



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

566^a seduta pubblica
martedì 14 giugno 2011

Presidenza del presidente Schifani,
indi della vice presidente Mauro
e del vice presidente Nania

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. VII-XVII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-31

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 33-211

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 213-277

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>		
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>		
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTORONICO	Pag. 1	
SULLA SCOMPARSA DEL SENATORE ROMANO COMINCIOLI		
PRESIDENTE	1	(2168) <i>D'ALIA</i> . – <i>Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione</i>
GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI		
Autorizzazione alla convocazione	2	(2174) <i>FINOCCHIARO ed altri</i> . – <i>Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati</i>
SUI LAVORI DEL SENATO. PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE, CONVOCAZIONE		
PRESIDENTE	2	(2340) <i>DELLA MONICA ed altri</i> . – <i>Norme per la trasparenza, la prevenzione e la repressione della corruzione e per il contrasto alla illegalità nel settore pubblico e privato</i>
CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA	3	(2346) <i>ZANDA</i> . – <i>Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato</i>
DISEGNI DI LEGGE		
Seguito della discussione:		Stralcio degli articoli 7 (2156-bis), 8 (2156-ter) e 9 (2156-quater) del disegno di legge n. 2156:
(2156) <i>Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione</i>		AUGELLO, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i> Pag. 5
(2044) <i>BAIO ed altri</i> . – <i>Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione</i>		LEGNINI (PD) 6
(2164) <i>LI GOTTI ed altri</i> . – <i>Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e in materia di cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Delega al Governo in materia di coordinamento del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</i>		MALAN (PdL) 6, 11, 12
		DELLA MONICA (PD) 7, 9
		CENTARO (PdL) 7, 8
		CALIENDO, <i>sottosegretario di Stato per la giustizia</i> 8, 9, 10 e <i>passim</i>
		CANTONI (PdL) 10
		INCOSTANTE (PD) 11, 12, 14 e <i>passim</i>
		GIARETTA (PD) 13
		SANNA (PD) 15
		MAZZATORTA (LNP) 16
		VALENTINO (PdL) 16
		Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 15

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud: CN-Io Sud; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Futuro e Libertà per l'Italia: Misto-FLI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.

SALUTO AD UNA DELEGAZIONE DEL PARLAMENTO ISRAELIANO

PRESIDENTE Pag. 17

DISEGNI DI LEGGE**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2156, 2044, 2164, 2164, 2174, 2340 e 2346:**

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa* 17, 20
 CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia* 18, 19, 20 e *passim*
 VALENTINO (PdL) 18
 INCOSTANTE (PD) 19, 29
 MALAN (PdL) 20, 29, 30
 SANNA (PD) 21
 MORANDO (PD) 21
 LI GOTTI (IdV) 21
 D'AMBROSIO (PD) 23
 DELLA MONICA (PD) 25
 CASSON (PD) 27
 VITA (PD) 28
 GARAVAGLIA Massimo (LNP) 29
 AUGELLO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* 30

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2011 30**ALLEGATO A****DISEGNO DI LEGGE N. 2156**

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2 34
 Articolo 3 ed emendamenti 35
 Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3 42
 Articolo 4 ed emendamenti 43
 Articolo 5 ed emendamenti 45
 Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5 53
 Articolo 6, proposta di stralcio ed emendamenti 54
 Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6 59
 Articolo 7, proposta di stralcio ed emendamenti 72
 Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 7 96
 Articolo 8, proposta di stralcio ed emendamenti 98
 Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8 105

Articolo 9, proposta di stralcio, emendamento tendente a premettere un articolo all'articolo 9 ed emendamenti Pag. 122

Emendamento tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 9 130

Articolo 10 ed emendamenti 131

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 10 149

Articolo 11 ed emendamenti 155

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 11 159

Articolo 12 ed emendamenti 166

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12 192

Articolo 13 211

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 213

CONGEDI E MISSIONI 222

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati 222

Annuncio di presentazione 223

Assegnazione 224

Presentazione di relazioni 224

GOVERNO

Trasmissione di atti e documenti 224

Progetti di atti comunitari e dell'Unione europea 225

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 226

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di documenti 226

COMMISSIONE EUROPEA

Trasmissione di atti e documenti 229

Trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità 230

**MOZIONI, INTERPELLANZE E INTER-
ROGAZIONI**

Apposizione di nuove firme a mozioni e inter- rogazioni	<i>Pag.</i> 230
Mozioni	230
Interpellanze	235

Interrogazioni	<i>Pag.</i> 238
Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento	248
Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea	277
Interrogazioni da svolgere in Commissione . .	277

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente SCHIFANI

La seduta inizia alle ore 16,34.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana dell'8 giugno.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B ai Resoconti della seduta.

Avverte che dalle ore 16,37 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sulla scomparsa del senatore Romano Comincioli

PRESIDENTE. *(Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea)*. Esprime cordoglio per la scomparsa del senatore Questore Romano Comincioli. Comunica che i funerali si terranno nella mattinata di domani e che pertanto la seduta antimeridiana dell'Aula non avrà luogo. *(Su invito del Presidente, l'Assemblea osserva un minuto di raccoglimento)*.

Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. Autorizza la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari a convocarsi per l'individuazione del senatore subentrante nel seggio per la regione Lombardia resosi vacante a seguito della scomparsa del senatore Comincioli.

Calendario dei lavori dell'Assemblea**Parlamento in seduta comune, convocazione**

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo in ordine al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo fino al 23 giugno (v. *Resoconto stenografico*). Il Parlamento in seduta comune è convocato alle ore 9 del 23 giugno per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale e di un componente del Consiglio superiore della magistratura.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2156) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

(2044) BAIÒ ed altri. – Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione

(2164) LI GOTTI ed altri. – Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e in materia di cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Delega al Governo in materia di coordinamento del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

(2168) D'ALIA. – Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione

(2174) FINOCCHIARO ed altri. – Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati

(2340) DELLA MONICA ed altri. – Norme per la trasparenza, la prevenzione e la repressione della corruzione e per il contrasto alla illegalità nel settore pubblico e privato

(2346) ZANDA. – Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato

Stralcio degli articoli 7 (2156-bis), 8 (2156-ter) e 9 (2156-quater) del disegno di legge n. 2156

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2156: nella seduta del 9 giugno si è concluso l'esame dell'articolo 2 e dei relativi emendamenti. Nella seduta antimeridiana dell'8 giugno la

Presidenza ha dichiarato la improponibilità degli emendamenti 3.0.1, 6.0.3, 6.0.250, 6.0.251, 6.0.252, 6.0.253, 6.0.254, 6.0.255, 6.0.256, 6.0.257, 7.0.250, 8.0.1, 8.0.250, 8.0.251, 9.0.1, 10.300, 10.0.2, 10.0.5, 10.0.253, 11.6, 11.0.5, 11.0.1, 11.0.50, 11.0.51, 12.253, 12.0.500, 12.0.14, 12.0.15, 12.0.17, 12.0.16, 12.0.100 e 12.0.18.

Passa all'esame dell'articolo 3 (*Misure per favorire la trasparenza nei contratti pubblici*), ricordando che la Commissione bilancio ha espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, parere contrario sull'emendamento 3.4 e parere condizionato sull'emendamento 3.253.

AUGELLO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 3.100, interamente soppressivo dell'articolo 3, e parere contrario sui restanti emendamenti. La decisione di sopprimere l'articolo 3 è dovuta al fatto che le norme in esso contenute sono state inserite all'articolo 44 del decreto legislativo n. 235 del 2010.

Presidenza della vice presidente MAURO

Con votazione, seguita da controprova mediante procedimento elettronico, chiesta dal senatore LEGNINI (PD), il Senato approva l'emendamento 3.100, interamente soppressivo dell'articolo 3, con conseguente preclusione di tutti i restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'articolo 4 e passa all'esame dell'articolo 5 (*Elenco dei fornitori e delle imprese subappaltatrici*), ricordando che sull'emendamento 5.252 la Commissione bilancio ha espresso parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MALAN (*PdL*). Si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento 5.250, interamente soppressivo dell'articolo, nell'auspicio che il Governo esprima parere favorevole sul successivo emendamento 5.251 (testo 3).

DELLA MONICA (*PD*). L'emendamento 5.4 propone di istituire una *black list* dei soggetti con i quali non possono essere stipulati contratti pubblici e successivi subappalti e subcontratti. Si tratta di una misura conforme alla Convenzione dell'ONU sulla corruzione e volta a rendere i controlli più efficaci.

CENTARO (*PdL*). L'emendamento 5.500 è volto a specificare meglio le modalità di istituzione e di aggiornamento dell'elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso. In assenza di tali specificazioni, si rischia di approvare una norma inutile ed inapplicabile.

THALER AUSSERHOFER, *segretario*. Dà lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione su ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in esame. (*v. Resoconto stenografico*).

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 5.251 (testo 3) ed invita a ritirare tutti i restanti emendamenti, sostanzialmente assorbiti dal testo dell'emendamento del senatore Vizzini.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.250 si intende ritirato.

CENTARO (*PdL*). Annuncia il suo voto di astensione sull'emendamento 5.251 (testo 3), che tradisce le buone intenzioni di coloro che hanno lavorato per presentare emendamenti all'articolo, favorendo l'approvazione di una norma sostanzialmente inapplicabile.

Il Senato approva l'emendamento 5.251 (testo 3), interamente sostitutivo dell'articolo 5, con conseguente preclusione dei i restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 (*Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*), ricordando che la proposta di stralcio S6.100 è stata ritirata.

DELLA MONICA (*PD*). Ritira l'emendamento 6.1.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. L'articolo 6 è inutile perché le norme da esso recate sono già state introdotte nell'ordinamento dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge n. 78 del 2010; per questo, qualora l'emendamento 6.1 non fosse stato ritirato, il parere del Governo sarebbe stato favorevole. Il parere è altresì favorevole sugli emendamenti 6.0.2/1, 6.0.2 (con una riformulazione necessaria in caso di soppressione dell'articolo 6) e 6.0.259, mentre è contrario sulle restanti proposte di modifica.

DELLA MONICA (*PD*). Il ritiro dell'emendamento 6.1 era funzionale alla sostituzione dell'articolo 6 con l'emendamento 6.250, che contiene norme riguardanti la risoluzione del contratto di appalto a seguito di accertamento di responsabilità in materia di corruzione ed altri gravi reati.

CANTONI (*PdL*). Sottoscrive l'emendamento 6.1.

Con votazione, seguita da controprova mediante procedimento elettronico, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'emendamento 6.1, interamente soppressivo dell'articolo, con conseguente preclusione dei restanti emendamenti all'articolo 6.

Il Senato approva l'emendamento 6.0.2/1.

INCOSTANTE (PD). Con la precedente votazione l'Assemblea ha introdotto una norma che non sembra logicamente compatibile con il testo dell'emendamento Malan.

MALAN (PdL). L'emendamento 6.0.2 fa riferimento agli ordinamenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, che devono adeguarsi alla normativa in esame, rispettando, come precisa l'emendamento 6.0.2/1, gli statuti dei suddetti enti. Come accennato dal Sottosegretario, effettivamente nel testo dell'emendamento 6.0.2 va tolto il riferimento all'articolo 6, testé soppresso.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'emendamento 6.0.2, che fa riferimento anche all'articolo 4 accantonato.

L'emendamento 6.0.4 risulta respinto.

INCOSTANTE (PD). La declaratoria di improponibilità dell'emendamento 6.0.257 non è condivisibile, perché tale proposta affronta la questione della gestione commissariale delle emergenze, un tema più volte salito agli onori delle cronache giudiziarie e che pertanto ha attinenza con la lotta alla corruzione.

GIARETTA (PD). La trasparenza dei rapporti tra pubblica amministrazione ed impresa e la tutela della legalità sono essenziali per la concorrenza e la competitività e quindi per incrementare il tasso di crescita del Paese. Nelle statistiche internazionali particolarmente negativi sono gli indicatori relativi alla trasparenza, ai favoritismi nelle decisioni pubbliche e alla corruzione; vanno dunque eliminate le fonti che la alimentano tali fenomeni degenerativi, riducendo gli oneri burocratici, semplificando norme e procedure, rendendo più trasparenti i rapporti tra pubblica amministrazione e attività economica, combattendo il riciclaggio del denaro sporco, rendendo pubblici tutti i dati relativi alle attività delle pubbliche amministrazioni, mettendo in evidenza i costi di produzione di servizi ed opere. Il disegno di legge in esame, compiendo passi avanti troppo timidi e limitati, rischia di essere un'occasione mancata in questo senso ed il parere contrario del Governo sui tentativi di miglioramento dell'opposizione, come l'emendamento 6.0.258, dimostra che l'Esecutivo non intende impegnarsi seriamente su un terreno decisivo per la competitività del Paese. *(Applausi dal Gruppo PD).*

L'emendamento 6.0.258 risulta respinto.

Il Senato approva l'emendamento 6.0.259.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 *(Modifiche del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legi-*

slativo 18 agosto 2000, n. 267), ricordando che sull'emendamento 7.255 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

INCOSTANTE (PD). Sugli articoli 7 e 8 del provvedimento in esame insistono proposte di stralcio perché le disposizioni da essi recate dovrebbero ricadere nella cosiddetta Carta delle autonomie.

Presidenza del vice presidente NANIA

SANNA (PD). Il Governo si era reso disponibile a stralciare gli articoli 7 e 8 del provvedimento in esame con l'impegno di inserire nella Carta delle autonomie le norme da essi recate.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Gli articoli 7 e 8, recanti il contenuto degli articoli 24 e 25 del disegno di legge n. 2259 all'esame del Senato, hanno ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio. Il Governo è dunque favorevole a sopprimerli o a stralciarli.

VALENTINO (PDL). Ritira l'emendamento 7.251.

INCOSTANTE (PD). Gli articoli 7 e 8 affrontano materie di grande rilievo; la loro soppressione darebbe l'impressione di non attribuire la necessaria attenzione alle problematiche connesse alla trasparenza e al controllo di gestione. È dunque preferibile che vengano stralciati, in attesa di esaminarne la materia in relazione alla Carta delle autonomie.

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell'Assemblea, una delegazione di rappresentanti del Parlamento israeliano, presente nelle tribune. (*Applausi*).

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Il Governo intende affrontare l'argomento nella sede propria e, quindi, esprime parere favorevole sulla proposta di stralcio S7.100.

Il Senato approva la proposta di stralcio S7.100, con conseguente preclusione di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 7.

PRESIDENTE. Per effetto dello stralcio, le disposizioni di cui all'articolo 7 andranno a costituire un disegno di legge autonomo dal titolo «Modifiche al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (atto Senato n. 2156-bis)», che sarà deferito alle competenti Commissioni parlamentari.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Invita a ritirare gli emendamenti 7.0.251, 7.0.253 e 7.0.254.

VALENTINO (*PdL*). Ritira gli emendamenti 7.0.251, 7.0.253 e 7.0.254.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 (*Revisione economico-finanziaria*), ricordando che sugli emendamenti 8.250 e 8.251 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere favorevole sulla proposta di stralcio S8.100 e, quindi, parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 8.

Il Senato approva la proposta di stralcio S8.100, con conseguente preclusione di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 8.

PRESIDENTE. Per effetto dello stralcio, le disposizioni di cui all'articolo 8 andranno a costituire un disegno di legge autonomo dal titolo «Modifiche agli articoli 234, 236 e 239 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (atto Senato n. 2156-ter)», che sarà deferito alle competenti Commissioni parlamentari.

Passa all'esame dell'articolo 9 (*Fallimento politico*).

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere contrario sulla proposta di stralcio S9.100 e su tutti gli emendamenti presentati all'articolo.

INCOSTANTE (*PD*). Chiede chiarimenti sulle motivazioni del parere contrario espresso sulla proposta di stralcio S9.100.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Non esclude che nel corso dell'esame il parere possa essere riconsiderato. Non vi è tuttavia diretta connessione con la materia trattata negli articoli 7 ed 8.

INCOSTANTE (*PD*). Chiede l'accantonamento dell'articolo 9.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. L'ultimo decreto legislativo di recepimento della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale presenta gli stessi contenuti dell'articolo 9. Esprime pertanto il parere favorevole del Governo sulla proposta di stralcio S9.100.

Il Senato approva la proposta di stralcio S9.100, con conseguente preclusione di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 9.

PRESIDENTE. Per effetto dello stralcio, le disposizioni di cui all'articolo 9 andranno a costituire un disegno di legge autonomo dal titolo «Delega al Governo in materia di fallimento politico e modifica all'articolo 247 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (atto Senato n. 2156-*quater*)», che sarà deferito alle competenti Commissioni parlamentari.

Passa all'esame dell'articolo 10 (*Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1993, n. 533*).

MALAN (*PdL*). Chiede di accantonare anche gli articoli 10 e 11 avendo presentato una riformulazione dell'emendamento 10.251 (*v. testo 2 nell'Allegato A*) che li comprende entrambi.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento degli articoli 10 e 11.

SANNA (*PD*). Chiede di poter venire a conoscenza quanto prima del testo dell'emendamento 10.251 (testo 2).

PRESIDENTE. Gli Uffici stanno predisponendo la stampa del testo.

MORANDO (*PD*). Chiede chiarimenti in merito alla congruità della presentazione di un emendamento in tale fase procedurale.

PRESIDENTE. Si tratta della riformulazione dell'emendamento 10.251.

Passa all'esame dell'articolo 12 (*Modifiche al codice penale*).

LI GOTTI (*IdV*). Gli emendamenti presentati dal Gruppo Italia dei Valori intendono dare immediata attuazione agli interventi in materia di reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla Convenzione di Strasburgo, il cui disegno di legge di ratifica è già stato approvato all'unanimità in sede referente dalle Commissioni 1^a, 2^a e 3^a. L'emendamento 12.1 riporta la concussione per induzione nell'alveo del reato di corruzione e la concussione per costrizione nell'ambito del reato di estorsione. In tal modo è possibile evitare che la vittima della concussione per induzione possa affrancarsi dall'accusa di corruzione. L'emendamento 12.14 introduce nell'ordinamento italiano il reato di traffico di influenze illecite, prevedendo quindi un intervento sanzionatorio nei confronti delle lobby che svolgono attività di pressione illecita sulla pubblica amministrazione alterandone il buon funzionamento. Di pari importanza risulta anche la proposta di vietare la contrattazione con la pubblica amministrazione a coloro che abbiano subito condanne per reati commessi a danno della stessa,

per truffa a danno dello Stato o per associazione di stampo mafioso. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

PRESIDENTE. Avverte che gli Uffici stanno provvedendo alla distribuzione del testo dell'emendamento 10.251 (testo 2) e che il presidente Schifani ha stabilito che il termine per la presentazione dei subemendamenti scadrà domani mattina alle ore 11.

D'AMBROSIO (PD). Gli emendamenti presentati dal Gruppo PD riflettono i contenuti della Convenzione di Strasburgo, che intende favorire la denuncia dei reati di corruzione, e assumono come base la Convenzione dell'ONU in materia, nonché il lavoro del gruppo di ricerca sulla corruzione in Europa GRECO. La proposta è quella di unificare il reato di corruzione con quello di concussione per induzione, facendo al tempo stesso confluire il reato di corruzione per costrizione in quello di estorsione. Essendo inoltre il reato di corruzione particolarmente difficile da scoprire, dato il vantaggio reciproco per gli attori coinvolti, gli emendamenti presentati intervengono anche in materia di prescrizione, annullando così gli effetti perversi della legge ex Cirielli. L'emendamento 12.265, infine, modifica l'articolo 323 del codice penale, elevando la pena prevista per il reato di abuso d'ufficio a cinque anni, consentendo in tal modo l'utilizzo delle intercettazioni telefoniche quale strumento per la scoperta del reato. (*Applausi dai Gruppi PD e del senatore Pardi*).

DELLA MONICA (PD). Gli emendamenti presentati dal Gruppo PD sono molto simili a quelli proposti dal Gruppo Italia dei Valori: tutti, infatti, assumono come principio di fondo quello dell'adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa internazionale rappresentata dalla Convenzione dell'ONU in materia di corruzione e dalla Convenzione di Strasburgo. L'intento è quello di ridisegnare l'intera materia dei reati contro la pubblica amministrazione e di innalzare le pene, tenendo anche conto non solo del fatto che la legge ex Cirielli è intervenuta sull'azione di contrasto a tali reati agendo sui tempi di prescrizione ma anche dell'indebolimento di strumenti di lotta quali le intercettazioni telefoniche e la capacità di azione dei pubblici ministeri. L'adeguamento della normativa nazionale alle Convenzioni citate rappresenta pertanto un intervento indispensabile per spezzare la catena di legami che governa ormai da troppo tempo i rapporti tra pubblica amministrazione, malaffare nel settore privato, politica e mafia. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Li Gotti*).

CASSON (PD). Chiede alla Presidenza di revocare l'improponibilità dell'emendamento 12.0.100, che autorizza le intercettazioni telefoniche per i reati di concussione e di corruzione, qualora vi siano sufficienti indizi di reato, e degli emendamenti 12.0.14 e 12.0.15, che escludono la punibilità del reato di pubblicazione arbitraria degli atti di un procedimento penale, qualora la notizia faccia riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione e presenti eccezionale rilevanza sociale. Gli emenda-

menti, coerenti con la normativa e con la giurisprudenza internazionale e comunitaria, mirano infatti a dotare gli inquirenti di strumenti adeguati nella lotta alla corruzione e ad aumentare la trasparenza dell'attività amministrativa.

VITA (*PD*). Chiede di aggiungere la firma agli emendamenti richiamati dal senatore Casson.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Chiede di accantonare l'intero articolo 12, per esaminare con attenzione gli emendamenti proposti e individuare una nuova formulazione del reato di corruzione, in conformità con la Convenzione di Strasburgo, definendo anche le relative pene.

PRESIDENTE. Accantona l'articolo 12.

Il Governo ha presentato l'emendamento 2.0.2000 (*v. Allegato A*), in sostituzione dell'emendamento 2.0.1000, precedentemente ritirato.

Passa all'esame dell'articolo 4 (*Trasparenza e riduzione degli obblighi informativi nei contratti pubblici*) precedentemente accantonato, avvertendo che è stato presentato l'emendamento 4.1000, interamente soppressivo.

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). A nome della Commissione bilancio esprime parere favorevole, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 4.1000.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1000 e contrario sui restanti emendamenti.

Il Senato approva l'emendamento 4.1000, interamente soppressivo dell'articolo 4, con conseguente preclusione dei restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'emendamento 6.0.2, precedentemente accantonato.

MALAN (*PdL*). Chiede se non necessario concludere l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, a cui il testo dell'emendamento in esame fa riferimento.

INCOSTANTE (*PD*). L'emendamento 6.0.2 prevede che gli enti locali adeguino le proprie disposizioni ad alcuni articoli del disegno di legge, tra cui l'articolo 1, che è stato bocciato, ma il cui contenuto dovrebbe essere sostituito dall'emendamento 2.0.2000 non ancora approvato.

AUGELLO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Propone di riformulare l'emendamento, prevedendo che gli enti locali adeguino le loro disposizioni al Capo I del disegno di legge.

INCOSTANTE (*PD*). Concorda con la proposta del Governo.

MALAN (*PdL*). Riformula l'emendamento nel senso indicato dal Governo (*v. testo 2 nell'Allegato A*).

Il Senato approva l'emendamento 6.0.2 (testo 2), nel testo emendato.

PRESIDENTE. Accantona l'articolo 13 poiché riguarda la clausola di invarianza e rinvia il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno della seduta del 15 giugno.

La seduta termina alle ore 18,27.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,34*).
Si dia lettura del processo verbale.

THALER AUSSERHOFER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana dell'8 giugno.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,37*).

Sulla scomparsa del senatore Romano Comincioli

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). Onorevoli colleghi, profondamente addolorato, devo dare all'Assemblea una triste notizia. La scorsa notte è venuto a mancare il senatore Questore anziano Romano Comincioli.

Il senatore Comincioli è stato componente della nostra Assemblea a partire dalla XIV legislatura, e ha ricoperto l'incarico di senatore Questore dalla XV.

I suoi funerali si terranno domani 15 giugno a Milano, presso la Basilica di Sant'Ambrogio, alle ore 11. Pertanto, per consentire la partecipazione ai funerali, non si terrà la seduta antimeridiana di domani (decisione, questa, che è stata condivisa all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo).

La commemorazione in Aula avrà luogo in una data successiva, alla presenza della famiglia.

In segno di cordoglio e vicinanza ai familiari e amici, vi invito a osservare un minuto di raccoglimento. (*L'Assemblea osserva un minuto di raccoglimento*).

Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. In conseguenza della scomparsa del senatore Romano Comincioli, autorizzo la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari a convocarsi sin da ora per procedere alla individuazione del senatore subentrante nel seggio resosi vacante per la Regione Lombardia.

Sui lavori del Senato Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario fino al 23 giugno.

Come già ricordato, l'Assemblea non terrà seduta nella mattinata di domani per consentire la partecipazione dei senatori ai funerali del compianto senatore Comincioli, Questore anziano del Senato. La seduta pomeridiana di domani, per la quale non è previsto l'orario di chiusura, sarà dedicata al seguito dell'esame del provvedimento anticorruzione fino alla sua conclusione. Nella seduta antimeridiana di giovedì saranno posti all'ordine del giorno gli altri argomenti già previsti in calendario per questa settimana. Per il disegno di legge concernente l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è stato riaperto il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 18 di domani.

Il calendario della prossima settimana prevede per martedì 21 giugno, con inizio alle ore 16, il dibattito sulla composizione del Governo che sarà introdotto da un'informativa del Presidente del Consiglio dei ministri. La discussione si esaurirà entro la serata di martedì.

Il calendario della prossima settimana prevede inoltre l'esame della mozione su una strategia mondiale per il settore alimentare, l'eventuale

seguito degli argomenti non conclusi e la mozione sulla sicurezza da minaccia cibernetica.

Comunico, infine, che il Parlamento in seduta comune è convocato giovedì 23 giugno, alle ore 9, per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale e di un componente del Consiglio superiore della magistratura. La chiama avrà inizio dagli onorevoli senatori.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio, con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 23 giugno 2011:

Martedì	14 giugno	<i>(pomeridiana)</i> (h. 16,30-21)	} – Seguito disegno di legge n. 2156 e connessi – Anticorruzione	
Mercoledì	15 »	<i>(pomeridiana)</i> (h. 16,30)		
Giovedì	16 giugno	<i>(antimeridiana)</i> (h. 9,30-14)	} – Disegno di legge n. 996 – Insequestrabilità opere d'arte – Disegno di legge n. 2631 e connessi – Autorità garante infanzia e adolescenza (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) – Disegno di legge n. 2622 – Ratifica Italia-Marocco cooperazione militare	
Giovedì	16 giugno	<i>(pomeridiana)</i> (h. 16)		} – Interpellanze e interrogazioni

Il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 2631 e connessi (Autorità garante infanzia e adolescenza) è fissato alle ore 18 di mercoledì 15 giugno.

Martedì	21 giugno	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16)	} – Informativa del Presidente del Consiglio dei ministri sulla composizione del Governo
Mercoledì	22 giugno	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13)	
»	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	} – Mozione n. 417, Bertuzzi, su una strategia mondiale per il settore alimentare – Eventuale seguito argomenti non conclusi
Giovedì	23 »	(<i>antimeridiana</i>) (h. 10-14)	
Giovedì	23 giugno	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16)	} – Interpellanze e interrogazioni

Il Parlamento in seduta comune è convocato giovedì 23 giugno, alle ore 9, per l'elezione di un giudice della Corte Costituzionale e di un componente del Consiglio superiore della magistratura. La chiama avrà inizio dagli onorevoli Senatori.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2156 e connessi (Anticorruzione)

(17 ore e 30 minuti, escluse dichiarazioni di voto)

	Tempi assegnati	Tempi residui
Governo	1h	–
Votazioni	5h	4h 15'
Gruppi 11 ore e 30 minuti, di cui (*):		
PdL	2h 54'	2h 02'
PD	3h 29'	57'
LNP	1h 11'	33'
Misto	1h 06'	41'
UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI	1h	19'
IdV	57'	39'(**)
CN-Io Sud	55'	27'
Dissenzienti	5'	5'

(*) La ripartizione dei tempi, secondo un criterio non strettamente proporzionale, tiene conto di richieste avanzate da alcuni Gruppi.

(**) Al Gruppo dell'Italia dei Valori sono stati assegnati ulteriori 45 minuti.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2156) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

(2044) BAIO ed altri. – Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione

(2164) LI GOTTI ed altri. – Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e in materia di cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Delega al Governo in materia di coordinamento del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

(2168) D'ALIA. – Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione

(2174) FINOCCHIARO ed altri. – Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati

(2340) DELLA MONICA ed altri. – Norme per la trasparenza, la prevenzione e la repressione della corruzione e per il contrasto alla illegalità nel settore pubblico e privato

(2346) ZANDA. – Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato (ore 16,42)

Stralcio degli articoli 7 (2156-bis), 8 (2156-ter) e 9 (2156-quater) del disegno di legge n. 2156

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2156, 2044, 2164, 2168, 2174, 2340 e 2346.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2156.

Ricordo che nella seduta del 9 giugno si è conclusa la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

AUGELLO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, l'emendamento 3.100, presentato dai senatori Malan e Balboni, tende a sopprimere l'articolo 3, per cui da ciò discende che, qualora venga approvato, decadono tutti gli emendamenti successivi. Su tale emendamento il Governo esprime parere favorevole, per

una ragione molto semplice: le norme contenute all'interno dell'articolo 3, infatti, sono state recepite nel decreto legislativo n. 235 del 2010, all'articolo 44. In questo provvedimento ci sono alcune modifiche al codice dell'amministrazione digitale (CAD) che hanno introdotto le disposizioni sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Già all'inizio della seduta avevamo annunciato che questa ed altre norme uscivano dal testo non perché ritirate o per un ripensamento, ma perché, di fronte al protrarsi dei lavori delle Commissioni parlamentari, sono state inserite in altri provvedimenti del Governo, in decreti-legge o in decreti legislativi.

Essendo favorevole il parere sull'emendamento 3.100, conseguentemente è contrario sui restanti emendamenti.

Presidenza della vice presidente MAURO (ore 16,45)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dai senatori Malan e Balboni, interamente soppressivo dell'articolo 3.

È approvato.

LEGNINI (*PD*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico. (*Commenti del senatore Garraffa*).

Invito i senatori Segretari a effettuare le opportune verifiche.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3, mentre l'emendamento 3.0.1 è improponibile.

Il Governo ha presentato un emendamento all'articolo 4, articolo che viene pertanto accantonato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MALAN (*PdL*). Signora Presidente, darei al Governo la mia disponibilità a ritirare l'emendamento 5.250, soppressivo dell'articolo 5, in quanto mi risulta che vi sia la disponibilità ad accogliere l'emendamento successivo che, essendo sostitutivo dell'articolo, risulterebbe precluso qualora fosse approvato il mio emendamento.

Pertanto, ribadisco la disponibilità a ritirare il mio emendamento, nell'auspicio che sia espresso un parere favorevole sull'emendamento successivo.

DELLA MONICA (*PD*). Signora Presidente, nell'emendamento 5.4 propongo, insieme ad altri colleghi del PD, di inserire una *black list* in maniera che «i controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture» siano effettivamente conseguenti a un reale esame della situazione delle imprese. Riteniamo che la lista delle imprese amiche non sia sufficiente, ma occorra una *black list* che, d'altra parte, è già prevista nelle sedi internazionali e quindi consentirebbe di uniformare la nostra legislazione.

Pertanto, riteniamo che la disposizione proposta sia, tra l'altro, anche conforme a quanto, in materia di appalti, prevede la Convenzione ONU sulla corruzione, che dedica uno specifico capitolo al problema degli appalti.

Ripeto, vogliamo che ci siano non soltanto le liste amiche, ma anche e soprattutto le liste delle imprese che hanno dei problemi, che devono giustamente essere posti all'attenzione, con aggiornamenti continuativi, delle stazioni appaltanti e degli organi amministrativi a ciò deputati.

CENTARO (*PdL*). Signora Presidente, vorrei sottoporre in particolare al Governo, oltre che ai colleghi, la considerazione che l'introduzione di una *white list*, e cioè di un elenco di imprese in determinati settori dell'attività imprenditoriale, debba essere assistita da un'indicazione specifica del luogo in cui deve essere tenuto tale elenco e dell'ente che deve provvedervi, delle modalità di accesso a questo elenco, dell'attività di controllo e vigilanza da esercitare su di esso, dell'obbligo di indicare eventuali mutamenti di assetti interni all'impresa ai fini della verifica dei soggetti che la governano, quindi di una serie concreta di attività che deve essere specificata.

Se invece parliamo di elenchi in generale, senza precisare quale prefettura debba curarne la tenuta o chi abbia l'obbligo di effettuare il controllo preventivo, in corso d'opera e successivo, se non specifichiamo alcuni obblighi, rischiamo fortemente di emanare una norma inapplicabile e assolutamente inutile, tradendo così le buone intenzioni di tutti, che consistono nel puntare la lente d'ingrandimento su attività che, in relazione ad indagini intercorse, risultano di particolare interesse e a rischio di infiltrazione criminale.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il senatore Segretario a dar lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sugli ulteriori emendamenti presentati.

THALER AUSSERHOFER, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 3.2 (testo 2), 4.2 (testo 2), 5.5 (testo 2), 5.8 (testo 2), 5.251 (testo 3), 6.4 (testo 2) e 10.300 (testo 2), trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione che sull'emendamento 4.2 (testo 2), sul quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Proprio raccogliendo ciò che diceva il senatore Malan... (*Brusì*).

PRESIDENTE. Colleghi, faccio fatica a sentire cosa dice il rappresentante del Governo, nonostante sia proprio sotto il banco della Presidenza.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Dicevo, Presidente, che raccogliendo quanto diceva il senatore Malan, e considerando che il testo dell'articolo 5 del disegno di legge che stiamo esaminando è stato trasfuso nel comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 70 del 2001, invito tutti i presentatori di emendamenti all'articolo 5 a ritirarli, in quanto il Governo è disposto ad accogliere l'emendamento 5.251 (testo 3), di cui è primo firmatario il senatore Vizzini, inserito nel V annesso al fascicolo degli emendamenti.

Per quanto concerne l'osservazione del senatore Centaro, faccio presente che, a parte gli elenchi di cui all'articolo 5 che è stato trasfuso nel decreto-legge già citato, essenzialmente mi riferisco al codice degli appalti, in cui è prevista la certificazione – da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – di elenchi che non sono del tutto corrispondenti a quello attuale, ma che possono essere tali da mettere in evidenza l'impossibilità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Proprio perché vi è un residuo di operatività dell'emendamento 5.251 (testo 3), che ha sostanzialmente assorbito gli altri emendamenti, invito a ritirare tutti gli emendamenti diversi dalla proposta di modifica di cui è primo firmatario il senatore Vizzini.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.250 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.251 (testo 3).

CENTARO (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (*PdL*). Signora Presidente, annuncio il mio voto di astensione sull'emendamento 5.251 (testo 3), che purtroppo tradisce le buone intenzioni dei suoi presentatori. Noi stiamo facendo una norma inapplicabile in concreto, poiché non è specificato chi terrà questi elenchi (se le prefetture o il Ministero dell'interno) e chi deve fare i controlli, preventivi e successivi. Nel momento in cui si intendono fare le *white list*, le si facciano con le opportune specificazioni; in caso contrario, avremo una norma in bianco assolutamente inapplicabile e inutilizzabile, che tradisce le buone intenzioni di tutti i presentatori e di tutti coloro che si sono af-

fannati su questa vicenda. Se vi è qualcosa di analogo nel decreto-legge, lo esamineremo successivamente e poi andremo a verificare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.251 (testo 3), presentato dal senatore Vizzini, interamente sostitutivo dell'articolo 5.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, su cui stati presentati una proposta di stralcio, successivamente ritirata, ed emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

DELLA MONICA (*PD*). Signora Presidente, per adesso mi limito a ritirare l'emendamento 6.1, ma mi riservo di intervenire in dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, desidero far presente alla senatrice Della Monica che l'articolo oggi risulta inutile, dal momento che la norma che trasferisce il potere di secretazione degli appalti dal piano politico a quello amministrativo è già stata introdotta dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge n. 78 del 2010. Quindi, avrei espresso parere favorevole alla soppressione dell'articolo pertanto all'emendamento 6.1 della senatrice Della Monica. Di conseguenza, risulterebbero preclusi gli altri emendamenti all'articolo 6, ma rimarrebbero in vita gli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi all'articolo stesso, come ad esempio quello del senatore Malan, il 6.0.2 e quello dei senatori Pistorio e Oliva, il 6.0.2/1. Non mi sembra opportuno mantenere un articolo che è già in vigore dal 2010 in base all'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 78 del 2010. Pertanto, invito senatrice la senatrice Della Monica a riflettere.

DELLA MONICA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (*PD*). Desidero chiarire al Sottosegretario che il ritiro dell'emendamento 6.1 era funzionale alla sostituzione dell'articolo 6 con l'emendamento 6.250, sempre a mia firma, che contiene norme diverse che riguardano la risoluzione del contratto di appalto a seguito di accertamento di responsabilità in materia di corruzione ed altri gravi reati.

Comprendendo la ragione che è sottesa alle argomentazioni del Sottosegretario, il mio intento era proprio quello di sostituire l'articolo 6 con

l'emendamento 6.250. Diversamente dovrei dire: sopprimere l'articolo e sostituirlo con il 6.250.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Riprendendo l'espressione dei pareri, per quanto riguarda l'emendamento 6.500, con riferimento alla parte relativa alla trasparenza, valgono le considerazioni già fatte nella precedente seduta con riferimento all'emendamento 2.5. In particolare, per quanto concerne le modifiche relative alle ordinanze della Protezione civile, esprimo parere contrario. Infatti, il controllo preventivo della Corte dei conti è incompatibile con le esigenze di urgenza che giustificano l'adozione delle ordinanze di Protezione civile.

Quanto all'emendamento 6.250, la *ratio legis* è già soddisfatta dal decreto legislativo n. 163 del 2006, ossia dal codice dei contratti, e l'emendamento estende la sanzione civilistica ad una serie di reati del tutto eterogenei, di diversa gravità, che interessano beni giuridici non assimilabili. Per tale ragione, il parere sull'emendamento è contrario, così come lo è sull'emendamento 6.252, perché è contro lo spirito delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 78 del 2010, cui ho fatto riferimento a proposito della soppressione dell'articolo.

Sono favorevole, invece, all'emendamento 6.0.2 del senatore Malan: si tratta di un emendamento aggiuntivo, compatibile con l'articolo 6. A questo punto chiederei alla senatrice Della Monica di poter far mio il suo emendamento soppressivo. Infatti, senza la soppressione dell'articolo 6 si ragiona su emendamenti che non si reggono più in piedi, perché riguardano norme già entrate in vigore col decreto-legge n. 78 del 2010. Ebbene, o qualche senatore dichiara di far proprio questo emendamento, oppure lo faccio mio, perché altrimenti – ripeto – si finisce con il ragionare su un provvedimento che è già entrato in vigore.

CANTONI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTONI (*PdL*). Signora Presidente, faccio mio l'emendamento 6.1.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo dunque parere favorevole sull'emendamento 6.1 e anche sul 6.0.2, se riformulato eliminando nella parte finale il riferimento all'articolo 6, facendo salvo quello agli articoli 2, 3, 4 e 5. Il parere è altresì favorevole sul subemendamento 6.0.2/1 dei senatori Pistorio e Oliva.

Sono improponibili gli emendamenti 6.0.3, 6.0.250, 6.0.251, 6.0.252, 6.0.253, 6.0.254, 6.0.255, 6.0.5, 6.0.256 e 6.0.257.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 6.0.4 del senatore Li Gotti, perché prevede una sanzione accessoria obbligatoria nei confronti di chi è condannato per reati del tutto eterogenei e di diversa gravità, nonché sull'emendamento 6.0.258, in quanto del tutto estraneo all'oggetto e alle finalità del disegno di legge.

Il parere è invece favorevole sull'emendamento 6.0.259 del senatore Malan, nel quale il danno all'immagine della pubblica amministrazione viene presunto.

PRESIDENTE. Ricordo che la proposta di stralcio S6.100 è stata ritirata.

Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori, ritirato dai proponenti e fatto proprio dal senatore Cantoni, interamente soppressivo dell'articolo 6.

È approvato.

INCOSTANTE (PD). Chiedo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.2/1, presentato dai senatori Pistorio e Oliva.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.2, nel testo emendato.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Presidente, intervengo per comprendere per quale motivo l'Aula si esprime – se non sbaglio – in un modo in un certo senso difforme rispetto a quanto approvato negli articoli precedenti e nelle norme stesse che stiamo prevedendo. Nell'emendamento che abbiamo appena approvato si dice, infatti, che si adeguano gli statuti «compatibilmente con le disposizioni previste» dagli statuti stessi «e dalle relative norme di attuazione in materia». L'emendamento del senatore Malan, invece, dice altro, ossia che le Regioni e gli enti locali «adeguano i propri ordinamenti rispetto alle disposizioni» degli articoli fino a questo momento approvati.

Mi domando, quindi, se si tratta di un mio errore o se sia il caso di riflettere sugli emendamenti che abbiamo approvato o che stiamo per approvare.

MALAN (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*PdL*). Signora Presidente, vorrei precisare che mentre il subemendamento 6.0.2/1, a prima firma del senatore Pistorio, recita: «compatibilmente con le disposizioni previste dagli statuti», nell'emendamento 6.0.2 si parla di ordinamento, che è cosa diversa dallo statuto, che non si può certamente cambiare con una norma di legge dello Stato; l'ordinamento, invece, rispetto alle normative previste in questo provvedimento, resta.

Vorrei poi aggiungere che nel testo, come è stato giustamente detto, bisognerebbe sopprimere il riferimento all'articolo 6; in teoria, però, dovremmo sopprimere anche la menzione dell'articolo 1, per le vicende a tutti note, anche se credo che questo si possa risolvere in sede di coordinamento, dal momento che si sta lavorando per la presentazione di una norma che sostituisca l'articolo 1 a suo tempo bocciato.

PRESIDENTE. Dobbiamo accantonare l'emendamento aggiuntivo 6.0.2, perché fa riferimento all'articolo 4, precedentemente accantonato.

Gli emendamenti 6.0.3 (testo corretto), 6.0.250 (testo corretto), 6.0.251, 6.0.252, 6.0.253, 6.0.254, 6.0.255, 6.0.5 e 6.0.256 sono improponibili.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.4, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 6.0.257 è improponibile.

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Mi scusi, signora Presidente, ma vorrei conoscere il motivo per il quale l'emendamento 6.0.257 è stato dichiarato improponibile.

PRESIDENTE. È tra gli emendamenti dichiarati improponibili dal presidente Schifani.

INCOSTANTE (*PD*). Presidente, ne approfitto per dire che naturalmente non sono d'accordo. Il tema è quello della gestione commissariale delle emergenze che, come abbiamo detto più volte in quest'Aula, ha occupato spesso la cronaca giudiziaria. Credo che sia dunque davvero un grave errore da parte della Presidenza, rispetto a qualcosa che è già avvenuto anche recentemente nel nostro Paese, dichiarare che l'obiettivo di mettere ordine nella gestione commissariale delle emergenze non ha attinenza con il tema della corruzione e della prevenzione della stessa. Mi permetto di sottolinearlo, affinché rimanga agli atti, esprimendo ancora una volta la nostra contrarietà, come abbiamo già fatto in occasione di altri emendamenti analoghi.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.258.

GIARETTA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA (PD). Signora Presidente, intervengo per sottolineare che la trasparenza dei rapporti tra pubblica amministrazione ed impresa e la tutela della legalità sono un bene essenziale della concorrenza.

L'Italia continua a crescere poco; anche gli ultimi dati sottolineano che cresciamo un punto di PIL all'anno, meno della metà della media europea. Bassa crescita dovuta a bassa competitività. C'entra questo con l'argomento di oggi? Direi proprio di sì, e direi che c'entra molto. In tutte le statistiche internazionali emerge con chiarezza che per l'Italia la presenza di un'elevata corruzione, di estese ramificazioni di economia criminale, di scarsa trasparenza dei processi decisionali pubblici, costituisce una palla al piede per la competitività del sistema Paese. L'ampia letteratura esistente sull'argomento e i dati empirici dimostrano che c'è una correlazione diretta tra presenza di corruzione e difficoltà della crescita: più corruzione c'è, più bassa è la crescita.

Si parla molto – e giustamente lo fa il ministro Tremonti – di riforme a costo zero. La lotta alla corruzione è certamente una di queste riforme e va perciò vista come uno specifico strumento di politica economica. Vi è il grande mare dell'economia sommersa (250 miliardi di euro, pari al 17 per cento del PIL); accanto all'economia informale e a quella che sfugge agli obblighi fiscali e contributivi, si sviluppa una economia criminale, con una capacità invasiva dell'economia formale. Sono ambienti in cui i fenomeni corruttivi possono prosperare: 19 miliardi è il fatturato delle ecomafie, secondo l'ultimo rapporto di Legambiente. La Corte dei conti ha stimato in 50-60 miliardi di euro all'anno il peso della corruzione, definendola nell'ultima relazione del procuratore generale «una tassa immorale ed occulta pagata con i soldi prelevati dalle tasche di tutti i cittadini».

Cosa vedrebbe un investitore internazionale che volesse investire in Italia e cercasse di orientarsi con le statistiche disponibili? La Banca mondiale pubblica un indice nei *Worldwide Governance and Anti-Corruption Indicators*, che colloca l'Italia al sessantottesimo posto mondiale, penultimo dei Paesi dell'area OCSE, con una perdita di 36 posizioni in dieci anni. *Transparency international* ci colloca al sessantasettesimo posto, con 30 posti persi negli ultimi dieci anni. Il *World economic forum* produce una classifica della competitività: l'Italia compare al quarantottesimo posto, avendo perso 21 posizioni in dieci anni. Particolarmente negativi sono gli indicatori relativi ai pilastri istituzioni e corruzione (settantatreesimi), trasparenza (centodiciannovesimi) e favoritismi nelle decisioni pubbliche (centoquindicesimi). Eurobarometro ci colloca al ventunesimo posto su 27 per presenza di corruzione.

Di fronte a tale situazione, non basta qualche espediente organizzativo, anche meritevole, e qualche maggiore approfondimento conoscitivo,

come prospettato dal disegno di legge in esame. Occorre prosciugare le fonti che alimentano la corruzione: riduzione degli oneri burocratici, semplificazione normativa e procedimentale, trasparenza nei rapporti tra pubblica amministrazione e attività economica, lotta al riciclaggio di denaro sporco, che è il veicolo principale per chiudere il cerchio della corruzione. Molto può essere fatto rendendo pubblici tutti i dati relativi alle attività delle pubbliche amministrazioni, con una evidenza dei costi di produzione di servizi ed opere, strutturati per consentire la confrontabilità con le migliori pratiche. In Gran Bretagna, l'esperienza è in campo, e sta dando frutti importanti.

Qui, però, avete affossato perfino la parte positiva della riforma della pubblica amministrazione che voi stessi avevate impostato. Pensiamo al ritardo dei pagamenti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese fornitrici di beni e servizi: è un tempo triplo rispetto alla media europea. Confartigianato ha calcolato in un miliardo di euro l'onere finanziario aggiuntivo per le imprese del comparto. C'è da meravigliarsi se in questo stato di cose si annidino incentivi alla corruzione? Occorrerebbero pertanto un'azione complessiva ed un atteggiamento culturale costante prima della disponibilità di norme repressive.

Per tali ragioni, il disegno di legge in esame rischia di essere una occasione persa. Se pure si fa qualche passo in avanti, troppo timido e limitato, se ne fanno molti indietro con altre proposte legislative. Pensiamo all'allarme esplicito lanciato dalla Corte dei conti sugli effetti devastanti per la lotta per la legalità che sarebbero procurati dalla proposta normativa in materia di intercettazioni e durata dei processi, dalla limitazione introdotta all'attività della Corte stessa, dagli effetti disastrosi dello scudo fiscale nel favorire la ripulitura di denaro frutto di attività illecite.

In qualche misura la lotta alla corruzione deve diventare una sorta di infrastruttura civile, solida e condivisa. Se ciò non avviene e se l'opinione pubblica percepisce che per tutte le istituzioni questa non è una priorità e, al contrario, si attacca con frequenza il principio di legalità e chi lo difende, è veramente difficile ottenere risultati apprezzabili. Il parere contrario che il Governo continua ad esprimere su tentativi di miglioramento dell'opposizione – come nel caso dell'emendamento in esame – dimostra che purtroppo l'Esecutivo non intende impegnarsi a fondo su questo documento decisivo per la competitività del Paese. *(Applausi dal Gruppo PD).*

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-

stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.0.258, presentato dalle senatrici Inconstante ed Adamo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2156, 2044, 2164, 2168, 2174, 2340 e 2346

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.259, presentato dal senatore Malan.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, su cui sono stati presentati una proposta di stralcio ed emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

INCOSTANTE *(PD)*. Signor Presidente, sull'articolo 7, così come sul successivo articolo 8, era stata presentata una proposta di stralcio, in quanto tale normativa doveva ricadere nell'ambito della trattazione della Carta delle autonomie. Se questa proposta è accettata dal Governo, sono d'accordo, altrimenti interverrò nel merito degli emendamenti.

Presidenza del vice presidente NANIA (ore 17,25)

SANNA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANNA *(PD)*. Presidente, lo ripeto per chiarezza alla Presidenza. In sede di discussione, il Governo si era reso disponibile – e chiediamo che confermi questo orientamento – allo stralcio degli articoli 7 e 8, con l'impegno però d'introdurre i contenuti di cui stiamo parlando in sede di di-

scussione e approvazione della Carta delle autonomie. È una risposta completa e politica quella che noi riteniamo di dover ascoltare.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, gli articoli 7 e 8 sono stati ritenuti dalla Commissione bilancio in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione. È stato dato parere favorevole sul disegno di legge a condizione che siano soppressi gli articoli 7 ed 8 ripropositivi della Carta delle autonomie, in particolare degli articoli 24 e 25 del disegno di legge n. 2259, già all'esame del Senato.

Ed in tal senso, aderendo anche all'orientamento della Commissione bilancio, il Governo è d'accordo a stralciare gli articoli 7 ed 8, ovviamente riproponendo da parte del Governo e anche dei singoli senatori in quella sede gli eventuali emendamenti.

Il parere pertanto è favorevole agli emendamenti soppressivi 7.100 e 7.1 o allo stralcio dell'articolo, contenuto nella proposta S7.100.

MORANDO (PD). Soppressivi!

MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, il sottosegretario Caliendo ha già risolto il problema; pertanto, il parere favorevole alla soppressione dell'articolo rende vano qualsiasi intervento sugli altri emendamenti.

MORANDO (PD). Soppressione, non stralcio.

VALENTINO (PdL). Signor Presidente, il parere favorevole all'emendamento soppressivo vanifica ogni ipotesi di discussione.

PRESIDENTE. Quindi, lei intende ritirare l'emendamento a sua firma?

VALENTINO (PdL). Sì, signor Presidente, ritiro l'emendamento 7.251, ma il problema si porrà se gli emendamenti all'articolo 12 verranno approvati. Comunque, allo stato lo ritiro.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, non a caso avevo chiesto un'interlocuzione al Governo e un'attenzione da parte del Presidente della 1^a Commissione e dello stesso ministro Calderoli.

In Commissione è in corso l'esame del disegno di legge relativo alla Carta delle autonomie. Gli emendamenti relativi a questi articoli sono importanti poiché sono relativi al controllo di gestione, ai controlli interni e quant'altro.

Presidenza della vice presidente MAURO (ore 17,29)

(Segue INCOSTANTE). Sopprimere l'articolo, a mio avviso, non è corretto; sarebbe meglio dire che effettuiamo uno stralcio in attesa di riprendere ad esaminare la materia, poiché è in corso l'esame di un provvedimento più attinente. Sopprimere l'articolo è come se non volessimo attribuire importanza a requisiti invece significativi e fortemente connotanti per una serie di fenomeni (mi riferisco ai requisiti di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione) e, come si sa, tutto questo aiuta nella lotta alla corruzione e nella prevenzione di tale fenomeno.

Per questo ho chiesto la pronuncia del Governo, e credo che un approfondimento sia opportuno.

Saluto ad una delegazione del Parlamento israeliano

PRESIDENTE. Colleghi, prima di procedere, vi informo che sono presenti in tribuna l'onorevole Orly Levi, vice presidente della Knesset, e l'onorevole Fania Kirshenbaum, segretario generale del Partito Yisrael Beitenu, in visita in Italia.

A nome di tutta l'Assemblea, rivolgo loro un caloroso saluto. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2156, 2044, 2164, 2164, 2174, 2340 e 2346 (ore 17,30)

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla proposta di stralcio e sugli emendamenti presentati all'articolo 7.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Signora Presidente, credo che la posizione espressa dalla senatrice Incostante sia quella più confacente alla realtà. Noi abbiamo assolutamente l'intenzione non di abbandonare l'argomento, ma di affrontarlo nella sede propria. Riterrai quindi, rispetto alla richiesta, di considerare positivamente la proposta di stralcio S7.100, con l'impegno del Governo ad affrontare la materia

nel corso dell'esame del provvedimento relativo alla Carta delle autonomie.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio S7.100, presentata dai senatori D'Alia e Serra.

È approvata.

Onorevoli colleghi, per effetto dell'approvazione della proposta di stralcio S7.100, le disposizioni di cui all'articolo 7 andranno a costituire un disegno di legge autonomo dal titolo «Modifiche al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» (A.S. n. 2156-bis).

Il disegno di legge sarà deferito alle competenti Commissioni parlamentari.

Restano pertanto preclusi tutti gli emendamenti presentati all'articolo 7.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 7, che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

Ricordo che l'emendamento 7.0.250 è improponibile.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, invito il senatore Valentino a ritirare i suoi emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Valentino, intende ritirare gli emendamenti a sua firma?

VALENTINO (*PdL*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 7.0.251, 7.0.253 e 7.0.254 sono stati ritirati, mentre l'emendamento 7.0.252 è improcedibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, su cui sono stati presentati una proposta di stralcio ed emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole alla proposta di stralcio S8.100 e contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio S8.100, presentata dai senatori D'Alia e Serra.

È approvata.

Onorevoli colleghi, per effetto dell'approvazione della proposta di stralcio S8.100, le disposizioni di cui all'articolo 8 andranno a costituire un disegno di legge autonomo dal titolo «Modifiche agli articoli 234,

236 e 239 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» (A.S. 2156-ter).

Il disegno di legge sarà deferito alle competenti Commissioni parlamentari.

Restano pertanto preclusi tutti gli emendamenti presentati all'articolo 8, mentre gli emendamenti 8.0.1 (testo corretto), 8.0.250 (testo corretto) e 8.0.251 sono improponibili.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, su cui sono stati presentati una proposta di stralcio ed emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, esprimo parere contrario alla proposta di stralcio S9.100 e a tutti gli emendamenti all'articolo 9.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, visto che stiamo facendo un lavoro anche relativo alla Carta delle autonomie, vorrei conoscere la ragione della contrarietà del Governo alla proposta di stralcio S9.100, presentata dal Gruppo del PD.

Vorrei pertanto chiedere al Sottosegretario di chiarirne, se possibile, le motivazioni.

PRESIDENTE. Sottosegretario Caliendo, intende fornire tale chiarimento alla senatrice Incostante?

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo è contrario, anche se potremmo ripensarci nel corso dell'esame, tenuto conto che con l'articolo 9 si tratta della fattispecie del fallimento politico per come era stata identificata. Ciò non significa che poi, nel corso dell'esame, la dicitura non possa anche cambiare. Siamo oggi contrari anche a modificare l'emendamento del senatore Bianco, però ciò non significa stralciare l'articolo. Non c'è una diretta connessione con gli articoli 7 e 8, come è stato anche osservato dalla Commissione bilancio.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, possiamo chiedere la cortesia, anche al Governo, di acconsentire al momentaneo accantonamento di questo articolo e di andare avanti?

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, la senatrice Incostante propone di accantonare l'esame dell'articolo 9. Il Governo è favorevole?

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. L'articolo 9 è pertanto accantonato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MALAN (*PdL*). Signora Presidente, anche a seguito dell'accantonamento dell'articolo 9, volevo chiedere l'accantonamento anche degli articoli 10 e 11, all'esame dei quali siamo arrivati prima di quanto tutti si aspettassero, visto il ritmo tenuto la scorsa settimana. Io ho presentato, infatti, una riformulazione dell'emendamento 10.251 a mia firma, interamente sostitutiva sia dell'articolo 10 che dell'articolo 11. Ho depositato il nuovo testo dell'emendamento solo poco fa e, tra l'altro, credo sia necessario il parere della 5^a Commissione su di esso.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni, accantoniamo gli articoli 10 e 11 e i relativi emendamenti, in attesa di sottoporli all'esame del presidente Schifani.

Riprendiamo l'esame della proposta di stralcio S9.100, testé accantonata.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Signora Presidente, anche in questo caso, i contenuti dell'articolo sono presenti nell'ultimo decreto legislativo di recepimento della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale. Quindi, riterrei opportuno lo stralcio dell'articolo 9, visto che il decreto è già all'esame della Commissione bicamerale, ed entro la fine di luglio diventerà legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio S9.100, presentata dal senatore Bianco e da altri senatori.

È approvata.

Onorevoli colleghi, per effetto dell'approvazione della proposta di stralcio S9.100, le disposizioni di cui all'articolo 9 andranno a costituire un disegno di legge autonomo dal titolo «Delega al Governo in materia di fallimento politico e modifica all'articolo 247 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» (A.S. 2156-*quater*).

Il disegno di legge sarà deferito alle competenti Commissioni parlamentari.

Restano pertanto preclusi tutti gli emendamenti presentati all'articolo 9.

SANNA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANNA (*PD*). Signora Presidente, abbiamo acceduto all'idea di accantonare la discussione degli articoli 10 e 11 sulla base di un'affermazione del senatore Malan, il quale dice di aver predisposto un nuovo emendamento. Noi non siamo a conoscenza del suo contenuto; quindi, prima di acconsentire, vorremmo prenderne visione.

PRESIDENTE. Senatore Sanna, lo facciamo distribuire.

MORANDO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (*PD*). Signora Presidente, sul testo in esame non c'è il relatore. Come è possibile dunque presentare adesso un emendamento?

PRESIDENTE. È una riformulazione dell'emendamento 10.251.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

LI GOTTI (*IdV*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 12.1, presentato dall'Italia dei Valori, è particolarmente complesso in quanto affronta la materia dell'adeguamento del nostro ordinamento alla Convenzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, sulla cui ratifica si sono pronunziate in senso favorevole, all'unanimità, le Commissioni 1^a, 2^a e 3^a e che quindi a breve arriverà in Aula. Si propone di fare questo, e successivamente gli adeguamenti.

Avendo approvato in Commissione, all'unanimità e con l'accordo del Governo, il disegno di legge di ratifica della Convenzione di Strasburgo, non si riesce a capire la ragione per cui non si debba dare immediata applicazione, prescindendo dalla ratifica, a quella parte della convenzione che prevede alcuni interventi in materia di reati contro la pubblica amministrazione.

I due punti più significativi sui quali richiamo l'attenzione sono rappresentati da una rivisitazione degli attuali reati di corruzione, concussione ed estorsione esistenti nel nostro codice. Il reato di concussione è il reato di estorsione commesso dal pubblico ufficiale, ma esistono delle forme di concussione per costrizione e le cosiddette concussioni per induzione, ossia quando il concusso paga il prezzo della corruzione dicendo che co-

munque sarebbe stato indotto non attraverso richieste o minacce, sia pure implicite, ma da un atteggiamento. Sono delle forme che vengono utilizzate per affrancarsi da una possibile accusa di corruzione per cui il corruttore accampa la propria veste di vittima.

A livello europeo, si è osservato che il rafforzamento della normativa dei reati contro la pubblica amministrazione in materia di corruzione deve consentire la possibilità di sanzionare tutti i pagamenti fatti al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio. Qualora ci sia la richiesta con costrizione, si è nel caso dell'estorsione, e si tratta di un reato di estorsione qualificata, ma se manca tale elemento e c'è soltanto l'atteggiamento volto a far capire che vi è una certa richiesta, allora il fatto va denunciato.

Nelle Commissioni 1^a e 2^a stiamo procedendo a prevedere la condanna fino a cinque anni per i commercianti che non denuncino il pizzo richiesto dai mafiosi. Chiediamo ai commercianti di fare gli eroi (diversamente prevediamo una condanna fino a cinque anni), e poi invece consentiamo che l'imprenditore o il cittadino che accettano il prezzo della corruzione ne siano esenti e non siano nemmeno chiamati alla denuncia. Ecco perché riteniamo che tutto vada riportato nell'ambito della corruzione e che l'ipotesi residuale della concussione per costrizione diventi invece un'ipotesi qualificata del reato di estorsione.

L'altro punto qualificante è l'introduzione nel nostro ordinamento del reato di traffico di influenze illecite, espressamente contenuto nella Convenzione europea. Nel nostro sistema abbiamo già il reato di millantato credito, ma quest'ultimo è commesso da chi millanta, da chi fa credere, non da chi ha in effetti la possibilità di avvicinare i pubblici ufficiali ed i pubblici amministratori. Si intende pertanto introdurre nel nostro ordinamento il reato commesso dai cosiddetti intermediari di affari, le *lobby*, che si pongono, dietro pagamento, al servizio del richiedente per alterare la buona amministrazione avvicinando il pubblico ufficiale. Tale condotta non esiste nel nostro ordinamento, che prevede soltanto la condotta sanzionabile di chi millanti di poter fare questo senza invece averne la possibilità. Noi vogliamo che venga sanzionato chi ha tale possibilità, ossia le *lobby*, che sono una realtà pesante nel nostro Paese: ormai gestiscono loro i grandi affari. Riteniamo che questo reato debba essere previsto dal nostro ordinamento.

Altre previsioni normative consequenziali di minore livello, ma di uguale importanza sono l'inserimento del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per tutti coloro che siano stati condannati per reati contro la pubblica amministrazione, nonché per reati associativi di mafia e non, o per reati contro il patrimonio, qualora si tratti di truffe commesse in danno dello Stato o per la percezione di erogazioni da parte di enti comunitari o di usura.

Riteniamo cioè che le persone che abbiano subito condanne per questi reati non possano continuare ad avere la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, avendo avuto condotte tipiche di atteggiamenti

contrari alla lealtà che invece si deve avere nei confronti della pubblica amministrazione.

Siamo convinti che l'emendamento in cui sono compresi questi interventi, tutti rispettosi della Convenzione da noi sottoscritta – il cui disegno di legge di ratifica è stato licenziato, ripeto, all'unanimità dalle Commissioni competenti, con l'accordo del Governo – possa essere preso in considerazione dall'Assemblea. *(Applausi dal Gruppo IdV)*.

PRESIDENTE. Colleghi, stiamo provvedendo a fotocopiare e a distribuire il testo dell'emendamento presentato dal senatore Malan. Il presidente Schifani ha stabilito che il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti scadrà domani alle ore 11.

Riprendiamo l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 12.

D'AMBROSIO (PD). Signora Presidente, gli emendamenti da noi presentati, che saranno illustrati in parte da me e in parte dalla senatrice Della Monica, prendono spunto dall'approvazione della Convenzione di Strasburgo, il cui disegno di legge di ratifica è stato licenziato all'unanimità in Commissione. Proprio in considerazione di questa approvazione unanime, mi aspetterei grande attenzione da parte della maggioranza, anche perché questi emendamenti – il cui contenuto è stato riportato nel disegno di legge di ratifica della Convenzione Strasburgo – partono sia dalla Convenzione dell'ONU, sia dalla costituzione del GRECO, cioè del Gruppo di Stati contro la corruzione del Consiglio d'Europa.

La corruzione è un reato – lo abbiamo detto – difficilissimo da scoprire, per cui queste proposte di modifica sono state presentate anche per evitare che, quando finalmente la corruzione è stata scoperta, il reato cada in prescrizione. Come ha già spiegato il collega Li Gotti, la linea seguita anche nella Convenzione di Strasburgo è stata innanzitutto quella di rendere estremamente più facile la denuncia della corruzione, unificando il reato di corruzione e quello di concussione per induzione.

Come ha spiegato anche il senatore Li Gotti, abbiamo la concussione per costrizione e la concussione per induzione. Per quanto riguarda la prima, cioè in conseguenza ad esempio di minacce, noi sosteniamo che debba essere inserita nel delitto di estorsione aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale. Noi, infatti, chiediamo che innanzitutto venga unificato il reato di corruzione con quello di concussione per induzione. Badate bene che se c'è la concussione per induzione, cioè se colui al quale il pubblico ufficiale fa richiesta e cerca d'indurre a pagare del denaro accetta, vuol dire che ne ricava qualche vantaggio.

Nel corso delle indagini di Mani pulite abbiamo visto che ogni volta che veniva incriminato qualche corruttore per corruzione tirava fuori la storia di essere stato indotto dal pubblico ufficiale e, quindi, che si trattava di una parte lesa. Dalle indagini poi risultava sempre che il cosiddetto concusso, che poi era un corruttore, aveva ricavato un grande vantaggio.

Quindi, se noi vogliamo effettivamente che si scoprano di più la corruzione e la concussione, occorre che effettivamente il reato di estorsione aggravata rimanga e che i reati di corruzione e di concussione per induzione vengano unificati. Questo perché, signor Presidente, non c'è mai stato un caso di estorsione, che sia stato denunciato da chicchessia, che la polizia e la magistratura non siano riuscite a scoprire e ad arrestare in flagranza. Se noi effettivamente addiveniamo all'unificazione dei reati di corruzione e di concussione per induzione, così come del resto hanno suggerito anche i nostri rappresentanti internazionali del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) ascoltati in Commissione, ci adeguiamo alla normativa degli altri Stati e nello stesso tempo consentiamo che questo reato venga effettivamente scoperto. Chi, infatti, non ha niente da nascondere – questo è un principio di moralità pieno – se riceve una richiesta di denaro o di altri vantaggi dal pubblico ufficiale, è chiaro che lo denuncia, e se lo denuncia è evidente che il reato viene scoperto.

Se lasciamo il reato di corruzione così com'è, non verrà mai scoperto perché, così com'è concepito, favorendo entrambi, non sarà mai denunciato dai soggetti coinvolti, e siccome la corruzione è diffusa, come noi stessi verifichiamo, non verrà denunciata neanche dagli altri, che cercheranno di entrare nel giro della corruzione per beneficiarne a loro volta.

Veniamo ora al discorso sulla prescrizione. Non dimentichiamo che con la cosiddetta legge ex Cirielli abbiamo notevolmente diminuito il termine di prescrizione. Se non adeguiamo le pene di questi nuovi reati unificati e non le aumentiamo, rischiamo effettivamente che questi reati si estinguano per prescrizione proprio durante il processo.

Per l'esperienza acquisita, specialmente per quanto riguarda la corruzione e la concussione, tutto il giudizio, il dibattimento di primo grado ed anche in appello, si svolgono per stabilire se effettivamente si tratta della corruzione che è stata contestata o di concussione per induzione; oppure, se è stata contestata la concussione per induzione, si dirà che si tratta, invece, di corruzione.

Ebbene, se ad un certo punto, in appello o anche addirittura in Cassazione, viene cambiata la qualificazione del reato, i reati naturalmente andranno in prescrizione, perché chi era parte lesa diventerà imputato, ma lo diventerà quando oramai è già quasi esaurito il processo o quando il suo reato di corruzione è già prescritto. Quindi, l'unificazione di questo reato, posto che alla fine dei conti viene punito il fatto che comunque viene offerto e preso del denaro, mi sembra una cosa assolutamente da fare.

Inoltre, abbiamo proposto, con un altro emendamento, che però credo sia stato dichiarato inammissibile, di modificare l'articolo 158 del codice penale. Infatti, chi si lascia corrompere non lo fa mai una sola volta, quindi commette una serie di reati di corruzione. Nel 2005 l'articolo 158 venne modificato nel senso di far decorrere la corruzione per il reato permanente dal giorno in cui veniva a cessare la permanenza, ma il reato continuato venne eliminato, per cui si fece decorrere la prescrizione da ciascun reato consumato.

Ora, quando si parla di corruzione che viene compiuta in continuazione, se facciamo decorrere la prescrizione dalla consumazione di ciascun reato, quando finalmente si riesce a scoprire un funzionario corrotto la maggior parte dei reati di corruzione è già andata in prescrizione, mentre prima con il vecchio testo dell'articolo 158, modificato – ripeto – nel 2005, la prescrizione si iniziava a calcolare dalla cessazione della continuazione, così come si calcola dalla cessazione per il reato permanente. Così facendo, è chiaro che non si prescrivono tutti i reati commessi in precedenza, anche se il processo si riesce a svolgere velocemente. Pertanto, sebbene sia stato dichiarato inammissibile, pregherei la Presidenza di riesaminare il tema trattato all'interno della nostra proposta, in quanto, come ho accennato anche nell'intervento in discussione generale, se si dichiara prescritto un reato anche le somme sequestrate per quel reato prescritto devono essere restituite.

Insistiamo infine, signora Presidente, affinché venga modificata la pena prevista dall'articolo 323 del codice penale, cioè l'abuso d'ufficio. Il reato di corruzione – ripeto – è estremamente difficile da scoprire e uno dei mezzi che hanno consentito di identificare la maggior parte dei reati di corruzione è stato l'utilizzo dell'articolo 323 del codice penale, prima della sua modifica, per le intercettazioni telefoniche. Poi l'articolo fu modificato e fu ridotta la pena per cui le intercettazioni telefoniche non furono più possibili; di conseguenza, la maggior parte dei reati di corruzione non sono stati più scoperti.

Allora, noi chiediamo che venga elevata di nuovo la pena prevista per l'articolo 323, ossia per l'abuso di ufficio, a cinque anni, in modo da consentire l'intercettazione telefonica. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi).*

DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, vorrei aggiungere poche considerazioni rispetto a quanto già detto dal senatore D'Ambrosio. Probabilmente qualcuna di esse potrà essere utile per una comprensione tecnica degli emendamenti presentati da noi e dall'Italia dei Valori.

Ricordiamo che abbiamo dovuto presentare disegni di legge in materia di corruzione dopo aver estrapolato le norme dell'adeguamento dell'ordinamento nazionale dai disegni di legge di ratifica della Convenzione di Strasburgo. In Senato abbiamo già deliberato in ordine alla ratifica della Convenzione civile contro la corruzione, firmata a Strasburgo. Dobbiamo ancora deliberare in Aula in ordine alla ratifica della Convenzione nel settore penale. Come normativa di riferimento, peraltro divenuta ormai legge dello Stato, abbiamo la Convenzione ONU contro la corruzione.

Detto questo, gli emendamenti presentati dai senatori dei Gruppi del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori sono molto simili nella impostazione di fondo, essendo basati innanzitutto sull'esigenza di adeguare l'ordinamento nazionale sia alla Convenzione di Strasburgo che alla Convenzione delle Nazioni Unite, in particolare nella ricompressione della condotta di concussione per costrizione all'interno di quella di estorsione e della condotta di concussione per induzione all'interno della nuova fat-

tispecie di corruzione, in attuazione dell'articolo 12 della Convenzione penale sulla corruzione, che impone la punizione tanto dell'erogatore quanto del ricevente somme di danaro o di utilità diverse per l'esercizio di vantata influenza impropria su un pubblico funzionario (il traffico di influenza). Questa fattispecie coincide solo parzialmente con il reato di millantato credito, attualmente previsto dall'articolo 346 del codice penale, perché richiede la punizione anche del soggetto erogatore nonché la necessità dell'estensione della punibilità della condotta di millantato credito vantata anche nei confronti di incaricato di pubblico servizio non impiegato.

Con entrambi i disegni di legge, e quindi con gli emendamenti presentati, si introducono circostanze attenuanti ad effetto speciale, con una diminuzione fino a due terzi applicabile alla corruzione, alla corruzione in atti giudiziari e anche al traffico di influenza in relazione alla persona che si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi.

Si introducono norme processuali idonee a potenziare i mezzi investigativi degli organi inquirenti con particolare riferimento all'agente provocatore. Si prevedono norme volte a sancire la sospensione del corso della prescrizione degli illeciti amministrativi e tributari.

Inoltre, il disegno di legge già presentato a prima firma della senatrice Finocchiaro, e poi tradotto in emendamenti, prevede l'introduzione del delitto di corruzione privata, già previsto dalla direttiva GAI del Consiglio del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, la cui attuazione era disposta dalla delega di cui alla legge comunitaria per il 2008, delega che non fu poi esercitata per la conclusione anticipata della scorsa legislatura.

Si introduce una aggravante per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione relativa ai casi in cui il fatto sia commesso nell'ambito della gestione di calamità naturali o di grandi eventi. Si introduce l'articolo 319-*bis* del codice penale quale sanzione accessoria alla riparazione pecuniaria in favore della pubblica amministrazione. Si estende la confisca per l'equivalente di cui all'articolo 322-*ter* del codice penale al profitto oltre che al prezzo del reato.

Si tratta quindi di ridisegnare tutta la materia dei reati contro la pubblica amministrazione, innalzando sensibilmente le pene, che sono assolutamente inadeguate e che per determinati reati sono addirittura antecedenti alla Costituzione repubblicana.

Se teniamo conto di questo e prendiamo atto che con la «legge Cirielli» i reati compresi nella fascia tra cinque e dieci anni sono soggetti ad una prescrizione molto più breve, dimezzata, oltre al fatto che vi è poi tutta una serie di strumenti che vengono indeboliti nella lotta contro la corruzione – tra cui, in particolare, alcuni che non sono stati fortunatamente approvati, ma che riguardano le intercettazioni, il processo breve, la prescrizione brevissima, l'esautoramento del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale in favore della polizia giudiziaria – è chiaro che queste norme sono assolutamente indispensabili perché si possa adeguare

il nostro ordinamento, non solo alla Convenzione di Strasburgo, non solo alla Convenzione delle Nazioni Unite, che è legge dello Stato, ma soprattutto alla realtà dei fatti. In questo modo potremo finalmente cercare di spezzare quei rapporti tra pubblica amministrazione, malaffare, criminalità organizzata, politica e settore privato che purtroppo caratterizzano questi nostri tempi e che tutti, mi auguro, vogliamo evitare. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Li Gotti*).

CASSON (PD). Signora Presidente, volevo intervenire su due emendamenti aggiuntivi che hanno a che fare in senso stretto con la lotta alla corruzione e con la trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

Dico subito che questi emendamenti sono stati dichiarati improponibili e che in precedenza, quando avevamo rilevato l'incomprensibilità di alcune dichiarazioni di improponibilità, avevamo provato a chiedere al Presidente del Senato di modificare questa indicazione, ed in effetti per un nostro emendamento questo è stato fatto.

Per quanto riguarda innanzitutto l'emendamento 12.0.100, esso ha ad oggetto la materia delle intercettazioni telefoniche. La modifica proposta con questo emendamento fa espresso riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione puniti con una pena non inferiore a cinque anni di reclusione. Sono le stesse Convenzioni internazionali – la Convenzione ONU del 2003 e la Convenzione di Strasburgo del 1999 – che ci parlano della necessità di una maggiore efficienza ed effettività nella lotta contro la pubblica amministrazione, dotando le forze di polizia e la magistratura di strumenti adeguati.

Con questo emendamento si intendono sostanzialmente paragonare i più gravi delitti contro la pubblica amministrazione, in particolare quelli di corruzione e concussione, agli altri gravi delitti per i quali bastano sufficienti indizi di reato perché si possa procedere alle intercettazioni.

Che si possa contestare il merito di una tale proposta emendativa è ovviamente comprensibile; non è invece comprensibile che si dichiari questo emendamento improponibile per estraneità alla materia, perché c'è un riferimento esplicito alla lotta contro la corruzione e ai delitti contro la pubblica amministrazione, rispetto ai quali le Convenzioni internazionali ci impongono di condurre una lotta adeguata.

Gli altri due emendamenti sui quali vorrei soffermarmi, parimenti dichiarati improponibili – parimenti, a mio modo di vedere, in maniera incomprensibile – fanno riferimento alle modifiche dell'articolo 684 del codice penale in materia di esercizio del diritto di informazione. Qui si tratta, nell'ambito della lotta contro la corruzione e per il massimo di trasparenza all'interno della pubblica amministrazione, di fare in modo che i cittadini italiani siano messi a conoscenza dei fatti più gravi che si possono verificare nella pubblica amministrazione, con particolare riferimento ai fatti di eccezionale rilevanza sociale.

In questo senso, sono stati presentati gli emendamenti 12.0.14 e 12.0.15 nei quali si fa esplicito riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione. Il contenuto di questi due emendamenti, per quanto ri-

guarda la trasparenza e quindi la pubblicità e la pubblicazione di notizie di reato che abbiano a che fare con pubblici amministratori, soprattutto di vertice, non è inventato dal nulla, ma fa riferimento ad alcune sentenze nella corte di Strasburgo. Mi riferisco, in particolare, alle sentenze che hanno condannato la Francia, la Grecia e la Finlandia. Tali Stati erano arrivati a condannare alcuni giornalisti per la pubblicazione di notizie coperte dalla riservatezza e che peraltro erano state ritenute di rilevante interesse sociale o addirittura di eccezionale rilevanza sociale. In quelle sentenze, ed in particolare in quella che ha condannato la Francia per avere a sua volta condannato i giornalisti, veniva scritto che la stampa ed i *mass media* sono come *le chien de garde*, il cane da guardia di una democrazia. Se noi eliminiamo la possibilità di controllo pubblico e di individuazione di questi reati, miniamo alla base un pilastro fondamentale della nostra democrazia.

In questo senso, gli emendamenti che ho citato fanno esplicito riferimento alla trasparenza nell'attività di governo e della pubblica amministrazione e alla necessità di dotare gli organi investigativi degli strumenti necessari per individuare i reati. Pertanto, ripropongo la revoca dell'imponibilità di tali emendamenti.

VITA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA (*PD*). Chiedo di aggiungere la firma agli emendamenti richiamati dal senatore Casson.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, chiedo l'accantonamento dell'articolo 12, perché voglio riesaminare attentamente i vari emendamenti ad esso presentati muovendomi nell'ottica di abbandonare la nostra tradizione giuridica per la quale abbiamo mantenuto il reato di concussione nel nostro sistema, adeguandoci non solo alle norme della Convenzione di Strasburgo, ma anche ai continui richiami dell'OCSE. Si tratta, dunque, di identificare un nuovo modello tale da individuare nel reato di corruzione tutti gli aspetti (traffico di influenze illecite) e nello stesso tempo adeguare le pene sotto il profilo di un corretto rapporto con gli altri reati.

Per tale ragione, chiedo che l'articolo 12 venga accantonato. Avevo calcolato che esso sarebbe stato esaminato nella seduta antimeridiana di domani.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, accantoniamo anche l'articolo 12.

Onorevoli colleghi, è stato presentato dal Governo, ed è in distribuzione, l'emendamento 2.0.2000, in sostituzione dell'emendamento 2.0.1000 ritirato nella seduta di giovedì scorso. Anche per tale emendamento, così come per l'emendamento 10.251 (testo 2), il termine per la presentazione dei subemendamenti è stabilito per le ore 11 di domani.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 4, precedentemente accantonato, su cui è stato presentato dal Governo l'emendamento 4.1000, interamente soppressivo.

Chiedo al senatore Garavaglia Massimo di esprimere, ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento, a nome della 5^a Commissione, il parere su tale emendamento.

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Signora Presidente, non vi sono problemi; pertanto, il parere è di nulla osta.

PRESIDENTE. Gli emendamenti all'articolo 4 si intendono illustrati. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.1000 e contrario su tutti gli altri.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1000, presentato dal Governo, interamente soppressivo dell'articolo 4.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4. Riprendiamo ora l'esame dell'emendamento 6.0.2, precedentemente accantonato.

MALAN (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*PdL*). Il punto dibattuto riguardava il riferimento agli articoli 1 e 6 del provvedimento. Non so se si può risolvere questo problema in sede di coordinamento. Visto che l'articolo 1 dovrebbe essere sostituito nel contenuto dall'emendamento presentato dal Governo, non so se si debba procedere prima a questa modifica. Non credo comunque che cambi molto.

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Signora Presidente, l'emendamento prevede che gli enti locali adeguino i propri ordinamenti a quanto previsto negli

articoli citati. Ora, se l'articolo 1 non è stato ancora esaminato, mi domando come facciamo ad approvare quest'emendamento. Va bene che l'articolo 4 è stato soppresso, ma l'articolo 1 non è stato ancora trattato.

AUGELLO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGELLO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Se il senatore Malan è d'accordo, credo che potremmo carvarci d'impaccio scrivendo «...gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al Capo I della presente legge». In questa maniera siamo assolutamente certi di quello che stiamo facendo.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Malan se è d'accordo con questa proposta.

MALAN (*PdL*). Va bene.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.2 (testo 2), presentato dal senatore Malan, nel testo emendato.

È approvato.

Collegli, dovremmo ora passare all'articolo 13, ma la Presidenza ne dispone l'accantonamento poiché riguarda la clausola di invarianza.

A questo punto, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 15 giugno 2011

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 15 giugno, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (2156).

– BAIO ed altri. – Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione (2044).

– LI GOTTI ed altri. – Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e in materia di cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Delega al Governo in materia di coordinamento del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (2164) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

– D'ALIA. – Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione (2168).

– FINOCCHIARO ed altri. – Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati (2174).

– ZANDA. – Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato (2346).

– DELLA MONICA ed altri. – Norme per la trasparenza, la prevenzione e la repressione della corruzione e per il contrasto alla illegalità nel settore pubblico e privato (2340).

La seduta è tolta (ore 18,27).

Allegato ADISEGNI DI LEGGE DISCUSSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 44,
COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

(*) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (2156)

Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione (2044)

Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e in materia di cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Delega al Governo in materia di coordinamento del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (2164)

Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione (2168)

Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati (2174)

Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato (2346)

Norme per la trasparenza, la prevenzione e la repressione della corruzione e per il contrasto alla illegalità nel settore pubblico e privato (2340)

(*) Testo preso in esame dall'Assemblea.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.2000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

1. In attuazione degli articoli 6, della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione conclusa a Strasburgo il 27 gennaio 1999, la presente legge individua, in ambito nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto al fenomeno corruttivo e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 opera quale Autorità nazionale ai sensi degli articoli 6, della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione conclusa a Strasburgo il 27 gennaio 1999.

In particolare, la Commissione:

- a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
- b) approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica di cui al comma 4 lettera c);
- c) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo;
- d) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto al fenomeno corruttivo e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera c), la Commissione può esercitare poteri ispettivi chiedendo notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani di cui agli articoli 4 e 5.

4. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;

b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;

c) predispone sulla base dei piani delle pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 5 il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera *a)*;

d) definisce modelli *standard* delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata.

5. Le pubbliche amministrazioni centrali elaborano e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:

a) propri piani di azione che forniscono una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio corruzione degli uffici;

b) definiscono gli interventi organizzativi per presidiare il rischio di cui alla lettera *a)*;

c) specificano procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli organi competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2156

Art. 3.

Non posto in votazione (*)

(Misure per favorire la trasparenza nei contratti pubblici)

1. All'articolo 7 del codice il comma 10 è sostituito dai seguenti:

«10. Al fine di assicurare il rispetto della legalità ed il corretto agire della pubblica amministrazione, prevenire fenomeni di corruzione e favo-

rire l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa nella gestione della spesa pubblica, è istituita, presso l'Autorità, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), della quale fanno parte i dati previsti dal comma 4, lettere *a)* e *d)*, e dal comma 8, lettere *a)* e *b)*, anche con riferimento ai contratti stipulati per le situazioni di emergenza. Presso l'Osservatorio è istituito il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

10-bis. Il regolamento di cui all'articolo 5 disciplina, sentita l'Autorità per i profili di competenza, le modalità di funzionamento e i contenuti della BDNCP, del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché del sito informatico presso l'Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresì il termine massimo di conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti, nonché un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.».

(*) Approvato l'emendamento 3.100, soppressivo dell'articolo.

EMENDAMENTI

3.100

MALAN, BALBONI

Approvato

Sopprimere l'articolo.

3.1

BATTAGLIA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. Al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sopprimere le parole da: "si avvale" alle parole: "da altre norme".

2. Al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 263, alla lettera *a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché ogni altro dato ritenuto utile per l'attività di vigilanza".

3. Al comma 8 dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sostituire le parole da: "Le stazioni appaltanti" fino a: "150.000 euro" con le seguenti: "Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a inserire nella BDNCP, per tutti i contratti:".

4. Al comma 8 dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo la lettera *b*) aggiungere la seguente:

"*c*) ogni altro dato ritenuto utile".

5. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sopprimere il comma.

6. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Al fine di assicurare il rispetto della legalità ed il corretto agire della pubblica amministrazione, prevenire fenomeni di corruzione e favorire l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa nella gestione della spesa pubblica, è istituita, presso l'Autorità, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) nella quale confluiscono tutti i dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture raccolti dall'Autorità secondo le modalità previste dalla presente legge.

Fanno parte della BDNCP, in particolare, i dati previsti dal comma 4, lettere *a*) e *d*) anche per i contratti stipulati sottosoglia, e dal comma 8, lettere *a*) e *b*), anche con riferimento ai contratti stipulati per le situazioni di emergenza, nonché ogni altro dato utile per lo svolgimento della attività di vigilanza e di controllo.

Tutte le stazioni appaltanti dovranno inserire nella BDNCP, con le modalità previste dal comma 10-*bis*, tutte le informazioni inerenti la pubblicazione, l'aggiudicazione e l'esecuzione di affidamenti di lavori servizi e forniture effettuate sulla base di qualsiasi procedura di scelta del contraente.

Fa parte della BDNCP il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture".

7. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

"10-*bis*. Per le finalità della presente legge l'Autorità, tenuto conto del regolamento previsto all'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, definisce:

a) le tipologie, le modalità, la tempistica e le soluzioni applicative per la raccolta dei dati nonché le modalità di tenuta e gestione della banca dati stessa;

b) le modalità di fruizione e pubblicità dei dati.

10-*ter*. Il regolamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 disciplina, sentita l'Autorità per i profili di competenza, le modalità di funzionamento e i contenuti della BDNCP, del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché del sito informatico presso l'Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresì il termine massimo di conservazione de-

gli atti nell'archivio degli atti scaduti, nonché un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.

10-*quater*. Tutte le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di chiedere all'Autorità il rilascio del CIG (Codice Identificativo Gara) per l'avvio di qualsiasi procedura di affidamento e per qualunque importo; le stazioni appaltanti e le imprese partecipanti sono tenute ad adempiere agli obblighi correlati secondo quanto stabilito dalla stessa Autorità"».

3.250

BRUNO, RUTELLI, BAIO, MILANA, MOLINARI, RUSSO, BALDASSARRI, GERMONTANI, VALDITARA, DE ANGELIS, CONTINI, DIGILIO

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto il seguente comma:

"2-*bis*. Gli appalti e le concessioni devono essere affidati sotto stretta applicazione dei principi comunitari sulla trasparenza delle procedure di aggiudicazione, anche per gli appalti sotto soglia e le concessioni. Vengono utilizzati organismi estranei all'amministrazione per la valutazione tecnica delle offerte e viene adottata una severa vigilanza sui meccanismi elusivi degli obblighi di gara e le restrizioni della concorrenza attraverso il bando. Nei contratti di concessione, vengono adottati gli impegni specifici di qualità del servizio e investimento, con sanzioni definite, fino alla revoca, per il mancato rispetto. È fatto divieto dell'affidamento *in house* di pubblici servizi, salvo i casi in cui vi sia partecipazione pubblica totalitaria della società. Sono revocati tutti i contratti pubblici ed è impedita per tre anni la partecipazione a bandi e concorsi pubblici per le società che pagano tangenti, anche sotto forma di subappalto, alle organizzazioni criminali"».

3.251

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Precluso

Al comma 1, capoverso «10», primo periodo, dopo le parole: «è istituita» inserire le seguenti: «entro il 30 dicembre 2011».

3.2 (testo 2)

INCOSTANTE, ZANDA, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Precluso

Al comma 1, capoverso «10», primo periodo, dopo le parole: «per le situazioni di emergenza» inserire le seguenti: «, dando notizia anche delle variazioni in corso d'opera».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 7 dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

d-bis. accerta che l'attività di progettazione di opere e lavori pubblici, nella fase preliminare, definitiva ed esecutiva, non sia svolta, in via diretta o indiretta, dalle imprese affidatarie dell'esecuzione dell'opera medesima e che la direzione dei lavori relativa ad appalti di opere e lavori pubblici sia affidata esclusivamente al progettista estensore del progetto esecutivo;

d-ter. accerta che l'attività di progettazione di opere e lavori oggetto di appalto pubblico, nella fase preliminare, definitiva ed esecutiva, sia affidata esclusivamente a professionisti iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti, a società di professionisti nonché alle altre figure professionali abilitate da leggi di settore e che i lavori e le opere oggetto di appalto pubblico siano sottoposti a controllo di qualità;».

3.3

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, nel comma 10 ivi richiamato, dopo il primo periodo inserire il seguente: «La Banca Dati, valida per qualunque tipo di contratto e di stazione appaltante, è configurata in modo da consentire una analisi del rischio sulla base di specifici indicatori e costantemente aggiornata dalle amministrazioni interessate assicurando l'opportuno coordinamento con la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, al fine di acquisire in tempo reale le informazioni sui soggetti attuatori, sui contratti, sulle imprese partecipanti alle gare, sulle imprese esecutrici, sulle imprese subappaltatrici e sui noli, e di disporre con immediatezza di tutte le informazioni, garantire la massima trasparenza del mercato degli appalti e, conseguentemente, di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare fenomeni di infiltrazione malavitosa nei contratti pubblici».

3.252

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Precluso

Al comma 1, capoverso «10-bis», dopo le parole: «degli atti scaduti» inserire le seguenti: «non inferiore, comunque, a 10 anni».

3.5

BUBBICO, DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«10-ter. Al fine di incrementare la trasparenza e favorire l'emergere delle migliori pratiche in seno alle pubbliche amministrazioni i bandi, durante la fase di pubblicazione sui siti istituzionali, potranno essere oggetto di osservazioni sui contenuti dei capitolati e sulle procedure adottate da parte degli interessati. Le amministrazioni interessate trasmettono entro sessanta giorni dall'aggiudicazione i risultati della gara, le osservazioni pervenute nella fase di pubblicazione e le valutazioni su ciascuna di esse formulate dal responsabile del procedimento. L'Autorità per i profili di propria competenza elabora e pubblica a sua volta, le proprie osservazioni sui procedimenti esaminati».

3.4

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 81 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è inserito il seguente:

"2-bis. Nel caso in cui il criterio scelto sia quello del prezzo più basso, nessuna offerta può in ogni caso essere inferiore al trenta per cento della media delle offerte presentate".

1-ter. L'articolo 82 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è soppresso».

3.7

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. - È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti».

3.253

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. È fatto divieto di ricorrere all'arbitrato nelle controversie relative a concessioni ed appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o una società a partecipazione pubblica, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con denaro pubblico. Le clausole compromissorie sono nulle di diritto e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

1-quater. Gli articoli 241, 242 e 243 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono abrogati. Le disposizioni di

cui ai citati articoli mantengono efficacia fino alla conclusione delle procedure relative agli arbitrati di cui al comma 1-ter».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.1

DELLA MONICA, BARBOLINI, BIANCO, PEGORER, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure in materia di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2156

Art. 4.

Non posto in votazione (*)

(Trasparenza e riduzione degli obblighi informativi nei contratti pubblici)

1. Al codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 48, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Le stazioni appaltanti inseriscono nella BDNCP la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale richiesta ai sensi dell'articolo 11, comma 8, nonché il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesta ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

2-ter. Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 2-*bis* presso la BDNCP, ove la relativa documentazione sia disponibile.»;

b) all'articolo 74, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le stazioni appaltanti richiedono, di norma, l'utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi. I moduli sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base dei modelli *standard* definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito l'avviso dell'Autorità.».

(*) Approvato l'emendamento 4.1000, soppressivo dell'articolo.

EMENDAMENTI

4.1000

IL GOVERNO

Approvato*Sopprimere l'articolo.*

4.1

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-ter», aggiungere il seguente periodo: «La banca dati viene costantemente aggiornata».*

4.2 (testo 2)

CASSON, ZANDA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, DELLA MONICA

Precluso*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», sopprimere le parole: «di norma».**Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di prevenire i fenomeni di corruzione e di promuovere e la qualità dell'ideazione e della realizzazione architettonica delle opere e dei lavori pubblici, i lavori e le opere oggetto di appalto pubblico, di importo superiore a 100.000 euro, sono sottoposti a "controllo di qualità". Le amministrazioni pubbliche affidano l'attività di controllo del progetto e della sua realizzazione, nella forma del *Project and construct management* (PCM) ad apposite società abilitate o a professionisti iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti nonché alle altre figure professionali individuate da leggi di settore, in relazione alle rispettive e specifiche competenze, come previste dall'ordinamento vigente, scelti con procedure di evidenza pubblica, con oneri posti a carico del contraente generale».

4.3

D'ALIA, SERRA, BALDASSARRI, GERMONTANI, VALDITARA, DE ANGELIS,
CONTINI, DIGILIO

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis» dopo le parole: «standard definiti» inserire le seguenti: «sentita la conferenza unificata».

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2156

Art. 5.

Non posto in votazione (*)

(Elenco dei fornitori e delle imprese subappaltatrici)

1. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, presso ogni prefettura è istituito l'elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, nonché per l'attività di verifica.

3. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice, acquisiscono d'ufficio, anche in modalità tematica, a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

(*) Approvato l'emendamento 5.251 (testo 3), interamente sostitutivo dell'articolo

EMENDAMENTI

5.250

MALAN

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

5.251 (testo 3)

VIZZINI, VIESPOLI, MALAN, POLI BORTONE

Approvato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Attività d'impresa particolarmente esposte a rischio d'inquinamento mafioso*). - 1. Ai fini dell'applicazione delle norme vigenti in materia di controlli antimafia in relazione alle attività d'impresa, mediante gli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio d'inquinamento mafioso, sono definite come particolarmente esposte a tale rischio le seguenti attività:

- a) trasporto di materiali a scarica conto terzi;
- b) trasporto e smaltimento di rifiuti a conto terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo, qualora il relativo contratto non sia assimilabile al subappalto, ai sensi dell'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- h) autotrasporti conto terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

2. L'indicazione delle attività di cui al comma 1, può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.

3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione alle Camere dei relativi schemi. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, i decreti possono essere comunque emanati.

4. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

5.500 (già em. 5.0.250)

CENTARO

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. - (*Identificazione delle attività a maggior rischio di infiltrazione della criminalità organizzata ed elenchi di fornitori, prestatori di servizi, esecutori di lavori*). - 1. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti di cui al comma 2, successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture, con riferimento ad attività considerate maggiormente esposte a rischio di infiltrazione della criminalità organizzata.

2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione della criminalità organizzata le seguenti attività:

- a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;
- b) trasporto e smaltimento di rifiuti a conto terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo, qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- h) autotrasporti conto terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

3. Al momento della richiesta di iscrizione da parte dell'operatore economico interessato e successivamente ogni tre mesi, per tutta la durata dell'iscrizione, la prefettura effettua gli accertamenti di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. Quando a seguito delle verifiche emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese interessate, la richiesta di iscrizione è negata, ovvero viene dichiarata la decadenza dell'iscrizione stessa.

4. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali. Le società di capitali quotate comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per

l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, nonché per l'attività di verifica.

6. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice acquisiscono d'ufficio, anche in modalità telematica, a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

5.252

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Elenchi dei fornitori, delle imprese subappaltatrici, dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori per le attività a maggior rischio di infiltrazione della criminalità organizzata*). - 1. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti di cui al comma 2, successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. La Prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione della criminalità organizzata le seguenti attività:

- a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;
- b) trasporto e smaltimento di rifiuti a conto terzi;
- c) estrazione, forni tura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, forni tura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) forni tura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo, qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- h) autotrasporti conto terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

3. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali. Le società di capitali quotate comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998,

n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, nonché per l'attività di verifica.

5. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice acquisiscono d'ufficio, anche in modalità telematica, a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

5.3

D'ALIA, SERRA, BALDASSARRI, GERMONTANI, VALDITARA, DE ANGELIS, CONTINI, DIGILIO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti*). - 1. Per l'efficacia dei controlli antimafia sui contratti pubblici, e sui successivi subappalti e subcontratti, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari ed è istituito presso ogni prefettura l'elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, nonché per l'attività di verifica e le modalità attuative della tracciabilità dei flussi finanziari. Nel termine occorrente alla emanazione del decreto di cui al presente comma, i controlli antimafia sono comunque effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere.

3. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice, acquisiscono d'ufficio, anche in modalità tematica, a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

5.4

DELLA MONICA, INCOSTANTE, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, presso ogni prefettura è istituito un elenco, da aggiornare almeno ogni sei mesi, dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, con i quali non possono essere stipulati i contratti pubblici e i successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetti lavori, servizi e forniture riguardanti le opere e gli interventi oggetto del presente articolo. In ogni caso, il mancato inserimento nella lista non esonera dal rispetto delle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252».

5.5 (testo 2)

CASSON, ZANDA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, DELLA MONICA

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «effettua verifiche» sostituire le parole: «periodiche» con le seguenti: «mensili».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'efficacia dei controlli antimafia e di prevenzione dei fenomeni di corruzione, i soggetti affidatari di contratti pubblici possono ricorrere al subappalto solo se nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrano opere di dimensioni economiche particolarmente ridotte o per le quali siano necessarie prestazioni di notevole contenuto tecnologico specialistico o di rilevante complessità per le quali siano necessarie adeguate competenze tecniche. L'opera oggetto di subap-

palto non può, comunque, prevedere un margine in favore del soggetto subappaltatore superiore al 10 per cento dell'importo totale dell'appalto. L'eventuale subappalto non può essere ulteriormente suddiviso. In caso di subappalto ai sensi delle disposizioni di cui al presente comma la stazione appaltante provvede alla corresponsione, tramite bonifico bancario, al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti ed alle condizioni economiche del contratto di subappalto».

5.6

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, DELLA MONICA

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «effettua verifiche» sostituire le parole: «periodiche» con le seguenti: «bimestrali».

5.7

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, DELLA MONICA

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «effettua verifiche» sostituire la parola: «periodiche» con la seguente: «trimestrali».

5.8 (testo 2)

ADAMO, ZANDA, INCOSTANTE, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFILIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «effettua verifiche» sostituire le parole: «periodiche» con le seguenti: «quadrimestrali».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di prevenire i fenomeni di corruzione, l'attività di progettazione di opere pubbliche non può essere esercita, in via diretta o indiretta, dall'impresa affidataria dell'esecuzione dell'opera medesima. Per l'esecuzione dei lavori pubblici affidati in appalto, le amministrazioni affidano la direzione dei lavori esclusivamente al progettista estensore del progetto esecutivo».

5.9

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «periodiche» inserire le seguenti: «, e comunque con cadenza almeno semestrale.».

5.10

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti» inserire le seguenti: «, dell'economia e delle finanze.».

5.11

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini della valutazione reputazionale dell'impresa si tiene conto anche dell'iscrizione, in coerenza con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza e con l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La prefettura titolare delle white list è tenuta a dare tempestiva comunicazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dei casi di perdita dell'iscrizione per revoca della liberatoria, ai fini dell'aggiornamento del casellario informatico delle imprese, ovvero della iscrizione in capo al soggetto inadempiente delle annotazioni.».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.250

CENTARO

Ritirato e trasformato nell'em. 5.500

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Identificazione delle attività a maggior rischio di infiltrazione della criminalità organizzata ed elenchi di fornitori, prestatori di servizi, esecutori di lavori)

1. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti di cui al comma 2, successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture, con riferimento ad attività considerate maggiormente esposte a rischio di infiltrazione della criminalità organizzata.

2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione della criminalità organizzata le seguenti attività:

- a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;
- b) trasporto e smaltimento di rifiuti a conto terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo, qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- h) autotrasporti conto terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

3. Al momento della richiesta di iscrizione da parte dell'operatore economico interessato e successivamente ogni tre mesi, per tutta la durata dell'iscrizione, la prefettura effettua gli accertamenti di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. Quando a seguito delle verifiche emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese interessate, la richiesta di iscrizione è negata, ovvero viene dichiarata la decadenza dell'iscrizione stessa.

4. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali. Le società di capitali quotate comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, nonché per l'attività di verifica.

6. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice acquisiscono d'ufficio, anche in modalità telematica, a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2156

Art. 6.

Non posto in votazione (*)

(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

1. Il comma 2 dell'articolo 17 del codice, è sostituito dal seguente:

«2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali delle amministrazioni e degli enti utenti dichiarano con provvedimento motivato le opere, i servizi e le forniture da considerarsi segreti ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e della legge 3 agosto 2007, n. 124, o di altre norme vigenti, oppure eseguibili con speciali misure di sicurezza.».

(*) Approvato l'emendamento 6.1, soppressivo dell'articolo.

PROPOSTA DI STRALCIO

S6.100

D'ALIA, SERRA, BALDASSARRI, GERMONTANI, VALDITARA, DE ANGELIS,
CONTINI, DIGILIO

Ritirata

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTI

6.1

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI,
GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI,
ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO
MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Approvato (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Cantoni.

6.500

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE
TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, DELLA MONICA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (Misure per il rafforzamento della trasparenza nelle procedure eccezionali). - 1. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-bis) le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225";

b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per le ordinanze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, il termine di cui al primo periodo è ridotto a sette giorni; in ogni caso l'organo emanante ha facoltà, con motivazione espressa, di dichiararle provvisoriamente efficaci".

2. Alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 2, comma 1, lettera c), le parole: "altri eventi che, per intensità ed estensione," sono sostituite dalle seguenti: "altri eventi non prevedibili che, per intensità ed estensione,"

b) all'articolo 5, comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le ordinanze sono emanate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze";

c) all'articolo 5, comma 5, sono aggiunti i seguenti periodi: "I contratti di lavori, servizi e le forniture stipulati in esecuzione di ordinanze di protezione civile sono trasmessi entro dieci giorni dalla relativa stipulazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture per i controlli previsti dall'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L'Autorità provvede entro trenta giorni dalla ricezione, alle attività di competenza, comprese quelle di cui al comma 9 del medesimo articolo 64. Qualora rilevi ipotesi di danno erariale, l'Autorità effettua immediata segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei Conti";

d) All'articolo 5, comma 5-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al penultimo periodo, le parole: "e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti: ", all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei Conti";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali aperte per l'attuazione degli interventi di emergenza, salvo che non siano espressamente autorizzati da norma di legge".

3. Al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito nella legge 9 novembre 2001 n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 5 del sono sopresse le parole: "e da altri grandi eventi";

b) è abrogato il comma 5 dell'articolo 5-bis.

4. All'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, il comma 2 è abrogato.

5. L'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato.

6. È abrogato il comma 4-novies dell'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42».

6.250

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Risoluzione del contratto di appalto a seguito di accertamento di responsabilità in materia di corruzione ed altri gravi reati*). - 1. Dopo l'articolo 135 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:

"Art. 135-bis. - (*Risoluzione del contratto di appalto a seguito di accertamento di responsabilità in materia di Corruzione ed altri gravi reati*). - 1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, primo comma, 319, 319-ter, 322, 346, 353, 353-bis, 354, 355, 356, 513-ter, 629, 640-bis, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, la stazione appaltante procede obbligatoriamente alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

2. Agli effetti del comma 1, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna"».

6.251

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*). - 1. Dopo l'articolo 135 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:

"Art. 135-bis. - (*Risoluzione del contratto per reati accertati di corruzione*). - 1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore, in relazione al contratto in oggetto, sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, nonché per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis,

317, 318, 319, 319-ter e 320, del codice penale la stazione appaltante procede obbligatoriamente alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

2. Agli effetti del comma 1, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a pronuncia di condanna"».

6.252

INCOSTANTE, ADAMO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Secretazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici*). - 1. All'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, la lettera *d*-bis è abrogata.

2. All'articolo 17 del Codice degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente sono individuate le opere, i servizi e le forniture da considerarsi segreti ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 e della legge 3 agosto 2007, n. 124, o di altre norme vigenti, oppure eseguibili con speciali misure di sicurezza".

b) al comma 4 le parole: "e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza." sono soppresse».

6.4 (testo 2)

CASSON, ZANDA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, DELLA MONICA

Precluso

Al comma 1, capoverso «2», dopo le parole: «2007, n. 124» sopprimere le parole: «o di altre norme vigenti».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2. Al fine di prevenire i fenomeni di corruzione, l'attività di progettazione di opere oggetto di appalto pubblico, nella fase preliminare, defi-

nitiva ed esecutiva, può essere eseguita esclusivamente da professionisti iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti, da società di professionisti nonché dalle altre figure professionali individuate da leggi di settore, in relazione alle rispettive e specifiche competenze, come previste dall'ordinamento vigente. Le pubbliche amministrazioni, in relazione alle esigenze di progettazione in *house* di opere pubbliche, possono istituire specifici ruoli tecnici per i dipendenti iscritti agli albi professionali degli ingegneri e degli architetti. Le attività svolte da tali soggetti sono considerate a tutti gli effetti attività professionali».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.2 /1

PISTORIO, OLIVA

Approvato

All'emendamento 6.0.2, al comma 1, dopo la parola: «adeguano,» inserire le seguenti: «compatibilmente con le disposizioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione in materia.».

6.0.2

MALAN

V. testo 2

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Principi generali per regioni ed enti locali)

1. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del servizio sanitario nazionale, nonché gli Enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4, 5 e 6.».

6.0.2 (testo 2)

MALAN

Approvato nel testo emendato*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Principi generali per regioni ed enti locali)*

1. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del servizio sanitario nazionale, nonché gli Enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al Capo I della presente legge.».

6.0.3 (testo corretto)

D'ALIA, DELLA MONICA, SERRA, BALDASSARRI, GERMONTANI, VALDITARA, DE ANGELIS, CONTINI, DIGILIO

Improponibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Arbitrati e incarichi dei magistrati e dei soggetti assimilabili)*

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati ed i procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie non possono partecipare a collegi arbitrali di qualunque genere ed oggetto, neanche in qualità di presidenti del collegio.

2. Le norme che prevedono o autorizzano la partecipazione a collegi arbitrali dei soggetti indicati al comma 1 sono abrogate.

3. I soggetti indicati al comma 1 che partecipano a collegi arbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge decadono immediatamente dall'incarico e sono prontamente sostituiti dalla parte che aveva diritto alla nomina. In tal caso, il soggetto che decade dall'incarico ha diritto ad essere retribuito per l'attività già svolta.

4. È fatto divieto di affidare collaudi, o comunque di nominare in commissioni di collaudo di qualunque genere e comunque denominate, magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato e componenti delle commissioni tributarie.

5. Le norme che prevedono o autorizzano la partecipazione a commissioni di collaudo dei soggetti indicati al comma 4 sono abrogate.

6. I soggetti indicati al comma 4 che partecipano a commissioni di collaudo, comunque denominate; già costituite alla data di entrata in vi-

gore della presente legge decadono immediatamente dall'incarico e sono prontamente sostituiti dal soggetto che aveva provveduto alla nomina. In tal caso, il soggetto che decade dall'incarico ha diritto ad essere retribuito per l'attività già svolta.

7. È fatto divieto ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato ed ai componenti delle commissioni tributarie di partecipare ad organi societari di enti pubblici economici e di società, a capitale pubblico o privato.

8. Le norme che prevedono o autorizzano la partecipazione ad organi societari di enti pubblici economici e di società, a capitale pubblico o privato, dei soggetti indicati al comma 7 sono abrogate.

9. I soggetti indicati al comma 7 che partecipano ad organi societari di enti pubblici economici e di società, a capitale pubblico o privato, decadono immediatamente dall'incarico e sono prontamente sostituiti secondo le norme relative alla nomina degli amministratori di tali enti o società. In tal caso, il soggetto che decade dall'incarico ha diritto ad essere retribuito per l'attività già svolta.

10. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati ed i procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie non possono assumere incarichi sportivi, di qualunque genere e comunque denominati, conferiti dal C.O.N.I. ovvero dalle società e associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I.

11. Le norme che prevedono o autorizzano l'assunzione degli incarichi sportivi di cui al comma 10 da parte dei soggetti indicati al medesimo comma sono abrogate.

12. I soggetti indicati al comma 10 che hanno assunto incarichi sportivi, di qualunque genere e comunque denominati, conferiti dal C.O.N.I. ovvero dalle società e associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I., decadono immediatamente dall'incarico. In tal caso, il soggetto che decade dall'incarico ha diritto ad essere retribuito per l'attività già svolta.».

6.0.250 (testo corretto)

VIESPOLI, POLI BORTONE, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Arbitrati e incarichi dei magistrati e dei soggetti assimilabili)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati ed i procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributa-

rie non possono partecipare a collegi arbitrali di qualunque genere ed oggetto, neanche in qualità di presidenti del collegio.

2. Le norme che prevedono o autorizzano la partecipazione a collegi arbitrali dei soggetti indicati al comma 1 sono abrogate.

3. I soggetti indicati al comma 1 che partecipano a collegi arbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge decadono immediatamente dall'incarico e sono prontamente sostituiti dalla parte che aveva diritto alla nomina. In tal caso, il soggetto che decade dall'incarico ha diritto ad essere retribuito per l'attività già svolta.

4. È fatto divieto di affidare collaudi, o comunque di nominare in commissioni di collaudo di qualunque genere e comunque denominate, magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato e componenti delle commissioni tributarie.

5. Le norme che prevedono o autorizzano la partecipazione a commissioni di collaudo dei soggetti indicati al comma 4 sono abrogate.

6. I soggetti indicati al comma 4 che partecipano a commissioni di collaudo, comunque denominate; già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge decadono immediatamente dall'incarico e sono prontamente sostituiti dal soggetto che aveva provveduto alla nomina. In tal caso, il soggetto che decade dall'incarico ha diritto ad essere retribuito per l'attività già svolta.

7. È fatto divieto ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato ed ai componenti delle commissioni tributarie di partecipare ad organi societari di enti pubblici economici e di società, a capitale pubblico o privato.

8. Le norme che prevedono o autorizzano la partecipazione ad organi societari di enti pubblici economici e di società, a capitale pubblico o privato, dei soggetti indicati al comma 7 sono abrogate.

9. I soggetti indicati al comma 7 che partecipano ad organi societari di enti pubblici economici e di società, a capitale pubblico o privato, decadono immediatamente dall'incarico e sono prontamente sostituiti secondo le norme relative alla nomina degli amministratori di tali enti o società. In tal caso, il soggetto che decade dall'incarico ha diritto ad essere retribuito per l'attività già svolta.

10. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati ed i procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie non possono assumere incarichi sportivi, di qualunque genere e comunque denominati, conferiti dal C.O.N.I. ovvero dalle società e associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I.

11. Le norme che prevedono o autorizzano la partecipazione a collegi arbitrali dei soggetti indicati al comma 10 da parte dei soggetti indicati al medesimo comma sono abrogate.

12. I soggetti indicati al comma 10 che hanno assunto incarichi sportivi, di qualunque genere e comunque denominati, conferiti dal C.O.N.I. ovvero dalle società e associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I., decadono immediatamente dall'incarico. In

tal caso, il soggetto che decade dall'incarico ha diritto ad essere retribuito per l'attività già svolta.».

6.0.251

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni sugli arbitrati e sugli altri incarichi vietati ai magistrati e ai soggetti assimilabili)

1. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie sono vietate:

a) la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico nonché la partecipazione a commissioni di collaudo;

b) la partecipazione a commissioni di gara, di aggiudicazione o comunque attinenti a procedure finalizzate alla scelta del contraente o del concessionario;

c) la partecipazione a commissioni o comitati di vigilanza sull'esecuzione di piani, programmi, interventi, finanziamenti;

d) la partecipazione ad organi di società sia a capitale privato che pubblico;

e) l'assunzione di incarichi sportivi, di qualunque genere e comunque denominati, conferiti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ovvero da società e associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive riconosciute dal CONI.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con quanto previsto al comma 1.

3. La violazione dei divieti di cui al comma 1 determina la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti.

4. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati ed i procuratori dello Stato cessati dalle funzioni per raggiunti limiti di età non possono rivestire nell'anno successivo incarichi conferiti discrezionalmente dal Governo, dalle regioni o da altre pubbliche amministrazioni.».

6.0.252

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI,
PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Disposizioni sugli arbitrati e sugli altri incarichi vietati ai magistrati
e ai soggetti assimilabili)*

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati ed i procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie hanno divieto di:

a) partecipazione a collegi arbitrali o di assunzione di incarico di arbitro unico nonché la partecipazione a commissioni di collaudo;

b) partecipazione a commissioni di gara, di aggiudicazione o comunque attinenti a procedure finalizzate alla scelta del contraente o del concessionario;

c) partecipazione a commissioni o comitati di vigilanza sull'esecuzione di piani, programmi, interventi, finanziamenti;

d) partecipazione ad organi di società sia a capitale privato che pubblico;

e) assunzione di incarichi sportivi, di qualunque genere e comunque denominati, conferiti dal C.O.N.I. ovvero da società e associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I.

2. Ogni altra norma in materia è abrogata.

3. La violazione dei divieti di cui al comma 1 determina la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti».

4. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati ed i procuratori dello Stato cessati dalle funzioni per raggiunti limiti di età non possono rivestire nell'anno successivo incarichi conferiti discrezionalmente dal Governo, dalle regioni o da altre pubbliche amministrazioni. Il termine è elevato a due anni se la cessazione delle funzioni avviene per altra causa».

6.0.253

INCOSTANTE, ADAMO

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Arbitrati con le Pubbliche amministrazioni)

1. La nomina degli arbitri per la risoluzione di controversie nelle quali è parte una Pubblica Amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e rotazione e secondo le modalità previste dai commi successivi.

2. Gli arbitri sono scelti esclusivamente tra i dirigenti di ruolo delle Pubbliche amministrazioni nell'ambito delle loro ordinarie attività, qualora la controversia si svolga fra due Amministrazioni. Qualora la controversia abbia luogo fra una Pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla Pubblica amministrazione viene scelto fra i dirigenti di ruolo.

3. Gli incarichi così conferiti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sul sito istituzionale dell'Amministrazione di appartenenza».

6.0.254

INCOSTANTE, ADAMO

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Regime delle incompatibilità per i magistrati e gli avvocati dello Stato)

1. Al fine di garantire un efficace svolgimento delle funzioni giurisdizionali e di difesa, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato non possono ricoprire incarichi in uffici di *staff* di organi politici o incarichi di gestione all'interno di Pubbliche amministrazioni o, ove consentito, in società a totale partecipazione pubblica, per più di trenta mesi ogni quinquennio.

2. Al rientro nell'Amministrazione di appartenenza, i soggetti di cui al comma 1 non possono trarre questioni riferibili alle amministrazioni presso le quali hanno svolto incarichi nel biennio precedente ovvero a soggetti da queste vigilate.

3. I soggetti di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente, possono essere chiamati a rivestire ruoli di vertice all'interno delle pubbliche amministrazioni, comprese le autorità amministrative indipendenti. In tal caso, non possono assumere ulteriori incarichi esterni per i cinque anni successivi al termine del mandato o, qualora precedente, dal momento della cessazione dell'incarico.

4. Il personale di cui al comma 1, collocato fuori ruolo, mantiene esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, compresa l'indennità, e i relativi oneri, che rimangono a carico della stessa».

6.0.255

INCOSTANTE, ADAMO

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Regime delle incompatibilità per i titolari di incarichi pubblici)

1. Al di fuori dei casi espressamente individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i dirigenti delle amministrazioni pubbliche e i titolari di incarichi di qualsiasi tipo da parte delle amministrazioni pubbliche non possono ricoprire altri incarichi di natura gestionale, ovvero svolgere funzioni di revisione, di controllo ovvero di consulenza se non in rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza.

2. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, vengono altresì individuate le sanzioni da irrogare in caso di violazione dei divieti di cui al comma precedente».

6.0.5

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. I consiglieri di Stato nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 1 *sub* 2) della legge 27 aprile 1982, n. 186 sono assegnati in via esclusiva all'esercizio delle funzioni consultive per almeno otto anni dalla nomina.

2. Per tale periodo è loro vietata l'assunzione o comunque l'autorizzazione di qualsiasi incarico anche gratuito da parte di pubbliche amministrazioni».

6.0.256

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. I consiglieri di Stato nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 1 *sub* 2) della legge 27 aprile 1982, n. 186 sono assegnati in via esclusiva all'esercizio delle funzioni consultive per almeno otto anni dalla nomina.

2. Per tale periodo è loro vietata l'assunzione o comunque l'autorizzazione di qualsiasi incarico anche gratuito da parte di pubbliche amministrazioni».

6.0.4

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Divieto di concessione o erogazione di contributi o finanziamenti)

1. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1995 n. 252, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono concedere o erogare contributi, finanziamenti o mutui agevolati né altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, quando la persona richiedente, ovvero taluno tra i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente richiedente, ha riportato condanna ovvero è stata applicata nei suoi confronti la pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, con sentenza divenuta irrevocabile, salvi gli effetti degli articoli 178 del codice penale e 445 del codice di procedura penale:

a) per uno dei delitti previsti nel Titolo II, Capo I, e nel Titolo VII, Capo III, del libro secondo del codice penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 353, 355, 356, 416, 416-ter, 589 e 590, ove aggravati dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, 640 secondo comma, 640-bis, 644, 648, 648-bis; 648-ter del medesimo codice penale, per uno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, 216, 217 e 223 del regio decreto legge 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero per uno dei reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

b) alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per un qualunque altra delitto non colposo.

2. Nei casi in cui le situazioni ostative di cui al comma 1 intervengano dopo la concessione o l'erogazione, totale a parziale, dei contributi a dei finanziamenti, le amministrazioni, enti o società di cui al medesimo comma 1 procedono alla revoca della concessione o dell'erogazione.

3. Costituiscono causa di sospensione della erogazione di agevolazioni a incentivi:

a) la pronuncia di una sentenza non definitiva di condanna, o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura

penale, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, della presente legge;

b) l'emissione di un provvedimento provvisorio di divieto di ottenere le erogazioni di cui al comma 1 emessa dal tribunale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4. Nei casi previsti dal comma 1, il passaggio in giudicato delle sentenze di cui alla lettera *a)*, ovvero la definitività del provvedimento applicativo della misura di prevenzione comportano la revoca delle concessioni a erogazioni eventualmente disposte. La sospensione è revocata anche d'ufficio se, a seguito di annullamento o riforma delle sentenze di cui alla lettera *a)*, ovvero a seguito di revoca o modifica del provvedimento provvisorio di cui alla lettera *b)* del comma 1 del presente articolo, è accertata la mancanza delle situazioni ostative previste dal comma 1, lettere *a)* e *b)*.

5. La persona a l'ente richiedente attesta l'insussistenza delle cause ostative alla concessione o erogazione di cui all'articolo 9-*bis* e delle cause di sospensione di cui all'articolo 9-*ter* della presente legge mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

6. Nella dichiarazione, prevista dal comma 1, il richiedente indica anche i provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziario ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e successive modificazioni, e gli altri procedimenti penali di cui sia a conoscenza.

7. Ai fini dell'accertamento delle cause di cui al comma 1 del presente articolo, si applica l'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1000, n. 445. In sede di verifica delle dichiarazioni del richiedente, le amministrazioni, enti o società di cui al comma 1 richiedono al competente ufficio del casellario giudiziale i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti previsti dall'articolo 21 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

8. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai soggetti nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, prima della data di entrata in vigore della presente legge».

6.0.257

INCOSTANTE, ADAMO

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Gestione commissariale delle emergenze)

1. I commissari di cui all'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992 n. 225 possono essere nominati esclusivamente per far fronte ad esigenze non prevedibili, né programmabili.

2. Le strutture deputate a fronteggiare l'emergenza si avvalgono di personale di ruolo alle impiegate presso Pubbliche Amministrazioni ovvero, in caso di particolari necessità e con riferimento al periodo strettamente necessario, fanno ricorso a personale in somministrazione.

3. Al fine di disporre delle dotazioni necessarie a fronteggiare le eventuali emergenze, il Dipartimento della Protezione civile adotta atti di programmazione annuale e, sulla base degli stessi, conclude accordi quadro ai sensi dell'articolo 59 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Dipartimento della Protezione civile, Consip S.p.A., d'intesa con il Dipartimento medesimo predispone un'apposita area del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA.

5. Il ricorso al MEPA da parte del Dipartimento della Protezione civile è strumentale all'acquisizione di beni e servizi non ricompresi negli accordi quadro stipulati ai sensi del comma 3 del presente articolo.

6. L'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 è abrogato».

6.0.258

INCOSTANTE, ADAMO

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Razionalizzazione delle spese di funzionamento)

1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., predispone, sulla base delle informazioni trasmesse dalle Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, ai sensi dell'art. 2 comma 569

della legge 24 dicembre 2007, n. 244 "«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2008), un piano di razionalizzazione della spesa volto all'ottimale utilizzo delle risorse necessarie al funzionamento degli apparati amministrativi statali, centrali e periferici.

2. Il piano di razionalizzazione di cui al comma precedente è definito ed approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno di ogni anno.

3. Le Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, ivi compresi il Ministero della difesa e il Ministero degli affari esteri compatibilmente con le loro esigenze istituzionali, acquistano tutti i beni e i servizi necessari al loro funzionamento aderendo alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2000), ovvero facendo ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA.

4. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal comma precedente, Consip S.p.A., entro il 31 dicembre 2012, provvede a potenziare l'offerta di beni e servizi disponibili sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA».

6.0.259

MALAN

Approvato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20)

1. All'articolo 1 della legge 14 gennaio, n. 20, dopo il comma 1-*quinqies*, sono inseriti i seguenti:

"1-*sexies*. Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salvo prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.

1-*septies*. Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-*sexies*, il sequestro conservativo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con

modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 19, è concesso in tutti i casi di probabile attenuazione della garanzia del credito erariale"».

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2156

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI NEGLI ENTI LOCALI

Art. 7.

Stralciato

(Modifiche del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'articolo 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato «testo unico», è sostituito dal seguente:

«Art. 49. - (*Pareri dei responsabili dei servizi*). – 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al consiglio che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi».

2. L'articolo 147 del testo unico è sostituito dai seguenti:

«Art. 147. - (*Tipologia dei controlli interni*). – 1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:

a) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

b) verificare attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

d) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al patto di stabilità interno, mediante un'assidua attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario e di controllo da parte di tutti i responsabili dei servizi. L'organo esecutivo approva con propria deliberazione ricognizioni periodiche degli equilibri finanziari, da effettuare con cadenza trimestrale. Le verifiche periodiche valutano l'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni negli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente;

e) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;

f) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

2. Le lettere d), e) ed f) del comma 1 si applicano solo ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e alle province.

3. I controlli interni sono organizzati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, tutti i responsabili di settore, le unità di controllo, laddove previsto, tutti i responsabili di settore, le unità di controllo, laddove istituite.

4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

Art. 147-bis. - (*Controllo di regolarità amministrativa e contabile*). -

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo è inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa del-

l'ente, sotto la direzione del segretario in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale, effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili di settore, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione.

Art. 147-ter. - (*Controllo strategico*). - 1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal consiglio, l'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità erogata e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici.

2. L'unità preposta al controllo strategico elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi, secondo modalità da definire con il proprio regolamento di contabilità in base a quanto previsto dallo statuto.

Art. 147-quater. - (*Controlli sulle società partecipate*). - 1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali cui deve tendere la società partecipata, secondo *standard* qualitativi quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

Art. 147-*quinquies* - (*Controllo sulla qualità dei servizi*). - 1. Il controllo sulla qualità dei servizi erogati riguarda sia i servizi erogati direttamente dall'ente, sia i servizi erogati tramite società partecipate o in appalto ed è svolto secondo modalità definite in base all'autonomia organizzativa dell'ente, tali da assicurare comunque la rilevazione della soddisfazione dell'ente, la gestione dei reclami e il rapporto di comunicazione con i cittadini.

Art. 147-*sexies*. - (*Ambito di applicazione*). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 147-*quater* e 147-*quinquies* costituiscono obbligo solo per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province.».

3. L'articolo 151 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 151. - (*Principi in materia di contabilità*). - 1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine di cui al primo periodo può essere differito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge.

3. I documenti di bilancio sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

5. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e nelle province, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi dal responsabile del servizio proponente, previo rilascio del parere di congruità, al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Con il parere di congruità, il responsabile del servizio interessato attesta sotto la propria personale responsabilità amministrativa e contabile, oltre alla rispondenza dell'atto alla normativa vigente, il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, il comprovato confronto competitivo, anche tenuto conto dei parametri di riferimento relativi agli acquisti in convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e all'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Il parere di congruità è rilasciato anche nella determinazione a contrattare, per l'attestazione relativa alla base di gara, e nella stipulazione di contratti di servizio con le aziende partecipate.

7. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

8. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.

9. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.».

4. L'articolo 169 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 169. - (*Piano esecutivo di gestione*). – 1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando le attività da svolgere e gli obiettivi da raggiungere e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Il piano esecutivo di gestione contiene un'ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 è facoltativa per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, i quali garantiscono comunque, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, la delega ai responsabili dei servizi delle attività da svolgere, degli obiettivi da raggiungere e delle relative dotazioni necessarie.

4. La rendicontazione del piano esecutivo di gestione e la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati è deliberata dall'organo esecutivo entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di riferimento.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unioni di comuni».

5. L'articolo 196 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 196. - (*Controllo di gestione*). – 1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dai propri statuti e regolamenti di contabilità.

2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

3. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni, delle unioni dei comuni e

delle città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni, il controllo di gestione è affidato al responsabile del servizio economico-finanziario o, in assenza, al segretario comunale, e può essere svolto anche mediante forme di gestione associata con altri enti limitrofi.

4. Il controllo di gestione si articola in almeno tre fasi:

a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi di cui al piano esecutivo di gestione, ove approvato;

b) rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti;

c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa.

5. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

6. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite e i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali.

7. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione dei controlli di gestione fornisce, con cadenza periodica e con modalità definite secondo la propria autonomia organizzativa le conclusioni del predetto controllo, agli amministratori, al fine della verifica, dello stato di attuazione, degli obiettivi programmati, e ai responsabili dei servizi, affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili. Il resoconto annuale finale del predetto controllo è trasmesso anche alla Corte dei conti.

8. I revisori sono eletti a maggioranza dei due terzi dei componenti dal consiglio dell'ente locale, salva diversa disposizione statutaria.».

6. Gli articoli 197, 198 e 198-bis del testo unico sono abrogati.

7. Le disposizioni del testo unico in materia di controlli, di programmazione e di controllo di gestione, come modificate dal presente articolo, si applicano fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

PROPOSTA DI STRALCIO

S7.100

D'ALIA, SERRA, BALDASSARRI, GERMONTANI, VALDITARA, DE ANGELIS,
CONTINI, DIGILIO

Approvata

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTI

7.100

MALAN, BALBONI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

7.1

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA,
D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA,
GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA,
VITALI, LATORRE, SANNA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

7.2

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA,
D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA,
GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA,
VITALI, LATORRE, SANNA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (Modifiche del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). - 1. L'articolo 49 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 49. - (Pareri sulle proposte di deliberazione). - 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al consiglio che non sia

mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi".

2. L'articolo 147 del testo unico è sostituito dai seguenti:

"Art. 147.- (*Tipologia dei controlli interni*). - 1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:

a) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra obiettivi, azioni realizzate, risorse impiegate, costi e risultati;

c) valutare il posizionamento strategico dell'ente, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico rispetto all'evoluzione del contesto ambientale di riferimento;

d) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al patto di stabilità interno;

e) verificare attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi gestionali assegnati, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;

f) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

2. Le lettere e) e f) del comma 1 si applicano solo ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e alle province. Le disposizioni di cui agli articoli 147-*sexies* e 147-*septies* costituiscono obbligo solo per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e per le province.

3. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legi-

slativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, tutti i responsabili dei servizi, le unità di controllo, laddove istituite.

4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

5. Il sistema dei controlli interni deve essere organizzato garantendo l'integrazione con il sistema di valutazione della *performance* definito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

6. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell'esercizio del controllo collaborativo sulla gestione degli enti locali verificano il funzionamento dei controlli interni ai sensi dell'articolo 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131. A tal fine il sindaco o il presidente della provincia, con il supporto del direttore generale, quando presente, o il segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sull'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, seguendo gli indirizzi emanati in merito dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti. Il referto è altresì inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.

Art. 147-bis. - (*Controllo di regolarità amministrativa e contabile*). -

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. È inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

1-bis. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e nelle province, con il parere di regolarità tecnica il responsabile del servizio interessato attesta sotto la propria personale responsabilità amministrativa e contabile, oltre alla rispondenza dell'atto alla normativa vigente, il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, nonché il comprovato confronto competitivo, anche tenuto conto dei parametri di riferimento relativi agli acquisti in convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e all'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tali verifiche devono risultare nei provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa, nelle determinazioni a contrattare, per l'attestazione relativa alla base di gara, e nella stipulazione di contratti di servizio con le aziende partecipate.

2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli

atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili di settore, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione.

Art. 147-ter. - (*Controllo di gestione*). - 1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

2. Il controllo di gestione è svolto secondo modalità definite dal regolamento di contabilità dell'ente, nel rispetto dei principi del presente articolo. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni, il controllo di gestione è affidato al responsabile del servizio economicofinanziario o, in assenza, al segretario comunale, e può essere svolto anche mediante forme di gestione associata con altri enti limitrofi.

3. Il controllo di gestione si articola in almeno tre fasi:

a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi di cui al piano esecutivo di gestione, ove approvato;

b) rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti;

c) valutazione dei costi di erogazione dei servizi che tenga conto sia dei costi diretti sia di quelli indiretti, finalizzata alla stima di un costo unitario di produzione comprensivo dei costi indiretti;

d) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa.

4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa è svolta confrontando le risorse acquisite, i costi dei servizi e il livello delle prestazioni rese con i parametri gestionali dei servizi resi da altri enti locali.

5. Le risultanze del controllo di gestione sono rivolte agli amministratori, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, e ai responsabili dei servizi, affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.

Art. 147-quater. - (*Controllo strategico*). - 1. Nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa l'ente locale definisce metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione e alla valutazione degli impatti ottenuti sui bisogni e sulle aspettative della collettività, dello stato di attuazione dei programmi, degli aspetti economico-finanziari con-

nessi ai risultati ottenuti, della qualità erogata e del grado di soddisfazione della domanda espressa.

2. L'organo esecutivo dell'ente presenta al consiglio rapporti periodici sugli esiti del controllo strategico anche al fine di consentire la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti secondo le linee approvate dal consigli medesimi.

Art. 147-*quinquies*. - (*Controllo degli equilibri finanziari*). - 1. Il controllo degli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

2. Il controllo degli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente, ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

3. il controllo degli equilibri finanziari valuta anche l'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni negli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente.

Art. 147-*sexies*. - (*Controlli sugli organismi gestionali*). - 1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sugli organismi gestionali partecipati dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, i cui dirigenti ne assumono la responsabilità.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere, l'organismo partecipato secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente e l'organismo partecipato, la situazione organizzativa, gestionale e contabile delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Gli atti istitutivi delle Società partecipate prevedono obbligatoriamente modalità per l'efficace e tempestivo accesso alle informazioni di cui al primo capoverso da parte degli enti titolari di quote minoritarie al fine di consentire un'adeguata e tempestiva informazione ai cittadini sull'organizzazione e sulla qualità dei servizi.

3. Il sistema dei controlli di cui al comma 1 dovrà prevedere il monitoraggio periodico sull'andamento degli organismi gestionali, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economicofinanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

Art. 147-septies. - (*Controllo sulla qualità dei servizi*). - 1. Il controllo sulla qualità dei servizi erogati riguarda sia i servizi erogati direttamente dall'ente, sia i servizi erogati tramite organismi gestionali partecipati o in appalto ed è svolto secondo modalità definite in base all'autonomia organizzativa dell'ente, tali da assicurare comunque la rilevazione della soddisfazione dell'utente, la gestione dei reclami e il rapporto di comunicazione con i cittadini".

3. L'articolo 151 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 151. - (*Principi in materia di contabilità*). - 1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre i documenti di programmazione e previsione del sistema di bilancio per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, coerenza, pareggio finanziario, trasparenza e pubblicità, valenza pluriennale del sistema di bilancio, lettura non solo contabile dei documenti, coerenza ed interdipendenza dei vari segmenti del sistema di bilancio. Il termine di cui al primo periodo può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

2. I documenti di programmazione e previsione del sistema di bilancio da deliberare ai sensi del comma 1 sono la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale, di durata pari a quello della regione di appartenenza, il bilancio annuale di previsione e gli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge.

3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentirne almeno la lettura per programmi.

4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile atte stante la copertura finanziaria.

5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

6. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti in attuazione dei programmi deliberati nella relazione previsionale e programmatica.

7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo".

4. L'articolo 169 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 169. - (*Piano esecutivo di gestione*). - 1. Ai fini dell'attuazione delle finalità dei programmi deliberati dal consiglio con la relazione previsionale e programmatica, l'organo esecutivo definisce il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi da raggiungere e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Il piano esecutivo di gestione contiene un'ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli degli interventi di spesa in capitoli. La codifica contabile dei capitoli del PEG deve consentire la lettura dei budget di entrata e di spesa assegnati ai responsabili dei servizi, oltre alla chiara distinzione delle responsabilità di destinazione delle risorse da quelle connesse alla gestione dei procedimenti di accertamento delle entrate ed alla gestione dei procedimenti di spesa.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 è facoltativa per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, i quali garantiscono comunque, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, la delega ai responsabili dei servizi delle attività da svolgere, degli obiettivi da raggiungere e delle relative dotazioni necessarie.

4. La rendicontazione del piano esecutivo di gestione e la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati è deliberata dall'organo esecutivo entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di riferimento.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unioni di comuni".

5. Gli articoli 196, 197, 198 e 198-*bis* del testo unico sono abrogati».

7.250

SPADONI URBANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 49», sostituire la parola: «richiesto» con la seguente: «acquisito» e dopo le parole: «I pareri sono inseriti», inserire le seguenti: «per esteso».

7.3

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 100 del testo unico, dopo le parole: "violazione dei doveri d'ufficio" sono inserite le seguenti: "e per violazione degli obblighi connessi alle funzioni assegnate"».

7.251

VALENTINO

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis) al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), le parole: "317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)" sono sostituite dalle seguenti: "317 (corruzione), 322 (istigazione alla corruzione) 322-bis (peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) e 629 (estorsione)";

b) all'articolo 59, comma 1, lettera a), le parole: "317, 318, 319, 319-ter e 320" sono sostituite dalle seguenti: "318, 322, 322-bis e 629"».

7.4

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 147», nel comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra obiettivi, azioni realizzate, risorse impiegate, costi e risultati».

Conseguentemente,

a) al medesimo capoverso, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, tutti i responsabili dei servizi, le unità di controllo, laddove istituite»;

b) al medesimo capoverso, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«5. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell'esercizio del controllo collaborativo sulla gestione degli enti locali verificano il funzionamento dei controlli interni ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131. A tal fine il sindaco o il presidente della provincia, con il supporto del direttore generale, quando presente, o il segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sull'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, seguendo gli indirizzi emanati in merito dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti. Il referto è altresì inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale»;

c) al capoverso articolo 147-bis sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili di settore, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione»;

d) sostituire i capoversi articolo 147-quinquies e articolo 147-sexies con i seguenti:

«Art. 147-quinquies. - (Controllo degli equilibri finanziari). - 1. Il controllo degli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

2. Il controllo degli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente, ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

3. Il controllo degli equilibri finanziari valuta anche l'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni negli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente.

Art. 147-sexies. - (Controlli sugli organismi gestionali). - 1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sugli organismi gestionali partecipati dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, i cui dirigenti ne assumono la responsabilità,

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere, l'organismo partecipato secondo *standard* qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informa-

tivo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente e l'organismo partecipato, la situazione organizzativa, gestionale e contabile delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Gli atti istitutivi delle Società partecipate prevedono obbligatoriamente modalità per l'efficace e tempestivo accesso alle informazioni di cui al primo capoverso da parte degli enti titolari di quote minoritarie al fine di consentire un'adeguata e tempestiva informazione ai cittadini sull'organizzazione e sulla qualità dei servizi.

3. Il sistema dei controlli di cui al comma 1 dovrà prevedere il monitoraggio periodico sull'andamento degli organismi gestionali, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica».

7.252

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 147», sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra obiettivi, azioni realizzate, risorse impiegate, costi e risultati».

Conseguentemente:

a) al medesimo capoverso, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, tutti i responsabili dei servizi, le unità di controllo, laddove istituite»;

b) al medesimo capoverso, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell'esercizio del controllo collaborativo sulla gestione degli enti locali verifi-

cano il funzionamento dei controlli interni ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131. A tal fine il sindaco o il presidente della provincia, con il supporto del direttore generale, quando presente, o il segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sull'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, seguendo gli indirizzi emanati in merito dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti. Il referto è altresì inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale»;

c) al capoverso articolo 147-bis sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili di settore, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione»;

d) sostituire i capoversi articolo 147-quinquies e articolo 147-sexies con i seguenti:

«Art. 147-quinquies.

(Controllo degli equilibri finanziari)

1. Il controllo degli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

2. Il controllo degli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente, ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

3. Il controllo degli equilibri finanziari valuta anche l'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni negli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente.

Art. 147-sexies.

(Controlli sugli organismi gestionali)

1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sugli organismi gestionali partecipati dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, i cui dirigenti ne assumono la responsabilità.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere, l'organismo partecipato secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente e l'organismo partecipato, la situazione organizzativa, gestionale e contabile delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Gli atti istitutivi delle Società partecipate prevedono obbligatoriamente modalità per l'efficace e tempestivo accesso alle informazioni di cui al primo capoverso da parte degli enti titolari di quote minoritarie al fine di consentire un'adeguata e tempestiva informazione ai cittadini sull'organizzazione e sulla qualità dei servizi.

3. Il sistema dei controlli di cui al comma 1 dovrà prevedere il monitoraggio periodico sull'andamento degli organismi gestionali, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica».

7.5

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 147», nel comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«f-bis) garantire la misurazione, valutazione e rendicontazione della performance nonché la trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance».

7.6

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 147», nel comma 2, sostituire la parola: «5.000» con la seguente: «15.000».

7.7

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 147», nel comma 3, sopprimere le seguenti parole: «il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto».

7.8

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 147», nel comma 4, dopo le parole: «possono istituire», inserire le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

7.9

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 147-bis», nel comma 1, sopprimere le parole: «e contabile»; sostituire le parole: «è inoltre» con le seguenti: «di regolarità contabile è».

7.10

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 147-bis», nel comma 2, sopprimere le seguenti parole: «sotto la direzione del segretario in base alla normativa vigente».

Conseguentemente, nel comma 3 del medesimo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «, a cura del segretario.».

7.253

SPADONI URBANI

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 147-bis», comma 2, dopo le parole: «effettuata con motivate tecniche di campionamento» aggiungere le seguenti: «almeno su una percentuale pari o superiore al 30% del totale».

7.11

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, DELLA MONICA

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 147-bis», comma 3, dopo le parole: «sono trasmesse» sostituire la parola: «periodicamente» con le seguenti: «ogni quattro mesi».

7.12

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, DELLA MONICA

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 147-bis», comma 3, dopo le parole «sono trasmesse» sostituire la parola: «periodicamente» con le seguenti: «ogni tre mesi».

7.13

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 147-ter», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano solo ai Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e alle Province».

7.254

SPADONI URBANI

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 147-quater», comma 3, sostituire la parola: «periodico», con la seguente: «semestrale».

7.255

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 147-quater» sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I risultati della gestione economica e di quella patrimoniale sono rilevati mediante contabilità economica (o generale). Il contenuto del conto economico e dello stato patrimoniale, il cui modello sarà approvato con apposito decreto, dovrà essere coerente con la classificazione del codice civile al fine di rendere possibile il consolidamento con il bilancio degli organismi partecipati. I principi di redazione del conto economico e dello stato patrimoniale ed i criteri di valutazione sono quelli indicati dagli articoli 2424 e seguenti del codice civile salvo diverse disposizioni normative. Nella redazione del rendiconto occorre rispettare i principi contabili degli enti locali».

7.15

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 147-quater», al comma 4 sostituire le parole: «sono rilevati» con le seguenti: «possono essere rilevati».

7.16

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 147-quater», dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Sulle eventuali responsabilità per danno all'erario derivanti dall'inosservanza dei criteri di sana gestione delle società di cui al presente articolo, giudica la Corte dei conti».

7.17

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 147-quinquies» al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «tali da assicurare comunque la rilevazione della soddisfazione dell'ente, la gestione dei reclami e il rapporto di comunicazione con i cittadini».

7.18

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 147-sexies» nel comma 1, sostituire la parola: «5.000» con la seguente: «15.000».

7.19

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Precluso

Al comma 3, capoverso «Art. 151», nel comma 1, sostituire le parole: «dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «dell'interno».

7.20

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 3, capoverso «Art. 151», nel comma 4, dopo le parole: «impegni di spesa» inserire le seguenti: « o riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente».

7.21

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Precluso

Al comma 3, capoverso «Art. 151», nel comma 5, sostituire la parola: «5.000» con la seguente: «15.000».

7.256

SPADONI URBANI

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 169», comma 3, sostituire le parole: «inferiore a 15.000» con le seguenti: «fino a 5.000».

7.23

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 196», nel comma 1 sostituire la parola: «applicano» con le seguenti: «possono applicare».

7.24 (testo corretto)

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 196», nel comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «5.000» con la seguente: «15.000».

7.25

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 196», nel comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o, in assenza, al segretario comunale».

7.26

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 196», sopprimere il comma 8.

7.28

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Nelle more della loro soppressione, le comunità montane restano comunque sottoposte al controllo di gestione ai sensi della legislazione vigente».

7.257

PISTORIO, OLIVA

Precluso

Al comma 7, dopo le parole: «si applicano», inserire le seguenti: «nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano solo in quanto compatibili con le disposizioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione in materia, e».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.250

VALENTINO

Improponibile

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 159, comma 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, le parole: "truffa e calunnia", sono sostituite dalle seguenti: "truffa, calunnia ed estorsione"».

7.0.251

VALENTINO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 461, le parole: "317, 318, primo comma, 319, 319-ter, 320, 321, 323, secondo comma, e 326, terzo comma, prima parte," sono sostituite dalle seguenti: "318, 323, secondo comma, 326, terzo comma, prima parte, e, limitatamente ai fatti commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni, 629, secondo comma,"».

7.0.252

SPADONI URBANI

Improcedibile

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Prezzario regionale e rotazione incarichi negli enti locali)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto il seguente comma:

"6. I prezzari regionali in vigore possono essere modificati, per il triennio 2002/2005, esclusivamente per l'eventuale aggiornamento dei prezzi alla dinamica inflattiva in misura non superiore al 75% del tasso di inflazione rilevato dall'ISTAT".

2. All'articolo 109 del decreto legislativo 267, 18 agosto 2000, al comma 1, dopo le parole "a tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: "per non più di un biennio, rinnovabile per una sola volta, dopo di che si procede a rotazione dell'incarico con altro dirigente,".

3. All'articolo 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. I contratti di cui ai precedenti commi devono essere risolti all'interno del mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Nel caso in cui alla scadenza prevista non sia stato possibile l'espletamento dell'incarico, il rinnovo potrà avvenire previa nuova puntuale convenzione che tenga conto delle ragioni del mancato rispetto temporale"».

7.0.253

VALENTINO

Ritirato

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, le parole: "317, 318, 319, 319-ter e 320" sono sostituite dalle seguenti: "318, 322, 322-bis e 629, secondo comma,"».

7.0.254

VALENTINO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. L'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente:

"Art. 25. - (*Corruzione e traffico di influenze illecite*). - 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 322, 322-bis e 346, primo, secondo e quarto comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, secondo comma, e 346, quinto comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 357, secondo comma, e 358, secondo comma, del codice penale"».

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2156**Art. 8.****Stralciato**

(Revisione economico-finanziaria)

1. All'articolo 234 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti, sulla base dei criteri individuati dallo statuto dell'ente, volti a garantire specifica professionalità e privilegiare il credito formativo:

a) tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

b) tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

2-bis. Il credito formativo deriva anche dalla partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati, tra gli altri, dalla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno e dalla Scuola superiore per la forma-

zione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che possono a tale fine stipulare specifiche convenzioni con l'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e con l'Istituto dei revisori dei conti.»;

b) al comma 3, le parole: «15.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 abitanti»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata, secondo i criteri definiti dallo statuto, ad un revisore unico o, a parità di oneri, ad un collegio composto di tre membri. In mancanza di definizione statutaria la revisione è affidata ad unico revisore.».

2. Al comma 2 dell'articolo 236 del testo unico, le parole: «dai membri dell'organo regionale di controllo» sono soppresse.

3. All'articolo 239 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

- 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- 2) proposta di bilancio di previsione e relative variazioni;
- 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
- 4) proposte di ricorso all'indebitamento;
- 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa;
- 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
- 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;»;

b) al comma 1, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

«*c-bis)* controllo periodico trimestrale della regolarità amministrativa e contabile della gestione diretta e indiretta dell'ente; verifica della regolare tenuta della contabilità, della consistenza di cassa e dell'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;»;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Nei pareri di cui alla lettera *b)* del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo con-

siliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.»;

d) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente;».

PROPOSTA DI STRALCIO

S8.100

D'ALIA, SERRA, BALDASSARRI, GERMONTANI, VALDITARA, DE ANGELIS,
CONTINI, DIGILIO

Approvata

Stralciare l'articolo 8.

EMENDAMENTI

8.100

MALAN, BALBONI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

8.1

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA,
D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA,
GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA,
VITALI, LATORRE, SANNA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Revisione economico finanziaria*). - 1. All'articolo 234 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono a maggioranza dei due terzi dei componenti, salva diversa disposizione statutaria, un collegio di revisori composto da tre membri";

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti, sulla base dei criteri individuati dallo statuto dell'ente, volti a garantire specifica professionalità e privilegiare il credito formativo:

a) tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

b) tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

2-bis. Il credito formativo deriva anche dalla partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati, tra gli altri, dalla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno e dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che possono a tal fine stipulare specifiche convenzioni con l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e con l'Istituto dei revisori dei conti";

c) al comma 3, le parole: "15.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 abitanti". Le parole: "«a maggioranza assoluta dei membri" sono sostituite dalle seguenti: "a maggioranza dei due terzi dei componenti, salva diversa disposizione statutaria,";

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti la revisione economico finanziaria è affidata, secondo i criteri definiti dallo statuto, ad un revisore unico o, a parità di oneri, ad un collegio composto di tre membri. In mancanza di definizione statutaria la revisione è affidata ad unico revisore".

2. Al comma 2 dell'articolo 236 del testo unico, le parole: «dai membri dell'organo regionale di controllo,» sono soppresse.

3. All'articolo 239 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del comma 1, dopo la parola: "regolamento" sono inserite le seguenti: "di contabilità";

b) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità, in materia di:

- 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- 2) proposta di bilancio di previsione e relative variazioni;
- 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
- 4) proposte di ricorso all'indebitamento;
- 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa;
- 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
- 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali";

c) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-bis) controllo periodico trimestrale della regolarità amministrativa e contabile della gestione diretta e indiretta dell'ente; verifica della regolare tenuta della contabilità, della consistenza di cassa e dell'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà";

d) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. Nei pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione";

e) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

"a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente"».

8.2

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

«a) premettere la lettera 0a):

"0a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I revisori sono eletti a maggioranza dei due terzi dei componenti dal consiglio dell'ente locale";

b) sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti, sulla base dei criteri individuati dallo statuto dell'ente, volti a garantire specifica professionalità e privilegiare il credito formativo:

"a) uno tra gli iscritti ai registro dei revisori legali;

b) due tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il presidente deve in ogni caso essere iscritto ai registri dei revisori legali".

2-bis. Il credito formativo deriva anche dalla partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati, tra gli altri, dalla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno e dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che possono a tal fine stipulare specifiche convenzioni con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili";

c) sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

'3. Nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti che al momento dell'elezione dell'organo di revisione abbiano, secondo l'ultimo rendiconto approvato, una cifra inferiore a 8 milioni di euro relativamente ai primi tre titoli delle entrate correnti, escludendo gli eventuali contributi straordinari derivanti da calamità naturali, la revisione economico-finanziaria è affidata ad un revisore unico eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza del 70 per cento dei membri. Nei Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza del 70 per cento dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2'».

8.5

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 2-bis.

8.6

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

8.250

SPADONI URBANI

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», sostituire la parola: «15.000» con la seguente: «10.000».

8.8

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Per le finalità dei commi precedenti viene istituito presso le sezioni regionali della Corte dei conti un elenco degli addetti alla revisione legale negli enti locali, cui sono iscritti i soggetti, aventi i requisiti di cui ai commi precedenti;

4-ter. L'albo è aggiornato con cadenza semestrale, sulla base delle domande e delle rinunce intervenute rispettivamente entro il 30 giugno e 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario"».

8.10

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al primo comma dell'articolo 235 del testo unico dopo le parole "sono rieleggibili" aggiungere la seguente "consecutivamente"».

8.251

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le unioni dei comuni e le comunità montane, ove istituiti, hanno un unico collegio dei revisori eletto a maggioranza dei due terzi

dei consiglieri di tutti i comuni partecipanti all'unione o alla comunità convocati in seduta comune».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 8

8.0.1 (testo corretto)

D'ALIA, DELLA MONICA, SERRA, BALDASSARRI, GERMONTANI, VALDITARA, DE ANGELIS, CONTINI, DIGILIO

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Entro tre mesi dalla proclamazione, i membri del Senato della Repubblica e quelli della Camera dei deputati depositano presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato i seguenti atti:

a) una dichiarazione, contenente la formula «sul mio onore affermo che questa dichiarazione corrisponde al vero» e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, concernente:

- 1) i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, detenuti in proprio o per interposta persona;
- 2) le azioni di società, detenute in proprio o per interposta persona;
- 3) le quote di partecipazione a società, detenute in proprio o per interposta persona;
- 4) l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, ovvero le situazioni in cui ad essi si applica l'articolo 2639 del codice civile, ai fini dell'identificazione dell'amministratore di fatto;

b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

c) una dichiarazione, contenente la formula «sul mio onore affermo che questa dichiarazione corrisponde al vero» e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, oppure l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte. Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al

terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, relative agli eventuali contributi ricevuti.

2. Le dichiarazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi e dei parenti conviventi entro il secondo grado.

3. I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, e i senatori nominati ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 59, sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del presente articolo entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina.

4. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati al comma 1 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera *a)* del comma 1 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il comma 2.

5. Entro i tre mesi successivi alla cessazione dal mandato, i soggetti indicati al comma 1 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al comma 1, lettera *a)*, intervenute dopo l'ultima attestazione. Essi sono inoltre tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale dei loro redditi entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine. Si applica il comma 2.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano nel caso di rielezione del soggetto cessato dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza.

7. Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti commi vengono effettuate mediante un modulo predisposto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i membri in carica del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati provvedono agli adempimenti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1.

9. Nel caso di inadempienza degli obblighi di cui ai commi da 1 a 8 si applica l'articolo 8 comma 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215.

10. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, constatata l'inadempienza, procede altresì alla raccolta, presso gli uffici competenti, dei dati di cui è stata indebitamente omessa la dichiarazione, nonché alla loro pubblicazione, con le modalità di cui al comma 14.

11. Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare di ciascuna Camera, il Presidente della Camera di appartenenza dà notizia all'Assemblea dell'applicazione dei commi 9 e 10.

12. Tutti i cittadini hanno diritto di conoscere le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, secondo le modalità stabilite al comma 14.

13. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno altresì diritto di conoscere, secondo le modalità stabilite dal Presidente della Camera dei deputati, le dichiarazioni previste dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni.

14. Le dichiarazioni previste alle lettere *a)* e *c)* del comma 1, nonché quelle previste dai commi 4, 5 e 6 sono riportate in apposito bollettino pubblicato, rispettivamente per i deputati e i senatori, a cura della Camera di appartenenza. Nello stesso bollettino sono riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata ai sensi del comma 1, lettera *b)*.

15. Il bollettino è a disposizione del pubblico attraverso il sito Internet della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, rispettivamente per i deputati e i senatori, con modalità di accesso che individuino l'identità del richiedente.

16. L'articolo 5 della legge 20 luglio 2004, n. 215, è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - (*Dichiarazione degli interessati*). - 1. Entro trenta giorni dall'assunzione della carica di governo, il titolare dichiara all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, e successive modificazioni, le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, sussistenti alla data di assunzione della carica.

2. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, il titolare trasmette all'Autorità di cui al medesimo comma:

a) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

b) una dichiarazione concernente le azioni di società e le quote di partecipazione a società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

c) una dichiarazione, contenente la formula «sul mio onore affermo che le funzioni sono cessate» e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, concernente il pregresso esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;

d) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo sono rese anche all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, quando la situazione di incompatibilità riguarda i settori delle comunica-

zioni, sonore e televisive, della multimedialità e dell'editoria, anche elettronica, e quando i dati patrimoniali sono attinenti a tali settori.

4. Il titolare di cariche di governo dichiara, a norma dei commi 1 e 2, ogni successiva variazione dei dati patrimoniali in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata. Rientrano nell'obbligo di comunicazione di cui al comma 2 anche le attività patrimoniali detenute nei tre mesi precedenti l'assunzione della carica.

5. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente articolo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvedono agli accertamenti di competenza con le modalità di cui agli articoli 6 e 7.

6. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese anche dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado del titolare di cariche di governo.

7. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica la disposizione di cui al comma 6.

8. Entro tre mesi successivi alla cessazione dalla carica i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche. Le disposizioni contenute nei periodi precedenti non si applicano nel caso di nuova titolarità di una carica di governo nazionale assunta immediatamente dopo la cessazione della precedente".

17. La disposizione di cui al comma 16 entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Entro la medesima data, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, d'intesa tra di loro, approvano uno schema di modulo per le dichiarazioni indicate nell'articolo 5 della legge 20 luglio 2004, n. 215, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

18. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 11 si applicano:

a) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Consiglio dei ministri od a singoli Ministri;

b) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici,

nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 20 per cento;

c) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrono lo Stato o enti pubblici in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua di cinquecentomila euro;

d) ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato.

19. Le dichiarazioni e gli atti indicati nei commi da 1 a 8 sono trasmessi alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita dal decreto legislativo n. 150 del 2009.

20. La procedura di cui al comma 9 è effettuata dal Presidente della Commissione di cui al comma 19, il quale altresì, constatata l'inadempienza, procede alla raccolta, presso gli uffici competenti, dei dati di cui è stata indebitamente omessa la dichiarazione, nonché alla loro pubblicazione, secondo quanto disposto al comma 21.

21. La pubblicazione prevista al comma 17 viene effettuata attraverso il sito Internet dell'amministrazione, ente od organismo interessato, con modalità di accesso che individuino l'identità del richiedente; per le amministrazioni dello Stato, la pubblicazione è effettuata mediante conferimento nella banca dati informatica, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

22. Dopo l'articolo 3 della legge 2 luglio 2004, n. 165, è inserito il seguente:

23. Le regioni disciplinano con legge la costituzione e il mantenimento dell'anagrafe patrimoniale degli eletti nel consiglio regionale e negli organi assembleari degli altri enti territoriali sub-regionali e locali, individuando modalità di pubblicità che garantiscano l'accesso alle informazioni ivi contenute da parte di tutti i cittadini. Le informazioni non potranno in ogni caso essere inferiori a quelle offerte:

a) dall'anagrafe degli amministratori locali di cui all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) dagli elenchi di cui all'articolo 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

24. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis della legge 2 luglio 2004, n. 165, introdotto dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni dei commi da 1 a 15 della presente legge si applicano anche ai consiglieri regionali, ai consiglieri provinciali e ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli.

25. La pubblicazione prevista al comma 14 viene effettuata, per quanto riguarda le regioni, sul bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi e, per quanto riguarda i consigli provinciali e comunali, su apposito bollettino. Il bollettino è a disposizione del pubblico attraverso il sito Internet del consiglio regionale, provinciale o comunale di appartenenza, con modalità di accesso che individuino l'identità del richiedente.

26. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3-*bis* della legge 2 luglio 2004, n. 165, introdotto dal comma 1 del presente articolo, la procedura di cui al comma 9 è effettuata, per quanto riguarda i soggetti indicati nel comma 23, secondo i casi, dal prefetto territorialmente competente, il quale, constatata l'inadempienza, ne dà notizia, rispettivamente, nel bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi o nell'albo provinciale o comunale e, comunque, attraverso il sito Internet del consiglio regionale, provinciale o comunale di appartenenza.

27. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 11 si applicano:

a) agli assessori delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli nell'ambito delle disposizioni di cui al presente articolo;

b) agli assessori provinciali e di comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli nell'ambito delle disposizioni di cui al presente articolo;

c) ai direttori generali delle aziende speciali previste dal testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578; al presidente ed al direttore delle aziende speciali e delle istituzioni costituite ai sensi dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

d) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della regione; ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrano le regioni, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 20 per cento; ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano le regioni in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di 500.000 euro; ai direttori generali delle aziende autonome delle regioni.

28. Le dichiarazioni e gli atti indicati ai commi da 1 a 8 sono trasmessi, per quanto riguarda i soggetti indicati alla lettera a) e b) del

comma 27, rispettivamente al presidente del consiglio regionale, provinciale o comunale, e, per quanto riguarda i soggetti indicati alla lettere *c)* e *d)* del comma 27, al presidente dell'amministrazione regionale o locale interessata.

29. La procedura di cui comma 9, è effettuata dal prefetto territorialmente competente: esso, constatata l'inadempienza, ne dà notizia attraverso il sito Internet, rispettivamente, della regione, della provincia o del comune interessato.

30. La pubblicazione prevista al comma 14 viene effettuata, per quanto riguarda le regioni, sul bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi e, per quanto riguarda le province ed i comuni, sul sito Internet della provincia o del comune interessato, con modalità di accesso che individuino l'identità del richiedente.

31. La disciplina del presente articolo si applica ai soggetti di cui alle lettere *a)* e *d)* del comma 27 fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 20 luglio 2004, n. 215. Le informazioni messe a disposizione del pubblico ai sensi delle predette disposizioni non potranno in ogni caso essere inferiori a quelle offerte:

a) dall'anagrafe degli amministratori locali di cui all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dal comma 6 del presente articolo;

b) dagli elenchi di cui all'articolo 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

32. All'articolo 76, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, la parola: "consensualmente" è soppressa.

33. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.

34. Il primo conferimento di documenti sul sito Internet di istituzioni, amministrazioni od altri organi pubblici, ai sensi delle disposizioni contenute nella presente legge, è effettuato previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali di cui all'articolo 154, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

35. Il parere espresso ai sensi del comma 34 è vincolante in ordine alle soluzioni ivi prescritte per conseguire la tracciabilità del richiedente in ordine alle misure di protezione ivi dettate per prevenire la contraffazione o la riproduzione selettiva del documento conferito.

36. La legge 5 luglio 1982, n. 441, è abrogata».

8.0.250 (testo corretto)

VIESPOLI, POLI BORTONE, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Entro tre mesi dalla proclamazione, i membri del Senato della Repubblica e quelli della Camera dei deputati depositano presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato i seguenti atti:

a) una dichiarazione, contenente la formula «sul mio onore affermo che questa dichiarazione corrisponde al vero» e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, concernente:

1) i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, detenuti in proprio o per interposta persona;

2) le azioni di società, detenute in proprio o per interposta persona;

3) le quote di partecipazione a società, detenute in proprio o per interposta persona;

4) l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, ovvero le situazioni in cui ad essi si applica l'articolo 2639 del codice civile, ai fini dell'identificazione dell'amministratore di fatto;

b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

c) una dichiarazione, contenente la formula «sul mio onore affermo che questa dichiarazione corrisponde al vero» e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, oppure l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte. Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, relative agli eventuali contributi ricevuti.

2. Le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi e dei parenti conviventi entro il secondo grado.

3. I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, e i senatori nominati ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 59, sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del pre-

sente articolo entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina.

4. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati al comma 1 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera *a*) del comma 1 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il comma 2.

5. Entro i tre mesi successivi alla cessazione dal mandato, i soggetti indicati al comma 1 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al comma 1, lettera *a*), intervenute dopo l'ultima attestazione. Essi sono inoltre tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale dei loro redditi entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine. Si applica il comma 2.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano nel caso di rielezione del soggetto cessato dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza.

7. Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti commi vengono effettuate mediante un modulo predisposto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i membri in carica del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati provvedono agli adempimenti indicati alle lettere *a*) e *b*) del comma 1.

9. Nel caso di inadempienza degli obblighi di cui ai commi da 1 a 8, si applica l'articolo 8 comma 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215.

10. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, constatata l'inadempienza, procede altresì alla raccolta, presso gli uffici competenti, dei dati di cui è stata indebitamente omessa la dichiarazione, nonché alla loro pubblicazione, con le modalità di cui al comma 14.

11. Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare di ciascuna Camera, il Presidente della Camera di appartenenza dà notizia all'Assemblea dell'applicazione dei commi 9 e 10.

12. Tutti i cittadini hanno diritto di conoscere le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, secondo le modalità stabilite al comma 14.

13. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno altresì diritto di conoscere, secondo le modalità stabilite dal Presidente della Camera dei deputati, le dichiarazioni previste dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni.

14. Le dichiarazioni previste alle lettere *a*) e *c*) del comma 1, nonché quelle previste dai commi 4, 5 e 6 sono riportate in apposito bollettino pubblicato, rispettivamente per i deputati e i senatori, a cura della Camera di appartenenza. Nello stesso bollettino sono riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata ai sensi del comma 1, lettera *b*).

15. Il bollettino è a disposizione del pubblico attraverso il sito Internet della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, rispettivamente per i deputati e i senatori, con modalità di accesso che individuino l'identità del richiedente.

16. L'articolo 5 della legge 20 luglio 2004, n. 215, è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - (*Dichiarazione degli interessati*). - 1. Entro trenta giorni dall'assunzione della carica di governo, il titolare dichiara all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, e successive modificazioni, le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, sussistenti alla data di assunzione della carica.

2. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, il titolare trasmette all'Autorità di cui al medesimo comma:

a) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

b) una dichiarazione concernente le azioni di società e le quote di partecipazione a società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

c) una dichiarazione, contenente la formula «sul mio onore affermo che le funzioni sono cessate» e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, concernente il pregresso esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;

d) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo sono rese anche all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, quando la situazione di incompatibilità riguarda i settori delle comunicazioni, sonore e televisive, della multimedialità e dell'editoria, anche elettronica, e quando i dati patrimoniali sono attinenti a tali settori.

4. Il titolare di cariche di governo dichiara, a norma dei commi 1 e 2, ogni successiva variazione dei dati patrimoniali in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata. Rientrano nell'obbligo di comunicazione di cui al comma 2 anche le attività patrimoniali detenute nei tre mesi precedenti l'assunzione della carica.

5. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente articolo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvedono agli accertamenti di competenza con le modalità di cui agli articoli 6 e 7.

6. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese anche dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado del titolare di cariche di governo.

7. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica la disposizione di cui al comma 6.

8. Entro tre mesi successivi alla cessazione dalla carica i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche. Le disposizioni contenute nei periodi precedenti non si applicano nel caso di nuova titolarità di una carica di governo nazionale assunta immediatamente dopo la cessazione della precedente".

17. La disposizione di cui al comma 16 entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Entro la medesima data, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, d'intesa tra di loro, approvano uno schema di modulo per le dichiarazioni indicate nell'articolo 5 della legge 20 luglio 2004, n. 215, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

18. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 11 si applicano:

a) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Consiglio dei ministri od a singoli Ministri;

b) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 20 per cento;

c) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrono lo Stato o enti pubblici in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua di cinquecentomila euro;

d) ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato.

19. Le dichiarazioni e gli atti indicati nei commi da 1 a 8 sono trasmessi alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità

delle amministrazioni pubbliche istituita dal decreto legislativo n. 150 del 2009.

20. La procedura di cui al comma 9 è effettuata dal Presidente della Commissione di cui al comma 18, il quale altresì, constatata l'inadempienza, procede alla raccolta, presso gli uffici competenti, dei dati di cui è stata indebitamente omessa la dichiarazione, nonché alla loro pubblicazione, secondo quanto disposto al comma 21.

21. La pubblicazione prevista al comma 14 viene effettuata attraverso il sito Internet dell'amministrazione, ente od organismo interessato, con modalità di accesso che individuino l'identità del richiedente; per le amministrazioni dello Stato, la pubblicazione è effettuata mediante conferimento nella banca dati informatica, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

22. Dopo l'articolo 3 della legge 2 luglio 2004, n. 165, è inserito il seguente:

23. Le regioni disciplinano con legge la costituzione e il mantenimento dell'anagrafe patrimoniale degli eletti nel consiglio regionale e negli organi assembleari degli altri enti territoriali sub-regionali e locali, individuando modalità di pubblicità che garantiscano l'accesso alle informazioni ivi contenute da parte di tutti i cittadini. Le informazioni non potranno in ogni caso essere inferiori a quelle offerte:

a) dall'anagrafe degli amministratori locali di cui all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) dagli elenchi di cui all'articolo 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

24. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis della legge 2 luglio 2004, n. 165, introdotto dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni dei commi da 1 a 15 della presente legge si applicano anche ai consiglieri regionali, ai consiglieri provinciali e ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli.

25. La pubblicazione prevista al comma 14 viene effettuata, per quanto riguarda le regioni, sul bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi e, per quanto riguarda i consigli provinciali e comunali, su apposito bollettino. Il bollettino è a disposizione del pubblico attraverso il sito Internet del consiglio regionale, provinciale o comunale di appartenenza, con modalità di accesso che individuino l'identità del richiedente.

26. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis della legge 2 luglio 2004, n. 165, introdotto dal comma 1 del presente articolo, la procedura di cui al comma 9 è effettuata, per quanto riguarda i soggetti indicati nel comma 23, secondo i casi, dal prefetto territorialmente competente, il quale, constatata l'inadempienza, ne dà notizia, rispettivamente, nel bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi o nell'albo provinciale o comunale e,

comunque, attraverso il sito Internet del consiglio regionale, provinciale o comunale di appartenenza.

27. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 11 si applicano:

a) agli assessori delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli nell'ambito delle disposizioni di cui al presente articolo;

b) agli assessori provinciali e di comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli nell'ambito delle disposizioni di cui al presente articolo;

c) ai direttori generali delle aziende speciali previste dal testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578; al presidente ed al direttore delle aziende speciali e delle istituzioni costituite ai sensi dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

d) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della regione; ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrano le regioni, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 20 per cento; ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano le regioni in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di 500.000 euro; ai direttori generali delle aziende autonome delle regioni.

28. Le dichiarazioni e gli atti indicati ai commi da 1 a 8 sono trasmessi, per quanto riguarda i soggetti indicati alla lettera *a)* e *b)* del comma 27, rispettivamente al presidente del consiglio regionale, provinciale o comunale, e, per quanto riguarda i soggetti indicati alle lettere *c)* e *d)* del comma 27 al presidente dell'amministrazione regionale o locale interessata.

29. La procedura di cui al comma 9, è effettuata dal prefetto territorialmente competente: esso, constatata l'inadempienza, ne dà notizia attraverso il sito Internet, rispettivamente, della regione, della provincia o del comune interessato.

30. La pubblicazione prevista al comma 14 viene effettuata, per quanto riguarda le regioni, sul bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi e, per quanto riguarda le province ed i comuni, sul sito Internet della provincia o del comune interessato, con modalità di accesso che individuino l'identità del richiedente.

31. La disciplina del presente articolo si applica ai soggetti di cui alle lettere *a)* e *d)* del comma 27 fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

adottano ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 20 luglio 2004, n. 215. Le informazioni messe a disposizione del pubblico ai sensi delle predette disposizioni non potranno in ogni caso essere inferiori a quelle offerte:

a) dall'anagrafe degli amministratori locali di cui all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dal comma 6 del presente articolo;

b) dagli elenchi di cui all'articolo 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

32. All'articolo 76, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, la parola: «consensualmente» è soppressa.

33. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.

34. Il primo conferimento di documenti sul sito Internet di istituzioni, amministrazioni od altri organi pubblici, ai sensi delle disposizioni contenute nella presente legge, è effettuato previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali di cui all'articolo 154, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

35. Il parere espresso ai sensi del comma 34 è vincolante in ordine alle soluzioni ivi prescritte per conseguire la tracciabilità del richiedente in ordine alle misure di protezione ivi dettate per prevenire la contraffazione o la riproduzione selettiva del documento conferito.

36. La legge 5 luglio 1982, n. 441, è abrogata».

8.0.251

BRUNO, BALDASSARRI, GERMONTANI, VALDITARA, DE ANGELIS, CONTINI, DIGILIO

Improponibile

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Le norme di cui al presente articolo hanno per oggetto la regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi e si informano ai principi di pubblicità e di partecipazione, al fine di garantire la trasparenza dei processi decisionali, la conoscibilità dell'attività dei soggetti che intendono influenzare tali processi e una più ampia base informativa sulla quale i decisori pubblici possano fondare le proprie decisioni.

2. L'espressione:

a) rappresentanza di interessi: indica l'attività finalizzata a rappresentare posizioni, richieste ed esigenze di portatori di interessi attraverso

la redazione e l'invio di documenti, suggerimenti, studi, ricerche e analisi e ogni altra comunicazione orale o scritta ivi comprese quelle in via telematica;

b) rappresentanti di interessi: indica coloro che direttamente, o indirettamente su incarico dei soggetti indicati alla lettera *c)* del presente articolo, rappresentano presso i soggetti indicati dal comma *d)* del presente articolo, interessi leciti, anche di natura non economica, al fine di influenzare il processo decisionale pubblico. Nell'espressione sono compresi coloro che, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro ovvero di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi, svolgono per tali organizzazioni l'attività di rappresentanza di interessi. Sono altresì ricompresi in tale definizione gli iscritti ad albi o ordini professionali che svolgano, sia pure in maniera non prevalente, tale tipo di attività di rappresentanza.

c) portatori di interessi: indica i datori di lavoro che intrattengono un rapporto di lavoro dipendente con i rappresentanti di interesse avente oggetto l'attività di cui alla lettera *a)* del presente articolo; indica altresì i committenti che conferiscano ai rappresentanti di interesse uno o più incarichi professionali aventi come oggetto lo svolgimento dell'attività di cui alla lettera *a)*.

d) decisori pubblici: indica i membri del governo nazionale, gli eletti nelle assemblee legislative nazionali, i vertici degli uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio, dei Ministri, dei Vice-Ministri e dei Sottosegretari di stato, i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i vertici delle autorità indipendenti nell'esercizio dell'attività di regolazione.

3. Le attività di cui alla lettera *a)* del comma 1 del presente articolo non possono essere svolte dai membri delle Camere o delle altre assemblee elettive nonchè dai soggetti di cui all'articolo 15 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni nei due anni successivi alla cessazione del mandato parlamentare ed elettivo, dell'incarico o dell'ufficio ricoperto.

4. Chi intende svolgere attività di rappresentanza di interessi particolari presso di decisori pubblici ha l'obbligo di iscriversi nel Registro pubblico dei rappresentanti di interessi, d'ora innanzi denominato "Registro", istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), che ne garantisce, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, la pubblicità dei contenuti nell'ambito di una sezione dedicata e accessibile del proprio sito internet istituzionale, attraverso la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dei dati comunicati dai rappresentanti di interessi particolari.

5. Nel Registro sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente su richiesta dei rappresentanti di interessi:

a) I dati anagrafici e il domicilio professionale del rappresentante di interessi;

b) I dati identificativi del portatore di interessi per il quale è svolta l'attività di rappresentanza;

c) l'interesse particolare che si intende rappresentare, nonché i potenziali destinatari dell'attività di rappresentanza;

d) le risorse economiche e umane di cui dispone il rappresentante di interessi per lo svolgimento della propria attività;

e) la tipologia di rapporto contrattuale intrattenuto con il soggetto per il quale si svolge l'attività di rappresentanza.

6. Ai fini dell'iscrizione nel Registro il rappresentante di interessi deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino e residente in uno Stato membro dell'Unione Europea;

b) avere compiuto il 25 anno di età;

c) non deve avere riportato condanne passate in giudicato per reati contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona, e non essere mai stato interdetto dai pubblici uffici;

d) essere in possesso del diploma di laurea in materie giuridiche o altro titolo di studio equipollente. Tale disposizione non si applica nel caso in cui, il rappresentante di interessi, possa dimostrare, fermo restando gli altri requisiti, di aver svolto continuativamente, per un periodo superiore ai cinque anni, l'attività di rappresentanza di interessi.

7. L'iscrizione nel Registro è subordinata all'impegno scritto del rappresentante di interessi a rispettare il Codice di deontologia deliberato dal CNEL, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative del settore che ne facciano tempestiva richiesta. Il codice di deontologia è pubblicato sul sito internet del CNEL nell'ambito della sezione dedicata al Registro.

8. A decorrere dall'anno successivo a quello dell'iscrizione al Registro, entro il termine perentorio del 28 febbraio di ogni anno, il rappresentante di interessi trasmette, sotto la propria responsabilità, in via telematica, una dettagliata relazione concernente l'attività svolta nell'anno precedente al CNEL, che ne garantisce la pubblicità dei contenuti attraverso la pubblicazione in una sezione dedicata e accessibile del proprio sito internet.

9. La relazione contiene:

a) l'elenco delle società, associazioni, enti ed organismi per cui si è svolta l'attività di rappresentanza degli interessi;

b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali si è svolta tale attività;

c) le risorse economiche ed umane impiegate per lo svolgimento delle predette attività;

d) la dichiarazione di aver rispettato il Codice deontologico di cui al comma 7.

10. Il CNEL può richiedere ai rappresentanti di interessi, ove necessario, la trasmissione di dati e informazioni integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione trasmessa ai sensi del Comma 8.

11. Il CNEL, trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sulla verifica dell'attività dei rappresentanti di interessi svolta l'anno precedente. Il rapporto è contestualmente pubblicato sul sito internet del CNEL, nell'ambito della sezione dedicata al Registro.

12. Dalle attività di verifica di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

13. Il rappresentante di interessi iscritto nel Registro ha il diritto di incontrare i decisori pubblici entro trenta giorni dalla richiesta presentata per iscritto e opportunamente motivata. Hanno altresì accesso agli atti di qualsivoglia genere e natura di interesse del soggetto rappresentato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

14. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le Autorità indipendenti limitatamente all'attività di regolazione, definiscono con atti amministrativi le modalità di accesso ai propri uffici dei rappresentanti di interessi iscritti al Registro.

15. Entro lo stesso termine, il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati, sono tenuti ad adeguare i loro Regolamenti al fine di garantire l'accesso ai propri uffici da parte dei rappresentati di interessi iscritti al Registro, a definire apposite modalità che permettano di seguire in tempo reale lo svolgimento delle sedute delle Commissioni Parlamentari permanenti, speciali o bicamerali nonché individuare le modalità con cui le suddette Commissioni parlamentari devono audire i rappresentanti di interessi iscritti al Registro,

16. Il decisore pubblico deve garantire, previa verifica dell'iscrizione al Registro di cui al comma 4, il diritto del rappresentante di interessi individuato dal comma 8.

17. L'attività di rappresentanza degli interessi svolta nei confronti del decisore pubblico, è resa nota, ove pertinente all'oggetto dei processi decisionali, facendone menzione nella relazione illustrativa e nel preambolo degli atti normativi nonché nelle premesse degli atti amministrativi generali.

18. Il decisore pubblico che ritenga violato dal rappresentante di interessi il codice deontologico di condotta di cui all'articolo 4 comma 2, o le disposizioni della presente legge, ne dà immediata comunicazione al CNEL.

19. Salvo che il fatto costituisca reato, il rappresentante di interessi particolari che svolga nei confronti di decisori pubblici l'attività di cui all'articolo 2, lettera e), in assenza di iscrizione nel Registro è punito con una sanzione pecuniaria da euro 2000 ad euro 20000.

20. La falsità delle informazioni fornite all'atto di iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, la violazione degli obblighi previsti

dal Codice di deontologia di cui all'articolo 4, il mancato deposito della relazione di cui all'articolo 5, la falsità delle informazioni ivi contenute o la mancata ottemperanza alla richiesta di completare le informazioni, sono punite con la censura, con la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal registro.

21. Le sanzioni di cui ai commi 19 e 20 sono irrogate dal CNEL con provvedimento motivato previo contraddittorio con il rappresentante di interessi.

22. Il provvedimento di sospensione o di cancellazione dal registro è pubblicato, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del responsabile delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il rappresentante di interessi particolari cancellato dal registro non può chiedere una nuova iscrizione prima di quattro anni dalla cancellazione.

23. Le controversie relative all'applicazione dei commi 19, 20 e 21 sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

24. Le disposizioni del presente articolo non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi svolta, nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa e altri strumenti di concertazione, da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali».

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2156

CAPO III

DISPOSIZIONI PER LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 9.

Stralciato

(Fallimento politico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare le conseguenze del fallimento politico, che consiste nell'applicazione al Presidente della Giunta regionale della procedura di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione, per atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni di legge, ivi compreso il grave dissesto nelle finanze regionali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42, con conseguente incandidabilità del Presidente stesso a qual-

siasi carica elettiva a livello locale, regionale e nazionale, secondo i seguenti criteri e princìpi direttivi:

a) previsione della temporanea incandidabilità nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano solo in quanto compatibile con le disposizioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione in materia;

b) previsione di un termine di durata dell'incandidabilità;

c) previsione delle modalità di applicazione dell'incandidabilità.

2. L'articolo 247 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 247 - (*Omissione della deliberazione di dissesto*). – 1. Qualora dalle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, anche con riferimento alle relazioni di cui all'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalle verifiche amministrativo-contabili effettuate dai servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze, dai bilanci di previsione, dai rendiconti, da deliberazioni dell'ente locale o da altra fonte, emergano fondati elementi che configurino le ipotesi previste per la dichiarazione di dissesto, il prefetto chiede chiarimenti all'ente e una motivata relazione all'organo di revisione contabile, assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.

2. Ove sia accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244, il prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.

3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'articolo 141.».

PROPOSTA DI STRALCIO

S9.100

BIANCO, DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, CECCANTI, VITALI, BASTICO, DE SENA, CASSON, CHIURAZZI, SANNA, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, CAROFIGLIO, LATORRE

Approvata

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTO TENDENTE A PREMETERE UN ARTICOLO
ALL'ARTICOLO 9

09.250

BAIO, BRUNO, BALDASSARRI, GERMONTANI, VALDITARA, DE ANGELIS, CONTINI,
DIGILIO

Precluso

All'articolo 9, premettere il seguente:

«Art. 09.

*(Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti,
cittadini e pubblica amministrazione)*

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 50 della convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2 il Procuratore della Repubblica competente può autorizzare le operazioni sotto copertura di cui al medesimo articolo, al fine di accertare i reati di corruzione attiva o passiva e di concussione.

2. Ai fini del presente articolo «operazioni sotto copertura» si intendono operazioni di polizia giudiziaria attuate nell'ambito di indagini relative ai reati di cui al comma 1, nonché dei reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego del prezzo o del profitto relativo ai reati di cui al medesimo comma 1, volte all'acquisizione di elementi di prova relative ai medesimi reati, e consistenti: *a)* nell'attività di offerta, acquisto, ricezione, sostituzione od occultamento di denaro, di documenti, di beni ovvero di altre utilità o cose che siano oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere i suddetti reati, nonché in azioni che in qualsiasi modo ostacolino l'individuazione della provenienza delle suddette utilità o che ne consentano l'impiego; *b)* nell'utilizzo di documenti, identità o indicazioni di copertura, anche al fine di attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione; in attività prodromiche o strumentali alla realizzazione dei reati di corruzione e concussione concernenti, contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il rilascio di concessioni, di autorizzazioni e di nulla osta da parte della pubblica amministrazione, fatte salve le disposizioni di cui al comma 4.

3. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di Finanza che, nell'ambito delle operazioni sotto copertura, pongono in essere le attività di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*.

Nell'ambito di operazioni sotto copertura gli ufficiali di cui al precedente periodo, possono avvalersi di soggetti ausiliari, ai quali si applica la causa di non punibilità di cui al medesimo comma.

4. L'esecuzione delle operazioni sotto copertura può essere disposta dal dirigente della Squadra mobile, della Divisione investigazioni generali ed operazioni speciali della polizia di Stato, dal comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri o del corpo della guardia di Finanza, dal comandante del Nucleo regionale di polizia tributaria, dal comandante della Sezione anticrimine del raggruppamento operativo speciale dell'Arma dei carabinieri, nonché dal direttore del Centro operativo della direzione investigativa antimafia, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il capoluogo di distretto nel quale devono aver luogo le operazioni medesime ovvero la loro parte prevalente. Il medesimo procuratore può autorizzare operazioni sotto copertura qualora, nel Corso di attività di indagine, si riscontrino sperequazioni tra il tenore di vita ed il reddito di un soggetto, o anomalie nelle pratiche patrimoniali, fiscali, tributarie, o in quelle relative alla stipulazione dei contratti ed all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 2, lettera b, ovvero riceva segnalazioni da parte degli organi competenti.

Nell'autorizzazione di cui al periodo precedente, il procuratore della Repubblica Competente indica altresì, se necessario o se richiesto, il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonché il nominativo degli eventuali ausiliari impiegati. Nel corso dell'operazione di copertura l'organo richiedente l'autorizzazione di cui al periodo precedente deve comunque tenere costantemente informato il Procuratore della Repubblica circa la modalità di esecuzione ed i risultati dell'operazione di copertura, nonché i soggetti che vi partecipano.

Per l'esecuzione delle operazioni di copertura il procuratore della Repubblica competente può autorizzare l'utilizzo temporaneo di beni mobili o immobili e di documenti di copertura, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, e di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri ministri interessati, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabilite le forme e le modalità per il coordinamento, a fini informativi e operativi, tra gli organismi investigativi di cui al comma 3.

5. I reati di corruzione e di concussione si intendono consumati anche qualora la richiesta, l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità provenga da un ufficiale di polizia giudiziaria ovvero da un ausiliare a lui collegato, autorizzati ai sensi del comma 4.

6. Qualora sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei reati di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, gli ufficiali di polizia giudiziaria responsabili dell'operazione di copertura, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, possono omettere o ritardare gli atti di arresto, perquisizione e sequestro di propria competenza dandone immediato avviso, anche telefonico, al procuratore della Repubblica che può disporre diversamente. L'au-

torità procedente trasmette motivato rapporto al procuratore della Repubblica entro quarantotto ore dalla ricezione dell'avviso.

Per gli stessi motivi di cui al periodo precedente, qualora sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione dei responsabili dei reati di cui al comma 2, il procuratore della Repubblica può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di arresto, perquisizione, sequestro, fermo e custodia.

Il procuratore della Repubblica impartisce all'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione sotto copertura le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi, ovvero per il luogo attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato, ovvero quello in entrata nel territorio dello Stato, di denaro, dei beni mobili, ovvero delle altre utilità.

Nei casi di urgenza le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma possono essere richieste o impartite anche oralmente, ma i provvedimenti di arresto, perquisizione, sequestro, fermo e custodia devono essere emessi entro le ventiquattro ore successive all'emaneazione delle disposizioni citate.

Chiunque, nel corso di operazioni sotto copertura, indebitamente rivela o divulga i nomi degli ufficiali di polizia giudiziario che effettuano le operazioni medesime o degli ausiliari a loro collegati è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni.

7. All'articolo 6, comma 9, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitore, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo la lettera *a*) è inserito il seguente: «*a-bis*) richiedere, di propria iniziativa o su richiesta motivata di chiunque vi abbia interesse, l'ausilio dell'attività sottocopertura».

EMENDAMENTI

9.250

PISTORIO, OLIVA

Precluso

Premettere al comma 1, i seguenti:

«01. All'articolo 17, comma 1, lettera *e*), della legge 5 maggio 2009, n. 42 sostituire le parole: ", con individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali" con le seguenti: "con individuazione dei casi di incandidabilità, ineleggibilità, e di incompatibilità a qualsiasi carica elettiva a livello locale, regionale e na-

zionale, nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali, per i soggetti che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-*bis* del codice penale ovvero per i soggetti condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.»

02. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, anche per gli enti locali e gli enti ad ordinamento regionale o provinciale le norme relative alle cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità».

9.1

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'art. 17, comma 1, lettera *e*), della legge 5 maggio 2009, n. 42 sostituire le parole: ", con individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali" con le seguenti: "con individuazione dei casi di incandidabilità ed ineleggibilità, a qualsiasi carica elettiva a livello locale, regionale e nazionale, nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali"».

9.8

BIANCO, DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, SANNA, VITALI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, DE SENA, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, MARITATI, LATORRE

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I Presidenti di giunte regionali destinatari della procedura di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione o imputabili del grave dissesto nelle finanze regionali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *e*), della legge 5 maggio 2009, n. 42, non sono ricandidabili alla carica di presidente della Giunta regionale per il turno elettorale immediatamente successivo né a qualsiasi altra carica a livello locale, regionale e nazionale per i successivi tre anni.».

9.7

BIANCO, DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, VITALI, DE SENA, SANNA, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, MARITATI, CAROFIGLIO, LATORRE

Precluso

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «volto a disciplinare le conseguenze del fallimento politico».

9.2

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Precluso

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «del fallimento politico, che consiste nell'applicazione» con le seguenti: «dell'applicazione».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Incandidabilità del Presidente della Regione in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 126, comma 1, Cost.)».

9.251

PISTORIO, OLIVA

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9.3

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «temporanea».

9.252

PISTORIO, OLIVA

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «temporanea» con le seguenti: «normativa sulla».

9.4

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 247 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 247. - (*Omissione della deliberazione di dissesto*). - 1. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocare il dissesto economico dell'ente locale e lo stesso non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive previste dall'art. 1, comma 168, della legge 266 del 2005, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto ai fini della deliberazione dello stato di dissesto e della procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141.

2. Il Prefetto può accertare le condizioni di cui all'art. 144 anche attraverso le verifiche amministrativo-contabili effettuate dai servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze, dai bilanci di previsione, dai rendiconti, da deliberazioni dell'ente locale o da altra fonte, formulando chiarimento e assegnando all'organo di revisione contabile il termine di 30 giorni per la risposta.

3. Ove sia accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.

4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 3, il Prefetto nomina un Commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141"».

9.5

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, sopprimere le seguenti parole: "specifica e"».

9.6

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, il secondo e il terzo periodo sono abrogati».

EMENDAMENTO TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI
AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.1

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

*(Abrogazione dell'art. 11, comma 4, della legge 4 marzo 2009, n. 15
in materia di indipendenza della Corte dei conti)*

1. L'art. 11, comma 4, della legge 4 marzo 2009, n. 15 è abrogato.
2. Le integrazioni eventualmente intercorse in seno alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti effettuate in forza dell'art. 11, comma 4, della legge 4 marzo 2009, n. 15 sono nulle. È comunque fatta salva l'attività svolta dalle sezioni regionali della Corte dei conti sino alla data di entrata in vigore della presente legge».

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2156

Art. 10.

Accantonato

(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1993, n. 533)

1. Dopo l'articolo 6 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. – 1. Salvo quanto previsto dalle norme penali in materia di interdizione dai pubblici uffici, non sono eleggibili a deputati per cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva ad una pena superiore a due anni di reclusione per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva ad una pena superiore a due anni di reclusione per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320, del codice penale.

2. Agli effetti del comma 1, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a pronuncia di condanna.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e successive modificazioni.

4. La perdita delle condizioni di eleggibilità comporta la decadenza dalla carica di deputato. Essa è dichiarata dalla Camera dei deputati.».

2. All'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:

«1-bis). Non sono eleggibili a senatori coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 6-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.».

EMENDAMENTI

10.1 (testo corretto)

D'ALIA, DELLA MONICA, SERRA, BALDASSARRI, GERMONTANI, VALDITARA, DE ANGELIS, CONTINI, DIGILIO

Accantonato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

1. L'articolo 1 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - (*Elettori*). - 1. Sono elettori tutti i cittadini italiani che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2, 3 e 3-bis".

2. L'articolo 2 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 è sostituito dai seguenti:

"Art. 2. - (*Limitazioni per incapacità civile*). - 1. Non sono elettori coloro che non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per la votazione.

Art. 2-bis. - (*Limitazioni per effetto di sentenza penale irrevocabile*). - 1. *Non sono elettori:*

a) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

b) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata;

c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

d) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

e) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera *e*);

g) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo.

2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato, sia attivo che passivo.

3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

4. Le disposizioni previste dal presente articolo non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

Art. 2-*ter*. - (Limitazioni per indegnità morale). - 1. Non sono elettori:

a) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

b) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, finché durano gli effetti del provvedimento stesso.

c) coloro nei confronti dei quali è stata accertata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo la violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale ai sensi dell'articolo 14, commi 7, 8 e 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

2. La norma prevista dal comma 1 non si applica nei confronti di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327".

3. All'articolo 32, primo comma, numero 3) del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, le parole: "della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 2-bis e 2-ter, compresi gli accertamenti definitivi del Collegio regionale di garanzia elettorale. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'articolo 2-ter, comma 1".

4. All'articolo 15, comma 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della perdita del diritto di elettorato, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al comune di iscrizione nelle liste elettorali, ai sensi dell'articolo 32, numero 3) del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223."

5. Al comma 1, alinea, dell'articolo 2 della legge 2 luglio 2004, n. 165, le parole "Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione," sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo l'obbligo del candidato di disporre dell'elettorato attivo ai sensi degli articoli 2, 2-bis e 2-ter del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223,".

6. L'articolo 58, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:

"1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane, coloro che non dispongono dell'elettorato attivo ai sensi degli articoli 2, 2-bis e 2-ter del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223."

7. L'articolo 6 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 è sostituito dai seguenti:

"Art. 6. - *I*. Sono eleggibili a deputato i cittadini italiani che soddisfino tutti i seguenti requisiti:

a) siano elettori;

b) abbiano compiuto il venticinquesimo anno d'età entro il primo giorno fissato per la votazione.

2. Non possono essere candidati a deputato:

a) coloro che versino nelle condizioni soggettive di incandidabilità di cui agli articoli 2-*bis* e 2-*ter* del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223;

b) coloro che versino nelle condizioni di ineleggibilità di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10.

3. La presentazione della dichiarazione di accettazione della candidatura è corredata:

a) dal certificato di nascita, o documento equipollente, e dal certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;

b) da una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in cui il candidato attesta di non versare in alcuna delle condizioni di ineleggibilità di cui al comma 2, lettera *b*).

4. Le condizioni soggettive di cui al comma 2 lettera *a)* sono rilevate d'ufficio, in sede di procedimento di ammissione delle candidature. La mancata iscrizione alle liste elettorali di cui al titolo II del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 fa piena prova della condizione soggettiva, salvo l'esito del ricorso giudiziario di cui al titolo IV del medesimo D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

5. Le condizioni soggettive di cui al comma 2, lettera *b)* sono eccettive, in sede di procedimento di ammissione delle candidature, da chiunque vi abbia interesse. Il rigetto dell'eccezione è impugnabile con le modalità previste per gli atti elettorali preparatori.

Art. 6-*bis*. - 1. Quando successivamente alla elezione insorga in capo all'eletto qualcuna delle condizioni soggettive di incandidabilità previste dall'articolo 6, comma 2, lettera *a)*, ovvero quando essa esista al momento della candidatura ma non sia stata rilevata in sede di ammissione delle liste, la Camera di cui l'interessato fa parte gliela contesta, secondo le norme del suo regolamento.

2. L'interessato ha dieci giorni di tempo per riformulare osservazioni.

3. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, su proposta della Giunta competente, l'assemblea delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la condizione soggettiva di incandidabilità, lo dichiara decaduto, se del caso mediante l'annullamento della convalida dell'elezione. La deliberazione, nel giorno successivo, è depositata nella segreteria dell'assemblea e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

4. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche quando si accerta che una delle cause di ineleggibilità di cui dall'articolo 6, comma 2, lettera *b)*, ovvero l'incapacità civile di cui all'articolo 6, comma 1 lettera *b)*, esisteva al momento della candidatura".

8. Coloro che versano nelle condizioni soggettive di cui all'articolo 6, comma 2 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come introdotto dall'articolo 10-*quater*, non possono neppure rivestire:

a) qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

1) del Presidente della Repubblica, del Parlamento in seduta comune, dell'Assemblea, del Presidente o dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati o del Presidente o del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale, in virtù di specifiche disposizioni di legge;

2) del Governo o del Presidente del consiglio dei ministri o di singoli ministri, della Giunta regionale o del suo Presidente, della Giunta provinciale o del suo presidente, della Giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali;

b) qualsiasi altra carica negli organi esecutivi che per norma di Costituzione o di legge hanno l'obbligo delle dimissioni collegato all'approvazione di una mozione di sfiducia da parte di uno degli organi di cui al numero 1) della lettera a);

c) la carica di:

1) presidente o componente del consiglio di amministrazione dei consorzi;

2) presidente o componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni;

3) consigliere di amministrazione o presidente delle aziende speciali o delle istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

4) presidente o componente degli organi delle comunità montane.

9. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 8 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.».

10.2

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Accantonato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alla carica di deputato o di senatore). - 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica, 30 marzo 1957, n. 361, al Capo II, del Titolo II sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "candidabilità ed eleggibilità";

b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

"Art. 6-bis. - 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato coloro che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli artt. 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis del codice penale.

2. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati al comma 1, emessi nei confronti di deputati in carica, sono comunicati alla Camera dei deputati per la pronunzia della decadenza.

3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

4. La Camera dei deputati dichiara la nullità dell'elezione dei propri componenti entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva.

5. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, è nulla".

2. All'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Non possono essere candidati alle elezioni politiche e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che rientrano nelle fattispecie previste dall'articolo 6-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361"».

10.3

D'ALIA, DELLA MONICA, SERRA, BALDASSARRI, GERMONTANI, VALDITARA, DE ANGELIS, CONTINI, DIGILIO

Accantonato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (Misure di prevenzione in riferimento ai proventi di attività delittuose contro la pubblica amministrazione). - 1. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

"Qualora le attività delittuose di cui all'articolo 1, primo comma, numero 2 siano compiute nello svolgimento delle funzioni o del servizio, al

pubblico ufficiale od all'incaricato di pubblico servizio è altresì applicata la misura di prevenzione della sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni, ai sensi dell'articolo 3-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, alle seguenti condizioni:

a) che i beni o le altre utilità di cui il soggetto abbia la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, risultino di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica. A tal fine le indagini e verifiche, di cui al comma 1 del citato articolo 3-*quater*, prendono a base di riferimento gli emolumenti annuali resi pubblici ai sensi dell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'articolo 76 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché le dichiarazioni reddituali rese pubbliche ai sensi dell'articolo 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) che la pericolosità sociale sia valutata anche in rapporto al corretto andamento della pubblica amministrazione;

c) che il soggetto non sia in grado di giustificare la legittima provenienza dei beni o altre utilità di cui alla lettera a)".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera b) ed all'articolo 10 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, le parole: "come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327" sono sostituite dalle seguenti: "e successive modificazioni"».

10.250

BALBONI

Accantonato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Delega al Governo in materia di ineleggibilità alla carica di deputato e di senatore della Repubblica derivante da sentenze definitive di condanna per delitti non colposi*) - 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di ineleggibilità alla carica di deputato e di senatore della Repubblica.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) ferme restando le norme del codice penale in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici, prevedere che non siano temporaneamente eleggibili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale;

b) ferme restando le disposizioni di cui alla lettera a), prevedere per quali altri delitti, per i quali la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo tre anni, non siano temporaneamente eleggibili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione;

c) prevedere la durata dell'ineleggibilità di cui alle lettere a) e b);

d) prevedere che l'ineleggibilità operi anche in caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

e) coordinare le disposizioni relative dall'ineleggibilità con le vigenti norme in materia di interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.»

10.251

MALAN

V. testo 2

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - *(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità e di incompatibilità determinate da sentenze definitive di condanna per delitti non colposi).* - 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente un testo unico della normativa in materia di ineleggibilità alla carica di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di incompatibilità con le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali delle istituzioni di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli or-

gani esecutivi delle comunità montane, determinate da sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 contiene il riordino e l'armonizzazione della vigente normativa ed è adottato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) ferme restando le disposizioni del codice penale in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici, prevedere che non siano temporaneamente eleggibili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti dall'articolo 51, commi *3-bis* e *3-quater*, del codice di procedura penale;

b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera *a)*, prevedere per quali altri delitti (per i quali la legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo tre anni), non siano temporaneamente eleggibili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione;

c) prevedere la durata dell'ineleggibilità di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) prevedere che l'ineleggibilità operi anche in caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;

e) coordinare le disposizioni relative dall'ineleggibilità con le vigenti norme in materia di interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione;

f) operare una completa ricognizione della normativa vigente in materia di incompatibilità determinata da sentenze definitive di condanna per reati con le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali delle istituzioni di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n.142, amministratore e 232 componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane;

g) prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato"».

10.251 (testo 2)

MALAN

Accantonato

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

«Art. 10. - (*Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi*). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 contiene il riordino e l'armonizzazione della vigente normativa ed è adottato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) ferme restando le disposizioni del codice penale in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici, prevedere che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale;

b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera *a)*, prevedere che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti nel Libro II, Titolo II, Capo I, del codice penale e, se del caso, per altri delitti per i quali la legge prevedeva una pena detentiva superiore nel massimo tre anni;

c) prevedere la durata dell'incandidabilità di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) prevedere che l'incandidabilità operi anche in caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

e) coordinare le disposizioni relative all'incandidabilità con le vigenti norme in materia di interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione, nonché con le restrizioni all'esercizio del diritto di elettorato attivo;

f) operare una completa ricognizione della normativa vigente in materia di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e divieto di ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e compo-

nente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane determinata da sentenze definitive di condanna;

g) valutare per le cariche di cui alla lettera f), in coerenza con le scelte operate in attuazione della lettera a) e della lettera h), l'introduzione di ulteriori ipotesi di incandidabilità determinate da delitti di grave allarme sociale;

h) individuare, fatta salva la competenza legislativa regionale sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, le ipotesi di incandidabilità alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli organi politici di vertice delle regioni conseguenti a sentenze definitive di condanna;

i) prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1;

l) disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza di diritto dalle cariche di cui al comma 1 in caso di sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o all'affidamento della carica.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato».

10.300 (testo 2)

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA, BARBOLINI, AGOSTINI

Accantonato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al testo unico delle leggi recanti

norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1993, n. 533). - 1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - (*Elettori*). - 1. Sono elettori tutti i cittadini italiani che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2, 3 e 3-bis".

2. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dai seguenti:

"Art. 2. - (*Limitazioni per incapacità civile*). - 1. Non sono elettori coloro che non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per la votazione.

Art. 2-bis. - (*Limitazioni per effetto di sentenza penale irrevocabile*). - 1. Non sono elettori:

a) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

b) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata;

c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

d) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

e) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a un anno per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera *e*);

g) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo.

2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato, sia attivo che passivo.

3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

4. Le disposizioni previste dal presente articolo non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327".

3. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dai seguenti:

"*a)* Art. 6. - *1.* Sono eleggibili a deputato i cittadini italiani che soddisfino tutti i seguenti requisiti:

a) siano elettori;

b) abbiano compiuto il venticinquesimo anno d'età entro il primo giorno fissato per la votazione.

2. Non possono essere candidati a deputato:

a) coloro che versino nelle condizioni soggettive di incandidabilità di cui all'articolo 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

b) coloro che versino nelle condizioni di ineleggibilità di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10.

3. La presentazione della dichiarazione di accettazione della candidatura è corredata:

a) dal certificato di nascita, o documento equipollente, e dal certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;

b) da una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in cui il candidato attesta di non versare in alcuna delle condizioni di ineleggibilità di cui al comma 2, lettera *b*).

4. Le condizioni soggettive di cui al comma 2, lettera *a*), sono rilevate d'ufficio, in sede di procedimento di ammissione delle candidature. La mancata iscrizione alle liste elettorali di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, fa piena prova della condizione soggettiva, salvo l'esito del ricorso giudiziario di cui al titolo IV del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

5. Le condizioni soggettive di cui al comma 2, lettera *b*), sono eccipite, in sede di procedimento di ammissione delle candidature, da chiunque vi abbia interesse. Il rigetto dell'eccezione è impugnabile con le modalità previste per gli atti elettorali preparatori;

b) Art. 6-bis. - 1. Quando successivamente alla elezione insorga in capo all'eletto qualcuna delle condizioni soggettive di incandidabilità previste dall'articolo 6, comma 2, lettera *a*), ovvero quando essa esista al momento della candidatura ma non sia stata rilevata in sede di ammissione delle liste, la Camera di cui l'interessato fa parte gliela contesta, secondo le norme del suo regolamento.

2. L'interessato ha dieci giorni di tempo per riformulare osservazioni.

3. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, su proposta della Giunta competente, l'assemblea delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la condizione soggettiva di incandidabilità, lo dichiara decaduto, se del caso mediante l'annullamento della convalida dell'elezione. La deliberazione, nel giorno successivo, è depositata nella segreteria dell'assemblea e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

4. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche quando si accerta che una delle cause di ineleggibilità di cui dall'articolo 6, comma 2, lettera *b*), ovvero l'incapacità civile di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), esisteva al momento della candidatura".

4. All'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"1-bis. Non possono essere candidati al Senato della Repubblica e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che ricadono nelle fattispecie previste dall'articolo 6, comma 2, del testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

1-ter. Le condizioni soggettive di incandidabilità sono rilevate secondo le modalità di cui agli articoli 6, commi 4 e 5 e 6-bis di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361."».

10.5

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Accantonato

Al comma 1 capoverso «Art. 6-bis» comma 1, sopprimere le parole: «per cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna» e sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 640-bis, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale».

10.4

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Accantonato

Al comma 1 capoverso «Art. 6-bis» comma 1, sopprimere le parole: «per cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna», e ovunque ricorrano, le parole: «superiore a due anni».

10.252

BRUNO, RUTELLI, BAIO, MILANA, MOLINARI, RUSSO, BALDASSARRI, GERMONTANI, VALDITARA, DE ANGELIS, CONTINI, DIGILIO

Accantonato

Al comma 1, sopprimere le parole: «per cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna».

10.6

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, DELLA MONICA

Accantonato

Al comma 1, capoverso «6-bis», al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» con le seguenti: «dagli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, 380, comma 2, e 407 comma 2, lettera a)».

10.7

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, DELLA MONICA

Accantonato

Al comma 1, capoverso «6-bis», al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e 320», con le seguenti: «320 e 323».

10.8

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, DELLA MONICA

Accantonato

Al comma 1, capoverso «6-bis», al comma 4, dopo le parole: «la decadenza» inserire la seguente: «immediata».

10.9

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, DELLA MONICA

Accantonato

Al comma 1, capoverso «6-bis», al comma 4, dopo le parole: «dalla Camera dei deputati» aggiungere le seguenti: «entro trenta giorni dalla comunicazione da parte della Autorità giudiziaria della sentenza di condanna definitiva».

10.10

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Accantonato

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Salvo quanto previsto dalle norme penali in materia di interdizione dai pubblici uffici, non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320, 640-bis, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale.

1-ter. Agli effetti del comma 1-bis, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a pronuncia di condanna.

1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis ed 1-ter, del presente articolo, non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale. La perdita delle condizioni di eleggibilità, per i motivi di cui ai commi 1-bis ed 1-ter, comporta la decadenza dalla carica sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale.

1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies del presente articolo costituiscono principi fondamentali in materia di ineleggibilità alle elezioni regionali"».

10.11

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Accantonato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 76 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Nell'anagrafe è inserita menzione delle sentenze di condanna emesse dalla Corte dei Conti ai sensi degli articoli 63, comma 1, n. 5) e 248, comma 5"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 10

10.0.2 (testo 2)

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Delega al Governo per l'integrazione del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità)

1. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, i soggetti condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-bis del codice penale non possono ricoprire le seguenti cariche:

- a) componenti delle assemblee elettive di comuni, di province e di città metropolitane;
- b) componenti delle giunte di comuni, di province e di città metropolitane;
- c) sindaci dei comuni e delle città metropolitane;
- d) presidenti delle province.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consi-

glio dei ministri, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, uno o più decreti legislativi per appor- tare al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, le ulteriori modifiche stretta- mente necessarie all'applicazione della disciplina delle incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità per i soggetti di cui al comma 1, seguito i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere la decadenza delle cariche ricoperte alla data di en- trata in vigore della presente legge;
- b) prevedere la incadidabilità e l'ineleggibilità;
- c) prevedere la decadenza in caso di incompatibilità sopravve- nuta».

10.0.3

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Principi in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri regionali, dei presidenti di regione e dei membri delle Giunte regionali)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) sussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità per i Consiglieri regionali per i componenti della Giunta regionale e per il Presidente per i soggetti che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-bis del codice penale".

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, anche per gli enti locali e gli enti

ad ordinamento regionale o provinciale le cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità per i Consiglieri regionali per i componenti della Giunta regionale e per il Presidente per i soggetti che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-*bis* del codice penale».

10.0.4

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18)

1. Dopo l'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art.4-bis.

(Principi in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità per i membri del Parlamento europeo)

1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo coloro che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-*bis* del codice penale.

2. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati al comma 1, emessi nei confronti di deputati al Parlamento europeo in carica ne determinano la decadenza.

3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, è nulla"».

10.0.252

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Accantonato

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18)

1. Dopo l'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 4-bis.

(Principi in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità per i membri del Parlamento europeo)

1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo coloro che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-bis del codice penale.

2. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati al comma 1, emessi nei confronti di deputati al Parlamento europeo in carica ne determinano la decadenza.

3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, è nulla"».

10.0.5

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo)

1. Non possono ricoprire incarichi di governo coloro nei confronti dei quali è stato disposto il decreto di cui all'articolo 429 del codice di pro-

cedura penale per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-*bis* del codice penale.

2. Agli effetti del presente articolo, per titolari di incarichi di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vice Presidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i Sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. L'eventuale nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla e gli atti eventualmente compiuti dal titolare dell'incarico di governo sono nulli e inefficaci, fatta salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. I medesimi effetti si determinano qualora le cause ostative di cui al citato comma 1 intervengano successivamente all'assunzione di uno degli incarichi di governo di cui al comma 2».

10.0.250

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA, BARBOLINI, AGOSTINI

Accantonato

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Misure di trasparenza nell'assunzione di incarichi di governo)

1. Per l'assunzione di incarichi di governo, gli interessati devono attestare di non trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) che non sia stata disposta nei loro confronti misura cautelare, non revocata o non annullata, ovvero che non sia stato emesso a loro carico decreto di rinvio a giudizio o sentenza anche non definitiva:

1) per un delitto contro la pubblica amministrazione o contro l'amministrazione della giustizia, che importi l'interdizione dai pubblici uffici;

2) per uno dei delitti previsti dagli articoli 629, 640-*bis*, 644, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;

3) per il delitto previsto dall'articolo 12-*quinq*ues del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

4) per il delitto di attività organizzate in materia di traffico illecito di rifiuti;

5) per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale ovvero per un delitto per il quale ricorra la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

b) che non siano stati destinatari di:

1) misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

2) di divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) che non siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Ai fini del presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna».

10.0.251

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Accantonato

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Modifiche alla legge 13 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentari)

1. Dopo l'articolo 1-*bis* della legge 13 febbraio 1953, n. 60 è aggiunto il seguente:

"Art. 1-*ter*. - *1*. I membri del Parlamento italiano non possono ricoprire le cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti e di presidente di giunta provinciale, ove assunto durante il mandato parlamentare, fermo restando quanto stabilito in materia di ineleggibilità dagli articoli 6-*bis* e 7 del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 5, commi 1 e 1-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

2. I membri del Parlamento per i quali esista o si determinino le incompatibilità di cui al comma 1 optano, nel termine di un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, fra le cariche che ricoprono e il mandato parlamentare.

3. I membri del Parlamento non possono essere eletti per più di due volte consecutive"».

10.0.253

BRUNO, RUTELLI, BAIO, MILANA, MOLINARI, RUSSO, BALDASSARRI, GERMONTANI, VALDITARA, DE ANGELIS, CONTINI, DIGILIO

Accantonato

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Finanziamento dei partiti e della politica)

1. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, all'articolo 1, comma 5-bis, sono soppresse le parole: "che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o"».

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2156**Art. 11.****Accantonato**

(Modifiche all'articolo 58 del testo unico)

1. All'articolo 58 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per i delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «241 (attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato), 270 (associazioni sovversive), 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico), 270-ter (assistenza agli associati), 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale), 270-quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale), 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione), 283 (attentato contro la costituzione dello Stato), 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato),» e le parole: «, 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale», sono sostituite dalle

seguenti: «, 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) e 353 (turbata libertà degli incanti) del codice penale»;

b) al comma 1, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente:

«*b-bis)* coloro che hanno riportato condanna definitiva per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 335-*ter* del codice penale;»;

c) al comma 5, le parole: «dai commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, e dai commi 2, 3 e 4».

EMENDAMENTI

11.400 (già em. 10.251)

MALAN

Accantonato

Sopprimere l'articolo 11.

11.1

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Accantonato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*). - *1.* Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: "320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)" sono inserite le seguenti: "322 (Istigazione alla corruzione), e 629 (Estorsione)";

b) all'articolo 59, comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: "320" sono inserite le seguenti: "322, 325, e 629"».

11.3

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, DELLA MONICA

Accantonato

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e 353 (turbata libertà degli incanti)», con le seguenti: «323 (abuso di ufficio) e 353 (turbata libertà degli incanti)».

11.2

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Accantonato

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «e 353 (turbata libertà degli incanti)» con le seguenti: «, 353 (turbata libertà degli incanti) e 640-bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)».

11.4

ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI

Accantonato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Non sono eleggibili alla carica di sindaco di comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e alla carica di presidente di Giunta provinciale i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica"».

11.5

ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI

Accantonato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 61 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al comma 1 dopo il numero 2) è inserito il seguente:

"2-bis. i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica"».

11.6

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Accantonato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sostituire l'articolo 83 con il seguente:

"Art. 83. - (*Divieto di cumulo*). - 1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza previsti dal presente capo.

2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.

3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 11

11.0.1

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 11-bis.

(Modifiche al codice civile)

1. All'articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) le parole: "con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e" e le parole: "previste dalla legge" sono soppresse;

2) le parole: "con l'arresto fino a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione fino a cinque anni";

b) i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.

2. All'articolo 2622 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "False comunicazioni sociali nelle società quotate in mercati regolamentati";

b) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo 111, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni";

c) al sesto comma, le parole: "per i fatti previsti dal primo e terzo comma" sono soppresse;

d) i commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e nono sono abrogati.

3. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 2622-bis. - (*Circostanza aggravante*). - Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocumento ai risparmiatori o alla società le pene sono aumentate".

4. All'articolo 2624 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) le parole: "con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni," e le parole: ", se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale," sono soppresse;

2) dopo le parole: "od occultano" è inserita la seguente: "consapevolmente";

3) le parole: "con l'arresto fino a un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione fino a quattro anni";

b) il secondo comma è sostituito dai seguenti:

"Se la condotta di cui al primo comma è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a sei anni.

Se la condotta di cui al primo o al secondo comma ha cagionato un grave nocumento alla società, la pena è aumentata"».

11.0.3

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. In esecuzione della disposizione dell'articolo 58 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116 e per rafforzare l'efficacia dell'azione delle strutture preposte all'individuazione e alla repressione dei reati contro la pubblica amministrazione, con regolamento da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono istituite presso l'AISE e presso l'AISI unità di intelligence finanziaria, responsabili della ricezione e analisi di informazioni relative a variazioni finanziarie sospette, nonché volte

ad individuare e impedire il trasferimento di proventi relativi ai reati contro la pubblica amministrazione».

11.0.4

MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. In esecuzione della decisione quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio, 13 giugno 2002, squadre investigative comuni possono essere richieste dal Procuratore della Repubblica anche quando procede per i delitti di cui agli articoli 318 e 322 del codice penale».

11.0.5

CASSON, ZANDA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, DELLA MONICA

Accantonato

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. I titolari di cariche di governo, entro trenta giorni dalla data di assunzione della carica, devono dichiarare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di casi di conflitto di interessi tra la carica di governo ricoperta e ogni interesse economico privato astrattamente idoneo a condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ricoperte.

2. Sussiste in particolare conflitto di interessi nei casi di posizioni dominanti nella proprietà di imprese che producono informazione a diffusione nazionale, regionale o interregionale.

3. Il conflitto di interessi sussiste anche nei casi in cui l'interesse economico privato sia del coniuge non legalmente separato ovvero di parenti o affini entro il secondo grado ovvero di persona stabilmente convivente con il titolare della carica di governo.

4. Nel caso di conflitto d'interessi, anche sopravvenuto, accertato anche d'ufficio, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato invita il titolare della carica di governo ad eliminare entro trenta giorni il conflitto stesso. In mancanza o nel caso in cui l'Autorità accerti la persistenza del

conflitto d'interessi, il titolare della carica di governo decade dalla carica stessa».

11.0.6

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

Accantonato

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. In caso di dimissioni o di pensionamento, i pubblici dipendenti, per la durata di tre anni, non possono svolgere attività professionale o essere impiegati in attività del settore privato direttamente collegata alle funzioni svolte in precedenza».

11.0.7

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

Accantonato

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di esclusione del segreto in relazione a delitti contro la pubblica amministrazione)

1. Al codice di procedura penale, all'articolo 204, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "285, 416-bis, 416-ter" le parole: "e 422 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "422, 314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 640 cpv. n. 1 del codice penale"».

11.0.50 (già 12.0.9)

ZANDA

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al Codice civile)

Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2621 è sostituito dal seguente:

"Art. 2621. - (*False comunicazioni sociali*). - Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.";

b) l'articolo 2622 è sostituito dal seguente:

"Art. 2622. - (*False comunicazioni sociali nelle società quotate in Borsa*). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a otto anni";

c) dopo l'articolo 2622 è inserito il seguente:

"Art. 2622-bis. - (*Circostanza aggravante*). Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocumento ai risparmiatori o alla società, le pene sono aumentate della metà".

d) l'articolo 2624 è sostituito con il seguente:

"Art. 2624. - (*Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione*). I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, consapevolmente attestano il falso ed occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni.

Se la condotta di cui al primo comma concerne una società soggetta a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a otto anni.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un grave nocumento ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione fino a dodici anni".

e) dopo l'articolo 2624 è inserito il seguente:

"Art. 2624-bis. (*False dichiarazioni contabili e false comunicazioni sociali a fini di corruzione*) - Qualora la dichiarazione fraudolenta di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 o le false comunicazioni di cui agli articoli 2621 e 2622 sono finalizzati a commettere i reati di cui agli articoli 318, 319, 320, 321, 322, 346 del codice penale, la pena è disposta a prescindere dall'ammontare degli elementi sottratti al reddito"».

11.0.51 (già 12.0.10)

DELLA MONICA, BARBOLINI, BIANCO, PEGORER, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al codice civile e al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di falso in bilancio, falso prospetto, falso nelle relazioni dei revisori e di impediti controlli societari)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2621 è sostituito dal seguente:

"Art. 2621. - (*False comunicazioni sociali*). - Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori,

i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi";

b) l'articolo 2622 è sostituito dal seguente:

"Art. 2622. - (*False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori*). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti con la reclusione da due a sei anni.

La pena è da due ad otto anni, nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.";

c) l'articolo 2625 è sostituito dal seguente:

"Art. 2625. - (*Impedito controllo*). - Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, agli altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni".

2. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 173-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 173-bis. - (*Falso in prospetto*). - 1. Chiunque, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore

i destinatari del prospetto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni";

b) all'articolo 174-*bis*, nel comma 1, le parole: "con l'intenzione di ingannare i destinatari" sono soppresse».

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2156

Art. 12.

Accantonato

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 314, primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

b) all'articolo 316, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

c) all'articolo 316-*bis*, primo comma, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni»;

d) all'articolo 316-*ter*, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

e) all'articolo 318, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

f) all'articolo 318, secondo comma, le parole: «fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un anno e sei mesi»;

g) all'articolo 319, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni»;

h) all'articolo 319-*ter*, primo comma, le parole: «da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto anni»;

i) dopo l'articolo 335-*bis*, è inserito il seguente:

Art. 335-*ter*. - (*Circostanze aggravanti*). – Per i delitti dal presente capo, le pene per il solo pubblico ufficiale sono aumentate in caso di atti particolarmente lesivi per la pubblica amministrazione ovvero commessi al fine di far conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.»;

l) all'articolo 354, primo comma, le parole: «sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un anno»;

m) all'articolo 356, primo comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni».

EMENDAMENTI

12.1

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Accantonato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - (*Modifiche al codice penale*). - 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32-*quater*, le parole: "317, 318," le parole: "319-*bis*, 320, 321," e le parole: "322-*bis*" sono soppresse e dopo le parole: "501-*bis*," sono inserite le seguenti: "629, secondo comma,";

b) all'articolo 32-*quinqües*, le parole: "317, 318, 319, 319-*ter* e 320" sono sostituite dalle seguenti: "319, 319-*ter* e 629, secondo comma,";

c) all'articolo 314, primo comma, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro";

d) all'articolo 316, le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a quattro anni";

e) all'articolo 316-*bis*, primo comma, le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a cinque anni";

f) all'articolo 316-*ter*, primo comma, le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a quattro anni";

g) all'articolo 317-*bis*, le parole: "per il reato di cui agli articoli 314 e 317" sono sostituite dalle seguenti: "per il reato di cui all'articolo 314";

h) gli articoli 317, 318, 319-*bis*, 320, 321 e 322-*bis* sono abrogati;

i) l'articolo 319 è sostituito dal seguente:

"Art. 319. - (*Corruzione*). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio o servizio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Nei casi di cui al primo comma, chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a sei anni. Quando la dazione o la promessa è effettuata per un atto d'ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, il corruttore è punito con la pena della reclusione da tre mesi a un anno.

La pena per il corruttore è diminuita fino alla metà quando lo stesso è indotto alla dazione o alla promessa al solo fine di evitare il pericolo di un danno ingiusto";

l) l'articolo 319-ter è sostituito dal seguente: "Art. 319-ter. - (*Corruzione in atti giudiziari*). - Se i fatti di cui all'articolo 319 sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Nei casi di cui al primo comma, chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da tre a otto anni. Se la dazione o la promessa è effettuata per un atto d'ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno";

m) l'articolo 322 è sostituito dal seguente: "Art. 322. - (*Istigazione alla corruzione*). - Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio nei casi di cui all'articolo 319 soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'articolo 319, terzo comma, ridotta di un terzo. Qualora l'offerta o la promessa, effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, non sia accettata, si applica la pena stabilita dall'articolo 319-ter, terzo comma, ridotta di un terzo.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità nei casi indicati dall'articolo 319 è punito, qualora la sollecitazione non sia accolta, con la pena stabilita dall'articolo 319, primo comma, ridotta di un terzo. Se la sollecitazione è effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dall'articolo 319-ter, primo comma, ridotta di un terzo";

n) all'articolo 322-ter, primo comma, la parola: "320" è sostituita dalla seguente: "319-ter" e le parole: "anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma," sono soppresse;

o) all'articolo 322-ter, secondo comma, le parole: "anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma," e le parole: "o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma" sono soppresse;

p) l'articolo 323-bis è sostituito dal seguente: "Art. 323-bis. - (*Circostanze attenuanti*). - Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici;

Se i fatti previsti dagli articoli 319, 319-ter e 322 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici";

q) dopo l'articolo 335-bis, è inserito il seguente: "Art. 335-ter. - (*Circostanze aggravanti*). - Per i delitti dal presente capo, le pene per il solo pubblico ufficiale sono aumentate in caso di atti particolarmente le-

sivi per la pubblica amministrazione ovvero commessi al fine di far conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.";

r) l'articolo 346 è sostituito dal seguente: "Art. 346. - (*Traffico di influenze illecite*). - Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.

Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici";

s) all'articolo 354, primo comma, le parole: "sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516" sono sostituite dalle seguenti: "fino a un anno";

t) all'articolo 356, primo comma, le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sei anni".

u) all'articolo 357, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"Sono, altresì, pubblici ufficiali agli effetti della legge penale i soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali";

v) all'articolo 358, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"Sono, altresì, incaricati di un pubblico servizio agli effetti della legge penale i soggetti che esercitano attività corrispondenti a quelle degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali";

z) dopo l'articolo 360 è inserito il seguente: "Art. 360-bis. - (*Circostanza attenuante*). - La pena prevista per i delitti di cui agli articoli 319, 319-ter e 346 è diminuita fino a due terzi qualora l'autore del fatto, prima che sia esercitata l'azione penale, fornisca indicazioni utili all'indi-

viduazione degli altri responsabili e al sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite";

aa) all'articolo 629 il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 se la violenza o minaccia è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni, ovvero se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 628"».

Consequentemente l'articolo 32-quater è sostituito dal seguente:

«Art. 32-quater. - (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). - Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 319, 319-ter, 322, 346, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1), 640-bis e 644 commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione a essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione».

Consequentemente, all'articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322 e 629, secondo comma,»;

Consequentemente, all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322»;

b) al comma 2-bis, le parole: «317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322, 629, secondo comma, limitatamente ai fatti commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni,».

Consequentemente, al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 1, lettera *b)*, le parole: «317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) «sono sostituite dalle seguenti: «319 (corruzione), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 322 (istigazione alla corruzione) e 629 (estorsione)»;

b) all'articolo 59, comma 1, lettera a), le parole: «317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322 e 629»;

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, le parole: «317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322 e 629, secondo comma,»;

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 461, le parole: «317, 318, primo comma, 319, 319-ter, 320, 321, 323, secondo comma, e 326, terzo comma, prima parte,» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 323, secondo comma, 326, terzo comma, prima parte, e, limitatamente ai fatti commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni, 629, secondo comma,».

Conseguentemente, all'articolo 159, comma 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, le parole: «truffa e calunnia» sono sostituite dalle seguenti: «truffa, calunnia ed estorsione».

12.250

D'ALIA, SERRA, BALDASSARRI, GERMONTANI, VALDITARA, DE ANGELIS, CONTINI, DIGILIO

Accantonato

Sostituire l'articolo, con i seguenti:

«Art. 12. - (Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2011, n. 231) -1. All'articolo 32-quinquies del codice penale, le parole: "per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320" sono sostituite dalle parole: "per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317,318,319, 319-ter, 320 e 323".

2. Al comma 1 dell'articolo 314 del codice penale, le parole: "da tre a dieci anni" sono sostituite dalle parole: "da quattro a dodici anni".

3. All'articolo 316 del codice penale, le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle parole: "da uno a cinque anni".

4. All'articolo 316-bis del codice penale, le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle parole: "da uno a sei anni".

5. All'articolo 317 del codice penale, le parole: "da quattro a dodici anni" sono sostituite dalle parole: "da cinque a quattordici anni".

6. L'articolo 317-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 317-bis. - (Pene accessorie). - 1. La condanna per il reato di cui agli articoli 314 e 317 importa sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici".

7. Al comma 1 dell'articolo 318 del codice penale, le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle parole: "da uno a quattro anni".

8. Al comma 2 dell'articolo 318 del codice penale, le parole: "fino a un anno" sono sostituite dalle parole: "da tre mesi a tre anni".

9. All'articolo 319 del codice penale, le parole: "da due a cinque anni" sono sostituite dalle parole: "da tre a sette anni".

10. Al comma 1 dell'articolo 319-*ter* del codice penale, le parole: "da tre a otto anni" sono sostituite dalle parole: "da quattro a dieci anni".

11. L'articolo 322-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 322-*ter*. - (*Confisca*). - 1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 323, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-*bis*, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.

2. Negli stessi casi è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

3. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.

4. Se, nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi che precedono, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al presente articolo si applicano anche al custode delle cose predette.

5. Si applicano anche ai casi di confisca previsti dal presente articolo le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dalla legge 31 marzo 1965, n. 575, e successive modificazioni; restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

6. Il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato, ovvero ancora di provenienza ingiustificata".

12. All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: "314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 320, 322, 322-*bis*, 325," sono soppresse;

b) il comma 2-*bis* è soppresso.

13. All'articolo 323 del codice penale, le parole: "ingiusto vantaggio patrimoniale" sono sostituite dalle parole: "ingiusto vantaggio economicamente valutabile" e le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle parole: "da sei mesi a cinque anni".

14. All'articolo 323-*bis* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La particolare tenuità dei fatti deve essere valutata avendo riguardo tanto al danno cagionato quanto al vantaggio conseguito".

15. Quando si procede per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 320, 321, 322, 322-*bis* e 323 del codice penale, il giudice non può dichiarare la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti ovvero l'equivalenza tra le stesse, ai sensi dell'articolo 69, commi 2 e 3, del codice penale, quando non vi è prova dell'integrale riparazione del danno, mediante il risarcimento di esso e mediante le restituzioni.

16. L'articolo 346 è sostituito dal seguente:

"Art 346. - (*Traffico d'influenza*). - 1. Chiunque, affermando o adducendo in qualsiasi modo di essere in grado di esercitare un'influenza sulla decisione, relativa al suo ufficio, di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, fa dare, promettere, offrire o procurare a sé o ad altri qualsiasi indebito vantaggio a titolo di remunerazione o di pagamento del soggetto presso cui si vanta credito, è punito, indipendentemente dal fatto che l'influenza sia o meno esercitata o che la vantata influenza realizzi l'effetto ricercato, con la reclusione da due a sette anni e con la multa da mille a cinquantamila euro.

2. Nei casi di cui al primo comma, chiunque da, promette, offre o procura un indebito vantaggio a chi vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da mille a trentamila euro.

3. Se i fatti previsti dal presente articolo sono di particolare tenuità, le pene sono ridotte fino alla metà.

4. La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che il fatto sia di particolare tenuità ai sensi del comma 3; in tal caso, la condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici per un minimo di tre anni ed un massimo di cinque anni."

17. Dopo l'articolo 513-*bis*, è inserito il seguente:

"Art. 513-*ter*. - (*Corruzione nel settore privato*). - 1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, imprenditoriale, professionale, di direzione di un ente privato o di prestazione lavorativa a qualsiasi titolo a favore di un ente privato, intenzionalmente sollecita, induce o riceve, direttamente o per il tramite di terzi, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, per sé o per altri, ovvero ne accetta l'offerta o la promessa, per compiere o astenersi dal compiere un atto in violazione dei propri doveri legali, professionali o contrattuali relativi all'attività di competenza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da mille a diecimila euro.

2. La stessa pena si applica a chiunque intenzionalmente, nell'ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette l'indebita utilità di cui al primo comma.

3. La pena è aumentata da un terzo a due terzi qualora dal fatto siano derivate distorsioni della concorrenza nel mercato ovvero rilevanti danni economici all'ente o ai suoi creditori."

18. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: "commi 2 e 4," sono inserite le seguenti parole: "346, commi 1 e 2,";

b) all'articolo 25-*bis*.1, comma 1, lettera b), dopo le parole: "513-*bis*" sono inserite le seguenti parole: ", 513-*ter*"».

12.251

INCOSTANTE, ADAMO

Accantonato

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) All'articolo 19, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"Nel caso di condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, la società di cui sia o sia stato amministratore o legale rappresentante, al momento dei fatti, il privato concorrente nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, viene inserita in un albo speciale formato dalle persone giuridiche non ammesse a contrattare con la pubblica amministrazione; tali società non possono partecipare agli appalti pubblici e non possono essere destinatarie di contributi o finanziamenti pubblici"».

12.255

VALENTINO

Accantonato

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32-*quater*, i numeri: "317,318, 319-*bis*, 320, 321 e 322-*bis*" sono soppressi e dopo le parole: "501-*bis*," sono inserite le seguenti: "629, secondo comma,";

b) all'articolo 32-*quinquies*, le parole: "317,318,319, 319-*ter* e 320" sono sostituite dalle seguenti: "318, 322, 322-*bis* e 629, secondo comma,"».

12.4

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Accantonato

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 32-*quater*, dopo le parole: «per i delitti previsti dagli articoli» è inserita la seguente: «314,», dopo le parole: «319-*bis*» sono è inserita la seguente: «319-*ter*», e dopo le parole «501-*bis*», sono inserite le seguenti: «629».

12.19

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Accantonato

Al comma 1, prima della lettera a) inserire la seguente:

«0a) all'articolo 32-*quater*, dopo le parole: "501-*bis*", sono inserite le seguenti: "629,"».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-*bis*) l'articolo 317 è soppresso».

Conseguentemente al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:

m-bis) all'articolo 629 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La stessa pena di cui al secondo comma si applica quando la violenza o minaccia è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni. In ogni caso si applica la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

12.3

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI

Accantonato

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 32-*quinqüies*, le parole: «per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 319, 319-ter, 322 e 629».

12.252

BRUNO, RUTELLI, BAIO, MILANA, MOLINARI, RUSSO, BALDASSARRI, GERMONTANI, VALDITARA, DE ANGELIS, CONTINI, DIGILIO

Accantonato

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 63, all'articolo 151, all'articolo 163, all'articolo 174, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano a chi abbia commesso delitti contro la pubblica amministrazione, ove l'autore del delitto non risarcisca integralmente il danno"».

12.5

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Accantonato

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 157, sesto comma, dopo le parole «di cui agli articoli» inserire le seguenti «314, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis, 346, 629».

12.253

D'AMBROSIO, DELLA MONICA

Accantonato

Al comma 1, prima della lettera a) inserire la seguente lettera:

«0a) all'art. 158, il primo comma è sostituito dai seguenti commi:

1. La prescrizione opera rispetto ad ogni singolo reato contestato all'imputato, salvo quanto previsto dal seguente comma.

1-bis. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione».

12.254

INCOSTANTE, ADAMO

Accantonato

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) All'articolo 308, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320 del Codice penale, le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione anche al di là di sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'articolo 303"».

12.6

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Accantonato

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 314:

1) al primo comma, le parole: «da tre a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dodici anni»;

2) dopo il secondo comma è aggiunto, infine, il seguente: «La condanna per i fatti previsti dal primo comma importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

12.256

VALENTINO

Accantonato

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

«d-bis) l'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 317. - (*Corruzione*). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che riceve indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, in relazione al compimento o alla omissione di un atto del suo ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, è punito con la reclusione da due a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso in relazione alla omissione o al ritardo di un atto dovuto ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio; l'aumento è da un terzo alla metà se l'omissione od il ritardo dell'atto dovuto, ovvero il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio, sono diretti a favorire o a danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Nel caso di cui al primo comma, la pena è ulteriormente aumentata se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno a pena detentiva superiore a due anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni".

d-ter) gli articoli 319-ter e 321 sono abrogati».

Conseguentemente, sopprimere la lettera h).

12.257

VALENTINO

Accantonato

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 317-bis del codice penale, le parole: "per i reati di cui agli articoli 314 e 317" sono sostituite dalle seguenti: "per i reati di cui agli articoli 314 e 629-bis"».

12.258

VALENTINO

Accantonato

Al comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:

«e) l'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 318. - (Pene per il corruttore). - Chiunque indebitamente dà o promette ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, anche se a seguito di sollecitazione o induzione del medesimo, denaro od altra utilità in relazione al compimento o alla omissione di un atto del suo ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso in relazione alla omissione o al ritardo di un atto dovuto ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio; l'aumento è da un terzo alla metà se l'omissione o il ritardo dell'atto dovuto ovvero il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio sono diretti a favorire o a danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Nel caso di cui al primo comma, la pena è ulteriormente aumentata se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno a pena detentiva superiore a due anni.

Quando la dazione o la promessa è effettuata per un atto d'ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, il corruttore è punito con la pena della reclusione da tre mesi a un anno.

La pena per il corruttore è diminuita fino alla metà quando lo stesso è indotto alla dazione o alla promessa al solo fine di evitare il pericolo di un danno ingiusto".

e-bis) l'articolo 321 è abrogato».

Conseguentemente, sopprimere la lettera f).

12.7

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Accantonato

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) l'articolo 319 è sostituito dal seguente:

"Art. 319. - (*Corruzione*). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che indebitamente, anche mediante induzione, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto o di attività del suo ufficio o servizio ovvero al compimento di un atto o di attività contrari ai doveri di ufficio o del servizio, o comunque in ragione della funzione esercitata, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

La stessa pena si applica, nei casi di cui al primo comma, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità.

La condanna per i fatti previsti dal presente articolo importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici"».

12.259

VALENTINO

Accantonato

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) l'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 319. - (*Circostanze aggravanti*). - La pena è aumentata se il fatto di cui agli articoli 317 e 318 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni ovvero la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene"».

12.8

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Accantonato

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) l'articolo 319-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 319-bis. - (*Riparazione pecuniaria*). - Con la sentenza di condanna, ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 314, 319, 319-ter e 629, terzo comma, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore della amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno"».

12.260

VALENTINO

Accantonato

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) l'articolo 319-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 319. - (*Riparazione pecuniaria*). - 1. Con la sentenza di condanna, ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 317 e 318, nonché per il reato previsto dall'articolo 629, secondo comma, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore della amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio appartiene, impregiudicato il diritto al risarcimento del danno"».

12.9

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Accantonato

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) l'articolo 319-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 319-ter. - (Corruzione in atti giudiziari). - Se i fatti indicati nell'articolo 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo si applica la pena della reclusione da quattro a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

La stessa pena prevista per i fatti di cui ai commi primo e secondo si applica a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità.

La condanna per i fatti di cui al presente articolo importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

12.261

VALENTINO

Accantonato

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

<h-bis) l'articolo 320 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 320. - (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio). - Le disposizioni di cui agli articoli 317, 318, 319 e 319-bis, si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo"».

12.10

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Accantonato

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

h-bis) l'articolo 322 è sostituito dal seguente:

«Art. 322. - (*Istigazione alla corruzione*). - Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio nei casi di cui all'articolo 319 soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'articolo 319, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dall'articolo 319-ter primo comma ridotta di un terzo.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità nei casi indicati dall'articolo 319 è punito, qualora la sollecitazione non sia accolta, con la pena stabilita dall'articolo 319, ridotta di un terzo. Se la sollecitazione è effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dall'articolo 319-ter, primo comma ridotta di un terzo».

12.262

VALENTINO

Accantonato

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) l'articolo 322 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 322. - (*Istigazione alla corruzione*). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, per compiere od omettere un atto del suo ufficio, o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, chiede, per sé o per altri, denaro od altra utilità non dovuti, o ne sollecita la promessa, è punito, qualora la richiesta o sollecitazione non sia accolta, con la reclusione da due a sette anni. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere od omettere un atto del suo ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, è punito, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, con la reclusione da uno a quattro anni. Le pene previste sono aumentate se il fatto è commesso in relazione alla omissione o al ritardo di un atto dovuto ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio; l'aumento è da un terzo alla metà se l'omissione o il ritardo dell'atto dovuto ovvero il compimento dell'atto contrario ai doveri d'uffi-

cio sono diretti a favorire o a danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo"».

12.263

VALENTINO

Accantonato

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«*h-bis*) all'articolo 322-*bis*, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "terzo e quarto comma," sono inserite le seguenti: "e 629-*bis*"».

12.264

VALENTINO

Accantonato

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«*h-bis*) all'articolo 322-*ter* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "dagli articoli da 314 a 320" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli da 314 a 317 e dall'articolo 629-*bis*";

b) al secondo comma le parole: "dall'articolo 321" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 318"».

12.265

D'AMBROSIO, DELLA MONICA

Accantonato

Al comma 1 dopo la lettera h) inserire la seguente:

«*h-bis*) all'articolo 323, primo comma le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei mesi a cinque anni"».

12.11

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Accantonato

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

h-bis) l'articolo 323-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 323-bis. - (*Circostanze attenuanti comuni e speciali*). - Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 319, 319-ter, 322, 323, 346 e 513-ter sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Per i delitti previsti dagli articoli 319 e 319-ter, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino a due terzi.

3. Quando risulta che è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione di pena, ritenuta la circostanza attenuante di cui al secondo comma del presente articolo, per effetto di dichiarazioni false o reticenti, il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata ne chiede la revisione. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta di revisione il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena. In caso di revoca della sentenza di applicazione di pena, la corte ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice che l'ha pronunciata. In tali casi il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del fatto fino alla pronuncia della sentenza di revisione».

Conseguentemente al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«m-bis) all'articolo 368 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le pene previste dai commi primo, secondo e terzo, prima parte, sono aumentate fino a due terzi quando il delitto è stato commesso mediante una dichiarazione rilevante agli effetti dell'applicazione delle circostanze di cui al secondo dell'articolo 323-bis;».

12.12

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Accantonato

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) dopo l'articolo 335-bis, è aggiunto il seguente:

"Art. 335-ter. - (*Circostanze aggravanti*). - Per i delitti previsti dal presente capo, le pene sono aumentate in caso di atti o attività commessi al fine di far conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea, o al fine di turbare la gara nei pubblici incanti, nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni o comunque in procedure per l'affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 3, commi da 37 a 41, del codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero qualora il fatto sia commesso nell'ambito di procedimenti relativi alla gestione di calamità naturali, catastrofi o dei grandi eventi di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401».

12.13 (testo corretto)

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Accantonato

Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) l'articolo 346 è sostituito dal seguente:

"Art. 346. - (*Traffico di influenze illecite*). - Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità, quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La stessa pena si applica, nei casi di cui al primo comma, a chi versa o promette denaro o altra utilità.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali».

12.14

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Accantonato

Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«*i-bis*) l'articolo 346 è sostituito dal seguente:

"Art. 346. - (*Traffico di influenze illecite*). - Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvro adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.

Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici"».

12.266

VALENTINO

Accantonato

Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«*i-bis*) l'articolo 346 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 346. - (*Traffico di influenze illecite*). - Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 600 a euro 4.000.

Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 516 a 3.098 euro.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.

Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici"».

12.15

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Accantonato

Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere le seguenti:

«*m-bis*) all'articolo 357, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Sono altresì pubblici ufficiali agli effetti della legge penale i soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali";

m-ter) all'articolo 358, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Sono altresì incaricati di un pubblico servizio agli effetti della legge penale i soggetti che esercitano attività corrispondenti a quelle degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali"».

12.268

VALENTINO

Accantonato

Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

«*m-bis*) dopo l'articolo 360 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 360-*bis*. - (*Circostanza attenuante*) - La pena prevista per i delitti di cui agli articoli 317, 318 e 346 è diminuita fino a due terzi qualora l'autore del fatto, prima che sia emesso il decreto di fissazione dell'udienza preliminare, fornisca indicazioni utili all'individuazione degli altri responsabili e al sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite"».

12.17 (testo corretto)

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Accantonato

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«*m-bis*) l'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-*ter*. - (*Scambio elettorale politico mafioso*). - La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-*bis* si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-*bis* in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze associazione mafiosa di cui all'art. 416-*bis* o di suoi associati"».

12.18 (testo corretto)

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Accantonato

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«*m-bis*) dopo l'articolo 513-*bis* è inserito il seguente:

"Art. 513-*ter.* - (*Corruzione nel settore privato*). - È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera a favore del medesimo, indebitamente induce, sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, per compiere od omettere un atto, in violazione di un dovere, qualora dal fatto derivino o possano derivare distorsioni della concorrenza nel mercato ovvero danni economici all'ente o a terzi, anche attraverso una non corretta aggiudicazione o una scorretta esecuzione di un contratto.

Per violazione di un dovere ai sensi del primo comma si intende qualsiasi comportamento sleale che costituisca una violazione di un obbligo legale, di normative professionali o di istruzioni professionali ricevute o applicabili nell'ambito dell'attività dell'ente.

La pena di cui al primo comma si applica anche a chi, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera a favore del medesimo, dà, offre o promette il denaro o altra utilità di cui al primo comma.

Per i delitti di cui al presente articolo, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino alla metà"».

12.267

VALENTINO

Accantonato

Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

«*m-bis*) il secondo comma dell'articolo 629 del codice penale è sostituito dal seguente:

"La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un

incaricato di pubblico servizio abusando della sua qualità o dei suoi poteri ovvero se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo comma dell'articolo 628"».

12.269

VALENTINO

Accantonato

Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

«*m-bis*) dopo l'articolo 629 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 629-*bis*. - (*Concussione*). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe con violenza o minaccia taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni"».

12.16

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Accantonato

Al comma 1 dopo la lettera m) aggiungere le seguenti:

«*m-bis*) all'articolo 648-*bis*, primo comma, le parole: "Fuori dei casi di concorso nel reato," sono soppresse;

m-ter) all'articolo 648-*ter*, primo comma, le parole: "dei casi di concorso nel reato e" sono soppresse"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 12

12.0.250

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA, BARBOLINI, AGOSTINI

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Incarichi di collaborazione con la pubblica amministrazione)

1. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli enti pubblici economici, e alle società a partecipazione pubblica di conferire incarichi di collaborazione o consulenza o assimilati, anche se a tempo parziale o a titolo non oneroso, a:

a) coloro che siano stati condannati, con sentenza anche non definitiva:

1) per delitti contro la pubblica amministrazione o contro l'amministrazione della giustizia;

2) per uno dei delitti previsti dagli articoli 629, 640-bis, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale;

3) per il delitto previsto dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

4) per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;

5) per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per un delitto per il quale ricorra la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

b) coloro che siano stati destinatari di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) coloro che siano stati assoggettati a divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.1.423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;

d) coloro che siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Alla violazione del divieto di cui al comma 1 consegue la decadenza dall'incarico per chi lo abbia ricevuto e l'illecito disciplinare per il responsabile del procedimento».

12.0.2

D'ALIA, DELLA MONICA, SERRA, BALDASSARRI, GERMONTANI, VALDITARA, DE ANGELIS, CONTINI, DIGILIO

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Incarichi di collaborazione con la pubblica amministrazione)

1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici in generale, compresi gli enti pubblici economici, non possono attribuire incarichi di collaborazione o consulenza, di qualunque specie e comunque denominati, a tempo indeterminato o parziale, neanche a titolo gratuito, a persone che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) condannati, con sentenza anche non definitiva, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione o per uno dei delitti previsti dagli articoli 629, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale;

b) sottoposti, nei cinque anni precedenti al conferimento dell'incarico, a misura cautelare personale, non soggetta ad annullamento per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, per uno dei reati indicati nella lettera che precede;

c) sottoposti ad applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.

2. Al momento dell'attribuzione formale degli incarichi di cui al presente articolo, il beneficiario dichiara all'amministrazione o all'ente conferente, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle ipotesi previste al comma 1. In caso di false dichiarazioni, il dichiarante è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da diecimila a centomila euro. Nell'ipotesi che precede il rapporto di collaborazione è immediatamente revocato».

12.0.3

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Prescrizione degli illeciti amministrativi e tributari connessi al delitto di corruzione)

1. Quando è stato commesso un delitto di corruzione in occasione o comunque in relazione ad accertamenti tributari, contestazioni o irrogazioni delle relative sanzioni, ovvero per ottenere l'occultamento o il mancato perseguimento di violazioni amministrative, le decadenze previste per la notifica degli atti di contestazione o di irrogazione non si verificano dal momento della consumazione del predetto delitto fino al momento dell'esercizio dell'azione penale.

2. Sono altresì sospesi, nel periodo indicato al comma 1, i termini di prescrizione degli illeciti amministrativi, nonché i termini di prescrizione previsti per il diritto alla riscossione delle sanzioni irrogate».

12.0.4

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Prescrizione degli illeciti amministrativi e tributari connessi al delitto di corruzione)

1. Quando è stato commesso un delitto di corruzione in occasione o comunque in relazione ad accertamenti tributari, contestazioni o irrogazioni delle relative sanzioni, ovvero per ottenere l'occultamento o il mancato perseguimento di violazioni amministrative, le decadenze previste per la notifica degli atti di contestazione o di irrogazione non si verificano dal momento della consumazione del predetto delitto fino al momento dell'esercizio dell'azione penale.

2. Sono, altresì, sospesi nel periodo indicato al comma 1, i termini di prescrizione degli illeciti amministrativi, nonché i termini di prescrizione previsti per il diritto alla riscossione delle sanzioni irrogate».

12.0.5

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Attività di contrasto e norme processuali)

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

"*b-bis)* gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia ed al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati di cui agli articoli 319, 319-ter, 346 e, limitatamente ai fatti commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni, 629, secondo comma, del codice penale commessi nell'ambito di associazioni a delinquere, anche transnazionali, compiono le attività di cui alla lettera *a)*, ovvero promettono od offrono denaro o altra utilità ovvero, anche attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, simulano di accettarne la promessa o la consegna, direttamente o per interposta persona".

2. Quando risulta che è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione di pena ritenuta la circostanza attenuante di cui all'articolo 360-bis del codice penale per effetto di dichiarazioni false o reticenti, il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata ne chiede la revisione. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta di revisione il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena. In caso di revoca della sentenza di applicazione di pena, la corte ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice che l'ha pronunciata. In tali casi il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del fatto fino alla pronuncia della sentenza di revisione.

3. Quando è accertato, con sentenza definitiva di condanna o applicazione di pena, che è stata pronunciata sentenza in conseguenza del reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale, il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata ne chiede la revisione. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In tali casi il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale fino alla pronuncia definitiva di condanna o applicazione di pena per il medesimo reato».

12.0.6

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Attività di contrasto e norme processuali)

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 346 e 629 del codice penale, commessi nell'ambito di associazioni per delinquere, anche transnazionali, compiono le attività di cui alla lettera *a*), ovvero promettono od offrono denaro o altra utilità, ovvero, anche attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, simulano di accettarne la promessa o la consegna, direttamente o per interposta persona".

2. Quando è accertato, con sentenza definitiva di condanna o applicazione di pena, che è stata pronunciata sentenza in conseguenza del reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale, il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto quest'ultima sentenza è stata pronunciata ne chiede la revisione. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In tali casi il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale fino

alla pronunzia definitiva di condanna o applicazione di pena per il medesimo reato».

12.0.7

D'ALIA, DELLA MONICA, SERRA, BALDASSARRI, GERMONTANI, VALDITARA, DE ANGELIS, CONTINI, DIGILIO

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Attività di contrasto e norme processuali)

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

"*b-bis)* gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 346 del codice penale, compiono le attività di cui alla lettera *a)*, ovvero promettono od offrono denaro o altra utilità, ovvero, anche attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, simulano di accettare la promessa o la consegna, direttamente o per interposta persona"».

12.0.8

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 1986, n. 898)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a quattro anni"».

12.0.9

ZANDA

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al Codice civile)

Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2621 è sostituito dal seguente:

"Art. 2621. - (*False comunicazioni sociali*). - Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.";

b) l'articolo 2622 è sostituito dal seguente:

"Art. 2622. - (*False comunicazioni sociali nelle società quotate in Borsa*). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a otto anni";

c) dopo l'articolo 2622 è inserito il seguente:

"Art. 2622-bis. - (*Circostanza aggravante*). Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocumento ai risparmiatori o alla società, le pene sono aumentate della metà".

d) l'articolo 2624 è sostituito con il seguente:

"Art. 2624. - (*Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione*). I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, consapevolmente attestano il falso ed occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni.

Se la condotta di cui al primo comma concerne una società soggetta a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a otto anni.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un grave nocumento ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione fino a dodici anni".

e) dopo l'articolo 2624 è inserito il seguente:

"Art. 2624-bis. (*False dichiarazioni contabili e false comunicazioni sociali a fini di corruzione*) - Qualora la dichiarazione fraudolenta di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 o le false comunicazioni di cui agli articoli 2621 e 2622 sono finalizzati a commettere i reati di cui agli articoli 318, 319, 320, 321, 322, 346 del codice penale, la pena è disposta a prescindere dall'ammontare degli elementi sottratti al reddito"».

12.0.10

DELLA MONICA, BARBOLINI, BIANCO, PEGORER, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al codice civile e al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di falso in bilancio, falso prospetto, falso nelle relazioni dei revisori e di impediti controlli societari)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2621 è sostituito dal seguente:

"Art. 2621. - (*False comunicazioni sociali*). - Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori,

i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi";

b) l'articolo 2622 è sostituito dal seguente:

"Art. 2622. - (*False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori*). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti con la reclusione da due a sei anni.

La pena è da due ad otto anni, nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.";

c) l'articolo 2625 è sostituito dal seguente:

"Art. 2625. - (*Impedito controllo*). - Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, agli altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni".

2. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 173-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 173-bis. - (*Falso in prospetto*). - 1. Chiunque, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in

occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i destinatari del prospetto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni";

b) all'articolo 174-*bis*, nel comma 1, le parole: "con l'intenzione di ingannare i destinatari" sono soppresse».

12.0.11

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Norme in materia di influenze illecite)

1. L'articolo 346 del codice penale è sostituito dal seguente:

- "Articolo 346. - (*Traffico di influenze illecite*). - Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.

Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici".

2. L'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente:

"Articolo 25. - (*Corruzione e traffico di influenze illecite*). - 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, e 346 primo, secondo e quarto comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-*bis* quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-*ter*, comma 1 e comma 2, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, e 346, quinto comma, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a novecento quote.

3. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 357, secondo comma, e 358, secondo comma, del codice penale.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno"».

12.0.12

ZANDA

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

*(Modifiche agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale in materia di autoriciclaggio)*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 648-*bis*, primo comma, le parole: "Fuori dei casi di concorso nel reato," sono soppresse;

b) all'articolo 648-*ter*, primo comma, le parole: «dei casi di concorso nel reato e» sono soppresse».

12.0.501 (già 12.16)

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Modifiche agli articoli 648-bis e 648-terdel Codice Penale in materia di autoriciclaggio)

a) all'articolo 648-bis, primo comma, le parole: "Fuori dei casi di concorso nel reato," sono soppresse;

b) all'articolo 648-ter, primo comma, le parole: "dei casi di concorso nel reato e" sono soppresse"».

12.0.13

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 12-bis.

(Ulteriori modifiche al codice penale in materia di riciclaggio)

1. All'articolo 379; primo comma, del codice penale le parole: "articoli 648-bis e 648-ter sono sostituite dalle seguenti: "articoli 648 e 648-bis".

2. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 648-bis. - (Riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) - Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

3. L'articolo 648-*ter* del codice penale è abrogato.

4. L'articolo 648-*quater*, al primo comma, le parole: "dagli articolo 648-*bis* e 648-*ter*" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 648-*bis*" e al terzo comma le parole: "di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter*" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 648-*bis*"».

12.0.14

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, DELLA MONICA (*)

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Modifiche all'articolo 684 del codice penale in materia di esercizio del diritto di informazione)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 684 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente secondo comma:

"Non è punibile chi ha commesso i fatti di cui al presente articolo nell'esercizio del diritto di informazione, quando la notizia pubblicata faccia riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione e presenti eccezionale rilevanza sociale, in ordine all'esercizio di funzioni pubbliche o all'attività politica di soggetti titolari di incarichi istituzionali"».

(*) Aggiunge la firma in corso di seduta il senatore Vita.

12.0.15

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, DELLA MONICA (*)

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 684 del codice penale in materia di esercizio del diritto di informazione)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 684 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente secondo comma:

"Non è punibile chi ha commesso i fatti di cui al presente articolo nell'esercizio del diritto di informazione, quando la notizia pubblicata concerna un procedimento per taluno dei delitti di cui al Capo I del Titolo II del Libro II"».

(*) Aggiunge la firma in corso di seduta il senatore Vita.

12.0.17

D'ALIA, DELLA MONICA, SERRA, BALDASSARRI, GERMONTANI, VALDITARA, DE ANGELIS, CONTINI, DIGILIO

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 267 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

"2-bis. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 266, comma 1, lettera b), l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, con decreto motivato, dal giudice per le indagini preliminari se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa".

2. Al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le disposizioni del presente comma si applicano altresì in ordine ai delitti previsti dagli articoli 314, 317, 319, 319-ter, 321, 322-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis del codice penale"».

12.0.16

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni)

1. All'articolo 267 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

"2-bis. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 266, comma 1, lettera b), l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, con decreto motivato, dal giudice per le indagini preliminari se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa".

2. Al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le disposizioni del presente comma si applicano altresì in ordine ai delitti previsti dagli articoli 314, 317, 319, 319-ter, 321, 322-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis del codice penale"».

12.0.100

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, DELLA MONICA (*)

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale in materia di intercettazioni)

1. All'articolo 267 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 266, comma 1, lettera b), l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, con decreto motivato, dal giudice per le indagini preliminari se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa"».

(*) Aggiunge la firma in corso di seduta il senatore Vita.

12.0.18

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Introduzione degli articoli 371-ter, 371-quater, 371-quinquies, 371-sexies, 371-septies e 371-octies nel codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 371-ter. - *(Procedura attiva di costituzione di Squadre investigative comuni)*. - 1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di squadre investigative comuni quando procede a indagini collegate a

quelle condotte in altri Stati, sempreché vi sia l'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse o di assicurare il coordinamento delle indagini con l'autorità straniera.

2. La richiesta di cui al comma 1, nel caso di avocazione delle indagini a norma dell'articolo 372, è formulata dal procuratore generale presso la Corte d'appello; nei casi indicati dall'articolo 371-*bis*, comma 3, lettera *h*), dal procuratore nazionale antimafia.

3. La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune è trasmessa alla competente autorità dello Stato estero. L'autorità giudiziaria richiedente, inoltre, informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la Corte d'appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.

4. La squadra investigativa comune che opera sul territorio dello Stato è diretta dal pubblico ministero o dall'ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo.

5. Nei casi previsti da accordi internazionali in vigore per lo Stato, quando la richiesta di costituzione di squadra investigativa comune proviene dall'autorità di uno Stato estero, il procuratore della Repubblica informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la Corte d'appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.

6. Se il procuratore della Repubblica ritiene che la competenza appartiene ad altro ufficio, trasmette immediatamente la richiesta di cui al comma 1 all'autorità giudiziaria competente, dandone avviso all'autorità straniera richiedente.

7. Nei casi di cui agli articoli 371-*ter* e 371-*quater*, il procuratore della Repubblica o, nei casi indicati nell'articolo 371-*ter*, comma 2, il procuratore generale presso la Corte d'appello o il procuratore nazionale antimafia, forma, con le competenti autorità straniere, l'atto scritto di costituzione della squadra investigativa comune.

8. L'atto che costituisce la Squadra investigativa comune contiene l'indicazione:

a) del titolo di reato con la descrizione sommaria del fatto oggetto delle indagini;

b) dei motivi che giustificano la costituzione della squadra;

c) del nominativo del direttore della squadra;

d) dei nominativi dei membri nazionali e di quelli distaccati che la compongono;

e) degli atti da compiersi;

f) della durata delle indagini;

g) degli Stati, delle organizzazioni internazionali e degli altri organismi istituiti, ai quali è richiesta, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, la designazione di rappresentanti esperti nelle materie dell'indagine comune;

h) delle modalità di partecipazione dei rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, organizzazioni internazionali e organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea.

9. Nei casi di cui agli articoli 371-*ter* e 371-*quater*, l'atto costitutivo della squadra investigativa comune è trasmesso senza ritardo al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno.

10. Nel caso di cui all'articolo 371-*quater*, il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di costituzione della squadra investigativa comune, può disporre con decreto che non si proceda al compimento degli atti indicati, se risulta evidente che gli stessi sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

11. Il termine di cui all'articolo 371-*quinquies*, comma 2, lettera *j*), non può essere superiore a sei mesi, salvo proroghe giustificate dalla oggettiva impossibilità di concludere le indagini nel termine stabilito. In ogni caso la durata non può essere superiore ad un anno. La proroga è comunicata al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno, nonché, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo, al procuratore generale presso la Corte d'appello, o al procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, in caso di successive modificazioni del contenuto dell'atto costitutivo della squadra.

13. Salvo che nell'atto costitutivo sia stabilito diversamente, i soggetti distaccati dall'autorità giudiziaria o investigativa di altro Stato possono partecipare agli atti di indagine da compiere nel territorio dello Stato, nonché all'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Ai membri distaccati sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra investigativa comune. Ad essi, se autorizzati al porto d'armi sul territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del codice penale.

14. L'atto costitutivo può altresì prevedere che rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, da organizzazioni internazionali e dagli organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea siano autorizzati ad assistere o a partecipare all'esecuzione degli atti di indagine da compiersi nel territorio dello Stato in conformità a quanto stabilito nell'atto costitutivo. Ai rappresentanti e agli esperti, se autorizzati a partecipare al compimento di atti di indagine, sono attribuite le funzioni di agenti di polizia giudiziaria, nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra.

15. Il procuratore della Repubblica può richiedere all'autorità dell'altro Stato con cui ha costituito la squadra investigativa comune di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti disponibili, se essa può pregiudicare indagini o

procedimenti penali in corso nello Stato. Il Ministro della giustizia viene informato senza ritardo della richiesta.

16. L'autorità giudiziaria osserva le condizioni richieste dall'autorità dell'altro Stato per l'utilizzazione delle informazioni di cui al comma 1 per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nel fatto costitutivo.»

17. All'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

'*d*) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale, i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse forme e modalità ovvero i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune;'

18. La squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato in base alle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari. Essa agisce sotto la direzione del pubblico ministero o di un ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo.

19. Lo Stato italiano è responsabile per i danni derivanti dagli atti illeciti commessi sul territorio dello Stato da funzionari stranieri e dai membri distaccati della squadra investigativa comune.

20. Quando la squadra investigativa comune è costituita nell'ambito degli strumenti dell'Unione europea, lo Stato italiano rinuncia a richiedere ad un altro Stato membro il risarcimento dei danni causati dal funzionario straniero o dal membro distaccato, limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività della squadra investigativa comune, indicate nell'atto costitutivo.

21. Dall'attuazione degli articoli *8-bis*, *8-ter*, *8-quater* *8-quinquies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, all'attuazione dei medesimi si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente».

12.0.500 (già 12.254)

INCOSTANTE, ADAMO

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifica al Codice di procedura penale)

02) All'articolo 308 del Codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"*2-bis*. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320 del Codice penale, le misure interdittive perdono efficacia de-

corsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione anche al di là di sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'articolo 303."».

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2156

Art. 13.

Accantonato

(Clausola di invarianza)

1. Dall'esecuzione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 2156. Em. 6.0.258, Incostante e Adamo	277	276	002	126	148	139	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0566 del 14/06/2011 14.42.29 Pagina 1

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
ADAMO MARILENA	F	
ADERENTI IRENE	C	
ADRAGNA BENEDETTO	F	
AGOSTINI MAURO	F	
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	C	
ALICATA BRUNO	C	
ALLEGRINI LAURA	C	
AMATI SILVANA	F	
AMATO PAOLO	C	
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	
ANDREOTTI GIULIO		
ANDRIA ALFONSO	F	
ANTEZZA MARIA	F	
ARMATO TERESA	F	
ASCIUTTI FRANCO	C	
ASTORE GIUSEPPE	F	
AUGELLO ANDREA	C	
AZZOLLINI ANTONIO	C	
BAIO EMANUELA	F	
BALBONI ALBERTO	C	
BALDASSARRI MARIO		
BALDINI MASSIMO	C	
BARBOLINI GIULIANO	F	
BARELLI PAOLO	C	
BASSOLI FIORENZA	F	
BASTICO MARIANGELA	F	
BATTAGLIA ANTONIO	C	
BELISARIO FELICE		
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	C	
BERSELLI FILIPPO	C	
BERTUZZI MARIA TERESA	F	
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	
BEVILACQUA FRANCESCO	C	
BIANCHI DORINA		
BIANCO ENZO	F	
BIANCONI LAURA	C	
BIONDELLI FRANCA		
BLAZINA TAMARA	F	
BODEGA LORENZO	C	
BOLDI ROSSANA	C	
BONDI SANDRO		
BONFRISCO ANNA CINZIA	C	
BONINO EMMA		
BORNACIN GIORGIO	C	
BOSCETTO GABRIELE	C	

Seduta N. 0566 del 14/06/2011 14.42.29 Pagina 2

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
		001
BOSONE DANIELE	F	
BRICOLO FEDERICO	C	
BRUNO FRANCO	F	
BUBBICO FILIPPO	F	
BUGNANO PATRIZIA	F	
BURGARETTA APARO SEBASTIANO	C	
BUTTI ALESSIO	C	
CABRAS ANTONELLO		
CAFORIO GIUSEPPE	F	
CAGNIN LUCIANO	C	
CALABRO' RAFFAELE	C	
CALDEROLI ROBERTO	C	
CALIENDO GIACOMO	C	
CALIGIURI BATTISTA	C	
CAMBER GIULIO	C	
CANTONI GIANPIERO CARLO	C	
CARDIELLO FRANCO	C	
CARLINO GIULIANA	F	
CARLONI ANNA MARIA	F	
CAROFI GLIO GIOVANNI	F	
CARRARA VALERIO	M	
CARUSO ANTONINO	C	
CASELLI ESTEBAN JUAN	C	
CASOLI FRANCESCO	C	
CASSON FELICE	M	
CASTELLI ROBERTO	M	
CASTIGLIONE MARIA GIUSEPPA	C	
CASTRO MAURIZIO	C	
CECCANTI STEFANO	F	
CENTARO ROBERTO	C	
CERUTI MAURO	F	
CHIAROMONTE FRANCA	F	
CHITI VANNINO	M	
CHIURAZZI CARLO	F	
CIAMPI CARLO AZELIO	M	
CIARRAPICO GIUSEPPE	C	
CICOLANI ANGELO MARIA	C	
COLLI OMBRETTA	C	
COLOMBO EMILIO		
COMPAGNA LUIGI	C	
CONTI RICCARDO	C	
CONTINI BARBARA	F	
CORONELLA GENNARO	C	
COSENTINO LIONELLO	F	

Seduta N. 0566 del 14/06/2011 14.42.29 Pagina 3

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
		001
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	
CRISAFULLI VLADIMIRO	F	
CURSI CESARE	C	
CUTRUFO MAURO		
D'ALI' ANTONIO	C	
D'ALIA GIANPIERO	F	
D'AMBROSIO GERARDO	F	
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	
DAVICO MICHELINO	M	
DE ANGELIS CANDIDO	C	
DE ECCHER CRISTANO	C	
DE FEO DIANA	C	
DE GREGORIO SERGIO	C	
DE LILLO STEFANO	M	
DE LUCA VINCENZO	F	
DE SENA LUIGI	F	
DE TONI GIANPIERO	F	
DEL VECCHIO MAURO	F	
DELLA MONICA SILVIA	F	
DELLA SETA ROBERTO		
DELL'UTRI MARCELLO	M	
DELOGU MARIANO	C	
DI GIACOMO ULISSE	C	
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	F	
DI NARDO ANIELLO	F	
DI STEFANO FABRIZIO	C	
DIGILIO EGIDIO	M	
DINI LAMBERTO	M	
DIVINA SERGIO	C	
DONAGGIO CECILIA		
D'UBALDO LUCIO	F	
ESPOSITO GIUSEPPE	C	
FANTETTI RAFFAELE	C	
FASANO VINCENZO	C	
FAZZONE CLAUDIO	C	
FERRANTE FRANCESCO	F	
FERRARA MARIO	M	
FILIPPI ALBERTO	C	
FILIPPI MARCO		
FINOCCHIARO ANNA	F	
FIORONI ANNA RITA	F	
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	
FISTAROL MAURIZIO	F	
FLERES SALVO	C	

Seduta N. 0566 del 14/06/2011 14.42.29 Pagina 4

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
		001
FLUTTERO ANDREA		C
FOLLINI MARCO		F
FONTANA CINZIA MARIA		F
FOSSON ANTONIO		A
FRANCO PAOLO		C
FRANCO VITTORIA		F
GALIO TO VINCENZO		F
GALLO COSIMO		C
GALLONE MARIA ALESSANDRA		C
GALPERTI GUIDO		F
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.		C
GARAVAGLIA MARIAPIA		F
GARAVAGLIA MASSIMO		C
GARRAFFA COSTANTINO		F
GASBARRI MARIO		F
GASPARRI MAURIZIO		C
GENTILE ANTONIO		C
GERMONTANI MARIA IDA		F
GHEDINI RITA		F
GHIGO ENZO GIORGIO		C
GIAI MIRELLA		
GIAMBRONE FABIO		F
GIARETTA PAOLO		F
GIORDANO BASILIO		C
GIOVANARDI CARLO		C
GIULIANO PASQUALE		C
GRAMAZIO DOMENICO		C
GRANAIO LA MANUELA		F
GRILLO LUIGI		C
GUSTAVINO CLAUDIO		F
ICHINO PIETRO		F
INCOSTANTE MARIA FORTUNA		F
IZZO COSIMO		C
LANNUTTI ELIO		F
LATORRE NICOLA		F
LATRONICO COSIMO		C
LAURO RAFFAELE		C
LEDDI MARIA		F
LEGNINI GIOVANNI		F
LENNA VANNI		C
LEONI GIUSEPPE		C
LEVI MONTALCINI RITA		
LI GOTTI LUIGI		F
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA		C

Seduta N. 0566 del 14/06/2011 14.42.29 Pagina 5

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
LIVI BACCI MASSIMO	F	
LONGO PIERO	C	
LUMIA GIUSEPPE	F	
LUSI LUIGI	F	
MAGISTRELLI MARINA	F	
MALAN LUCIO	C	
MANTICA ALFREDO	C	
MANTOVANI MARIO	C	
MARAVENTANO ANGELA	C	
MARCENARO PIETRO	F	
MARCUCCI ANDREA	F	
MARINARO FRANCESCA MARIA	F	
MARINI FRANCO	F	
MARINO IGNAZIO ROBERTO	F	
MARINO MAURO MARIA	F	
MARITATI ALBERTO	F	
MASCITELLI ALFONSO	F	
MASSIDDA PIERGIORGIO	C	
MATTEOLI ALTERO	M	
MAURO ROSA ANGELA	P	
MAZZARACCHIO SALVATORE	C	
MAZZATORTA SANDRO	C	
MAZZUCONI DANIELA	F	
MENARDI GIUSEPPE	M	
MERCATALI VIDMER	F	
MESSINA ALFREDO	C	
MICHELONI CLAUDIO	F	
MILANA RICCARDO		
MOLINARI CLAUDIO	F	
MONACO FRANCESCO	F	
MONGIELLO COLOMBA	F	
MONTANI ENRICO	C	
MONTI CESARINO	C	
MORANDO ENRICO	F	
MORRA CARMELO	C	
MORRI FABRIZIO	F	
MUGNAI FRANCO	C	
MURA ROBERTO	C	
MUSI ADRIANO	M	
MUSSO ENRICO	M	
NANIA DOMENICO	C	
NEGRI MAGDA	F	
NEROZZI PAOLO	F	
NESPOLI VINCENZO	C	

Seduta N. 0566 del 14/06/2011 14.42.29 Pagina 6

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
NESSA PASQUALE	C	
OLIVA VINCENZO	F	
ORSI FRANCO	C	
PALMA NITTO FRANCESCO	C	
PALMIZIO ELIO MASSIMO	C	
PAPANIA ANTONINO	F	
PARAVIA ANTONIO	C	
PARDI FRANCESCO	F	
PASSONI ACHILLE	F	
PASTORE ANDREA	C	
PEDICA STEFANO	F	
PEGORER CARLO	F	
PERA MARCELLO		
PERDUCA MARCO	F	
PERTOLDI FLAVIO	F	
PETERLINI OSKAR	F	
PICCIONI LORENZO	C	
PICCONE FILIPPO	C	
PICHETTO FRATIN GILBERTO	C	
PIGNEDOLI LEANA	F	
PININFARINA SERGIO		
PINOTTI ROBERTA	F	
PINZGER MANFRED		
PISANU BEPPE	C	
PISCITELLI SALVATORE	C	
PISTORIO GIOVANNI	F	
PITTONI MARIO	C	
POLI BORTONE ADRIANA		
PONTONE FRANCESCO	M	
PORETTI DONATELLA		
POSSA GUIDO	C	
PROCACCI GIOVANNI	F	
QUAGLIARIELLO GAETANO	C	
RAMPONI LUIGI		
RANAZZO NINO	F	
RANUCCI RAFFAELE	F	
RIZZI FABIO	C	
RIZZOTTI MARIA	C	
ROILO GIORGIO	F	
ROSSI NICOLA	F	
ROSSI PAOLO	F	
RUSCONI ANTONIO	F	
RUSSO GIACINTO	F	
RUTELLI FRANCESCO	F	

Seduta N. 0566 del 14/06/2011 14.42.29 Pagina 7

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
		001
SACCOMANNO MICHELE	C	
SACCONI MAURIZIO	M	
SAIA MAURIZIO	C	
SALTAMARTINI FILIPPO	C	
SANCIU FEDELE	C	
SANGALLI GIAN CARLO	F	
SANNA FRANCESCO	F	
SANTINI GIACOMO	C	
SARO GIUSEPPE	C	
SARRO CARLO	C	
SBARBATI LUCIANA	F	
SCALFARO OSCAR LUIGI		
SCANU GIAN PIERO	F	
SCARABOSIO ALDO	C	
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	C	
SCHIFANI RENATO		
SCIASCIA SALVATORE	C	
SERAFINI ANNA MARIA	F	
SERAFINI GIANCARLO	C	
SERRA ACHILLE	F	
SIBILIA COSIMO	C	
SIRCANA SILVIO EMILIO	F	
SOLIANI ALBERTINA	F	
SPADONI URBANI ADA	C	
SPEZIALI VINCENZO	C	
STANCANELLI RAFFAELE	C	
STIFFONI PIERGIORGIO	C	
STRADIOTTO MARCO	F	
TANCREDI PAOLO	C	
TEDESCO ALBERTO	F	
THALER AUSSERHOFER HELGA	A	
TOFANI ORESTE	C	
TOMASELLI SALVATORE	F	
TOMASSINI ANTONIO	C	
TONINI GIORGIO	F	
TORRI GIOVANNI	C	
TOTARO ACHILLE	C	
TREU TIZIANO	F	
VACCARI GIANVITTORE	C	
VALDITARA GIUSEPPE		
VALENTINO GIUSEPPE	C	
VALLARDI GIANPAOLO	C	
VALLI ARMANDO	C	
VICARI SIMONA	C	

Seduta N. 0566 del 14/06/2011 14.42.29 Pagina 8

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
VICECONTE GUIDO		
VIESPOLI PASQUALE	C	
VILLARI RICCARDO	C	
VIMERCATI LUIGI	F	
VITA VINCENZO MARIA	F	
VITALI WALTER	F	
VIZZINI CARLO	C	
ZANDA LUIGI	F	
ZANETTA VALTER	C	
ZANOLETTI TOMASO	C	
ZAVOLI SERGIO	F	

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Caliendo, Carrara, Casson, Castelli, Centaro, Chiti, Ciampi, Davico, De Lillo, Dell'Utri, Digilio, Dini, Ferrara, Gentile, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Palma, Pera, Pontone, Viceconte e Villari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Menardi, Musi e Musso, per partecipare a un incontro internazionale.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Melchiorre Daniela, Brugger Siegfried, Nucara Francesco, Tanoni Italo

Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale (2769)

(presentato in data 09/6/2011);

C.1439 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.1695, C.1782, C.2445);

Onn. Dussin Guido, Lanzarin Manuela, Togni Renato Walter, Alessandri Angelo, Allasia Stefano, Belcastro Elio Vittorio, Bitonci Massimo, Bonino Guido, Bragantini Matteo, Brigandi' Matteo, Buonanno Gianluca, Callegari Corrado, Caparini Davide, Comaroli Silvana Andreina, Commercio Roberto Mario Sergio, Consiglio Nunziante, Crosio Jonny, Dussin Luciano, Fava Giovanni, Fedriga Massimiliano, Fogliato Sebastiano, Follegot Fulvio, Forcolin Gianluca, Fugatti Maurizio, Gidoni Franco, Goisis Paola, Grimoldi Paolo, Iannaccone Arturo, Latteri Ferdinando, Lo Monte Carmelo, Lombardo Angelo Salvatore, Maccanti Elena, Milo Antonio, Molteni Nicola, Munerato Emanuela, Negro Giovanna, Paolini Luca Rodolfo, Pini Gianluca, Pirovano Ettore Pietro, Polledri Massimo, Rainieri Fabio, Rivolta Erica, Rondini Marco, Salvini Matteo, Sardelli Luciano Maria, Simonetti Roberto, Stucchi Giacomo, Torazzi Alberto, Volpi Raffaele, Reguzzoni Marco Giovanni

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale (2770)

(presentato in data 09/6/2011);

C.1952 approvato dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori D'Alia Gianpiero, Pistorio Giovanni, Serra Achille
Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati alle elezioni amministrative e sulla nomina degli stessi negli organi di governo delle regioni ed enti locali (2771)
(presentato in data 10/6/2011);

senatori Caruso Antonino, Valentino Giuseppe, Gamba Pierfrancesco Emilio Romano, Allegrini Laura, Balboni Alberto, Baldini Massimo, Delogu Mariano, Mugnai Franco, Cardello Franco, Longo Piero, Centaro Roberto, Compagna Luigi, Alicata Bruno, Amoruso Francesco Maria, Butti Alessio, Coronella Gennaro, Fluttero Andrea, Saia Maurizio
Convenzione per la conciliazione del contenzioso civile (2772)
(presentato in data 10/6/2011);

senatore Scarpa Bonazza Buora Paolo
Registro per la sicurezza alimentare (2773)
(presentato in data 10/6/2011);

senatore Divina Sergio
Procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato (2774)
(presentato in data 13/6/2011);

senatrice Germontani Maria Ida
Misure per favorire lo sviluppo del lavoro a distanza (2775)
(presentato in data 14/6/2011);

DDL Costituzionale
senatori Lannutti Elio, Mascitelli Alfonso, Giambrone Fabio, Di Nardo Aniello, Pedica Stefano, Russo Giacinto, Carlino Giuliana, Caforio Giuseppe
Modifica all'articolo 53 della Costituzione in materia di irretroattività della legislazione tributaria (2776)
(presentato in data 14/6/2011);

senatore Peterlini Oskar
Introduzione di forme di lotteria immobiliare per il finanziamento di interventi a sostegno della domanda di abitazione (2777)
(presentato in data 14/6/2011);

senatori Di Nardo Aniello, Belisario Felice, Giambrone Fabio, Bugnano Patrizia, Caforio Giuseppe, Carlino Giuliana, De Toni Gianpiero, Lannutti Elio, Li Gotti Luigi, Mascitelli Alfonso, Pardi Francesco, Pedica Stefano
Disposizioni in materia di semplificazione della normativa agricola ed agroalimentare (2778)
(presentato in data 14/6/2011);

senatori Fleres Salvo, Alicata Bruno, Burgaretta Aparo Sebastiano
Misure fiscali a sostegno della partecipazione al lavoro delle donne (2779)
(presentato in data 14/6/2011).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

Commissioni 1^a e 2^a riunite

Sen. Sanna Francesco, Sen. Carofiglio Gianrico

Disposizioni sull'elettorato passivo dei magistrati nelle elezioni e sulla nomina di magistrati negli organi di governo di regioni ed enti locali (2657) previ pareri delle Commissioni Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 10/06/2011);

Commissioni 1^a e 2^a riunite

Sen. D'Alia Gianpiero, Sen. Pistorio Giovanni

Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati alle elezioni amministrative e sulla nomina degli stessi negli organi di governo delle regioni ed enti locali (2771) previ pareri delle Commissioni Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 14/06/2011).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 1^a Commissione permanente Aff. cost. in data 10/06/2011 la senatrice Serafini Anna Maria ha presentato la relazione 2631, 233, 710, 811 e 1855-A sul disegno di legge:

«Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza» (2631)
C.2008 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.127, C.349, C.858, C.1197, C.1591, C.1913, C.2199).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Negli scorsi mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2011 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione dei Ministeri degli affari esteri, dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e trasporti, dell'interno, delle politiche agricole e forestali e, dello sviluppo economico, per gli esercizi finanziari 2010 e 2011, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Con riferimento allo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi (n. 339), il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10 giugno 2011, ha trasmesso la relazione – deliberata dal Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, quarto periodo, della legge n. 42 del 2009 – nella quale sono indicate le motivazioni per cui il Governo ha ritenuto di conformarsi parzialmente all'intesa raggiunta in Conferenza unificata.

Tale relazione è trasmessa dal Presidente della Camera dei deputati – d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica – alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Il documento è altresì trasmesso alle Commissioni permanenti del Senato 1^a, 5^a e 12^a.

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 7 giugno 2011, ha inviato, ai sensi dell'articolo 243-bis del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 13 agosto 2011, n. 131, la prima relazione in materia di invenzioni biotecnologiche.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10^a Commissione permanente (*Doc. CCXL*, n. 1).

Governo, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea

Il Dipartimento per le Politiche Comunitarie, in data 24, 26 e 31 maggio nonché 7 e 9 giugno 2011, ha trasmesso – ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 – progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

I predetti atti si intendono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali – Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 7 giugno 2011, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Aero Club d'Italia (AeCI), per gli esercizi dal 2007 al 2009. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 8^a Commissione permanente.

Alla determinazione sono allegati i documenti fatti pervenire dall'ente suddetto ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa (*Doc. XV, n. 319*).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 30 maggio 2011, ha inviato il testo di ventotto risoluzioni, approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 9 al 12 maggio 2011; è stata trasmessa altresì una dichiarazione scritta che ha raccolto le firme della maggioranza dei componenti del Parlamento europeo:

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sulla protezione e sullo sviluppo sostenibile dell'area del Parco di Prespa (*Doc. XII, n. 750*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 10^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione, da parte dell'Unione europea, dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (*Doc. XII, n. 751*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 9^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi da Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti (*Doc. XII, n. 752*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 5^a, alla 10^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Georgia (*Doc. XII, n. 753*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 5^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (codificazione) (*Doc. XII, n. 754*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 9ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura (codificazione) (*Doc. XII, n. 755*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª, alla 7ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (codificazione) (*Doc. XII, n. 756*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 8ª, alla 13ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente (codificazione) (*Doc. XII, n. 757*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 9ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'installazione, all'ubicazione, al funzionamento e all'identificazione dei comandi dei trattori agricoli o forestali a ruote (codificazione) (*Doc. XII, n. 758*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 9ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente ;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote (codificazione) (*Doc. XII, n. 759*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 9ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonché agli sportelli ed ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote (codificazione) (*Doc. XII, n. 760*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 9ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta (codificazione) (*Doc. XII, n. 761*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 9ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta emendata di direttiva del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (codificazione) (*Doc. XII, n. 762*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 6^a, alla 10^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio, la direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*Doc. XII, n. 763*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 10^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il primo programma relativo alla politica in materia di spettro radio (*Doc. XII, n. 764*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 7^a, alla 8^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sullo stato di avanzamento dei negoziati dell'Accordo di libero scambio UE-India (*Doc. XII, n. 765*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 10^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sulle relazioni commerciali UE-Giappone (*Doc. XII, n. 766*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 10^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sul Libro verde della Commissione «La protezione e l'informazione sulle foreste nell'UE: preparare le foreste ai cambiamenti climatici» (*Doc. XII, n. 767*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 13^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sulla relazione annuale 2009 del Consiglio al Parlamento europeo sugli aspetti principali e le scelte di base della politica estera e di sicurezza comune (PESC), presentata al Parlamento europeo in applicazione della parte II, sezione G, punto 43, dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 (*Doc. XII, n. 768*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 4^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sullo sviluppo della politica di sicurezza e di difesa comune a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona (*Doc. XII, n. 769*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 4^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sull'UE quale attore globale: il suo ruolo nell'ambito delle organizzazioni multilaterali (*Doc. XII, n. 770*). Il predetto docu-

mento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sull'apprendimento durante la prima infanzia nell'Unione europea (*Doc. XII, n. 771*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 7^a, alla 12^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sulla crisi del settore europeo della pesca dovuta all'aumento del prezzo del petrolio (*Doc. XII, n. 772*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 9^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sul riesame dello «Small Business Act» (*Doc. XII, n. 773*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 5^a, alla 6^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sulla dimensione culturale delle azioni esterne dell'Unione europea (*Doc. XII, n. 774*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 7^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione su «Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare» (*Doc. XII, n. 775*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 7^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sulla situazione nello Sri Lanka (*Doc. XII, n. 776*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sulla Bielorussia (*Doc. XII, n. 777*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a e alla 14^a Commissione permanente;

una dichiarazione scritta su *Cleanup in Europe e Let's do it world 2012* (*Doc. XII, n. 778*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 13^a e alla 14^a Commissione permanente.

Commissione europea, trasmissione di atti e documenti

Nel periodo dal 24 maggio al 13 giugno 2011 la Commissione europea ha inviato atti e documenti di interesse comunitario.

I predetti atti e documenti si intendono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti e documenti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali – Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 14 giugno 2011, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (COM (2011) 336 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 11^a Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 28 luglio 2011.

Le Commissioni 3^a e 14^a potranno formulare osservazioni e proposte alla 11^a Commissione entro il 21 luglio 2011.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Massidda ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00422 della senatrice Baio ed altri.

I senatori Vicari, De Lillo, Chiaromonte, Tofani, Massidda, Mongiello e Ignazio Marino hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00428 della senatrice Baio ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Leddi e il senatore Izzo hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01839 dei senatori Malan ed altri.

Mozioni

CARDIELLO, VIESPOLI, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI BORTONE, SAIA. – Il Senato, premesso che:

la normativa introdotta dal decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e successivamente modificata dal decreto-legge n. 125 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 163 del 2010, prevede, tra le altre cose, l'applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta

di Anas SpA a partire dal 1° maggio 2011, previa adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

le tratte ed i raccordi autostradali che potrebbero essere soggetti al pedaggiamento sono: A90 grande raccordo anulare; A91 Roma-Aeroporto Fiumicino; A3 Salerno-Reggio Calabria; A18 diramazione di Catania e RA 15 tangenziale ovest di Catania; A19 Palermo-Catania; RA 2 raccordo autostradale Salerno-Avellino; RA 3 Siena-Firenze; RA 6 Bettolle-Perugia; RA 8 Ferrara-Porto Garibaldi; RA 9 di Benevento; RA 10 Torino-Aeroporto di Caselle; RA 11 Ascoli-Porto d'Ascoli; RA 12 Chieti-Pescara; RA 13 raccordo autostradale A/4 - Trieste - 14 diramazione per Femetti; raccordo Sicignano-Potenza;

l'introduzione del pedaggio nelle singole tratte stradali presuppone la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle tratte stesse e per le tratte citate non è stata effettuata alcuna specifica verifica circa i requisiti e le condizioni strutturali che assicurino i livelli minimi di sicurezza e fruibilità, nonché verifiche della sussistenza di un'adeguata, moderna e funzionale rete di viabilità ordinaria alternativa;

non tutte le predette tratte, infatti, hanno caratteristiche tecnico-giuridiche, tipiche delle autostrade e dei raccordi in termini di sicurezza, come previsto dalla legislazione europea e dal codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Pertanto, l'introduzione del pedaggio, oltre a essere del tutto ingiustificata dal punto di vista normativo e strutturale, sarebbe penalizzante per le popolazioni residenti nelle zone interessate, per le famiglie, costrette ad effettuare spostamenti per ragioni di lavoro o altro e, quindi, per l'economia locale;

il pagamento del pedaggio di reti autostradali abbandonate all'incuria, e per gran parte poste al Sud, si tradurrebbe in un'ingiusta tassa per questa area del Paese,

impegna il Governo:

a subordinare l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ad un preventivo confronto nelle competenti sedi parlamentari, in considerazione dei contenuti di un provvedimento di portata così rilevante per l'intero sistema infrastrutturale, dei trasporti e della mobilità del Paese;

a stabilire criteri generali e requisiti strutturali coerenti con gli *standard* europei e con il codice della strada per le tratte viarie da sottoporre ad eventuale nuovo pagamento del pedaggio;

a prevedere l'esclusione dal pedaggio delle tratte e dei raccordi autostradali per i quali non esiste un'adeguata e funzionale rete stradale alternativa, nonché delle tratte e dei raccordi per i quali non sono stati completati i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza, nonché, infine, per quelli per i quali risultano insufficienti le condizioni di utilizzo e di sicurezza, escludendo in ogni caso l'eventuale pagamento del pedaggio sui tratti qualificabili come strade extraurbane;

a prevedere, comunque, l'esclusione di ogni forma di pedaggio per i cittadini residenti e per le imprese presenti sul territorio.

(1-00429)

CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA. – Il Senato,

premessi che:

per le donne italiane la crisi economica sembra un tunnel ancora senza uscita. Rispetto alle lavoratrici degli altri Paesi dell'Unione europea, per le italiane le condizioni di lavoro sono peggiori sia per la qualità dell'attività, sia per il salario medio (inferiore del 20 per cento, in media, rispetto agli uomini), sia per la possibilità di coniugare i tempi di vita con quelli di lavoro. Le madri incontrano maggiori difficoltà rispetto alle lavoratrici *single*, le giovani nonne a loro volta hanno più difficoltà delle madri, con i nipoti da accudire e spesso anziani genitori da curare. Nelle coppie è rilevabile una forte asimmetria tra i ruoli maschili e femminili, che peraltro aumenta con l'aumentare dell'età. Nel 2010 le donne hanno dedicato due miliardi di ore al lavoro di cura informale, quindi non retribuito, su tre miliardi complessivi;

l'ultimo rapporto annuale dell'ISTAT indica come siano proprio le donne (insieme ai giovani) ad avere prospettive sempre più incerte nel mercato del lavoro e come si mantenga ampio il divario tra le aspirazioni, testimoniate da un più alto livello di istruzione, e le effettive opportunità;

il dato più allarmante è certamente la mancanza di libertà di scelta: nel biennio 2008-2009 sono infatti circa 800.000 (pari all'8,7 per cento delle donne che lavorano o hanno lavorato) le madri che hanno dichiarato all'ISTAT di essere state licenziate o messe in condizione di doversi dimettere, nel corso della loro vita lavorativa, a causa di una gravidanza. A subire più spesso questo trattamento sono le più giovani (il 13 per cento delle madri nate dopo il 1973, segnale di una tendenza in aumento), le residenti nel Mezzogiorno e le donne con un titolo di studio basso;

tra le madri espulse dal mondo del lavoro contro la propria volontà, solo il 40 per cento riesce a trovare un'altra attività dopo che il figlio è cresciuto. Su 100 madri licenziate, riprendono a lavorare 51 nel Nord e soltanto 23 nel Mezzogiorno. Le dimissioni in bianco stanno diventando una prassi negativa ed endemica nel mercato del lavoro italiano;

la difficile situazione nel mercato del lavoro delle donne va di pari passo con il sovraccarico del lavoro familiare. Secondo le statistiche nelle coppie con donna tra 25 e 44 anni ed entrambi i *partner* occupati, la donna lavora in totale (lavoro retribuito sommato al lavoro familiare) 53 minuti in più del suo *partner* (9 ore e 8 minuti delle donne contro le 8 ore e 15 minuti degli uomini). Il 76,2 per cento del lavoro familiare delle coppie (lavoro domestico, di cura e di acquisti di beni e servizi) è a carico delle donne;

in un Paese come l'Italia in cui non esiste la flessibilità organizzativa caratteristica di altri Paesi europei, alle difficoltà che le donne incontrano nel mercato del lavoro si associa dunque lo squilibrio nella distribuzione dei carichi di lavoro complessivi. Per una donna, avere un'occupazione e dei figli continua a tradursi in un sovraccarico di lavoro di cura;

si è modificata la distribuzione delle ore fra assistenza informale agli adulti e ai bambini: secondo l'ISTAT nel 1998 le ore dedicate in un anno all'assistenza di adulti erano di poco inferiori a quelle per i bambini (759,3 milioni, contro 805,5 milioni); nel 2009 il numero di ore per assistere gli adulti ha subito una flessione del 4 per cento circa (730,5 milioni) mentre quello per la cura dei bambini è cresciuto di oltre il 50 per cento (1 miliardo e 322 milioni); in calo nello stesso periodo anche le ore dedicate alle prestazioni sanitarie, mentre sono aumentate quelle per compagnia e accompagnamento;

se all'interno di una coppia sono equamente divise (50,4 per cento) le ore dedicate a pratiche burocratiche, le donne tuttavia sono state coinvolte per un numero maggiore di ore in attività domestiche (84,5 per cento), assistenza di adulti (73 per cento), cura di bambini (66,7 per cento), aiuto nello studio (61,5 per cento), compagnia, accompagnamento e ospitalità (57,2 per cento) e prestazioni sanitarie (57,1 per cento);

considerato che:

l'articolo 12, comma 12-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha modificato l'articolo 22-*ter* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (cosiddetto «decreto anticrisi»), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

in base alla nuova formulazione del comma 1 del citato articolo 22-*ter* del decreto-legge n. 78 del 2009, «in attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07», viene modificato l'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), stabilendo così che entro il 1° gennaio 2012 il requisito anagrafico per l'accesso alle prestazioni pensionistiche per le lavoratrici della pubblica amministrazione sia progressivamente innalzato fino a sessantacinque anni;

il successivo comma 3 del medesimo articolo 22-*ter* del decreto-legge n. 78 del 2009, anch'esso modificato dall'articolo 12, comma 12-*sexies*, del decreto-legge n. 78 del 2010, prevede che le economie derivanti dall'innalzamento dell'età pensionabile delle lavoratrici della pubblica amministrazione confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, e che tali risorse debbano essere destinate «per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non auto sufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici»;

l'articolo 2, comma 129, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010), ha previsto che le disponibilità del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale «sono ridotte di 120 milioni di euro per l'anno 2010», riduzione pari all'intero ammontare per il 2010 delle economie derivanti dall'innalzamento dell'età

pensionabile delle lavoratrici della pubblica amministrazione, al fine di assicurare la copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti da provvedimenti nel settore sanitario, il rimborso ai Comuni del minor gettito derivante dall'abolizione dell'imposta comunale sugli immobili sull'abitazione principale e il finanziamento del Fondo per la non autosufficienza;

l'articolo 1, comma 53, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità per il 2011), ha previsto che la dotazione del citato Fondo strategico sia ridotta di 242 milioni di euro anche per il 2011, una riduzione pari all'intero ammontare per il medesimo anno delle economie derivanti dall'innalzamento dell'età pensionabile delle lavoratrici della pubblica amministrazione, al fine di assicurare la copertura finanziaria di numerosi interventi fra i quali non sono previste misure di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici;

il Programma nazionale di riforma (PNR), contenuto nel Documento di economia e finanza deliberato dal Consiglio dei ministri il 13 aprile 2011 ed approvato dal Parlamento in data 5 maggio 2011, nel prevedere interventi a favore della conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici, in particolare in attuazione del programma per l'inclusione delle donne nel mercato del lavoro «Italia 2020» e dell'avviso comune tra le parti sociali, siglato in data 7 marzo 2011 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulle misure a sostegno delle politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro, non contiene alcun riferimento all'utilizzazione per queste finalità delle risorse del citato Fondo strategico, espressamente destinate dalla legge al finanziamento di interventi dedicati alla non auto sufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici;

il PNR fa riferimento alla modifica del regime previdenziale delle donne che lavorano nell'amministrazione pubblica unicamente per sottolineare che la misura dovrebbe favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso l'allungamento delle loro carriere nel settore pubblico, senza neppure evocare che le economie derivanti sono state destinate alle misure per la conciliazione tra lavoro e cura della famiglia,

impegna il Governo:

a reintegrare la dotazione del citato Fondo utilizzata, per fini diversi, nel 2010 e nel 2011;

a presentare entro 60 giorni un dettagliato programma pluriennale sugli interventi dedicati alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici con l'indicazione delle dotazioni del citato Fondo che saranno utilizzate a tal fine in ciascuna annualità;

a prevedere che gli interventi per la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare siano rivolti a potenziare tutte le tipologie di servizi di assistenza per l'infanzia e per le persone non autosufficienti, a incentivare la flessibilità dell'orario di lavoro e di tutte le altre misure volte a introdurre nuove modalità organizzative e gestionali dei tempi di lavoro *family friendly*, a facilitare l'uso del *part-time* volontario e a introdurre il *voucher* universale per i servizi alla persona, a partire dalle buone pra-

tiche già in uso in Italia e in altri Paesi europei, anche per ridurre il fenomeno del lavoro irregolare largamente diffuso in questo settore;

a favorire interventi legislativi volti ad incrementare le detrazioni fiscali per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici, al fine di configurare alcuni strumenti di politica fiscale specificamente mirati a favorire una partecipazione, quantitativamente e qualitativamente più elevata, delle donne al mondo del lavoro.

(1-00430)

Interpellanze

LANNUTTI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

in data 10 giugno 2011, la trasmissione «Mi Manda Raitre», in onda in prima serata, ha trattato – tra l'altro – la questione della sicurezza relativa al sistema frenante ABS delle autovetture Matiz del gruppo Chevrolet;

negli ultimi 4-5 mesi, infatti, i possessori di tali automobili hanno lamentato problemi al gruppo ABS della Matiz prodotta e venduta tra il 2007-2008, testimoniato anche da rivenditori che richiedono, senza essere soddisfatti, pompe freno e gruppi ABS per la Matiz sempre dello stesso anno 2007. Sui *forum* già da diverso tempo si trovavano lamentele di utenti le Matiz e le testimonianze dei rivenditori di ricambi Chevrolet/Daewoo, che hanno parecchie richieste in merito, e sostengono che è inutile cambiare solo la pompa, perché il difetto risiede nel gruppo ABS, il tutto a un costo proibitivo;

come risulta dal sito www.sicurauto.it, dal marzo 2011, «SicurAUTO.it sta conducendo un'indagine che ha preso il via dalle segnalazioni sul forum e dagli appelli ricevuti via mail da decine di lettori (più precisamente 32, residenti in varie zone dell'Italia) che hanno riferito dei malfunzionamenti all'impianto frenante delle loro Chevrolet Matiz acquistate tra il 2007 e il 2008. In qualche caso sono stati segnalati anche comportamenti della Casa e della rete d'assistenza non orientati ad eliminare gratuitamente un inconveniente potenzialmente pericolosissimo. Qualche officina, secondo quanto riferito dai lettori, avrebbe addirittura minimizzato il problema invitandoli a circolare liberamente. I nostri approfondimenti si sono spinti fino alla prova su strada di due vetture, entrambe del 2007, i cui proprietari lamentavano l'inconveniente. Abbiamo così potuto accertare che l'anomalia si manifesta in fase di frenata, durante la quale il pedale del freno arriva quasi a fondo corsa prima che la frenata stessa diventi efficace e l'ABS entri regolarmente in funzione. In altre parole, in qualche caso, che si verifica senza alcun segnale premonitore evidente, la corsa a vuoto del pedale provoca un allungamento della frenata causato dal tempo durante il quale i freni sembrano non agire affatto o in modo assai limitato. Risultano evidenti sia l'estrema pericolosità del malfunzionamento, sia lo spavento che ne deriva per chi sta tranquillamente gui-

dando la sua vettura e si rende conto improvvisamente di non poter contare sull'efficacia dei freni. In un caso, il proprietario di una Matiz ha riferito di aver evitato un grave tamponamento in autostrada durante una frenata brusca resasi necessaria per non finire addosso al veicolo che lo precedeva, che aveva a sua volta frenato. L'episodio non è sfociato in un sinistro solo perché il conducente, resosi conto che la frenata era insolitamente "lunga", è riuscito a evitare l'altra auto spostandosi sulla corsia d'emergenza e fermandosi dopo aver superato la vettura che gli stava davanti. Tutti i lettori interessati dei quali siamo venuti a conoscenza sono proprietari di Matiz per le quali il periodo di garanzia di tre anni (due contrattuali, obbligatori per legge, più uno supplementare offerto dalla casa) è ormai scaduto. In alcuni casi (per i modelli immatricolati a fine 2008) Chevrolet è intervenuta in garanzia, visto che la stessa era ancora in vigore. Tuttavia, pensando che un inconveniente del genere fosse dovuto a qualche difetto congenito, molti dei nostri lettori con garanzia scaduta, giustamente, hanno comunque provato a rivolgersi alle rispettive officine Chevrolet per cercare di ottenere ugualmente la riparazione gratuita. Dei 32 dei quali siamo a conoscenza nessuno c'è riuscito, ottenendo soltanto un rifiuto ed eventualmente un preventivo spese per la riparazione (che è piuttosto salato: circa 1.500 euro), talvolta scontato anche del 25%. Il responsabile delle anomalie in frenata sembra essere il modulo dell'ABS: è questo il particolare sul quale sono intervenute, sostituendolo, le officine Chevrolet. Tuttavia, le nostre ricerche hanno svelato un retroscena: il modulo originariamente installato come primo equipaggiamento sulle Matiz era prodotto dalla Bosch e sul catalogo dei ricambi Chevrolet è identificato dal n° di particolare 96457018. Tuttavia, per motivi che non conosciamo, è stato utilizzato solo per un breve periodo, poi il fornitore è cambiato ed è diventato la Teves: il suo modulo porta il numero di particolare 96464491 (T1). Tuttavia, quest'ultimo è stato a sua volta sostituito da un altro modulo, sempre prodotto dalla Teves, con numero 96666542 (T2), montato su tutte le Matiz fino all'ultimo esemplare prodotto. Qui, però, la vicenda si fa confusa, poiché pare che sia proprio il secondo modulo Teves ad aver provocato il maggior numero di problemi, anche se sembra che una piccola parte vada comunque attribuita a quello precedente. Se ciò fosse vero, si potrebbe ipotizzare (ma è appunto una semplice ipotesi) che Chevrolet fosse a conoscenza dei problemi del primo modulo Teves e che l'abbia sostituito con un altro che però non ha risolto l'inconveniente. Se le cose stanno così, anche le sostituzioni, gratuite o meno, risulteranno probabilmente inefficaci e il guaio potrebbe ripresentarsi. Ovviamente, dal punto di vista legale Chevrolet avrebbe ragione nel non voler sostituire gratuitamente un pezzo alle vetture per le quali la garanzia è scaduta. Ma il problema in questione è diverso e non ha nulla a che fare con la garanzia di conformità che deve coprire tutte le vetture per almeno due anni dall'acquisto. La legge (Il Codice del Consumo) dice che le aziende devono mettere in commercio solo prodotti "sicuri", e un ABS, che è un sistema legato alla sicurezza, se è malfunzionante rende certamente un veicolo "non sicuro". Quindi, se fosse accertato che il colpevole delle frenate

lunghe delle Matiz è davvero il modulo ABS, la casa avrebbe l'obbligo di intervenire gratuitamente per tutta la vita dell'automobile, e non solo durante il periodo di vigenza della garanzia. Qualora venisse dimostrato che un problema così serio è stato taciuto ai clienti, non avrebbe torto chi volesse accusare la casa di comportamenti poco trasparenti e di aver nascosto un difetto che, senza "se" e senza "ma", avrebbe dovuto essere oggetto di un richiamo generalizzato per sostituire il pezzo incriminato con uno idoneo. La vicenda, in merito alla quale abbiamo contattato Chevrolet Italia che tuttavia non ha ancora risposto, sta ovviamente provocando grande malcontento tra i clienti Matiz e se fosse dimostrato che i malfunzionamenti del modulo ABS non dipendono da cattiva manutenzione o da altre responsabilità degli acquirenti, SicurAUTO sarebbe sicuramente al loro fianco nel chiedere alla casa un risanamento delle vetture generalizzato e gratuito». Alla trasmissione televisiva, nonostante fossero stati invitati, non hanno partecipato né i rappresentanti del marchio né quelli del Ministero in indirizzo,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che le Matiz Chevrolet presentano seri problemi per la sicurezza e l'incolumità dei guidatori, dei trasportati e degli altri utenti della strada compresi i pedoni;

se sia vero che – come ricostruito da Sicurauto – il modulo originariamente installato come primo equipaggiamento sulle Matiz era prodotto dalla Bosch e sul catalogo dei ricambi Chevrolet è identificato dal numero di particolare 96457018, utilizzato solo per un breve periodo, successivamente cambiato con la Teves con il suo modulo che porta il numero di particolare 96464491 (T1), a sua volta sostituito da un altro modulo, sempre prodotto dalla Teves, con numero 96666542 (T2), montato su tutte le Matiz fino all'ultimo esemplare prodotto e sarebbe proprio il secondo modulo Teves ad aver provocato il maggior numero di problemi alle frenate;

se non si possa avanzare l'ipotesi che Chevrolet conoscesse i problemi del primo modulo Teves e che l'abbia sostituito con un altro, senza risolvere l'inconveniente che potrebbe ripresentarsi anche con le sostituzioni, che, solo in pochi casi, scadute le garanzie sarebbero gratuite;

quali siano le ragioni che hanno indotto il Ministero in indirizzo a disertare l'invito della trasmissione «Mi Manda Raitre» per fornire le necessarie spiegazioni al pubblico, e se tale assenza non prefiguri una colpevole inerzia del Ministero in merito alla sicurezza e all'integrità degli utenti;

quali misure urgenti il Governo intenda attivare per impedire che siano i cittadini e le famiglie a dover pagare per i difetti di fabbrica di marchi che dovrebbero essere ritirati e riparati gratuitamente dalle case automobilistiche e che, nonostante producano pericoli potenziali alla sicurezza stradale, continuano liberamente a circolare nell'inerzia del Ministero dei trasporti.

(2-00370)

Interrogazioni

SANGALLI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

un sistema di riscossione coattiva efficiente e uniforme su tutto il territorio nazionale rappresenta un valore per il Paese quando riesce a coniugare il dovere del contribuente di pagare le imposte e l'interesse dell'erario di ottenere le somme non versate con la tutela dei diritti dei contribuenti e della sopravvivenza delle imprese;

in una situazione di crisi economica come l'attuale, in cui molte imprese in difficoltà hanno cercato di sopravvivere dilazionando l'onere tributario, la riscossione coattiva delle imposte può rappresentare un evento che mette a rischio la sopravvivenza dell'impresa stessa;

l'aggio di riscossione, a norma del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, è uniforme per tutto il territorio nazionale ed è a carico del contribuente, nella misura del 4,65 per cento se il pagamento è effettuato entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, e del 9 per cento qualora il versamento non avvenga entro i termini stabiliti;

l'aggio di riscossione non è modulato in base al comportamento dei contribuenti e, dunque, non tiene conto della temporanea difficoltà ad adempiere agli obblighi fiscali e tanto meno della volontà del contribuente di collaborare;

dal 1° luglio 2011 le modalità di riscossione coattiva si modificheranno profondamente. In particolare, verrà eliminato il passaggio della formazione della cartella esattoriale. La riscossione partirà in modo automatico decorsi 90 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, nel caso di mancato versamento delle somme entro i 60 giorni successivi alla notifica. Ne consegue che l'aggio del 4,65 per cento, previsto nel caso in cui il contribuente adempia il pagamento entro i termini, non coprirà alcuna spesa in carico ad Equitalia, che non dovrà formare nemmeno la cartella esattoriale;

attualmente, nel caso di riscossione di imposte e sanzioni in pendenza di giudizio, in considerazione del lasso temporale intercorrente tra la notifica dell'avviso di accertamento e la notifica della cartella esattoriale, la sentenza può essere emanata prima dell'esecuzione dell'atto, rendendone possibile la sospensione. Con l'eliminazione della formazione della cartella esattoriale, i tempi della giustizia tributaria e quelli della riscossione coatta risulteranno completamente sfalsati, con il rischio di anticipare somme che a distanza di tempo potrebbero risultare non dovute;

attualmente la rateizzazione della somma da pagare può essere concessa solo dopo la consegna del carico di riscossione dall'Agenzia delle entrate ad Equitalia. Secondo la nuova procedura di riscossione, l'assegnazione del debito ad Equitalia avverrà dopo 30 giorni dal termine di pagamento, dopo il quale è applicabile una sanzione del 30 per cento. Secondo un'interpretazione possibile della norma, dunque, la richiesta di ra-

teizzazione dei pagamenti potrebbe avvenire solo dietro pagamento di sanzione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adottare misure per favorire una maggiore discrezionalità amministrativa in tema di riscossione coattiva, affinché vengano presi in considerazione l'interesse del contribuente a collaborare e la temporanea difficoltà di questi ad adempiere agli obblighi fiscali in considerazione dell'attuale andamento dell'economia;

se non ritenga inoltre necessario distinguere i costi della riscossione coattiva in ragione dell'azione effettivamente posta in essere da Equitalia per trovare i beni del debitore e in ragione della situazione socio-economica dello stesso, invece di addossare indistintamente a tutti i contribuenti un aggio del 9 per cento ribaltando sui cittadini i costi dell'inefficienza dell'organismo di riscossione;

in relazione all'entrata in vigore del nuovo sistema di riscossione coattiva dei tributi, se non ritenga opportuno promuovere gli adeguamenti normativi necessari a dare maggiore coerenza al sistema, prevedendo, in particolare, l'aggiornamento degli istituti della sospensione di riscossione in pendenza di giudizio ed una rateizzazione dei pagamenti più lunga di quella vigente, sull'esempio del settore bancario che nell'erogazione dei mutui stabilisce la rata massima sostenibile in base all'accertata situazione economica del cliente;

se non ritenga che nell'ipotesi di versamento delle somme dovute entro i termini previsti dalla notifica dell'avviso di accertamento sia ingiustificato il pagamento dell'aggio di riscossione, dato che con il nuovo sistema Equitalia non è tenuta ad emettere cartelle esattoriali.

(3-02231)

CECCANTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

già nella tornata di elezioni amministrative appena trascorsa il Ministero dell'interno, che nella trasmissione dei dati ha solo un limitato ruolo informativo, ha diffuso dati erronei sull'assegnazione dei seggi almeno nei casi dei Comuni di Cagliari, Lanciano e Oria, applicando un'interpretazione palesemente errata della legge elettorale comunale, non a caso prontamente smentita dagli organi competenti a decidere, ma ingenerando comunque confusione nei contesti citati;

come risulta dalla stampa (si vede, ad esempio, l'articolo pubblicato su «Il Messaggero» il 13 giugno 2011), a urne ancora aperte per i referendum il ministro Maroni dichiara che «la proiezione fatta dagli esperti del ministero dell'Interno rispetto al dato di ieri fa pensare che si raggiungerà il quorum per tutti e quattro i referendum, anche senza considerare il voto degli italiani all'estero», quando nessuna norma attribuisce al Ministero il potere di divulgare qualsiasi proiezione ma solo dati con finalità informative, quando i risultati ufficiali possono e devono essere validati solo dagli appositi organi composti da magistrati al cui vertice

sta l'Ufficio centrale presso la Cassazione, mentre nel contempo il Presidente del Consiglio dei ministri Berlusconi fa esternazioni presupponendo non solo per la presenza del *quorum* ma anche un risultato di merito di uno dei *referendum* in corso;

ai sensi dell'art. 100, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che, ai sensi dell'art. 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si applica anche alle consultazioni referendarie «Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000»,

si chiede di sapere se per il futuro si intenda rientrare nella più rigorosa correttezza istituzionale di un Paese a democrazia pluralista che richiede il più rigoroso silenzio durante le operazioni elettorali per rispettare le garanzie costituzionali del voto dei cittadini, evitando in qualsiasi modo di incorrere in violazioni di legge.

(3-02232)

SCANU, PEGORER, CRISAFULLI, NEGRI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

l'Italia partecipa alla missione navale Nato «Unified Protector» in Libia, finalizzata, in aderenza al contenuto della risoluzione n. 1973 delle Nazioni Unite, a imporre il rispetto dell'embargo sulla fornitura di armi a Tripoli;

in particolare, operano nell'ambito dell'operazione «Unified Protector», le seguenti unità navali della Marina militare: unità di supporto logistico «Etna»; portaerei «Giuseppe Garibaldi»; fregata «Libeccio»; pattugliatore d'altura «Comandante Bettica»;

concorrono, inoltre, alla stessa operazione, il cacciatorpediniere «Andrea Doria», e, in riferimento all'emergenza immigrazione, la nave «San Marco»;

la partecipazione alla missione «Unified Protector» comporta un elevato e prolungato impegno di tutti i necessari assetti operativi e di difesa;

risulta che agli equipaggi e al personale impiegato nell'ambito dell'operazione, a differenza di quanto previsto per la totalità del personale della Difesa impiegato nei teatri operativi, non verrebbe erogata alcuna indennità di missione,

si chiede di sapere:

se tale circostanza corrisponda al vero;

in caso affermativo, quale sia la causa di questa ingiustificata esclusione;

se il Ministro in indirizzo non intenda assumere gli opportuni provvedimenti idonei ad attribuire al personale militare impegnato nelle opera-

zioni in Libia, al pari di quanto avviene per le altre missioni internazionali in corso, i dovuti riconoscimenti economici.

(3-02233)

BUGNANO, BELISARIO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

il sistema penitenziario di Alessandria vive da tempo una grave crisi. Dopo l'apertura del 1997 della casa circondariale «Cantiello-Gaeta» la città si è ritrovata ad avere una realtà penitenziaria costituita da ben due istituti con oltre 800 detenuti;

anche a seguito di numerose segnalazioni effettuate dall'organizzazione sindacale Sappe si sono evidenziate le gravi lacune che l'amministrazione penitenziaria nazionale sta continuando a trascurare, oltre all'irrisorio numero di personale di Polizia penitenziaria. Il sistema si trova a fronteggiare le enormi difficoltà operative della casa circondariale, struttura vetusta, ubicata al centro della città e creata sulle basi di un vecchio convento: ciò rende impossibile garantire sia la sicurezza, sia le normali attività previste dall'ordinamento penitenziario. Più volte lo stesso Comune di Alessandria ha proposto la chiusura del vecchio istituto per i problemi accennati ma con scarsi risultati;

in tale struttura penitenziaria si è riscontrata un'insopportabile situazione sotto il profilo della capienza, nonché sotto quello della dotazione del personale, incidente inevitabilmente sulla qualità della permanenza da parte dei detenuti e degli operatori penitenziari;

risulta agli interroganti che nell'ambito del cosiddetto «piano carceri», più volte annunciato dal Ministro della giustizia, si prevederebbe l'ampliamento di una diversa struttura ubicata in Alessandria, la casa di reclusione «San Michele», con un nuovo padiglione di una capienza pari a oltre 200 nuovi detenuti;

valutato, pertanto, che la situazione alessandrina appare, in tutta evidenza, caratterizzata da gravissima carenza organica operativa, tale da compromettere assai significativamente: le attività *intramoenia* dei soggetti reclusi, con particolare riferimento al profilo della sicurezza interna ed esterna; la possibile fruizione dei vari servizi all'interno di detta struttura; il fine rieducativo della pena detentiva;

considerato che l'articolo 27, terzo comma, della Costituzione sancisce solennemente che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». A tal proposito, la Corte costituzionale con la sentenza n. 313 del 1990 ha individuato nel fine rieducativo della pena il principio che deve informare di sé i diversi momenti che siglano il processo ontologico di previsione, applicazione, esecuzione della sanzione penale. La Corte ha affermato che «in uno Stato evoluto, la finalità rieducativa non può essere ritenuta estranea alla legittimazione e alla funzione stessa della pena». Ed ancora che «la necessità costituzionale che la pena debba tendere a rieducare, lungi dal rappresentare una mera generica tendenza riferita al solo trattamento, indica invece proprio una delle qualità essenziali e generali

che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue». Inoltre, nella sentenza n. 343 del 1987 la Corte ha osservato come «sul legislatore incombe l'obbligo di tenere non solo presenti le finalità rieducative della pena, ma anche di predisporre tutti i mezzi idonei a realizzarle e le forme atte a garantirle»,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Governo intenda assumere urgentemente in riferimento alla casa circondariale «Cantiello-Gaeta», considerata la sua palese inadeguatezza strutturale e funzionale;

quale sia la dotazione organica prevista per la casa di reclusione San Michele, tenuto conto della carenza di personale che attualmente interessa sia la «Cantiello-Gaeta» che la San Michele;

se tutte le pertinenze previste a norma di legge siano state progettate e finanziate per il costituendo nuovo padiglione della casa di reclusione, sia con riferimento alle strutture esterne, che alle strutture interne alle mura;

quali iniziative abbia posto in essere per lo stanziamento di fondi necessari per completare l'organico degli operatori penitenziari, compresi psicologi ed educatori, previsti dalla pianta organica attualmente vigente presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

se non sia necessario disporre opportune verifiche in riferimento agli istituti penitenziari di Alessandria, al fine di accertare le vigenti condizioni strutturali e le effettive risorse economiche, umane e strumentali disponibili;

se non si valuti opportuno convocare i sindacati di Polizia penitenziaria e le rappresentanze di tutto il personale penitenziario al fine di un confronto concreto e costruttivo sulle problematiche delle strutture penitenziarie alessandrine;

se non si reputi necessario, sotto il profilo generale, stanziare risorse finanziarie per salvaguardare i livelli retributivi degli operatori della giustizia e del settore carcerario, nonché per l'edilizia penitenziaria prevenendo, nel rispetto della normativa vigente, la realizzazione di nuove strutture solo ove necessario e, con priorità, l'ampliamento e l'ammodernamento di quelle esistenti che siano adattabili, assicurando anche l'attuazione dei piani e dei programmi a tal fine previsti da precedenti leggi finanziarie, in luogo del ricorso a procedure edilizie straordinarie ed in deroga alla normativa sugli appalti di lavori pubblici.

(3-02234)

PIGNEDOLI. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

nel novembre 2010, la Commissione dell'Unione europea (UE) ha adottato la comunicazione «La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio» con la quale sono stati definiti gli orientamenti comunitari per la prossima riforma della politica agricola comune (PAC);

il Consiglio dei ministri dell'UE per l'agricoltura ha adottato, nel mese di marzo, la propria posizione sulle linee guida della Pac post-2013;

il 25 maggio, la Commissione agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo ha approvato il proprio Rapporto d'indirizzo sulle linee strategiche della riforma;

in tutti e tre i documenti sopra citati, si fa riferimento ad un nuovo schema di pagamento unico diretto per gli agricoltori europei;

tale schema risulterebbe essere composto da una componente base, da una «componente verde» legata alla fornitura di beni pubblici e da una componente specifica legata alla presenza di attività agricola nei territori marginali e nelle aree svantaggiate;

nell'ambito del Rapporto sulle «prospettive finanziarie» approvato l'8 giugno, il Parlamento europeo, ha stabilito l'importante principio della certezza degli stanziamenti destinati alla PAC nell'esercizio finanziario 2013 e del mantenimento dell'attuale ammontare per il successivo periodo di programmazione finanziaria;

considerato che:

il Commissario europeo per l'agricoltura Dacian Ciolos ha recentemente annunciato la volontà di presentare le proposte legislative sulla Pac post-2013 agli inizi del mese di ottobre 2011;

tali proposte saranno inevitabilmente influenzate dagli esiti del negoziato Ecofin sulle prospettive finanziarie UE per il prossimo periodo di programmazione 2013-2020,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare in sede europea affinché il nuovo schema di pagamento unico della prossima riforma della PAC: non comporti uno «stravolgimento» del quadro attuale d'incentivi con ripercussioni negative per territori e settori e, quantomeno, garantisca un periodo di transizione adeguato per l'adattamento al nuovo regime; garantisca una nuova «componente verde» senza maggiori oneri amministrativi ed economici per gli agricoltori; assicuri, nell'ambito della componente sulle aree svantaggiate, la necessaria complementarietà con gli incentivi previsti nell'ambito della programmazione regionale di sviluppo rurale;

quali iniziative interministeriali intenda adottare per difendere il bilancio della PAC nell'ambito del negoziato sulle prospettive finanziarie UE 2013-2020.

(3-02235)

BARBOLINI, MERCATALI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il 12 giugno 2011, durante il dibattito di chiusura della festa nazionale della Cisl, il Ministro dell'economia e delle finanze, on. Tremonti, ha affermato che nel corso dell'anno 2010 sono stati recuperati 35 miliardi di euro dalla lotta all'evasione fiscale, che hanno consentito di mettere in sicurezza l'assistenza e la previdenza sociale;

sui dati di recupero dell'evasione fiscale relativi all'anno 2010 non sono disponibili, in Parlamento, documenti ufficiali del Governo;

l'ultima relazione concernente i risultati derivanti dalla lotta all'evasione, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stata depositata in Parlamento il 9 febbraio 2011, ed è relativa all'anno 2009;

in tale relazione, emerge che le attività di contrasto all'evasione hanno consentito nel 2009 di recuperare 9,1 miliardi di euro, con un incremento del 32 per cento rispetto all'anno 2008. A tali somme vanno aggiunte le risorse recuperate dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle dogane. In particolare, gli evasori totali scovati dalla Guardia di finanza nel corso del 2009 sono stati 7.513, i quali hanno sottratto al fisco la somma totale di 13,7 miliardi di euro. Quanto al lavoro sommerso, invece, sono stati scoperti 6.452 datori di lavoro che impiegavano dei dipendenti in maniera irregolare; i lavoratori in nero scoperti nel 2009 sono stati complessivamente 31.664. I controlli della Guardia di finanza hanno garantito allo Stato, nel 2009, entrate tributarie che al netto di sanzioni e interessi sono ammontate a oltre 5 miliardi, una cifra che rappresenta un aumento del 24 per cento rispetto all'anno 2008;

considerato che:

secondo l'ultimo rapporto annuale della Guardia di finanza, l'evasione fiscale in Italia è cresciuta di quasi il 50 per cento nel corso del 2010 (pari ad un aumento del 46 per cento), facendo segnare anche un vistoso aumento degli evasori totali (pari al 18 per cento in più);

a livello europeo, sulla base di recenti dati divulgati dalle polizie tributarie dei singoli Stati dell'Unione europea, l'Italia mostra un reddito imponibile non dichiarato superiore di ben 12 punti percentuali a quello del secondo Paese europeo con la maggiore evasione fiscale, la Romania (42,4 per cento);

l'evasione fiscale, nonostante le predette azioni di contrasto, sembra diventato un fenomeno inarrestabile, quasi strutturale nell'economia italiana e di dimensioni tali da ridurre sensibilmente l'efficacia e la portata dei risultati conseguiti dalle azioni di contrasto all'evasione fiscale,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda depositare in Parlamento, entro brevi termini, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la relazione concernente i risultati derivanti dalla lotta all'evasione fiscale relativa all'anno 2010, con dettagliata descrizione degli interventi che hanno consentito all'amministrazione finanziaria di recuperare i 35 miliardi di euro di evasione secondo quanto affermato dal Ministro dell'economia durante il dibattito di chiusura della festa nazionale della Cisl del 12 giugno 2011;

se, congiuntamente alla pubblicazione della relazione concernente i risultati derivanti dalla lotta all'evasione fiscale relativa all'anno 2010, intenda rendere noto: 1) quali siano le stime in possesso del Governo relative all'incremento dell'evasione fiscale nel corso dell'anno 2010, ed eventualmente anche per l'anno 2011, e quale sia la stima delle perdite

di gettito per il bilancio pubblico per effetto di tale incremento dell'evasione; 2) quali iniziative intenda adottare, entro brevi termini, al fine di contrastare con maggiore efficacia la tendenza rilevata all'incremento dell'evasione fiscale da parte dei contribuenti;

se non ritenga che l'attuale sistema di riscossione coattiva sia fortemente squilibrato e vessatorio nei confronti dei contribuenti in temporanea difficoltà per effetto dell'attuale situazione economica, che intendono collaborare con l'amministrazione finanziaria e adempiere ai loro obblighi fiscali e se non ritenga necessario adottare gli adeguamenti normativi volti a dare maggiore equilibrio al sistema.

(3-02236)

ZANDA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

in data 24 febbraio 2009, sono stati sottoscritti a Roma, su iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri on. Berlusconi e del Presidente francese Sarkozy, uno o più protocolli di accordo, complessi e articolati, tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per la cooperazione nel settore dell'energia nucleare;

nell'ambito di tale vertice, accanto alla firma dei protocolli intergovernativi, sono stati sottoscritti da Enel ed EDF almeno due *memorandum of understanding* sul nucleare che prevedono la costruzione da parte francese di 4 centrali nucleari in territorio italiano e il rafforzamento della presenza di Enel sul territorio francese, in particolare nella costruzione delle centrali nucleari EPR di Flamville e di Penly;

delle varie parti che compongono l'accordo italo-francese per la cooperazione nel settore dell'energia nucleare, finora, è stato reso pubblico soltanto quello relativo ai principi generali;

i reali contenuti operativi ed economico-finanziari complessivi dell'operazione di cooperazione italo-francese sfuggono tuttavia al giudizio dell'opinione pubblica e del Parlamento italiani che non possono valutare se e in che misura il Governo abbia fatto realmente l'interesse dell'Italia;

al Parlamento e ai cittadini italiani non è noto se a seguito della stipula dell'accordo siano state già avviate da parte francese concrete attività istruttorie e progettuali o di altra natura e a quali costi per l'Italia e, in particolare, quali siano le eventuali penali previste in caso di recesso dell'Italia dalla cooperazione nel settore del nucleare;

l'11 e il 12 giugno 2011, 25.643.652 cittadini italiani, pari al 94,05 del totale delle persone che hanno votato il quesito referendario sul nucleare, hanno espresso la propria netta contrarietà alle norme che consentono la produzione di energia elettrica nucleare nel territorio nazionale,

si chiede di sapere se il Governo intenda depositare in Parlamento e rendere noti ai cittadini, in tutte le loro parti, i protocolli di accordo sottoscritti dalla Repubblica italiana e dalla Repubblica francese per la cooperazione nel settore dell'energia nucleare, anche al fine di conoscere

quali siano le ricadute sulla finanza pubblica delle eventuali penali inserite nei protocolli nel caso in cui l'Italia rinunci al nucleare.

(3-02237)

SBARBATI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

in località Santa Cesarea terme (Lecce) è presente un'intensa macchia mediterranea con presenza di bosco ed essenze arboree di eccezionale importanza, cresciuta sul ciglio di scarpata della litoranea salentina per Castro sopra porto Miggiano;

quest'area (circa 15 ettari) è identificata come «comparto 13» nel piano regolatore di Santa Cesarea terme;

il territorio comunale di Santa Cesarea terme è sottoposto a tutela (art. 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004) per il notevole interesse pubblico (decreto ministeriale 4 luglio 1970);

il soprintendente *ad interim*, con decreto del 20 febbraio 2008, ha annullato il vincolo paesaggistico autorizzando «la realizzazione di un complesso turistico ricettivo» composto di 536 unità abitative di superficie variabile da 30 a 60 metri quadrati, che si sviluppa su 66 «sagome» con una spesa prevista di 40 milioni di euro e che prevede «a regime» un piano occupazionale per 65 unità fisse e 160 stagionali;

un ricorso al TAR aveva evidenziato che l'atto citava – evidentemente per errore – un decreto ministeriale relativo al territorio di Castri-gnano del Capo, invece di quello Santa Cesarea terme;

all'evidenza dell'errore, il giudice amministrativo aveva concesso agli uffici della soprintendenza di intervenire con una correzione, tramite pronunciamento cautelare, stabilendo il termine di legge per la corretta istruttoria e il riesame della pratica;

in assenza – per scadenza dei termini – di presentazione di memorie da parte della soprintendenza, il TAR ha accolto il ricorso della Ites Srl;

la Regione Puglia, che inizialmente aveva concesso il nulla osta idrogeologico, in seguito revocato, in sede di giudizio dinanzi al TAR, ha ritirato la revoca;

il piano di lottizzazione del «comparto 13» adottato nel 1984 non è mai stato attuato e, considerato che la sua validità – per legge – è decennale, l'amministrazione comunale avrebbe diritto di riprogrammare il proprio assetto urbanistico;

la Regione Puglia potrebbe far valere i vincoli del Piano urbanistico territoriale tematico paesaggio che disciplina i nuovi processi di trasformazione del territorio con riguardo per i valori paesistici e ambientali, si chiede di sapere:

se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda porre in atto al fine di assicurare la tutela dell'area denominata «comparto 13» nel Comune di Santa Cesarea terme (Lecce) visto che è stata dichiarata di notevole interesse pubblico con il decreto ministeriale 4 luglio 1970 e che ora rischia di essere completamente cementificata;

se non ritenga di dover censurare il comportamento dei responsabili della soprintendenza che hanno contravvenuto alla tutela paesaggistica della costa citando un erroneo riferimento normativo e facendo trascorrere i termini per la presentazione di una memoria che consentisse al TAR di respingere il ricorso della Ites Srl.

(3-02238)

SBARBATI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

il *piercing* per molti adolescenti è quasi un obbligo, per alcuni è un modo per trasgredire, per altri è solo «una moda», per altri ancora conferisce senso di appartenenza a un gruppo, un modo di emulare i compagni che ce l'hanno;

nei negozi autorizzati a farlo è richiesta l'età minima di 14 anni o l'autorizzazione dei genitori;

in assenza dei requisiti i ragazzi ci pensano da sé, lo fanno a scuola, spesso con aghi sterilizzati male o con altri mezzi di fortuna, esponendosi ad infezioni;

in alcuni casi si rivolgono a negozi di *piercing* e tatuaggi non autorizzati; quasi il 50 per cento dei tatuatori italiani svolge illegalmente la propria attività, lavora sulla sabbia o per terra, in modo improvvisato e senza alcun rispetto per le norme igieniche imposte dall'Istituto superiore di sanità;

anche se ci si rivolge a personale specializzato si possono avere complicanze (infezioni, sanguinamento, cheloidi) dal 10 al 30 per cento dei casi; le zone più a rischio sono la bocca, le aree intorno agli occhi, le cartilagini e i genitali; a volte le complicazioni sono tali da richiedere l'ospedalizzazione;

può anche capitare che per tenere il *piercing* nascosto ai genitori, i ragazzini se lo tolgono e se lo rimettono in continuazione; questa pratica li rende facili prede di infezioni da stafilococco aureo;

nei minori la percezione del rischio è bassissima, soprattutto fra i maschi;

un rapporto realizzato dall'Università di Padova evidenzia che su 9.000 studenti, un giovane su tre ha un *piercing* e uno su quattro è tatuato, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia in possesso di dati certi sulla diffusione del *piercing* fra i minori in Italia;

se sia a conoscenza di casi in cui si sono manifestate gravi conseguenze;

considerati i rischi che i giovani possono correre con il «fai da te» o con il ricorso a non professionisti, se non ritenga necessaria una campagna informativa che li renda consapevoli del pericolo che *piercing* e tatuaggi possono rappresentare e se non intenda prendere provvedimenti adeguati al riguardo.

(3-02239)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

MASCITELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

l'art. 97 della Costituzione repubblicana dispone che «I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione»;

il «buon andamento» consiste nel dovere delle amministrazioni pubbliche di garantire ed attuare diritti fondamentali dei cittadini ed i requisiti dell'efficienza, efficacia e produttività sono necessari affinché l'apparato amministrativo soddisfi pienamente i loro bisogni, oltre ai loro diritti fondamentali;

la legge 4 marzo 2009, n. 15 (recante «Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti»), nel delineare i principi e i criteri direttivi nella materia della dirigenza pubblica, all'articolo 6, comma 2, lettera *a*), intende assicurare al dirigente la piena autonomia – e la corrispondente responsabilità – con riguardo alla gestione delle risorse umane di sua competenza, nella sua qualità di «datore di lavoro pubblico». La lettera *m*), inoltre, impone di rivedere la disciplina delle incompatibilità per i dirigenti pubblici e (con questa ed altre eventuali misure) di rafforzarne l'autonomia sia rispetto alle organizzazioni rappresentative dei lavoratori, sia rispetto all'autorità politica;

tale incompatibilità della dirigenza attiene all'opportuna garanzia della funzione pubblica *lato sensu* e dovrebbe realizzare i presupposti affinché l'operato del dirigente sia neutrale e disinteressato, non influenzato da interessi diversi da quello pubblico, informato ai criteri della imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione;

in attuazione della legge delega n. 15 del 2009 e, dunque, in considerazione dei principi e criteri direttivi in essa contenuti, è stato emanato il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»). L'art. 52, comma 1, che modifica l'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dispone che: «Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni»;

la *ratio* della norma – in conformità e aderenza rispetto alla legge delega – è quella di evitare un'eventuale influenza sulla gestione del personale, che può derivare dall'eventuale coinvolgimento, attuale o pre-

gresso, del responsabile della struttura in particolari e significative attività sindacali o politiche o dall'aver avuto con tali organizzazioni particolari rapporti;

il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in relazione ai numerosi quesiti pervenuti sulla portata della citata norma, è intervenuto con circolare n. 11 del 2010 per fornire alcune indicazioni generali ai fini di un'omogenea applicazione della disposizione medesima. Il predetto Dipartimento ha innanzitutto precisato che la finalità dell'art. 52 del decreto legislativo n. 150 del 2009 è quella di perseguire un'azione amministrativa imparziale e uno svolgimento della funzione dirigenziale scevro da possibili condizionamenti mediante il ricorso a strumenti organizzativi formali. La norma pertanto si riconduce ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, che, a prescindere dalla natura dell'attività e anche in presenza di un rapporto di lavoro contrattualizzato, devono essere osservati dalla pubblica amministrazione;

la circolare ha altresì chiarito che la norma in esame riguarda direttamente le amministrazioni dello Stato. Tenuto conto, comunque, che la medesima persegue i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento, vale come principio per tutte le altre pubbliche amministrazioni. Dunque, le amministrazioni non statali avrebbero dovuto adeguare il proprio ordinamento al principio enunciato nella disposizione, operando secondo quanto previsto dall'art. 27 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e, in particolare per gli enti locali, dall'art. 111 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

per quanto riguarda l'ambito oggettivo di applicazione della norma, al punto 4.1 della circolare citata si chiarisce che la stessa pone il regime di vincolo in riferimento agli incarichi di direzione di «strutture deputate alla gestione del personale», precisando che il termine «deputate» individua in modo chiaro la competenza specifica attribuita in materia di gestione del personale dell'ente interessato. In seguito si legge che «Pertanto, la locuzione è da riferirsi propriamente ai soli uffici cui istituzionalmente, in base agli atti di organizzazione, è attribuita la competenza sulla gestione del personale in ciascuna amministrazione»;

in sostanza, la prescrizione riguarda la preposizione alle strutture del personale, siano esse di livello generale o non generale, competenti in materia di reclutamento, trattamento, gestione e sviluppo del personale, relazioni sindacali, secondo le scelte e l'individuazione che ogni amministrazione effettuerà in base alle competenze attribuite dallo specifico ordinamento a ciascuna struttura;

considerato che:

nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (recante «Legge di contabilità e di finanza pubblica»), risultano le agenzie ed enti regionali per la ricerca e per l'ambiente. Ad essi sono evidentemente applicabili le norme di cui in premessa e segnatamente l'art. 52 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

con deliberazione n. 189 del 14 marzo 2011, la Giunta regionale abruzzese – ai sensi dell'art. 55 dello statuto della Regione – ha nominato il dottor Mario Amicone, componente del coordinamento regionale del partito del Popolo della Libertà, direttore generale dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente (ARTA);

ad avviso dell'interrogante, la Giunta regionale, attraverso tale nomina, ha compiuto una grave, ancorché palese, violazione di legge. Segnatamente, infatti, il Direttore generale dell'Agenzia regionale è esponente politico e soggetto amministrativo unico e responsabile della gestione del personale, sebbene egli ricopra un incarico di vertice burocratico apicale. A tal proposito, l'art. 4 della legge regionale abruzzese n. 27 del 14 luglio 2010 (che ha sostituito l'articolo 10 della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64) dispone, al comma 1, che: «Il Direttore generale è dotato dei più ampi poteri per l'amministrazione dell'ente, ne ha la rappresentanza legale, sovrintende al suo funzionamento, emana gli atti necessari per realizzarne le finalità e provvede a stabilire le direttive e gli atti di indirizzo». Ai sensi del comma 2, inoltre, il Direttore generale dell'Agenzia adotta la pianta organica e le relative variazioni, nomina i dirigenti delle aree funzionali e i dirigenti dei Distretti provinciali e attribuisce gli incarichi dirigenziali, provvede alla mobilità del personale;

va peraltro segnalato che la legge regionale del 2010 ha abrogato il comma 9 dell'art. 10 della legge regionale n. 64 del 1998, che applicava al Direttore generale dell'ARTA, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i Direttori generali delle aziende U.S.L. dal decreto legislativo n. 502 del 1992. Per quanto risulta all'interrogante, tale abrogazione ha, di fatto, neutralizzato – sotto l'esclusivo profilo della legislazione regionale – le incompatibilità funzionali precedentemente ascrivibili al dottor Amicone;

risulta, in definitiva, del tutto evidente come il Direttore generale assuma competenze dirette sull'amministrazione gestionale concreta del personale, rivelando in modo esplicito la violazione, da parte della Giunta regionale, dell'art. 52 del decreto legislativo n. 150 del 2009, in riferimento all'ambito oggettivo e soggettivo del dottor Amicone nell'adozione della sua nomina;

considerato, inoltre, che:

l'art. 126, comma primo, della Costituzione dispone che: «Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge». Le cause di scioglimento menzionate nel comma primo dell'art. 126 della Costituzione rispondono quindi ad un'esigenza di carattere repressivo e sanzionatorio, in caso di atti contrari alla Costituzione, ovvero in dipendenza di gravi violazioni di legge;

l'attività della Giunta regionale, in riferimento alla nomina, concerne sia il profilo dell'illegittimità costituzionale, nonché quello della violazione normativa. La condotta commissiva messa in atto dalla Giunta regionale inficia segnatamente la violazione dell'art. 97 della Costituzione

– con riferimento al principio dell'imparzialità della pubblica amministrazione – oltre che la palese violazione dell'art. 52 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Lo specifico requisito della «gravità» induce, nel caso, a ritenere che si tratta di una violazione normativa che si riflette direttamente e traumaticamente sul buon andamento dell'attività amministrativa, in violazione dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei cittadini abruzzesi;

tale rimozione eteronoma del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale deve essere disposta con decreto motivato dal Presidente della Repubblica. Dal combinato disposto dell'art. 51 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e dall'art. 2, comma 3, lettera o), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si deduce la competenza del Consiglio dei ministri nell'indicare le ragioni della proposta di scioglimento consiliare e di rimozione del Presidente della Giunta regionale. A tal riguardo, la Corte costituzionale nella sentenza n. 101 del 1966 ha riconosciuto al Governo il potere di sciogliere il Consiglio regionale, precisando – sul piano strettamente funzionale – che tale potere non può essere esercitato se non dal Presidente del Consiglio dei ministri;

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di valutare l'opportunità di proporre al Consiglio dei ministri, con somma urgenza, la possibilità di scioglimento del Consiglio regionale abruzzese e la rimozione del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 126, comma primo, della Costituzione e della normativa vigente, in considerazione della condotta commissiva posta in essere dalla Giunta, che inficia i supremi principi costituzionali, oltre alla grave violazione di norme di legge vigenti, che compromettono il godimento dei diritti civili e sociali dei cittadini abruzzesi.

(3-02240)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

D'ALIA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

nel corso della notte dell'8 giugno 2011 si sono verificati degli scontri nel CIE di Santa Maria Capua Vetere, uno dei centri di identificazione ed espulsione creati dal Governo ai fini di fronteggiare l'emergenza umanitaria conseguente alla destabilizzazione che ha coinvolto alcuni regimi del Nord Africa provocando forti flussi migratori verso le nostre coste;

i disordini hanno coinvolto i migranti detenuti e le Forze di polizia predisposte alla sorveglianza del centro;

da quanto riferito da agenzie stampa la scintilla che ha scatenato il caos sarebbe stata raccontata al numero verde attivo per richiedenti e titolari di protezione internazionale che avrebbe ricevuto le chiamate di otto ragazzi di nazionalità tunisina che hanno riferito agli operatori la dinamica degli scontri;

secondo la ricostruzione degli organi di informazione, alla protesta di un ragazzo a cui è stata negata la possibilità di uscire dal centro per tornare in Tunisia dopo aver appreso della morte del fratello, si è scatenata la risposta delle Forze dell'ordine con lanci di lacrimogeni contro le tende che ospitavano i migranti detenuti, dando così origine ad un incendio;

dalle testimonianze raccolte, si conterebbero una decina di feriti dei quali non si conoscono le condizioni;

la reazione delle Forze dell'ordine, infatti, ha generato atteggiamenti di autolesionismo da parte di ragazzi che avrebbero ingerito per protesta vetro e avrebbero bevuto *shampoo*;

queste scioccanti forme di protesta si aggiungono a quelle che si sono già consumate nel CIE di Lampedusa ove, analogamente, molti immigrati tunisini, che non intendevano rimpatriare, hanno ingerito, per reazione, lamette e pezzi di vetro, mettendo a rischio la loro stessa vita,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti, se essi rispondano al vero e quali misure intenda adottare al fine di garantire l'ordine e la sicurezza nei suddetti CIE, diventati luoghi di scontro a causa di un'eccessiva tensione dovuta alle dure condizioni in cui vengono trattati gli immigrati;

se e come intenda verificare che sia rispettata la normativa interna ed internazionale in materia di immigrazione nonché in materia di richiedenti asilo e protezione internazionale e comunque come intenda garantire misure e condizioni che rispettino la dignità umana.

(4-05380)

D'ALIA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

la Direzione distrettuale antimafia (DDA) di Catanzaro versa in una condizione drammatica a causa della carenza di uomini e mezzi;

lo stesso procuratore aggiunto di Catanzaro lancia l'allarme attraverso i *media*;

eppure essa è nel mirino della 'ndrangheta; esemplificativa è la vicenda del pubblico ministero che le cosche dell'altro Ionio cosentino progettavano di uccidere: la vicenda si è conclusa per il meglio in quanto vi era un'attività in corso che si è trasformata in un monitoraggio continuo sulle realtà criminali;

la DDA di Catanzaro è competente su due terzi del territorio della Calabria ad alta densità criminale;

sussiste una ridotta capacità di fronteggiare le organizzazioni, denuncia il Procuratore aggiunto, a causa delle condizioni di estremo disagio in cui è costretta ad operare la Procura;

il personale amministrativo ha un'età media di 50 anni e poca dimestichezza con l'informatica; essendo sulla soglia della pensione dimostra poco entusiasmo al progetto di informatizzazione; eppure la DDA va avanti grazie all'impegno di queste persone che tuttavia non riescono a soddisfare tutti gli adempimenti. Maggior personale permetterebbe una

riduzione del 20 per cento delle pendenze secondo lo stesso Procuratore aggiunto;

nel 2010 sono stati sostituiti 5 *computer*, considerando che sono presenti 110 *computer*, vuol dire che ne viene sostituito uno ogni 22 anni;

esiste un ufficio per l'informatizzazione dell'archivio, ma i tecnici, due per le regioni Calabria e Sicilia, hanno impiegato ben 8 mesi per sistemare il programma;

non esiste la banda larga in quanto costerebbe troppo;

sul fronte dei magistrati si contano 6 pubblici ministeri, mentre ne sarebbero necessari almeno 12;

inoltre, Catanzaro è l'unica procura d'Italia che non ha avuto accesso ai fondi strutturali dell'Unione europea, gestiti dalla Regione, in quanto non si è riusciti ad elaborare un progetto di comune interesse,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto e quali misure intenda tempestivamente adottare per far sì che la DDA di Catanzaro, evidentemente nel mirino della criminalità organizzata, possa essere messa nelle condizioni di operare attraverso un'adeguata dotazione di uomini e mezzi e insieme ad essa possano essere messe nella condizione di operare tutte le realtà di frontiera che lavorano in territori difficili ed ad alta intensità criminale onde evitare che le intimidazioni si trasformino in drammatici accadimenti.

(4-05381)

DE LUCA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

come è emerso nel corso dell'ultima missione effettuata, dal 7 al 9 giugno 2011, dalla Commissione bicamerale di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, in Campania la crisi relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti potrebbe conoscere una nuova recrudescenza, con l'ormai prossimo esaurimento delle discariche attualmente in funzione sul territorio regionale e, in particolare, nel napoletano e nel casertano;

con il decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, è stata cancellata la previsione di aprire nuove discariche in alcuni dei siti (Andretta (Avellino) – località Pero Spaccone, località Cava Vitiello e Serre (Salerno) – località Valle della Masseria) individuati nel decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 luglio 2008, n. 123;

nel suddetto decreto-legge è stata recepita (all'art. 1, comma 3, lettera b)) l'indicazione di utilizzare per l'allocazione di alcune tipologie di rifiuti, previo trattamento preliminare, le cave abbandonate e dismesse presenti sul territorio regionale;

tale istanza è stata rappresentata dal Partito democratico (Pd), su proposta dell'interrogante, sin dal 2008 con un ordine del giorno, presentato dal Gruppo del Pd in sede referente e fatto proprio, per l'esame in Aula, dalla 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni am-

bientali) del Senato. Detto atto di indirizzo (G100 testo 2), accolto dal Governo il 9 luglio di quell'anno, impegna l'Esecutivo ad utilizzare, per le suddette finalità, anche le cave abbandonate e dismesse presenti in Campania, così come individuate dal Piano regionale attività estrattive (PRAE), nonché dal Piano di recupero ambientale del territorio della provincia di Caserta;

nel territorio della Campania risultano dislocati numerosi siti di cave abbandonate e/o dismesse, quindi non più in attività e privi di legittima titolarità o aspettativa privatistica nonché sprovvisti di vincoli amministrativi o obblighi per gli ex gestori o proprietari, sulla base di quanto risulta dal PRAE, approvato con ordinanza del Commissario *ad acta* n. 11 del 7 luglio 2006, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 27 del 19 giugno 2006 e dal Piano di recupero ambientale del territorio della provincia di Caserta;

le cave dismesse o abbandonate, come da stato giuridico, non avendo né titolare né gestore, rientrano nella piena disponibilità dello Stato;

da uno studio effettuato dai tecnici della Regione nell'ambito della predisposizione del suddetto PRAE è emerso che in Campania, su 1.501 cave, 264 sono attive, mentre 1.237 sono abbandonate, abusive o dismesse;

considerato che:

come si è detto, le discariche attualmente in uso in Campania sono in esaurimento;

previo recupero ambientale, potrebbero essere utilizzate le cave abbandonate e/o dismesse che risultano compatibili allo scopo;

l'utilizzo di tali siti, previa le opportune verifiche e nel rispetto della normativa tecnica di settore nazionale e comunitaria, consentirebbe di eliminare tipologie di rifiuti compatibili con dette aree ed al contempo di realizzare un'azione di ripristino ambientale delle cave abbandonate e dismesse;

l'atto di sindacato ispettivo 4-04836 dell'interrogante il 23 marzo 2011 per segnalare la medesima situazione di criticità, da allora aggravata ulteriormente, non ha ricevuto alcuna risposta;

da molte inchieste della magistratura è emerso che nella gestione delle cave abbandonate e dismesse si riscontrano infiltrazioni della criminalità organizzata, a vari livelli, presente nella gestione del ciclo dei rifiuti in Campania;

utilizzare tali siti secondo i modi stabiliti dal decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, avrebbe come conseguenza anche l'allontanamento della camorra da questo ambito del settore rifiuti;

sono trascorsi ormai circa cinque mesi da quando, il 20 gennaio 2011, il decreto-legge 26 novembre, n. 196, approvato il giorno precedente al Senato, ha ricevuto il via libera alla Camera;

nelle ultime settimane è tornata in auge l'ipotesi di individuare nuove discariche in alcune zone della Campania;

tale situazione ha già sollevato proteste da parte delle comunità che vivono sui territori ai quali si è fatto riferimento;

è giunto il momento di avviare un percorso definito che, sulla base di un disegno normativo preciso, porti la Campania fuori dalla crisi dei rifiuti nella quale ancora si dibatte;

il 18 novembre 2010 dieci senatori del Pd hanno presentato un disegno di legge (A.S. n. 2463) recante: «Norme per il superamento della gestione emergenziale e per il funzionamento ordinario del ciclo dei rifiuti, nonché interventi in materia ambientale nella regione Campania» che il Governo potrebbe prendere in considerazione per definire gli interventi da attuare in Campania,

si chiede di conoscere:

quali iniziative il Governo abbia promosso o abbia in programma di promuovere per dare attuazione alla disposizione recepita al comma 3, lettera *b*), dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196; per quali ragioni tale disposizione non sia stata ancora attuata.

(4-05382)

BURGARETTA APARO, FLERES. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

ad avviso degli interroganti, da diversi anni, Ferrovie dello Stato SpA sta praticando nel territorio della Sicilia ed in genere in tutto il Mezzogiorno una politica di disimpegno, di ridimensionamento e di esclusione dei piani di investimento;

negli ultimi anni gran parte degli investimenti sono stati fatti su pochi e costosissimi progetti, collocati tutti in territori geograficamente ben definiti, anziché sulla capillarità della rete, penalizzando così quei territori ove le infrastrutture sono più disastrose e fatiscenti;

dal 2010 ad oggi i collegamenti tra la Sicilia e il resto del Paese, invece di migliorare, sono sensibilmente peggiorati;

quella che agli interroganti appare una strategia di oggettivo disimpegno di Trenitalia in Sicilia prevede, tra l'altro, il taglio delle cosiddette antenne, ossia quei treni che partono da Palermo e Siracusa per poi unirsi a Messina, dirigersi verso il Centro-Nord del Paese, e che, nelle previsioni del nuovo piano, verranno sostituiti da pullman fino a Messina con una riduzione di vagoni e posti viaggiatori che raggiunge il 50 per cento dell'offerta di servizio;

negli ultimi tre anni si è verificata la decurtazione del 40 per cento dei treni notte per il continente con ripercussioni sul personale viaggiante;

per l'area dello stretto di Messina il disimpegno riguarda anche i collegamenti marittimi, per i quali si è arrivati al minimo storico con due sole navi di linea a fronte delle 14 che operavano nell'immediato dopoguerra;

all'assenza di investimenti infrastrutturali si aggiunge l'abbandono del trasporto merci perpetrata negli ultimi tempi dal gruppo Ferrovie dello Stato SpA ai danni del Meridione;

è difficile immaginare una crescita economica, in assenza di un sistema di trasporto capillare, efficace ed efficiente, che permetta di sfruttare pienamente il mercato interno e le possibilità offerte dall'europeizzazione degli scambi commerciali;

non vi può certo essere uno sviluppo del Sud e delle sue potenzialità turistiche, economiche ed imprenditoriali con una rete ferroviaria fortemente inadeguata e per lunghi tratti non elettrificata;

non si può quindi restare ancora impassibili di fronte all'ormai palese politica di disimpegno, di ridimensionamento o di assoluta esclusione dai piani di investimento nel Meridione, nell'isola e nei collegamenti tra le città siciliane, ed in particolare tra Messina e le dorsali orientale ed occidentale;

il Sud è costretto a subire da troppo tempo le conseguenze delle scelte del *management* delle Ferrovie dello Stato: mancanza di investimenti, nessun miglioramento del trasporto ferroviario, ritardi, soppressioni, aumenti tariffari e i continui e definitivi tagli del servizio offerto a media e lunga percorrenza, che isolano, di fatto, la Sicilia dal resto della penisola italiana;

Ferrovie dello Stato persegue peraltro una strategia espansionistica verso mercati esteri, preferendo allargare gli orizzonti economici dell'azienda oltre i confini nazionali piuttosto che investire nel Mezzogiorno d'Italia;

la Commissione europea ha più volte ripreso l'Italia sulle condizioni delle ferrovie nel Mezzogiorno ed ha chiesto anche come venissero utilizzate le risorse che provenivano da fonte europea, sottolineando peraltro che esse dovrebbero essere concentrate per la realizzazione di collegamenti ferroviari necessari per potenziare i centri multimodali ed allargare lo spazio economico dei principali *hub* portuali del Meridione d'Italia;

la Commissione europea ha espresso preoccupazioni sugli ulteriori ritardi e sulle incertezze per l'attuazione della programmazione 2007-2013, perché ciò comprometterebbe irrimediabilmente l'orientamento fissato dal quadro strategico nazionale e nel programma reti e mobilità, sottolineando di non essere disponibile a riallocare risorse previste per le infrastrutture di trasporto su opere che non sono considerate di valenza strategica,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno verificare lo stato di attuazione del contratto di programma del gruppo delle Ferrovie dello Stato SpA in tutte le regioni meridionali, con particolare riferimento al mantenimento degli impegni assunti con la Commissione europea sull'adeguamento e miglioramento della rete ferroviaria nel Sud del Paese.

(4-05383)

BURGARETTA APARO, FLERES. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

l'autostrada Ragusa-Catania dovrebbe sorgere in alternativa alla attuale «camionale», con un tracciato nuovo, perfettamente rispondente alle nuovissime normative in fatto di sicurezza, un tracciato che partendo dal-

l'incrocio della strada statale 115, si snoderà per 64 chilometri, fino ad innestarsi con la Siracusa-Catania;

con la nuova autostrada si avrebbero tempi di percorrenza quanto meno dimezzati rispetto agli attuali, per cui Catania potrebbe essere raggiunta in poco tempo e, cosa assai più significativa, in maniera abbastanza sicura;

la realizzazione di questa autostrada è di fondamentale importanza per dare slancio all'intero comprensorio, sia per gli aspetti legati all'agricoltura, per il rilancio dell'artigianato e del turismo, specie se si tiene conto che essa dovrebbe servire il nuovo aeroporto comisano;

la Regione avrebbe confermato il cofinanziamento per la quota parte pubblica;

Anas avrebbe, invece, rallentato le procedure di espletamento della gara;

i ritardi nella realizzazione dell'autostrada Ragusa-Catania si aggiungono a quelli per l'avvio delle attività dell'aeroporto di Comiso, un'altra infrastruttura importantissima per lo sviluppo del territorio ibleo e della Sicilia in generale,

si chiede di sapere:

se ed in che tempi i Ministri in indirizzo intendano porre in essere tutti gli atti necessari affinché possa essere espletata la gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione dell'autostrada Ragusa-Catania;

se il Ministro dell'economia e delle finanze intenda definire le procedure che dovrebbero portare all'apertura dell'aeroporto di Comiso.

(4-05384)

LANNUTTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

Enrico Bondi, l'amministratore delegato di Parmalat che con un esposto ha dato l'avvio all'inchiesta della Procura di Milano sulla scalata al gruppo alimentare da parte dei fondi e poi di Lactalis, è stato sentito per la seconda volta dal pubblico ministero Eugenio Fusco, titolare delle indagini;

si legge sul sito www.borsaitaliana.it: «Bondi, scrive, era già stato ascoltato una prima volta al quarto piano del palazzo di giustizia lo scorso 25 marzo, dopo la conquista del 29% di Collecchio da parte del colosso guidato da Emmanuel Besnier. L'audizione di Bondi appare come un fuori programma nella scaletta degli inquirenti. Fusco e gli uomini del nucleo di polizia valutaria della Guardia di finanza di Milano stanno ascoltando dal 16 maggio scorso una quindicina di protagonisti della guerra per il controllo di Parmalat, dai consulenti dei fondi esteri MacKenzie, Skagen e Zenit fino ai vertici di Mediobanca, Renato Pagliaro e Alberto Nagel. Lunedì 6 giugno è stato il turno di Giovanni Ferrero, patron dell'omonimo colosso alimentare, e di Angelo Benessia, presidente della Compagnia di San Paolo (primo azionista di Intesa Sanpaolo) e legale della famiglia Ferrero, sull'interesse del gruppo di Alba a rilevare le azioni dei fondi e di Lactalis per creare uno zoccolo duro italiano in Parmalat. Il ritorno di

Bondi davanti al pm viene spiegato da fonti investigative con la necessità di confrontare le versioni rappresentate nell'esposto con quelle emerse dalle indagini e per chiarire alcuni aspetti della vicenda che non collimerebbero nelle varie testimonianze raccolte»;

si legge su un articolo di Francesca Gerosa pubblicato su «Milano Finanza»: «La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Intesa Sanpaolo, la sede italiana di Société Générale e Lazard nell'ambito dell'inchiesta per aggio e insider trading sull'andamento del titolo Parmalat prima che i francesi di Lactalis salissero al 29%» del capitale del gruppo di Collecchio e lanciassero la conseguente offerta di pubblico acquisto (Opa) annunciata alla fine dello scorso mese. L'iscrizione nel registro degli indagati è avvenuta a seguito di una perquisizione del Nucleo Valutario della Guardia di Finanza di Milano negli uffici situati a Milano di Credit Agricole, Société Générale, Intesa Sanpaolo, Lazard e delle società di comunicazione Image Building e Brunswick. L'iscrizione nel registro degli indagati è stata effettuata sulla base del decreto legislativo n. 231 del 2001 inerente alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di condotte illecite di propri dirigenti e che impone un modello organizzativo in grado di evitare in maniera ragionevole rischi di comportamenti illeciti da parte dei proprio dirigenti. Per quanto riguarda Intesa Sanpaolo, invece, l'iscrizione nel registro degli indagati riguarda l'ipotesi di reato di *insider trading* nei confronti di Fabio Cané, responsabile dei progetti speciali e del *private equity* della divisione Corporate ed Investment Banking dell'istituto, che si occupò di portare avanti, per conto della cordata italiana, le trattative con i tre fondi al fine di rilevare le loro quote per conto della cordata italiana. Per Société Générale l'iscrizione nel registro degli indagati riguarda invece l'ipotesi di reato di aggio nei confronti di Patrizia Micucci, moglie di Cané e capo dell'investment banking in Italia di Société Générale, banca che ha assunto il ruolo di *advisor* di Lactalis nell'operazione volta all'acquisizione di Parmalat;

un articolo di Fabrizio Massaro per «Milano Finanza» ricostruisce la vicenda: «Una cosa è certa: dal punto di vista della riservatezza l'operazione Lactalis è stata un successo. Mentre mercato, osservatori, politici e stampa, scrive Milano Finanza, si lambiccavano sulla strategia che i fondi esteri Skagen MacKenzie e Zenit avrebbero seguito una volta preso il controllo di Parmalat e si interrogavano su quali possibilità Enrico Bondi avesse di contrapporsi alle mosse degli stranieri, Lactalis e il suo advisor finanziario, Società Generale, preparavano silenziosamente la discesa in Italia. Confidando in un supporter d'eccezione: Enrico Bondi. Era proprio Lactalis il cavaliere bianco che si era offerto all'ad di Collecchio per dargli la forza di opporsi ai tre fondi che volevano cacciarlo dalla guida del gruppo alimentare. Sul piatto il colosso guidato da Emmanuel Besnier aveva tre buoni argomenti: un pacchetto di azioni da acquistare, una lista da presentare, e la presidenza di Parmalat da assegnare all'ex commissario straordinario, l'uomo che aveva risanato il gruppo dopo il crack da 14 mld del dicembre 2003. Che Lactalis e Bondi avessero avuto qualche contatto, successivamente al patto parasociale dei tre fondi di fine gennaio, era

emerso finora solo come indiscrezione poco circostanziata. Ma adesso, dopo l'avvio dell'inchiesta della procura di Milano sulla scalata dei francesi e con l'opa da 4,7 mld ormai aperta, una fonte finanziaria molto vicina al dossier ha ricostruito per Milano Finanza un quadro totalmente inedito della trattativa Bondi-Lactalis (...) La trattativa segreta durò circa un mese. Coinvolse come possibili finanziatori (oltre che come soci) Mediobanca e Intesa Sanpaolo. Vide la messa a punto di un piano industriale da parte di Lactalis e SocGen finito sulla scrivania di Bondi. Portò alla stesura di una lista per il cda alternativa a quella dei fondi (venne addirittura incaricato un head hunter per l'indicazione dei candidati). Si spinse fino alla bozza di un patto parasociale fra Lactalis e la stessa Intesa e culminò con un incontro ai massimi livelli tra i due protagonisti del mega-affare, cioè Bondi e Besnier. Tutto ciò è avvenuto tra metà febbraio e metà marzo, senza che filtrasse il minimo rumor di mercato sull'attivismo della multinazionale francese, in quel momento impegnata in patria nella gara per la conquista di Yoplait. Anche Bondi agiva nel silenzio. Ufficialmente si poneva come soggetto passivo di un'eventuale ricandidatura; in realtà trattava con i francesi ma contemporaneamente premeva sul governo per ottenere norme a favore di Parmalat, come quella nel decreto Milleproroghe che congela fino al 2020 la distribuzione dei dividendi di Parmalat nella misura del 50% degli utili annui. La rivelazione della trattativa Lactalis-Bondi apre uno scenario del tutto inedito e interessante anche alla luce dell'inchiesta della procura di Milano sulla scalata del gruppo francese a Parmalat e sulle mosse dei vari protagonisti della vicenda. Un'inchiesta nata da un esposto presentato al pm Eugenio Fusco proprio da Bondi, che evidentemente il magistrato ha ritenuto meritevole di approfondimento, tanto da avere iscritto nel registro degli indagati Patrizia Micucci, capo dell'investment banking di SocGen, Carlo Salvatori, presidente di Lazard (advisor dei fondi esteri) e Massimo Rossi, capofila della lista dei fondi in cda, per agiotaggio, e Fabio Cané, responsabile dei progetti speciali e del private equity di Intesa Sanpaolo, nonché marito di Micucci, per insider trading. Con loro sono state indagate le banche Lazard, Intesa Sanpaolo e SocGen, per la legge 231. Da due settimane Fusco sta ascoltando uomini delle banche, consulenti e altri testimoni per ricostruire i vari passaggi che hanno portato alla contrapposizione tra fondi, Lactalis e la costruenda cordata italiana che ruotava attorno a Intesa Sanpaolo e a Ferrero. In procura la parola d'ordine è però cautela: se da un lato non tutto è chiaro nella vicenda Parmalat, dall'altro non è affatto detto che le mosse e i comportamenti dei vari personaggi coinvolti abbiano integrato delle fattispecie di reato. Per questo l'inchiesta pare destinata a non chiudersi entro breve, visto che dovranno essere sentiti anche i quattro indagati. Un'integrazione tra Lactalis e Parmalat era da sempre la soluzione di scuola per ogni investment banker. "Anche un giovane analista appena entrato in una banca d'affari avrebbe visto le enormi sinergie possibili", commenta un importante banchiere d'affari che ha studiato il dossier. Parmalat era la classica preda per un'operazione di M&A: public company senza un azionista di riferimento, con buoni margini (circa il 9% di ebitda)

considerato il suo business, senza debiti e anzi con ben 1,4 miliardi di liquidità in pancia, frutto delle transazioni con le banche. Capitali che Bondi per anni aveva però rifiutato di utilizzare per la crescita dell'azienda. Era inevitabile dunque che a Besnier potesse essere proposto un investimento su Collecchio. Anche il momento era ideale: Parmalat si preparava al rinnovo del cda e, come era già successo nei due mandati precedenti da quando il gruppo era tornato in borsa nel 2005, bastava raccogliere una quota anche piccola di Collecchio per comandare. Così era avvenuto per esempio nel 2005, quando Lehman Brothers votò Bondi sindacando l'8% del capitale. E analogamente era accaduto nel 2008, quando la lista Bondi fu presentata dal 12% dei soci. È in questo contesto che Societe Générale, come tante altre banche d'affari, cominciò a studiare Parmalat, proponendo il dossier a diversi potenziali investitori: fra questi i canadesi Saputo, gli americani Kkr, gli italiani Findim, Exor, Clessidra, perfino i cinesi del colosso alimentare Mengniu. E naturalmente i francesi Lactalis, cui il dossier venne proposto nel novembre 2010. Lo scenario Parmalat fino a quel momento appariva stazionario. Fino a quando, il 26 gennaio, non vennero allo scoperto i fondi Skagen, MacKenzie e Zenit con l'accordo di coordinamento che vincolava il loro 15,3% alla presentazione di una lista per il cda. Di fatto, un remake delle elezioni precedenti (Zenit era già presente nel patto del 2008 che candidò Bondi per la seconda volta). Con una differenza però sostanziale: questa volta nella lista Bondi non c'era. Era l'attacco a Collecchio che tutti paventavano ma che non si capiva da che parte sarebbe arrivato. La reazione dell'amministratore delegato non si fece attendere. Il 27 gennaio, all'indomani dell'indiscrezione del Corriere della Sera sulla mossa dei fondi, sul suo tavolo arrivò la proposta di SocGen di sostenerlo nella costituzione di una cordata di azionisti per una lista alternativa che lo ricandidasse. Nello stesso tempo la banca francese continuava a corteggiare Lactalis, nonostante la ritrosia di Besnier a lanciarsi da solo in un'avventura finanziaria che poteva rivelarsi molto onerosa. Come entrare in Parmalat vincendo la forza d'urto dei fondi? L'idea di SocGen fu di coinvolgere anche le banche italiane: Lactalis avrebbe potuto proporre un'operazione amichevole nell'ottica di mantenere in Italia la Parmalat. Così decise di prendere contatto con Mediobanca e Intesa Sanpaolo, oltre che con Bondi, che avrebbe dovuto essere il candidato alla presidenza. La mossa dei fondi era infatti vista come un attacco, oltre che a Bondi, alla stessa società con l'obiettivo di cedere le azioni a un grande gruppo estero oppure di attingere alla cassa di Parmalat, minandone così la capacità di fare acquisizioni. Bondi però non stava certo con le mani in mano. Il 2 febbraio era già stato una prima volta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Gianni Letta (che il 27 gennaio aveva invece ricevuto Salvatori, advisor dei fondi esteri). Che cosa avesse sollecitato Bondi al governo lo si scoprì due settimane dopo: il 15 febbraio venne inserito nel decreto Milleproroghe un emendamento che vincolava fino al 2020 la distribuzione dei dividendi Parmalat al 50% degli utili. Un modo per sventare eventuali assalti alla cassa di Collecchio. Da parte dei fondi, ma non solo. Nel frattempo la cordata Bondi

era in gestazione: MF-Milano Finanza del 17 febbraio scrisse di un possibile partner industriale che avrebbe potuto acquistare il 29% di Collecchio per gestire la società, con Bondi presidente. Non si sapeva ancora, ma il partner industriale era proprio Lactalis. Il primo incontro tra francesi e italiani, dopo i contatti preparativi avviati da SocGen e Lactalis una settimana prima, avvenne lunedì 21 febbraio. Da una parte le banche, cioè Piazzetta Cuccia, la Ca'de Sass e SocGen (ed è in questa occasione che ebbero modo di sedersi allo stesso tavolo Patrizia Micucci e Fabio Cané), dall'altro lato i vertici dei due gruppi. Per la prima volta si incontrarono, faccia a faccia, Bondi e Besnier. Per loro un incontro riservato, cui presenziò soltanto Antonio Sala, presidente di Lactalis Italia. Il summit andò a buon fine: Bondi si mostrò interessato, tanto da chiedere una lettera con i punti dell'operazione e il piano industriale; Mediobanca e Intesa Sanpaolo diedero la disponibilità a finanziare l'ingresso di Lactalis in Parmalat e a votare la lista dei francesi con Bondi presidente. Il secondo faccia a faccia, tra Sala e Bondi, avvenne una settimana dopo, il 28 febbraio, per discutere della prima bozza di piano industriale e lo schema dell'operazione. La trattativa insomma proseguiva, e anche velocemente. L'1 marzo Lactalis inviò all'avvocato Lombardi una nuova bozza della lettera che recepiva le richieste di Bondi, mentre SocGen metteva a punto il patto parasociale con Intesa e la proposta di finanziamento con la banca guidata da Corrado Passera e la merchant bank presieduta da Renato Pagliaro. L'idea di Besnier era di comprare sul mercato il 5-10% di Parmalat, mentre Intesa e Mediobanca avrebbero dovuto rastrellare attraverso degli equity swap le azioni che poi sarebbero state girate a Lactalis (praticamente lo schema poi effettivamente utilizzato dal gruppo francese). Con le azioni in mano, i francesi avrebbero poi potuto trattare l'acquisto del 15% dei fondi da una posizione di forza. Ma quanti, in quel momento, sapevano che Lactalis era in campo, a parte Bondi e le banche italiane? Le indiscrezioni sul possibile arrivo dei francesi cominciavano a circolare, mentre parallelamente prendeva piede l'idea che fosse necessaria una cordata italiana che salvasse «l'italianità» della Parmalat. I tempi erano sempre più stretti, visto che l'assemblea Parmalat era fissata per il 12-14 aprile e le liste andavano depositate entro il 18 marzo. L'1 marzo fu il Corriere della Sera ad accennare a «una multinazionale francese» che avrebbe potuto calare su Collecchio; il giorno successivo (2 marzo) il Sole 24 Ore scrisse che i fondi erano in contatto con Lactalis per vendere il pacchetto del 15%: una notizia seccamente smentita dai fondi, che presentarono anche un esposto in Consob e alla magistratura. Fra gli interessati a una soluzione italiana, il primo a venire allo scoperto fu il fondo Charme della famiglia Montezemolo, l'interesse però svanì nel giro di 24 ore. Ma ormai il segnale era dato: già si studiava una cordata italiana, alternativa ai fondi ma anche alternativa a Lactalis. Anche Intesa cominciava a puntare i piedi nei confronti del piano dei francesi, chiedendo loro più tempo per poter decidere sul dossier. Mediobanca invece continuava a manifestare interesse a finanziare l'operazione. Solo sul voto alla lista Pagliaro, l'interlocutore di Piazzetta Cuccia con Lactalis e SocGen, poneva una condizione:

«Se Bondi non ci sta, noi non vi votiamo». L'ad di Parmalat, ancora il 4 marzo continuava però a dirsi interessato, tanto da suggerire a Lactalis di incaricare un head hunter (Spencer Stuart) per predisporre la lista per il cda. A recapitare il suggerimento di Bondi fu Pagliaro, nel corso di un incontro con Sala. Agli inizi di marzo dunque i francesi facevano sul serio, mentre il fronte italiano dei suoi potenziali alleati cominciava a scricchiolare. Nonostante questo il lavoro con Bondi andava avanti: la lista dei candidati di Lactalis per il cda, con Bondi presidente, venne così limata insieme con l'avvocato Lombardi nel corso del primo weekend di marzo. Nonostante dubbi e perplessità, la macchina girava ancora. Almeno fino al mercoledì successivo. Il 9 marzo scese in campo il governo. Bondi tornò a Roma per incontrare nuovamente Letta a Palazzo Chigi e poi anche il ministro dello Sviluppo Economico, Paolo Romani. È forse in quel momento che il meccanismo si inceppò, anche per le pressioni dell'esecutivo e del ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, sulla necessità di mantenere in Italia il controllo di Parmalat. Così l'ex commissario prese un'altra strada, nonostante i tempi sempre più stretti per la presentazione di una lista italiana. L'11 marzo i fondi presentarono la loro lista. Assogestioni aveva già annunciato la propria, di minoranza. A una settimana dalla scadenza del termine, le liste contrapposte erano già due. Sul mercato l'attesa era tutta per la mossa di Bondi. Avrebbe trovato un azionista disposto a candidarlo, e con una forza tale da superare i fondi? E gli italiani avrebbero avuto la forza di mettere sul piatto almeno 800 milioni per comprare dai fondi o sul mercato le azioni necessarie? E sarebbe stato un industriale puro o una cordata finanziaria? Bondi fino a quel momento aveva trattato in segreto con Lactalis, che nel frattempo aveva già messo in cantiere gli equity swap con SocGen per rastrellare i titoli Parmalat. Ma sabato 12 marzo cambiò idea e ruppe con Besnier. L'avvocato Lombardi riferì a Sala che Bondi non era più interessato al progetto Lactalis, con i quali pure aveva trattato praticamente per un mese. Era il via libera all'operazione «italianità». Il primo segnale lo lancia Passera, lunedì 14 marzo: «Se ci fossero le condizioni per piani industriali seri che tengono in Italia attività importanti, noi siamo sempre molto calorosi. Pensiamo che Parmalat sia una cosa importante, un bel marchio italiano, che bisognerebbe trovare il modo di valorizzarla al meglio». Il lavoro per la cordata è dunque iniziato. Ma allo stesso tempo è cominciato anche il rastrellamento di SocGen per conto di Lactalis. Da lunedì 14 a venerdì 18 marzo il titolo letteralmente si infiamma con oltre il 25% del capitale che passa di mano e un prezzo che balza da 2,38 a 2,60 euro. Dopo di che ogni giorno riserva un colpo di scena. Mercoledì 16 MF-Milano Finanza rivela che Bondi sarà il candidato presidente nella lista che Intesa, azionista al 2,5% di Collecchio, si appresta a depositare. Il giorno successivo, giovedì 17, dopo una giornata di acquisti massicci di titoli Parmalat, Lactalis esce finalmente allo scoperto con l'11,4% di Parmalat. E grazie agli equity swap con SocGen può arrivare subito al 14% di Collecchio. Insomma, è a un passo dai fondi. Se acquistasse da loro il 15,3%, Lactalis arriverebbe a un soffio dal 30%, assicurandosi così il controllo di Parmalat. È su ciò che accade in

quel weekend che si concentra l'inchiesta della procura di Milano. Il pm Fusco ipotizza fra l'altro che venerdì 18 marzo Canè avrebbe rivelato alla moglie il prezzo ipotizzato da Intesa per acquistare le azioni Parmalat in mano ai fondi. Gli indagati però respingono con decisione l'accusa, pronti a provare in ogni sede la loro buona fede, e si preparano a rispondere al magistrato. Il blitz dei francesi spiazza Intesa Sanpaolo, che nel frattempo sta lavorando con Ferrero per una cordata che rilevi le azioni dei fondi. Nel weekend dunque si scatena la caccia a quel 15%. Skagen, MacKenzie e Zenit si trovano a dialogare con gli italiani e con i francesi. Con Intesa è già aperto un canale indiretto, attraverso il loro advisor Lazard. Nel weekend la banca d'affari viene contattata da Intesa chiedendo un incontro con i rappresentanti dei fondi: gli italiani sono intenzionati a comprare. Ci sono anche abboccamenti sul prezzo: i fondi vogliono più di 3 euro, Intesa è pronta a trattare su basi più basse. Visto che i margini per un accordo ci sono, che le discussioni sono serie e il governo preme per una soluzione italiana, i rappresentanti dei fondi (David Tiley per MacKenzie, Torkell Tveitevolleide per Skagen e Peter Thelin per Zenit) decidono di volare in Italia, dove arrivano lunedì 21 per chiudere la partita. A comprare dovrebbe essere il gruppo Ferrero, sostenuto da Intesa. Ma anche Lactalis si muove quello stesso venerdì, chiedendo all'avvocato Bruno Cova dello studio Paul Hastings, legale dei fondi, un contatto con i suoi clienti per poter presentare un'offerta. L'incontro viene fissato per il lunedì pomeriggio tra lo stesso Besnier e i fondi, visto che i tre manager sono già in volo per l'Italia. Insomma, una corsa contro il tempo a chi tratta prima con i fondi. Ma il lunedì mattina il fronte italiano ha un sussulto: Ferrero decide che prima di acquistare dai fondi è necessario rilevare il pacchetto di Lactalis, per evitare contrasti a livello industriale tra i due gruppi. Besnier, in volo per Milano, si accorda con Ferrero per un appuntamento a Parigi il martedì mattina. I fondi, a questo punto, si trovano senza interlocutori italiani. Così Lactalis ha gioco facile: Besnier, dopo un'offerta iniziale di 2,70 euro, si chiude in una stanza dello studio Paul Hastings con Sala e i tre manager dei fondi, senza advisor legali e finanziari. Intorno alle 23 l'accordo è trovato a 2,80 euro. Lactalis ha il 29% di Collecchio»,

si chiede di sapere:

se, alla luce dei sospetti degli investigatori per cui il capo dell'investment banking di Intesa Sanpaolo, Fabio Cané, mentre era formalmente impegnato nel costruire una cordata italiana che ostacolasse l'attacco dei francesi di Lactalis, avrebbe passato informazioni riservate alla consorte che lavorava per il fronte opposto, risulti al Governo un intervento della Consob a riguardo circa l'attivazione di un puntuale monitoraggio al fine di verificare quali siano stati gli ordini di acquisto e/o vendita per finalità speculative ed in violazione della normativa sull'*insider trading*;

quali iniziative urgenti, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare, anche nelle opportune sedi normative, al fine di evitare che fatti di tale entità abbiano a ripetersi anche in relazione all'operato

della Consob, in qualità di autorità di controllo nell'esercizio dei propri poteri d'indagine e di verifica;

quali iniziative, alla luce di quanto esposto, intenda assumere per contrastare il fenomeno dell'*insider trading*.

(4-05385)

LANNUTTI. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e della giustizia.*

– Premesso che:

sono giunte all'interrogante segnalazioni dalle federazioni Faib Confesercenti e Fegica Cisl, che organizzano i gestori degli impianti stradali ed autostradali di distribuzione carburanti, le quali lamentano la situazione di grave discriminazione commerciale posta in essere da ENI SpA ai danni delle imprese di migliaia di gestori, cui sono affidati gli impianti recanti il marchio Eni e, conseguentemente, dei consumatori che presso di questi si riforniscono quotidianamente;

in particolare Eni, contando sul vincolo di fornitura in esclusiva che, in tutta evidenza, preclude qualsiasi possibilità concorrenziale e competitiva a migliaia di piccole imprese distributrici, decide arbitrariamente di cedere i prodotti carburanti a prezzi sensibilmente più alti a numerosissimi gestori di impianti che pure recano lo stesso marchio ed operano nel medesimo stadio distributivo e bacino di utenza di altri;

tali differenze, di fatto, arrivano ad essere pari al doppio del «margine lordo» riservato alla gestione, precludendole, di conseguenza, qualsiasi possibilità di competere sul mercato di riferimento, laddove pure la gestione decidesse di rinunciare a tutto il suddetto margine;

va specificato che tale margine è un valore fisso *pro* litro, definito per differenza tra il prezzo «consigliato» al gestore per la rivendita al pubblico ed il prezzo al quale viene ceduto il prodotto al medesimo gestore, l'uno e l'altro prezzo stabiliti dallo stesso soggetto, cioè il fornitore in esclusiva, vale a dire, nel caso specifico, Eni SpA;

ciò sta determinando una situazione che produce, *in nuce*, tutte le condizioni che portano al «fallimento» di migliaia di piccole imprese di gestione, vittime di una palese discriminazione attuata dal loro fornitore in esclusiva;

tale discriminazione, oltre tutto, si riflette negativamente sui consumatori a causa del livello dei prezzi al pubblico di questi punti vendita, mantenuti artificialmente più alti dalla politica attuata da Eni;

imbattersi in impianti cui Eni «consiglia» prezzi di 5-10 centesimi di euro più alti di altri posti a poche centinaia di metri di distanza, di cui la medesima Eni è fornitore in esclusiva e su cui espone il medesimo marchio, è estremamente frequente;

a questo proposito, non appare di scarso rilievo evidenziare come la suddetta politica di Eni, caratterizzata dall'adozione di listini cosiddetti «personalizzati» per ciascun punto vendita, abbia consentito all'azienda petrolifera di ottenere una tale opacità del proprio prezzo medio, da poter effettuare significativi aumenti nel complesso, senza che il fenomeno potesse essere rilevato né a livello di osservazione istituzionale, né a livello

di pubblica opinione. Con la sola eccezione, ovviamente, delle imprese gestionali danneggiate e dei loro clienti, di cui ha causato, di fatto, lo svia-mento. Prova ne siano i centinaia interventi di protesta e denuncia pubbli-cati sul cosiddetto «portale dei gestori Eni» che rappresentano la punta dell'*iceberg* del fenomeno;

a ciò si aggiunga che, in forza di un'interpretazione forzatamente strumentale di intese sindacali sottoscritte nel 2010 che tendevano ad au-mentare la differenza di prezzo, a beneficio del consumatore, tra differenti modalità di rifornimento (assistito da personale o meno), invece di abbassa-re i prezzi del *self service*, Eni ha invece inteso progressivamente au-mentare i prezzi del «servito», aggravando la situazione di mancata con-correnzialità delle suddette gestioni, anche nei confronti del resto del mer-cato e dei marchi competitori. Ciò è facilmente rinvenibile nelle analisi puntuali pubblicate dai quotidiani specializzati di settore;

è a questo punto di sofferenza per le migliaia di piccole imprese che Eni ha cominciato a proporre loro non già condizioni economiche di approvvigionamento più eque e competitive, ma l'adozione di sconti a condizioni pesantissime (mediamente due terzi del margine lordo) in ter-mini di partecipazione ai relativi oneri;

si tenga presente che la stessa Eni aveva assunto, nell'ambito del-l'istruttoria I681 avviata dall'Autorità garante della concorrenza e del mer-cato con provvedimento del 18 gennaio 2007, formale impegno a non far gravare sulle imprese dei gestori gli oneri connessi ai suddetti sconti;

d'altra parte, non può non essere evidenziato, così come si evince persino da uno scambio di comunicazioni con lo stesso Ministero dello sviluppo economico (anche questo a disposizione delle autorità compe-tenti), che i messaggi che reclamizzano i suddetti sconti risultano almeno fuorvianti quando non ingannevoli (ma ciò vale non solo per Eni), impe-dendo al consumatore qualsiasi possibilità di confronto, immediato e non, con il prezzo di riferimento a cui si dice di applicare lo sconto,

si chiede di sapere:

come il Governo valuti il fatto che un fornitore in esclusiva, utiliz-zando la leva del prezzo differenziato e personalizzato ed abusando della manifesta dipendenza economica a cui sono soggetti i gestori degli im-pianti di distribuzione carburanti, condanni all'obsolescenza prima ed al fallimento poi autonome imprese che esercitano la loro attività nell'ambito di quanto disposto dalla Costituzione, oltreché dal quadro normativo di ri-ferimento delineato dalle leggi;

se non ritenga necessario intervenire, nelle sedi competenti, affini-ché Eni SpA interrompa, con effetto immediato, dandone comunicazione ai singoli gestori ed alle loro rappresentanze di categoria, ai sensi della legge n. 57 del 2001, la pratica denunciata che si sostanzia nell'impossi-bilità, per una parte significativa di gestori, di competere all'interno della stessa rete a «marchio Eni», per effetto di una discriminatoria politica di prezzo praticato individualmente al singolo gestore e che, peraltro, inter-viene sulla durata stessa dei contratti, in quanto la risoluzione di essi è

collegata al raggiungimento di obiettivi annuali di vendita resi irraggiungibili dall'imposizione di un *pricing* discriminatorio;

se non intenda esercitare nei confronti dell'Eni, sulla scorta delle sue prerogative, non da ultimo contenute nel decreto legislativo n. 32 del 1998, un intervento teso a ripristinare la certezza del diritto, anche attraverso il formale avvio di una vertenza collettiva nei confronti di Eni con l'obiettivo di far prevalere la lettera della norma, oltretutto lo spirito, anche avuto riguardo alle prescrizioni tassative, in materia di concorrenza *infra brand*, contenute nel regolamento (CE) n. 330/2010;

se non intenda assumere le opportune iniziative al fine di effettuare, ove lo ritenga opportuno, i controlli necessari ad appurare quanto segnalato, verificando sul territorio la sussistenza della violazione della normativa posta a tutela dei consumatori e delle piccole imprese estromesse dalla competizione a causa dell'abuso esercitato da Eni, in presenza di un'evidente dipendenza economica delle imprese gestionali suddette, nonché al fine di valutare se è rilevabile, in materia di pubblicità ingannevole, la sussistenza delle medesime condizioni che hanno portato l'Autorità garante della concorrenza e del mercato a concludere che l'utilizzazione di espressioni come «-10 centesimi al litro» volta a comunicare l'applicazione di riduzioni di prezzo, non possa che risultare ingannevole ove non accompagnata dall'indicazione chiara ed esplicita della natura e della misura della grandezza base cui la riduzione si riferisce (provvedimento n. 15661 del 28 giugno 2006);

se non ritenga opportuno disporre, nell'ambito delle sue prerogative, un'indagine preliminare tendente ad accertare le violazioni delle norme richiamate ovvero la configurazione di una fattispecie riferibile alla legge n. 192 del 1998 in materia di abuso di dipendenza economica, avviando, nell'eventualità, l'azione conseguente, anche ai sensi dell'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990;

se non ritenga necessario adoperarsi nelle sedi di competenza affinché, anche in via temporanea, ai gestori discriminati sia consentito di approvvigionarsi sul mercato «libero» e a condizioni più concorrenziali, anche in ragione delle gravi situazioni di ordine pubblico che, sul territorio, stanno cominciando a determinarsi, viste le sempre più frequenti reazioni esasperate degli automobilisti, vittime loro stessi dello stato di cose.

(4-05386)

LANNUTTI. – *Ai Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il 31 maggio 2011 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro di Lione (IARC), dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ha diffuso il rapporto della commissione costituita per la revisione della classificazione del telefono cellulare, concludendo che la prova della cancerogenicità dell'uso del telefono cellulare è stata rivista criticamente, e in generale è stata valutata come limitata tra gli utilizzatori di telefoni mobili per glioma e neuroma acustico, e inadeguata per trarre conclusioni per al-

tri tipi di tumori; e ancora, il gruppo di lavoro non ha quantificato il rischio; tuttavia, uno studio del passato utilizzo del telefono cellulare (fino all'anno 2004) ha mostrato un 40 per cento di aumento del rischio di gliomi nella categoria più elevata dei grandi consumatori (media riportata: 30 minuti al giorno per 10 anni di periodo);

nella seguente scala di cancerogenicità, adottata dallo IARC per tutti gli agenti, group 1: carcinogenic to humans; group 2A: probably carcinogenic to humans; group 2B: possibly carcinogenic to humans; group 3: not classifiable as to its carcinogenicity to humans; group 4: probably not carcinogenic to humans, la classificazione del telefono cellulare, a seguito della predetta revisione, risulta modificata in peggio, dal gruppo 3 al gruppo 2B;

il dottor Jonathan Samet (University of Southern California, USA), presidente del gruppo di lavoro della IARC, ha precisato che le prove, mentre se ne continua la raccolta, sono forti abbastanza per essere conclusive e sostenere la classificazione 2B. La conclusione significa che potrebbe sussistere qualche rischio, ed è quindi necessario tenere sotto controllo il legame tra cellulari e rischio di cancro. Il direttore della IARC, il dottor Christopher Wild, ha dichiarato che, date le potenziali conseguenze per la salute pubblica di questa indicazione e classificazione, è importante che ulteriori ricerche siano svolte sui grandi utilizzatori, a lungo termine, dei telefoni cellulari. In attesa della disponibilità di tali ulteriori informazioni, è importante adottare misure pragmatiche per ridurre l'esposizione, come l'impiego dei dispositivi viva voce o sms;

il rapporto dello IARC ha seguito di pochi giorni la risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (PACE) del 27 maggio 2011, rif. PACE 016 2011, intesa a richiamare i Governi europei ad adottare tutte le misure «ragionevoli» per ridurre l'esposizione ai campi elettromagnetici, in particolare per le frequenze radio dei cellulari, e in particolare l'esposizione dei bambini e dei giovani che sembrano essere più a rischio di tumori della testa;

secondo il Consiglio d'Europa, i Governi, per i bambini in generale e in particolare nelle scuole e nelle aule, dovrebbero dare la preferenza ai collegamenti *Internet* via cavo, e disciplinare strettamente l'uso dei telefoni cellulari da parte degli studenti nei locali della scuola, e dovrebbero dar luogo a campagne di informazione e di sensibilizzazione sul rischio di effetti biologici a lungo termine, potenzialmente nocivi, sull'ambiente e sulla salute umana, in particolare, campagne destinate a bambini, adolescenti e giovani in età riproduttiva;

l'Assemblea ha invitato i Governi a fornire informazioni sui rischi potenziali per la salute dei telefoni senza fili tipo DECT, dei *baby-monitor* e di altri elettrodomestici che emettono onde pulsate in continuo. Si consiglia l'uso di telefoni fissi, via cavo, a casa o, in mancanza, i modelli che non emettono permanentemente onde pulsate;

i Governi dovrebbero rivedere la base scientifica degli *standard* fissati dalla ICNIRP (Commissione internazionale per la protezione da radiazioni non ionizzanti), che hanno gravi limitazioni, e adottare il princi-

pio del livello più basso ragionevolmente ottenibile (principio ALARA). La risoluzione adottata sottolinea il fatto che il principio di precauzione dovrebbe essere applicato ai rischi per i quali la valutazione scientifica non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza e sottolinea che la questione dell'indipendenza e della credibilità degli esperti scientifici è fondamentale per realizzare una valutazione trasparente ed equilibrata valutazione di potenziali impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana;

la risoluzione è stata adottata dopo un'audizione, tra le altre, del *senior advisor*, David Gee, dell'Agenzia europea dell'ambiente (EEA), con sede a Copenhagen. Lo stesso *advisor* il 19 maggio 2011 aveva comunicato al Segretario scientifico e portavoce dell'ICEMS (Commissione internazionale per la sicurezza elettromagnetica) che il Consiglio d'Europa aveva raccolto il suo riferimento e lo aveva inserito nel suo rapporto;

l'ICEMS è la commissione internazionale di scienziati per la sicurezza elettromagnetica, fondata nel 2003, a Venezia, per offrire ai Governi un'alternativa all'ICNIRP (supportato dal Land tedesco della Baviera), e il riferimento, di cui alla comunicazione del dottor David Gee va alla monografia dell'ICEMS sugli effetti non termici dei campi elettromagnetici sugli organismi viventi, pubblicata nell'ottobre 2010, sull'«European Journal of Oncology Library» (vol. 5), collana del *magazine* scientifico dell'Istituto per la ricerca sul cancro di Bologna, fondato da Cesare Maltoni. Dei 25 articoli, di 68 autori di ogni Paese, che costituiscono la monografia, il dottor Gee ha redatto personalmente un riassunto ed ha consegnato tale testo durante l'audizione al Consiglio d'Europa (riassunto consultabile *on line*, così come la stessa monografia, sul sito dell'ICEMS);

l'Italia, sulla base dell'addendum dell'ISPESL al documento congiunto ISPESL-ISS per la protezione dei lavoratori e della popolazione ai campi elettromagnetici di frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz, firmato congiuntamente dall'Istituto superiore di sanità e dall'ISPESL il 13 febbraio 1998, e proposto al Governo come documento scientifico di riferimento con mozioni e ordini del giorno tanto della Camera dei deputati che del Senato nella XIII Legislatura, ha adottato lo *standard* di 6 Volt/metro per la protezione della popolazione invece dello *standard* ICNIRP di 61 Volt/m (per le microonde oltre 2 Gigahertz). Lo stesso addendum, che riprendeva la proposta dell'ISPESL del dottor Livio Giuliani al XXX congresso dell'Associazione italiana di radioprotezione medica (Cavalese 5-6 febbraio 1998) era stato in gran parte recepito nel decreto interministeriale 11 settembre 1998, n. 381, recante i tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, e lo *standard* dei 6 V/m è stato confermato successivamente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003. La proposta alla base dello *standard* fu poi integralmente recepita dalla Svizzera con la ordinanza ORNI del 29 dicembre 1999, e il quadro scientifico di riferimento, che rifiutava il SAR (tasso di assorbimento specifico della energia assorbita), grandezza dosimetrica imposta dall'ICNIRP, fu poi adottato da altri Paesi, tra cui la Russia e la Cina nel 2003 (in questo caso lo *standard* è stato aumentato di un fat-

tore 2, essendo stato stabilito a 14 Volt/metro, rimanendo comunque largamente inferiore allo *standard* ICNIRP di 60 Volt/metro);

la proposta contenuta nell'addendum dell'ISPESL non fu però integralmente accolta in Italia ed anche lo *standard* di 6 Volt/metro fu limitato alla protezione dagli impianti fissi, come le antenne trasmettenti di radio, televisione e telefonia mobile o WiMax; agli impianti fissi fu limitato il campo di applicazione del decreto interministeriale n. 381 del 1998 e il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003. Lo sfioramento di tale *standard*, con la produzione di livelli di inquinamento elettromagnetico più elevati, è stato sanzionato con condanne penali, dal Tribunale di Brescia, per l'inquinamento dovuto agli impianti fissi del Colle della Maddalena, e dalla Corte d'appello di Roma, per l'inquinamento della popolosa area di Cesano, con sentenza confermata, salvo prescrizione della condanna detentiva, dalla Suprema Corte di cassazione;

la regolamentazione dei terminali mobili di telefonia (telefoni cellulari) e dei dispositivi simili fu rinviata dal legislatore della XIII Legislatura al decreto previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, cioè entro il 22 giugno 2001. Nel maggio 2001 si instaurò il secondo Governo Berlusconi e il termine passò inutilmente. La sicurezza dell'impiego dei telefoni cellulari rimase perciò lasciata alla discrezione dei produttori, cui era indirizzata la raccomandazione 1999/519/CE, recante lo *standard* proposto dall'ICNIRP di 2 Watt/kg per il SAR, addirittura superiore fino a due volte dello *standard* USA della FCC Rule December 1997;

oggi che il Consiglio d'Europa chiama i Governi europei a rivedere al ribasso lo *standard* dell'esposizione della popolazione, abbandonando le indicazioni dell'ICNIRP e optando per il parere di esperti veramente indipendenti, è necessario richiamare in funzione la Commissione interministeriale costituita con il decreto del Ministero dell'ambiente del 1997, mai disciolta, perché sia varato il regolamento per i telefoni cellulari recante gli *standard* di protezione, previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed è necessario che la commissione sia composta dagli stessi membri di provenienza ministeriale, dell'ISPESL e dell'Istituto superiore di sanità che garantirono la protezione della popolazione italiana dalla esposizione globale (cioè dell'intero corpo). È facile oggi asserire che, laddove lo *standard* dei 6 V/m o analogo *standard* basato sulla proposta di cui all'addendum dell'ISPESL, fosse stato esteso alle emissioni dei telefoni cellulari, oggi non si registrerebbero i tumori cerebrali, registrati dalla IARC di Lione. Si sarebbe evitato anche quel tumore a quel lavoratore lombardo, per l'indennizzo del quale l'INAIL, indebitamente resistente, è stato condannato dal giudice di Brescia nel febbraio 2010;

la situazione determinatasi tra INAIL e ISPESL è perciò allarmante proprio perché l'INAIL, come ente assicuratore, ha interesse a non riconoscere le malattie professionali, come ha fatto nel caso dell'amianto, del quale molte vittime ancor oggi devono ricevere adeguato indennizzo. L'I-

SPESL, sciolto con provvedimento ad avviso dell'interrogante di dubbia costituzionalità e incorporato nell'INAIL, aveva il compito di assicurare la prevenzione, non soltanto la prevenzione nei luoghi di lavoro, come stabilito dal combinato disposto dell'art. 23 e dell'art. 6 della legge di riforma sanitaria, legge n. 833 del 1978, come invece frettolosamente e riduttivamente deve aver ritenuto l'attuale Governo. Tutto è aggravato dalla pretesa della dirigenza amministrativa dell'INAIL di indirizzare i ricercatori dell'ISPEL, violando così l'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che inibisce ai dirigenti amministrativi la «gestione della ricerca». Tale gestione si concretizza ad esempio nel privilegiare taluni ricercatori piuttosto che altri, anche sovvertendo la gerarchia;

è quanto nuovamente avvenuto in occasione dell'aiuto offerto dall'Italia al Giappone, per l'incidente di Fukushima: il Ministero degli affari esteri ha richiesto all'INAIL, in quanto successore dell'ISPEL, l'invio di un esperto in radioprotezione. A quanto risulta all'interrogante il direttore generale dell'INAIL, che è un dirigente amministrativo laureato in giurisprudenza, non avrebbe neanche interpellato il competente dirigente di ricerca dell'ISPEL, quale risulta dai ruoli e dall'attribuzione, dal 1998, della direzione della competente unità funzionale «Inquinamento ambientale da radiazioni e ultrasuoni», costituita presso l'ISPEL con decreto del Ministero della sanità n. 322 del 1991 e tuttora operante. Non lo avrebbe invitato a recarsi in Giappone per collaborare con le autorità nucleari giapponesi, ancorché lo stesso abbia pubblicato (come coautore) un libro sulla dosimetria delle radiazioni ionizzanti nella collana Quaderni CNEN, ma avrebbe inviato al suo posto un ricercatore semplice, di altra unità, privo, per quanto noto, di pubblicazioni scientifiche in materia di radiazioni ionizzanti;

quanto avvenuto in tale occasione è particolarmente preoccupante, anche in ragione della ricorrente tentazione del nucleare italiano;

alla luce di quanto a giudizio dell'interrogante arbitrariamente disposto dal direttore generale dell'INAIL per la missione in Giappone, non si può non considerare il rischio-Paese nella realizzazione di un programma nucleare: rischio-Paese che emerge dal fatto che la scelta sugli operatori chiamati a intervenire in una situazione di catastrofe nucleare, come quella di Fukushima, viene lasciata a un laureato in giurisprudenza, in base alla sua posizione burocratica (anche quella a parere dell'interrogante in contrasto con ogni razionale ordinamento di uno Stato moderno e in dispregio dei principi costituzionali di indipendenza della ricerca e di specializzazione della pubblica amministrazione, di cui agli art. 34, primo comma, e 98, secondo comma, della Costituzione). Torna, minaccioso, il precedente di Chernobyl, determinato dall'incompetenza di un dirigente catapultato, per nomina politica, a dirigere la centrale nucleare ucraina. Torna, deprimente, il precedente della signora Ceausescu inopinatamente nominata a capo dell'Accademia delle scienze della Romania;

risulta infine che la dirigenza amministrativa dell'INAIL abbia bandito, pubblicandolo sul sito *Internet* dell'INAIL, un concorso per la selezione di dieci direttori di dipartimento ex ISPEL, con provvedimento

del dirigente generale amministrativo per le risorse umane, nelle more del trasferimento del personale ex ISPESL all'INAIL, ancora da attuare con il richiamato decreto previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,

si chiede di sapere:

quali iniziative intendano prendere i Ministri in indirizzo nell'ambito delle proprie competenze a seguito della comunicazione dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro circa il rischio da telefoni cellulari e a seguito della risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, sullo stesso tema, e se non ritengano indispensabile e urgente convocare l'apposita Commissione interministeriale costituita con decreto del Ministero dell'ambiente 2 giugno 1997 per predisporre il testo del regolamento previsto dalla legge n. 36 del 2001, con il mandato di includere in tale regolamento lo *standard* di sicurezza per l'esposizione parziale della testa al campo elettromagnetico dei telefoni cellulari;

quali iniziative intendano adottare per evitare che dirigenti generali amministrativi dell'INAIL esercitino un'indebita sovraordinazione nei confronti dei dirigenti di ricerca dell'ISPESL, di pari grado, in contrasto con il disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 34, primo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione e se non ritengano urgente adottare il decreto di cui all'art. 7, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010 per regolamentare i rapporti tra dirigenza amministrativa dell'INAIL e dirigenza di ricerca dell'ISPESL secondo i richiamati principi normativi e costituzionali;

se non intendano nell'ambito delle proprie competenze intervenire per richiamare, anche formalmente, con ogni eventuale accertamento disciplinare, il direttore generale dell'INAIL per aver disposto a sua discrezione, scavalcando il dirigente di ricerca competente, la missione in Giappone per l'aiuto internazionale in relazione all'incidente nucleare di Fukushima e per provvedere all'annullamento del concorso per la selezione di direttori di dipartimento ex ISPESL, disposto dal dirigente generale amministrativo per le risorse umane dell'INAIL, nelle more del trasferimento del personale ex ISPESL all'INAIL.

(4-05387)

FRANCO Paolo. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

negli ultimi anni la Guardia di finanza ha effettuato nel territorio una serie di controlli sulle associazioni sportive dilettantistiche;

a seguito di questi controlli, l'Agenzia delle entrate ha elevato contestazioni pecuniarie di notevole entità, per supposte violazioni alla gestione delle imposte dirette, Irap ed Iva;

le motivazioni supportate dai due enti fanno riferimento alla mancata iscrizione al registro delle società ed associazioni sportive del CONI;

gli statuti delle associazioni sono redatti in conformità con la legge n. 289 del 2002 e quindi contengono gli elementi previsti dall'articolo 14, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del

Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Elementi previsti dal legislatore per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali riservate agli enti *non profit*, in particolare dalla legge n. 398 del 1991. Solo in via accessoria le associazioni svolgono anche un'attività commerciale che consiste nella raccolta di pubblicità e sponsorizzazioni tra le aziende al fine di finanziare l'attività istituzionale, cioè quella sportiva;

le iscrizioni al registro tenuto dal CONI ai fini del riconoscimento dei sodalizi che svolgono attività sportiva dilettantistica sono iniziate nel novembre 2005. Infatti la legge n. 289 del 2002, all'art. 90, commi 20, 21 e 22, prevedeva l'istituzione di un registro pubblico delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi tenuto dal CONI a «certificare l'effettiva attività sportiva». Successivamente fu sollevata da alcune Regioni una questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 90, commi 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25 e 26, della legge n. 289 del 2002, per violazione degli artt. 3, 5, 114, 117, 118, e 119 della Costituzione; il Governo, quindi, con il decreto-legge n. 72 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2004, ha provveduto ad abrogare i commi 20, 21, 22 che prevedevano l'istituzione di tale registro pubblico eliminando però anche ogni competenza del CONI in materia di riconoscimento delle attività sportive. Il Consiglio dei ministri, al fine di evitare forme di elusione fiscale, ha provveduto ad adottare il decreto-legge n. 136 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del 2004, al fine di confermare che il CONI era, ed è, l'unico soggetto certificatore della «sportività» dell'attività svolta dalle associazioni. Con questo decreto è stato affermato quindi che le disposizioni dell'art. 90, così come modificate dal decreto-legge n. 72 del 2004, potevano trovare applicazione soltanto nei confronti dei sodalizi in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI stesso, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 136 del 2004; quest'ultimo avrebbe dovuto trasmettere annualmente il registro all'Agenzia delle entrate;

già l'art. 5, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo n. 242 del 1999, noto come decreto Melandri, aveva previsto che il CONI deliberasse in ordine ai provvedimenti di riconoscimento delle società ed associazioni sportive. Basandosi quindi su quanto previsto dal decreto-legge n. 136 del 2004, il CONI, con proprio atto interno (delibera C.N. n. 1273 del 15 luglio 2004), ha istituito il registro ed ha disposto, ai fini del riconoscimento sportivo, l'obbligo di iscriversi al registro e l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni, ovviamente oltre ai requisiti previsti dalla legislazione statale. Questa prima fase provvisoria del registro è durata circa cinque anni e si è conclusa al 31 dicembre 2010;

l'attuale registro CONI non è, dunque, il registro pubblico di cui all'art. 90, preso atto che il CONI ha scelto la via dell'istituzione amministrativa del proprio registro in cui iscrivere i soggetti che, a fronte di debito procedimento, siano stati riconosciuti a fini sportivi;

la sostanziale differenza con quanto previsto dai commi abrogati dell'art 90 consiste nel fatto che prima si poteva parlare di efficacia costi-

tativa dell'iscrizione nel registro, in relazione alla possibilità di fruire direttamente dei benefici tributari;

si evidenzia che, nella delibera C.N. n. 1288 del 2004 del CONI che istituiva il registro, si prevedeva il riconoscimento provvisorio ai fini sportivi per tutte le federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate riconosciute ed agli enti di promozione sportive dilettantistiche;

il riconoscimento definitivo è collegato all'iscrizione al registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche. Solo in data 24 giugno 2010, ha fissato il termine del 31 dicembre 2010 per l'iscrizione obbligatoria, chiarendo che, per l'iscrizione al registro del CONI non era necessario alcun versamento di denaro e, quindi, non si è verificata nessuna omissione fiscale,

l'interrogante chiede di sapere, considerate le difficoltà venutesi a creare alle associazioni sportive, in base all'interpretazione delle disposizioni in materia, se il Governo ritenga opportuno inviare agli organi di controllo territoriale un'interpretazione autentica delle norme, nella quale si chiarisca l'equiparazione dell'iscrizione al CONI per le associazioni affiliate, come la FIGC per il calcio, per il periodo sino al 31 dicembre 2010.

(4-05388)

DELLA SETA. – Ai Ministri per i beni e le attività culturali e della difesa. – Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il 18 maggio 2006, su proposta del Presidente del consiglio della biblioteca Farinone Centa, il Comune di Varallo (Vercelli) deliberava di accettare la donazione della biblioteca del professor Virgilio Ilari, allora docente di Storia delle istituzioni militari presso l'Università cattolica di Milano. Con rogito dell'8 giugno 2006 veniva formalizzata la donazione al Comune;

la suddetta biblioteca ha un carattere altamente specialistico (di scienze e storia militari), accresciuto nel 2008, rispetto al 2006, di altre due donazioni accessorie ed attualmente composto da oltre 16.000 volumi e 6.000 opuscoli e manoscritti, con la previsione di incrementato di circa 500 nuove accessioni all'anno. Il Comune si impegnava a rendere la biblioteca accessibile alla pubblica consultazione a decorrere da 12 mesi dalla data di immissione nella disponibilità del Comune stesso;

è importante evidenziare che tra l'aprile e il maggio 2008, su segnalazione e intermediazione del professor Ilari, il Comune acquisiva altri due fondi di circa 5.000 volumi ciascuno, donati dalla vedova del colonnello Ferruccio Botti, signora Rosangela Iussa, e dal Ministero della difesa (il fondo, proveniente dalla biblioteca della Marina militare, era stato destinato al macero per mancanza di spazio);

purtoppo ad oggi, come si evince dalla lettura di una lettera/dif-fida, inviata il 10 giugno 2011 dall'avvocato del professor Ilari al Sindaco di Varallo, al Ministro per i beni e le attività culturali e per conoscenza al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della difesa e al Presidente della Regione Piemonte, il Comune di Varallo non ha ancora adem-

piuto all'obbligo, espressamente assunto cinque anni fa con l'atto di donazione e comunque sancito dall'art. 4, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di mettere la biblioteca, nella sua interezza, a disposizione del pubblico e degli studiosi;

inoltre va sottolineato che il Comune, anche a fronte della dichiarata volontà di adempiere ai suoi obblighi, ha sostenuto di essere oggettivamente impedito a farlo. In primo luogo per l'assoluta e originaria mancanza di edifici comunali idonei ad accogliere il materiale librario e documentario, tanto da aver invano richiesto, fin dal 29 agosto 2008, la concessione in comodato di un bene demaniale attualmente in uso al Ministero per i beni culturali; e in secondo luogo per la mancanza di fondi propri, tanto che tutte le ingenti spese finora sostenute in relazione alla donazione sono state coperte mediante aleatori donativi di benefattori (tra i quali lo stesso professor Ilari, non solo mediante consulenze gratuite e ripetuti viaggi e soggiorni a proprie spese, ma destinando a deposito di una parte del fondo un appartamento di proprietà della coniuge);

peraltro, tale dichiarata volontà di adempiere agli obblighi assunti è stata contraddetta dal comportamento ostativo che da circa un anno i rappresentanti del Comune (il sindaco e il Presidente del consiglio della biblioteca civica) hanno costantemente tenuto, come riportato nella suddetta lettera/diffida. Tale comportamento si è concretato nell'immotivato rifiuto non solo a discutere con il professor Ilari i gravi problemi tecnici e le eventuali soluzioni alternative, ma perfino a mantenere con lui una diretta corrispondenza telefonica ed epistolare in modo da consentirgli di assistere all'ispezione effettuata il 10 maggio 2011, su sua segnalazione, dalla Soprintendenza regionale dei beni librari presso la biblioteca civica di Varallo;

di questi ritardi e incomprensibili comportamenti sono state informate le amministrazioni statali competenti per i beni culturali e la difesa (quest'ultima ha direttamente concorso alla formazione del fondo librario), cui in particolare è stato rappresentato il rischio che l'indefinito protrarsi di questa situazione comporta ai fini della conservazione di un patrimonio pubblico stimabile in circa un milione di euro;

in base ai principi generali del diritto e alla disciplina dei beni culturali, l'accettazione da parte del Comune di Varallo della donazione principale del professor Ilari e delle altre due accessorie avvenute nel 2008, ha conferito al patrimonio librario risultante e all'organizzazione scientifica data ad esso dal professor Ilari, il carattere irrevocabile di bene culturale pubblico, carattere che continuerebbe a sussistere anche in caso di eventuale nullità e/o annullamento e/o risoluzione della donazione. Pertanto, l'eventuale accertamento dell'incapacità, ancorché originaria, del Comune di assicurare con mezzi propri l'adempimento degli oneri assunti con l'atto di donazione e dei conseguenti e corrispondenti obblighi di legge, implica per supplenza il trasferimento di tale responsabilità direttamente in capo all'amministrazione centrale dei beni librari,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo non intendano urgentemente ed in via definitiva individuare gli spazi fisici in effettiva e attuale disponibilità del Comune o dei loro Ministeri idonei, su certificazione del genio civile, dei vigili del fuoco e degli organi di vigilanza sui beni librari, per la collocazione e consultazione del fondo librario riunito, e procedere formalmente alla loro destinazione in via esclusiva a tale scopo;

se non intendano attivarsi per garantire, attraverso lo stanziamento e l'erogazione di fondi adeguati, l'idoneità e la sicurezza delle infrastrutture da destinare ad uso della biblioteca;

se non intendano conferire al professor Ilari l'incarico di sovrintendere all'organizzazione e alla concreta collocazione del fondo negli spazi definitivamente a ciò destinati, e di curare la periodica collocazione dei futuri incrementi effettuati a titolo gratuito;

se non intendano avviare le procedure per la catalogazione e la schedatura di tutta la biblioteca e a mettere a disposizione il personale necessario a garantire la custodia del materiale.

(4-05389)

FLERES. – Ai Ministri degli affari esteri e della giustizia. – Premesso che:

da informazioni ottenute dall'associazione «Prigionieri del silenzio» tramite un documento rilasciato dal Ministero degli affari esteri, all'inizio del 2010 si contavano 2.905 cittadini italiani detenuti all'estero;

di questi, alcuni versano in condizioni economiche molto difficoltose che rendono estremamente complesso, se non addirittura inesistente, l'esercizio di un pieno diritto di difesa, sia per la fase strettamente processuale che per il riconoscimento dei diritti fondamentali del detenuto. È assolutamente carente la comunicazione con i congiunti e, comunque, in generale la soddisfazione di tutte le esigenze e di tutti i diritti correlati allo stato di detenzione (sia esso a titolo cautelare o definitivo);

per quanto risulta, sia da informazioni di stampa che da quanto riferito dall'associazione, i nostri connazionali non riescono ad ottenere risposte e riscontri soddisfacenti o, comunque, azioni concrete da parte degli enti che sarebbero preposti a garantire i diritti degli italiani detenuti all'estero;

spesso i detenuti italiani all'estero vengono sottoposti a condizioni di vita lesive dei più elementari diritti dell'uomo e assolutamente non compatibili con l'obiettivo della riabilitazione, cui la pena deve essere finalizzata. Mancano, inoltre, idonei strumenti di assistenza, con la conseguenza che sovente i detenuti all'estero non ricevono cure mediche adeguate né un'appropriata difesa legale;

in diversi casi, sono state riscontrate quelle che sempre più chiaramente appaiono essere violazioni dei diritti primari dell'essere umano: violazione del diritto ad un equo processo e del diritto alla salute. A ciò si aggiungano sia il *gap* linguistico che la necessità di trovare un avvocato sul luogo, nonché la continua ricerca di un rapporto con le istitu-

zioni, che in questi casi vengono giustamente viste come unico punto di riferimento. Ed è proprio in questo tipo di situazione che appare sempre più necessaria l'istituzione di una figura che possa agire da supervisore, un organo al quale le famiglie possano rivolgersi affinché i propri familiari detenuti all'estero vengano controllati;

si riportano due casi significativi di italiani all'estero: Francesco Stanzione, arrestato in Grecia, da anni ha richiesto l'applicazione della Convenzione di Strasburgo, che non gli viene concessa giustificando il trattenimento nel Paese di condanna a causa di una pena pecuniaria che non può permettersi di pagare, pena che, per le leggi esistenti, si potrebbe scontare con ulteriore tempo di detenzione; Carlo Parlanti da quasi sette anni detenuto in California, pur avendo perizie e analisi documentali redatte da esperti sia italiani che americani certificanti illegalità commesse nei suoi confronti nello svolgimento del suo procedimento legale, non ha avuto alcun concreto ed efficace aiuto al fine di potersi tutelare dagli abusi subiti nella fase processuale ed in quella detentiva;

analizzando diversi casi di italiani detenuti all'estero, una delle problematiche più gravi è quella della mancanza di un «gratuito patrocinio»,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, per quanto di propria competenza, intendano agire al fine di: concedere la possibilità per gli indagati o imputati di poter accedere ad un istituto di patrocinio a spese dello Stato; creare delle figure, all'interno dei Ministeri, preposte a soddisfare i bisogni – anche conoscitivi – degli italiani che vivono questa problematica; istituire delle linee agevolate in uso alle famiglie che possano aver bisogno di informazioni e di interventi; sensibilizzare l'opinione pubblica su questo problema che diventa ogni giorno più attuale.

(4-05390)

FLERES. – Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

in Sicilia da ben sei anni i livelli di *smog* concentrati nell'aria sarebbero notevolmente superiori ai limiti consentiti dalla legge;

la Sicilia, a causa del superamento di detti limiti, è sotto osservazione da parte dell'Unione europea, segnatamente per gli alti livelli di particolato presenti nell'aria, soprattutto nelle vicinanze delle zone industriali;

la Regione, a causa di detto tasso di inquinamento, rischia di essere sanzionata con multe che potrebbero arrivare a 700.000 euro al giorno;

considerato che:

il piano dell'aria è uno strumento indispensabile per il controllo delle emissioni inquinanti e per monitorare gli agenti inquinanti e applicare i conseguenti provvedimenti a tutela della salute pubblica;

la Regione Siciliana avrebbe pronta, da mesi, una bozza relativa a detto piano ma, pur in presenza dei fondi necessari per finanziare l'Arpa (Agenzia ambientale della Regione) e la rete di monitoraggio, detta bozza non potrebbe essere resa esecutiva poiché inadeguata rispetto a nuove disposizioni e nuovi parametri di riferimento recentemente introdotti;

considerato, inoltre, che in tutte le aree a rischio inquinamento della Sicilia si registra un aumento dei ricoveri per malattie cardiovascolari e respiratorie acute,

l'interrogante chiede di sapere se, stante il completo immobilismo della Regione Siciliana, il Ministro in indirizzo intenda intervenire, per quanto di competenza, nei modi e con i mezzi che riterrà più opportuni al fine di riportare i livelli di inquinamento dell'aria che si registrano nell'isola nei parametri stabiliti dalla legislazione vigente – evitando così le probabili sanzioni dell'Unione europea – e garantire, al contempo, la salute dei cittadini.

(4-05391)

ADAMO, RUSCONI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – (Già 3-02056).

(4-05392)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

Le interrogazioni 3-00610, della senatrice Bianchi, e 3-01371, del senatore Bosone ed altri, precedentemente assegnate per lo svolgimento alla 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità), saranno svolte in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dagli interroganti.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2^a Commissione permanente (Giustizia):

3-02234, della senatrice Bugnano e del senatore Belisario, sulle condizioni degli istituti penitenziari di Alessandria;

4^a Commissione permanente (Difesa):

3-02233, dei senatori Scanu ed altri, sul trattamento di missione spettante agli equipaggi che partecipano all'operazione «Unified Protector» in Libia;

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-02235, della senatrice Pignedoli, sul sistema di pagamento unico nella riforma della PAC.

